



Regione  
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## SOMMARIO

### C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

#### Delibera Giunta regionale 4 marzo 2019 - n. X/1332

Programma operativo annuale per la cultura 2019, previsto dall'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016 nr. 25 «Politiche regionali in materia culturale – Riordino normativo» . . . . . 2

#### Delibera Giunta regionale 4 marzo 2019 - n. XI/1343

Rinnovo parziale del Comitato dei comuni ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 22 dicembre 2015, n. 39 . . . . . 30

### D) ATTI DIRIGENZIALI

#### Giunta regionale

#### Presidenza

##### Decreto dirigente unità organizzativa 4 marzo 2019 - n. 2782

Adeguamento delle dotazioni non prenotate del fondo pluriennale vincolato della gestione 2018/2020 (ai sensi del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011); contestuale riduzione del FPV d'entrata e rideterminazione della composizione dell'avanzo iniziale della gestione 2018 . . . . . 31

##### Decreto dirigente unità organizzativa 6 marzo 2019 - n. 2963

Adeguamento delle dotazioni non prenotate del fondo pluriennale vincolato della gestione 2018/2020 (ai sensi del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011); contestuale riduzione del FPV d'entrata e rideterminazione della composizione dell'avanzo iniziale della gestione 2018- impegni imputati all'esercizio 2018. . . . . 34

##### Decreto dirigente struttura 6 marzo 2019 - n. 2913

Approvazione delle «Disposizioni per la presentazione della domanda unica di pagamento 2019» riguardante i pagamenti diretti a favore degli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno istituiti dal reg. (UE) n.1307/2013 . . . . . 37

##### Decreto dirigente struttura 7 marzo 2019 - n. 3032

Approvazione degli schemi di fidejussione per l'erogazione dell'anticipo dell'aiuto per le misure investimenti pns e riconversione e ristrutturazione dei vigneti (RRV) – Reg UE 1308/2013 – Ocm vino . . . . . 119

### D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

##### Decreto direttore generale 7 marzo 2019 - n. 3037

Attuazione della d.g.r. n. 1204/2019 avente ad oggetto «Erogazione del finanziamento regionale in anticipazione del pagamento di base ed il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente previsti dal Reg. (UE) n. 1307/2013 - Campagna 2019» . . . . . 127

##### Decreto dirigente struttura 5 marzo 2019 - n. 2850

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – operazione 4.3.01 «infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agro-forestale» (decreto n. 1264 del 8 febbraio 2017) – decadenza delle domande n. 201700614253 (comune di Branzi - BG), n. 201700616577 (comune di Foppolo - BG), n. 201700616848 (comune di Santa Brigida - BG) e revoca dei relativi contributi concessi (decreto n. 11876 del 2 ottobre 2017) . . . . . 150

##### Decreto dirigente struttura 5 marzo 2019 - n. 2852

Programma di sviluppo rurale 2014-2020 – Operazione 4.3.01 «Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agro-forestale» (decreto n. 1264 del 8 febbraio 2017) – Decadenza della domanda n. 201700725464 (comune di Schignano - CO) e revoca del contributo concesso (decreto n. 11876 del 2 ottobre 2017) . . . . . 151

##### Decreto dirigente struttura 5 marzo 2019 - n. 2853

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Operazione 4.3.01 «Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agro-forestale» (decreto n. 1264 del 8 febbraio 2017) – decadenza della domanda n. 201700590204 (comune di Gerola Alta - SO) e revoca del contributo concesso (decreto n. 11876 del 2 ottobre 2017) . . . . . 152

##### Decreto dirigente struttura 7 marzo 2019 - n. 3035

Reg. UE 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Operazione 8.1.01 «Supporto ai costi di impianto per forestazione e imboschimento», Approvazione del bando per la presentazione delle domande . . . . . 153

Serie Ordinaria n. 11 - Martedì 12 marzo 2019

## C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

**D.g.r. 4 marzo 2019 - n. X/1332****Programma operativo annuale per la cultura 2019, previsto dall'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016 nr. 25 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo**

### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 7 ottobre 2016, n. 25, «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo» che disciplina gli interventi e le attività inerenti alla valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale della Lombardia, nonché alla promozione e alla organizzazione di attività culturali e dello spettacolo in particolare con riferimento ai seguenti ambiti:

- beni culturali di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico, documentario e bibliografico;
- espressioni dell'eredità culturale e del patrimonio culturale immateriale, con particolare riguardo al patrimonio riconosciuto dall'UNESCO;
- istituti e luoghi della cultura e loro articolazioni in circuiti, sistemi e reti quali: biblioteche, archivi, musei, ecomusei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali;
- siti inclusi nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO;
- itinerari e percorsi culturali;
- attività tecnologica, scientifica e di ricerca per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale della Lombardia;
- patrimonio linguistico;
- attività culturali ed espositive, eventi, spettacolo dal vivo, cinema e audiovisivi, sale dello spettacolo;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018, nr II/64, ed in particolare la Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali»;

Dato atto che con d.c.r. n. 1524 del 23 maggio 2017, il Consiglio regionale ha approvato il Programma triennale per la cultura 2017 - 2019 come previsto dall'art. 9, 2° comma della l.r. 25/2016, che definisce per il triennio le priorità di intervento relative agli ambiti come sopra indicati;

Considerato che la l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 all'art. 9, comma 3, prevede la definizione del Programma operativo annuale per la cultura, così articolato:

- obiettivi prioritari e i tempi di realizzazione;
- modalità di finanziamento degli interventi;
- iniziative relative a sistemi integrati di beni, servizi e attività culturali da realizzarsi direttamente ai sensi dell'articolo 12, comma 2;
- criteri di selezione dei piani integrati della cultura;
- procedure, ispirate ai principi di pubblicità e trasparenza, e i criteri per la selezione dei progetti e delle richieste di finanziamento;
- modalità di realizzazione del sistema di monitoraggio e controllo, nonché gli indicatori per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle azioni;
- programmazione delle attività amministrative per l'area metropolitana;

Vista la d.g.r. n. 1207 del 4 Febbraio 2019 - Proposta di Programma Operativo Annuale per la cultura 2019, previsto dall'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016 nr. 25 «Politiche regionali in materia culturale - riordino normativo - (richiesta di parere alla commissione consiliare)

Preso atto del parere espresso dalla competente Commissione consiliare in data 21 Febbraio 2019 in merito al «Programma operativo annuale per la cultura 2019» di cui alla suddetta deliberazione;

Valutato di integrare il «Programma operativo annuale per la cultura 2019» recependo le richieste indirizzate alla Giunta di attivare in particolare flussi di aggiornamento e rendicontazione costante verso la commissione consiliare che consentano di verificare puntualmente l'attuazione complessiva del programma, così come indicato nel citato parere;

Visto il «Programma operativo annuale per la cultura 2019», allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge, per i motivi in premessa;

### DELIBERA

1. di approvare il «Programma operativo annuale per la cultura 2019», allegato A al presente atto, in attuazione dell'art. 9, 3° comma della legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25;

2. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

## Allegato A

# PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALE PER LA CULTURA - 2019

## Sommario

1 . PREMESSA

2. OBIETTIVI PRIORITARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

3. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI

4. INIZIATIVE RELATIVE A SISTEMI INTEGRATI DI INTERVENTO E GESTIONE DI BENI, SERVIZI E ATTIVITÀ

CULTURALI DA REALIZZARSI DIRETTAMENTE

5. CRITERI DI SELEZIONE DEI PIANI INTEGRATI DELLA CULTURA

6. PROCEDURE E CRITERI PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI E DELLE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO

7. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

8. INDICATORI DI RISULTATO PER LA VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DELLE AZIONI

2018

9. AREA METROPOLITANA: PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

## 1 . PREMESSA

Il presente programma annuale ai sensi dell'art.9 3° comma della l.r.25/2016 e sulla base di quanto previsto nel Programma Regionale di Sviluppo – PRS della XI legislatura e definito nel programma triennale 2017 – 2019, approvato dal Consiglio regionale con delibera nr. 1524 del 23 maggio 2017, individua per l'anno di riferimento:

- gli obiettivi collegati alle priorità dei sotto indicati ambiti individuati dall'art. 2 della l.r.25/2016:
  1. beni culturali di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico, documentario e bibliografico;
  2. espressioni dell'eredità culturale e del patrimonio culturale immateriale, con particolare riguardo al patrimonio culturale immateriale riconosciuto dall'UNESCO;
  3. istituti e luoghi della cultura e loro articolazioni in circuiti e reti quali: biblioteche, archivi, musei, ecomusei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali;
  4. siti inclusi nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO;
  5. itinerari e percorsi culturali;
  6. patrimonio linguistico;
  7. attività culturali ed espositive, eventi, spettacolo dal vivo, cinema e audiovisivi, sale dello spettacolo.

Al fine di garantire l'integrazione con il sistema di programmazione regionale, tali obiettivi sono corrispondenti alle azioni inserite nella piattaforma Lapis (Laboratorio di programmazione integrata e strategica) e alle risorse disponibili nell'anno 2019. La loro realizzazione è prevista entro il 31 dicembre 2019;

- le modalità di finanziamento degli interventi con l'individuazione delle singole voci di bilancio collegabili agli obiettivi come sopra individuati ;
- le iniziative relative a sistemi integrati di beni, servizi e attività culturali, da realizzarsi direttamente ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della l.r.25/2016;
- i criteri di selezione dei piani integrati della cultura;
- le procedure, ispirate ai principi di pubblicità e trasparenza, e i criteri per la selezione dei progetti e delle richieste di finanziamento ;
- le modalità di realizzazione del sistema di monitoraggio e controllo, nonché gli indicatori per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle azioni;
- la programmazione delle attività amministrative per l'area metropolitana.



**1. BENI CULTURALI DI INTERESSE ARCHITETTONICO, ARTISTICO, STORICO, ARCHEOLOGICO, PAESAGGISTICO, ARCHIVISTICO, BIBLIOGRAFICO E DOCUMENTARIO****VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, STORICO E ARCHITETTONICO****BENI CULTURALI****PRIORITA' DI INTERVENTO 2017- 2019**

Valorizzazione del patrimonio culturale, storico e architettonico, anche attraverso i Piani Integrati della Cultura (PIC)

**OBIETTIVI 2019**

- Definizione di iniziative destinate alla salvaguardia, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche a seguito del previsto aggiornamento dei relativi criteri, conseguente al superamento della modalità "fondo di rotazione"
- Gestione degli AAddPP, delle Convenzioni e degli impegni istituzionali riguardanti i beni culturali di responsabilità della D.G. (Villa Alari- Cernusco s/n; Teatro Donizetti di Bergamo, Musil di Brescia, Memoriale della Shoah di Milano, Palazzo Ducale di Mantova, Duomo di Milano)
- Iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale e storico anche relativo alla prima guerra mondiale
- Partecipazione alla elaborazione di un progetto sul tema dello stile Art Nouveau/Liberty, in partnership con gli enti internazionali e regionali partecipanti alla rete RANN, da presentare in risposta a prossime call del programma europeo Creative Europe

**PATRIMONIO CULTURALE DI PROPRIETÀ REGIONALE****PRIORITA' DI INTERVENTO 2017 - 2019**

Catalogazione del patrimonio culturale tramite SIRBEC, valorizzazione e promozione anche tramite il portale "Lombardia Beni Culturali"

**OBIETTIVI 2019**

- Ricognizione e prosecuzione della catalogazione in SIRBEC del patrimonio culturale di proprietà regionale (sedi istituzionali, uffici territoriali)
- Ricognizione ed eventuale aggiornamento delle convenzioni di deposito relative a patrimonio culturale regionale
- Valorizzare gli spazi istituzionali di Palazzo Lombardia, attraverso mostre, percorsi espositivi anche multimediali, convegni e iniziative culturali.

**2. ESPRESSIONI DELL'EREDITA' CULTURALE E DEL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE CON PARTICOLARE RIGUARDO AL PATRIMONIO RICONOSCIUTO DALL'UNESCO****DIVULGAZIONE E CONOSCENZA DELLE POLITICHE REGIONALI IN MATERIA DI BENI IMMATERIALI FAVORENDO IL COINVOLGIMENTO DELLE COMUNITA' TERRITORIALI E VALORIZZANDO L'ARCHIVIO DI ETNOGRAFIA E STORIA SOCIALE (AESS), TRAMITE IL RIORDINO, LA DIGITALIZZAZIONE, E L'ACQUISIZIONE DI NUOVI FONDI****BENI ETNOANTROPOLOGICI E PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE****PRIORITA' DI INTERVENTO 2017 - 2019**

Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale

**OBIETTIVI 2019**

- Progettazione e organizzazione della quarta edizione dell'iniziativa di salvaguardia partecipata "Festa de lo pan ner", in collaborazione con Regione Valle d'Aosta, Aree protette dell'Ossola (Piemonte), Regione Valposchiavo (CH), Parc des Bauges (FR), Ragor (SLO)
- Avviso pubblico finalizzato al cofinanziamento per il recupero di forni e mulini, collegato alla Festa de lo Pan Ner
- Attuazione terza annualità del progetto "Alpfoodway", finanziato nell'ambito del Programma Spazio Alpino 2015-2020 e organizzazione dell'evento finale in Regione Lombardia
- Redazione dell'avviso pubblico per il cofinanziamento di progetti di valorizzazione del patrimonio immateriale
- Partecipazione all'inventario nazionale dei giochi tradizionali, in collaborazione con Regione Veneto e Mibac
- Predisposizione nuovi progetti in ambito internazionale relativi al patrimonio immateriale

**ARCHIVIO DI ETNOGRAFIA E STORIA SOCIALE - AESS****PRIORITA' DI INTERVENTO 2017 - 2019**

Valorizzazione dell'archivio di etnografia e storia sociale – AESS:

**OBIETTIVI 2019**

- Attuazione prima annualità del progetto Digital Archives, seconda fase, finalizzato al riordino e alla digitalizzazione dell'Archivio AESS, finanziato con fondi POR FSE 2014 – 2020
- Valorizzazione e diffusione negli istituti scolastici superiori e nei centri di formazione professionale del patrimonio digitalizzato con il progetto Digital Archives (POR FSE 2014- 2020). Impostazione del progetto e relativi adempimenti (gara d'appalto)
- Riorganizzazione, nell'ambito di AESS, dell'archivio infotelematico della Grande guerra (AIGG)
- Valorizzazione della Fotografia sia attraverso l'acquisizione, la digitalizzazione e la valorizzazione di Fondi che attraverso la valorizzazione delle professioni che hanno contribuito a questa forma d'arte
- Partecipazione a Rete Fotografia e organizzazione della manifestazione Archivi Aperti 2019, quarta edizione
- Sostegno a progetti di catalogazione dei beni demo antropologici immateriali e supporto alla formazione degli operatori
- Arricchimento e aggiornamento del Portale AESS
- Definizione di un sistema di conservazione digitale del patrimonio AESS in collaborazione con Lombardia Informatica

**GESTIONE E SVILUPPO DI PROGETTI INTERNAZIONALI E DI COOPERAZIONE EUROPEA IN MATERIA DI PATRIMONIO IMMATERIALE INTEGRATI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA MACROREGIONALE ALPINA (EUSALP)****PRIORITA' DI INTERVENTO 2017 - 2019**

Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale

**OBIETTIVI 2019**

- Partecipazione alle attività del gruppo d'azione AG 6 – Eusalp e della cabina di regia interna -Anno di presidenza Italiana 2019
- Organizzazione eventi Alfoodway diffusi sul territorio regionale nell'ambito dell'anno di presidenza italiana EUSALP
- Avvio percorso di riconoscimento Unesco del Patrimonio Alimentare Alpino nell'ambito dell'anno di presidenza italiana EUSALP
- Divulgazione dei contenuti culturali riferiti alla strategia macroregionale alpina EUSALP 2019, con particolare attenzione ai risultati del Progetto Alfoodway e alla promozione della candidatura del Patrimonio alimentare alpino nelle Liste del Patrimonio Immateriale Unesco

**3. ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA E LORO ARTICOLAZIONE IN CIRCUITI SISTEMI E RETI QUALI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI, ECOMUSEI, AREE E PARCHI ARCHEOLOGICI, COMPLESSI MONUMENTALI****SOSTEGNO AGLI ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA DELLA LOMBARDIA, TRAMITE STRUMENTI NORMATIVI E FINANZIARI EX L.R.25/2016****GOVERNANCE DEL SISTEMA REGIONALE DEI LUOGHI E ISTITUTI DI CULTURA ANCHE IN RELAZIONE AL PROCESSO DI AUTONOMIA DIFFERENZIATA EX ART. 116: RICONOSCIMENTO, ATTI DI INDIRIZZO SISTEMI BIBLIOTECARI E MUSEALI, PROMOZIONE INTEGRATA SITI UNESCO E DI NUOVE CANDIDATURE****BIBLIOTECHE - SISTEMI BIBLIOTECARI - SERVIZIO BIBLIOTECARIO NAZIONALE (SBN) - BIBLIOTECA DIGITALE LOMBARDA - ARCHIVIO REGIONALE DELLA PRODUZIONE EDITORIALE E CENTRO DI DOCUMENTAZIONE REGIONALE****PRIORITA' DI INTERVENTO 2017 - 2019**

Sviluppo dell'organizzazione bibliotecaria regionale e valorizzazione delle biblioteche e del loro patrimonio

**OBIETTIVI 2019**

- Avvio del nuovo progetto FSE "Biblioteca Digitale Lombarda": realizzazione fasi progettuali previste dai contratti con RTI Space/Stelf (aggiudicataria della gara) e LISPA, con relativi procedimenti amministrativi; aggiornamento piattaforma sw e portale web della Biblioteca Digitale Lombarda pubblicazione delle risorse digitali progressivamente acquisite
- Valorizzazione e diffusione negli istituti scolastici superiori e nei centri di formazione professionale del patrimonio digitalizzato con il progetto BDL (POR FSE 2014- 2020). Impostazione del progetto e relativi adempimenti (gara d'appalto)
- Coordinamento del polo regionale lombardo SBN e sviluppo applicativo SBN: avvio delle attività per il rinnovo della piattaforma sw "servizi"; ridefinizione della convenzione di adesione al polo regionale lombardo; avvio del tavolo di coordinamento regionale dei poli SBN nell'ambito dei "Tavoli della cultura"
- Sostegno alla formazione degli operatori: corsi per la formazione di bibliotecari e aggiornamento del centro di documentazione / biblioteca della direzione, anche in modalità integrate alle necessità degli operatori di altri istituti culturali



- Censimento delle biblioteche pubbliche, misurazione e verifica dei servizi al pubblico, raccolta, elaborazione e pubblicazione statistiche 2017-2018; avvio delle attività per il rinnovo della piattaforma sw in integrazione con altri istituti e luoghi di cultura
- Coordinamento, controllo delle attività relative al deposito legale delle pubblicazioni e alla gestione dell'archivio della produzione editoriale regionale (APER)
- Sostegno a progetti di censimento e catalogazione del patrimonio librario antico e collaborazione alla tutela e valorizzazione dei beni librari antichi e di pregio, in collaborazione con le Università lombarde
- Valorizzazione della storia e della cultura letteraria ed editoriale lombarda
- Valorizzazione biblioteche: verifica ed esito dei progetti finanziati su bando 2018 ed impostazione selezione e gestione nuovi progetti 2019 tramite bandi e convenzioni, come luogo di aggregazione sociale e culturale;
- Definizione atto di indirizzo per l'istituzione dei sistemi bibliotecari
- Valutazione delle strutture bibliotecarie statali presenti in Lombardia ai fini del loro passaggio in gestione alla Regione o a enti da essa delegati

## ARCHIVI STORICI

### PRIORITA' DI INTERVENTO 2017 - 2019

Valorizzazione degli archivi storici e diffusione e potenziamento della piattaforma Archimista

#### **OBIETTIVI 2019**

- Diffusione, sviluppo e valorizzazione piattaforma SW "Archimista" in collaborazione con LISPA, Istituto Centrale Archivi (MiBAC), Soprintendenza Archivistica della Lombardia e rinnovo degli accordi per la partecipazione al SAN (Sistema Archivistico Nazionale)
- Valorizzazione archivi storici: verifica ed esito dei progetti finanziati su bando 2018 ed impostazione selezione e gestione nuovi progetti 2019 tramite bandi e convenzioni
- Sostegno all'aggiornamento professionale in modalità integrate alle necessità degli operatori di altri istituti culturali
- Valutazione delle strutture archivistiche statali presenti in Lombardia ai fini del loro passaggio in gestione alla Regione o a enti da essa delegati

## MUSEI - SISTEMI MUSEALI

### PRIORITA' DI INTERVENTO 2017 - 2019

Sviluppo dell'organizzazione museale regionale, riconoscimento degli istituti e sistemi museali e valorizzazione dei musei

#### **OBIETTIVI 2019**

- Valorizzazione musei: verifica ed esito dei progetti finanziati su bando 2018 ed impostazione selezione e gestione nuovi progetti 2019 tramite bandi e convenzioni e azioni di comunicazione dei risultati e controllo sull'attuazione degli interventi individuati per il contributo regionale
- Applicazione dei nuovi criteri di riconoscimento dei musei, riapertura della procedura, atti conseguenti
- Collaborazione con MiBAC e Conferenza Regioni/PA per sviluppo del Sistema Museale Nazionale
- Monitoraggio attività espositive dei musei lombardi, della movimentazione delle opere e delle convenzioni di deposito del patrimonio regionale presso musei riconosciuti
- Attività relative all'esercizio degli strumenti giuridici previsti dal Codice BB.CC. (prelazione, acquisto coattivo, alienazione)
- Definizione atto di indirizzo per l'istituzione dei sistemi museali
- Sostegno all'aggiornamento professionale in modalità integrate alle necessità degli operatori di altri istituti culturali
- Valorizzazione dei Musei di Impresa e promozione di una rete di musei e archivi di impresa del territorio
- Valutazione delle strutture museali statali presenti in Lombardia ai fini del loro passaggio in gestione alla Regione o a enti da essa delegati

**ECOMUSEI****PRIORITA' DI INTERVENTO 2017 - 2019**

Valorizzazione degli ecomusei come presidi culturali dei territori e delle comunità

**OBIETTIVI 2019**

- Conclusione del monitoraggio relativo al mantenimento dei requisiti di riconoscimento da parte degli ecomusei
- Ridefinizione dei criteri di riconoscimento degli ecomusei, nell'ambito del Tavolo degli ecomusei, con particolare attenzione per le realtà meno strutturate
- Avvio procedura per il riconoscimento di nuove realtà ecomuseali
- Invito pubblico per il cofinanziamento di progetti finalizzati alla identificazione e salvaguardia partecipata degli elementi identitari dei territori ecomuseali riconosciuti (mappe di comunità)
- Avvio dell'Accordo camerale - Piano d'azione 2019 – Ecomusei-ICC-Unioncamere

**AREE E PARCHI ARCHEOLOGICI****PRIORITA' DI INTERVENTO 2017 - 2019**

Valorizzazione del patrimonio Unesco e siti archeologici

**PRIORITA' DI INTERVENTO 2017 - 2019**

Valorizzazione e miglioramento della fruizione e della comunicazione del patrimonio culturale

**OBIETTIVI 2019**

- Individuazione e promozione di progetti di valorizzazione dei siti archeologici
- Monitoraggio e valorizzazione dei progetti finanziati da Regione Lombardia nei siti archeologici
- Verifiche ed esiti dei progetti finanziati sul bando 2018 ed impostazione, selezione e gestione dei nuovi progetti 2019
- Integrazione con progetti europei e INTERREG aventi come oggetto il patrimonio archeologico regionale
- Promozione di azioni di comunicazione relative al patrimonio archeologico e agli interventi già realizzati
- Collaborazione con CSC Lombardia per il completamento del video sui Siti UNESCO della Lombardia
- Valutazione delle aree archeologiche statali presenti in Lombardia ai fini del loro passaggio in gestione alla Regione o a enti da essa delegati

**AZIONI DI SISTEMA PER INCREMENTARE LA FRUIZIONE DI ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA E L'INTEGRAZIONE CON ALTRE FORME DI OFFERTA CULTURALE: ABBONAMENTO MUSEI****ABBONAMENTO MUSEI LOMBARDIA MILANO****PRIORITA' DI INTERVENTO 2017 - 2019**

Sviluppo dell'Abbonamento Musei Lombardia Milano anche in prospettiva di integrazione interregionale

**OBIETTIVI 2019**

- Ampliamento della rete di soggetti aderenti e promozione dell'abbonamento integrato Lombardia – Piemonte
- Integrazione Abbonamento musei con offerta culturale siti UNESCO regionali e con altre reti culturali (teatri, biblioteche)
- Collaborazione con la Regione Valle d'Aosta per l'ampliamento del progetto ai musei regionali
- Sviluppo di almeno un progetto promozionale per i musei aderenti alla rete
- Ampliamento della rete di vendita
- Ulteriore sviluppo delle attività di comunicazione dell'Abbonamento Musei Lombardia Milano, anche attraverso la valorizzazione delle nuove forme di collaborazione e co-marketing, in particolare con il circuito OperaLombardia e Invito a Teatro

**CATALOGAZIONE, DIGITALIZZAZIONE, STUDIO E DIVULGAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE LOMBARDO CON L'UTILIZZO DI STANDARD INTERNAZIONALI E PIATTAFORME DIGITALI REGIONALI, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON LE UNIVERSITÀ****SISTEMA INFORMATIVO DEI BENI CULTURALI - SIRBeC****PRIORITA' DI INTERVENTO 2017 - 2019**

Catalogazione del patrimonio culturale tramite SIRBEC, valorizzazione e promozione tramite il portale "Lombardia Beni Culturali"

**OBIETTIVI 2019**

- Arricchimento e aggiornamento del portale "Lombardia Beni Culturali"
- Sviluppo e presentazione nuovo software di catalogazione e pubblicazione Sirbec
- Formazione e divulgazione sui sistemi di catalogazione e di pubblicazione via web del patrimonio culturale lombardo rivolte a personale regionale e a operatori culturali
- Sostegno a progetti di catalogazione Sirbec del patrimonio culturale musealizzato e diffuso, tramite bandi e convenzioni: verifica progetti finanziati nel 2018 e impostazione nuovo bando

**GOVERNANCE DEL SISTEMA REGIONALE DEI LUOGHI E ISTITUTI DI CULTURA ANCHE IN RELAZIONE AL PROCESSO DI AUTONOMIA DIFFERENZIATA EX ART. 116: RICONOSCIMENTO, ATTI DI INDIRIZZO SISTEMI BIBLIOTECARI E MUSEALI, PROMOZIONE INTEGRATA SITI UNESCO E DI NUOVE CANDIDATURE****RICONOSCIMENTO DEGLI ISTITUTI E DEI LUOGHI DELLA CULTURA****PRIORITA' DI INTERVENTO 2017 - 2019**

Sviluppo dell'organizzazione bibliotecaria regionale e valorizzazione delle biblioteche e del loro patrimonio

**OBIETTIVO 2019**

- Avvio della definizione di criteri per il riconoscimento di biblioteche e sistemi bibliotecari, in accordo ai Livelli Uniformi di Qualità della Valorizzazione adottati a livello nazionale (Codice BB.CC. art. 114)

**PRIORITA' DI INTERVENTO 2017 - 2019**

Sviluppo dell'organizzazione museale regionale, riconoscimento degli istituti e sistemi museali e valorizzazione dei musei

**OBIETTIVI 2019**

- Applicazione dei nuovi criteri per il riconoscimento regionale dei musei, in relazione con il Sistema museale Nazionale e i Livelli Uniformi di qualità della Valorizzazione (Codice BB.CC. art. 114)
- Riapertura procedure di riconoscimento e definizione di almeno un provvedimento di riconoscimento di nuovi istituti

**4. SITI INCLUSI NELLA LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE DELL'UMANITA' DELL'UNESCO****GOVERNANCE DEL SISTEMA REGIONALE DEI LUOGHI E ISTITUTI DI CULTURA ANCHE IN RELAZIONE AL PROCESSO DI AUTONOMIA DIFFERENZIATA EX ART. 116: RICONOSCIMENTO, ATTI DI INDIRIZZO SISTEMI BIBLIOTECARI E MUSEALI, PROMOZIONE INTEGRATA SITI UNESCO E DI NUOVE CANDIDATURE****SITI INCLUSI NELLA LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE DELL'UMANITA' DELL'UNESCO****PRIORITA' DI INTERVENTO 2017 - 2019**

Valorizzazione del patrimonio Unesco e siti archeologici

**PRIORITA' DI INTERVENTO 2017 - 2019**

Valorizzazione e miglioramento della fruizione e della comunicazione del patrimonio culturale

**OBIETTIVI 2019**

- Consolidamento del Tavolo di coordinamento per i siti UNESCO ex art.11 l.r.25/2016 con organizzazione di almeno 4 riunioni annuali
- Aggiornamento, formazione e messa in rete dei siti UNESCO lombardi, anche nella logica di costituzione di un Osservatorio nazionale promosso dal MiBAC
- Promozione e sviluppo di progetti integrati per la formazione e la gestione dei siti lombardi: progetto L.77/2006 e Unioncamere e in attuazione del progetto finanziato dal MiBAC
- Individuazione e promozione di progetti di valorizzazione dei siti
- Attuazione del progetto integrato per la promozione e il consolidamento della rete dei siti Unesco della Lombardia, finanziato su Bando MiBAC 2017 (ex L. 77/2006)
- Promozione dell'inserimento nella lista propositiva di nuove candidature lombarde a patrimonio dell'umanità
- Verifiche ed esiti dei progetti finanziati nelle precedenti annualità ed impostazione, selezione e gestione dei nuovi progetti
- Accoglimento e analisi candidature provenienti dal territorio anche in collaborazione con le altre Regioni
- Attuazione di progetti di ricerca formazione e comunicazione relativi al patrimonio UNESCO regionale in collaborazione con SITI e Unioncamere Lombardia nell'ambito dell'AdP Competitività e realizzazione di tre convegni di rilevanza nazionale e internazionale, anche sulla L. 77/2006.
- Realizzazione di azioni di promozione e presentazione del progetto "La civiltà dell'acqua in Lombardia: le grandi opere per la difesa idraulica del territorio"

**5. ITINERARI E PERCORSI CULTURALI****SOSTEGNO AGLI ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA DELLA LOMBARDIA, TRAMITE STRUMENTI NORMATIVI E FINANZIARI EX L.R.25/2016****ITINERARI CULTURALI E CAMMINI****PRIORITA' DI INTERVENTO 2017 - 2019**

Promozione, rilancio e valorizzazione degli itinerari e dei percorsi culturali e religiosi lombardi

**OBIETTIVI 2019**

- Promozione del tratto lombardo della via Francigena e degli itinerari ad essa collegati:
- avvio dei lavori del tavolo di coordinamento dei comuni e delle associazioni lombarde interessate, ex art. 11 l.r.25/2016
- sostegno all'avvio dell'itinerario collegato della Via Francisca del Lucomagno in collaborazione con la Regione Toscana;
- rilancio degli itinerari religiosi e storici in Lombardia, in previsione dell'Anno del Turismo Lento indetto dal MiBAC per il 2019

- Promozione degli itinerari di Leonardo, in vista delle celebrazioni per il V centenario della morte e in attuazione del patto per Leonardo 2019, in collaborazione con il Comune di Milano, con la Regione Toscana e con i diversi soggetti interessati

**PRIORITA' DI INTERVENTO 2017 - 2019**

Valorizzazione e miglioramento della fruizione e della comunicazione del patrimonio culturale

**OBIETTIVO 2019**

- Partecipazione alla candidatura della via Francigena a patrimonio dell'umanità riconosciuto dall'Unesco.
- Favorire la creazione di nuove reti culturali, promozionali e turistiche fra i territori lombardi, prediligendo progettualità a lungo termine per coerenza con il concetto di via "tematica e tipologica"

**6. ATTIVITÀ TECNOLOGICA, SCIENTIFICA E DI RICERCA PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE****CATALOGAZIONE, DIGITALIZZAZIONE, STUDIO E DIVULGAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE LOMBARDO CON L'UTILIZZO DI STANDARD INTERNAZIONALI E PIATTAFORME DIGITALI REGIONALI, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON LE UNIVERSITÀ****SISTEMI INFORMATIVI CULTURALI****PRIORITA' DI INTERVENTO 2017 - 2019**

Tecnologie ICT per la promozione delle attività e dei servizi culturali

**OBIETTIVI 2019**

- Aggiornamento in open data dei data set culturali e sviluppo dei sistemi per la loro valorizzazione
- Promozione degli eventi e delle iniziative culturali attraverso il Palinsesto, realizzato anche attraverso l'utilizzo dell'Ecosistema Digitale E015
- Censimento dei soggetti e delle sedi di spettacolo attraverso la banca dati regionale (Cabina di regia), con particolare attenzione alla mappatura dell'accessibilità per le persone con disabilità di teatri e sedi spettacolo dal vivo. Sarà effettuata la raccolta di dati afferenti alla distribuzione delle sedi di spettacolo sul territorio regionale.
- Consolidamento e progressiva implementazione del data base relativo ai progetti europei in ambito culturale
- Consolidamento, aggiornamento e progressiva implementazione del data base relativo ai progetti di promozione educativa e culturale e di spettacolo
- Avvio sperimentazione data base istituti e luoghi della cultura
- Presentazione e comunicazione dei dati statistici sul sistema culturale lombardo

**RICERCA APPLICATA ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE****PRIORITA' DI INTERVENTO 2017 - 2019**

Ricerca applicata alla valorizzazione dei beni culturali

**OBIETTIVI 2019**

- Valorizzazione dell'Osservatorio culturale in collaborazione con Polis Lombardia

**7. PATRIMONIO LINGUISTICO LOMBARDO**

**DIVULGAZIONE E CONOSCENZA DELLE POLITICHE REGIONALI IN MATERIA DI BENI IMMATERIALI FAVORENDO IL COINVOLGIMENTO DELLE COMUNITÀ TERRITORIALI E VALORIZZANDO L'ARCHIVIO DI ETNOGRAFIA E STORIA SOCIALE (AESS), TRAMITE IL RIORDINO, LA DIGITALIZZAZIONE, E L'ACQUISIZIONE DI NUOVI FONDI**

**PROMOZIONE DELLA LINGUA LOMBARDA ATTRAVERSO LE SUE VARIETÀ LOCALI****PRIORITA' DI INTERVENTO 2017 - 2019**

Garantire il supporto alle iniziative di rivitalizzazione, valorizzazione e diffusione del patrimonio linguistico lombardo

**OBIETTIVI 2019**

- Redazione dell'avviso pubblico per il cofinanziamento di progetti di valorizzazione del patrimonio immateriale, che prevederà la possibilità di presentare anche progettualità legate alla valorizzazione della lingua lombarda

**8. ATTIVITÀ CULTURALI ED ESPOSITIVE, EVENTI, SPETTACOLO DAL VIVO, CINEMA E AUDIOVISIVI, SALE DELLO SPETTACOLO E IMPRESE CULTURALI E CREATIVE****SOSTEGNO DELLA PROMOZIONE, CONOSCENZA E DIVULGAZIONE DEGLI EVENTI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI REALIZZATE DAGLI OPERATORI CULTURALI E DA ENTI, ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI PARTECIPATE DA REGIONE****PROMOZIONE EDUCATIVA E CULTURALE****PRIORITA' DI INTERVENTO 2017 - 2019**

Sostegno alla promozione e alla valorizzazione di attività culturali

**OBIETTIVI 2019**

- Sostegno alla promozione di celebrazioni storiche a carattere regionale e nazionale e di eventi commemorativi legati a periodi storici e valorizzazione delle personalità della storia e della cultura lombarda anche attraverso iniziative editoriali dedicate oltre a dei percorsi di idee, mirati a coinvolgere anche studenti e giovani artisti.
- Sostegno degli interventi privilegiando il modello a rete per favorire scambi sinergici e interdisciplinari anche a livello internazionale
- Sostegno a progetti e iniziative di promozione educativa e culturale 2019, supportandone la diffusione sul territorio lombardo anche in ambiti periferici
- Semplificazione dell'iter procedurale relativo alla rendicontazione dei progetti finanziati anche sulla base del monitoraggio svolto nel 2018 e dell'applicazione delle linee guida
- Definizione e attuazione di un piano editoriale per la realizzazione di pubblicazioni a carattere culturale
- Sostegno alle attività di promozione di Villa Reale di Monza

**INTEGRAZIONE EUROPEA****PRIORITA' DI INTERVENTO 2017 - 2019**

Concorso all'attuazione della Programmazione comunitaria 2014 – 2020 in ambito culturale con particolare riferimenti ai programmi a gestione diretta ed ai programmi di cooperazione territoriale

**OBIETTIVI 2019**

- Attuazione dell'invito a manifestare interesse in risposta ai bandi europei in ambito culturale: monitoraggio e istruttoria delle proposte pervenute, riscontro alle richieste degli interlocutori, sulla base delle analisi effettuate e in coerenza con gli obiettivi regionali da perseguire
- Realizzazione di workshop informativi su specifici programmi europei e redazione di una newsletter specifica sui bandi europei in ambito culturale
- Supporto nella partecipazione alla fase ascendente della programmazione europea 2021-2027
- Supporto e cooperazione in azioni comuni con la Delegazione di Bruxelles e con EuropeDirect Lombardia

**SOSTEGNO A PROGETTI DI PRODUZIONE, PROMOZIONE E CIRCUITAZIONE DI GIOVANI COMPAGNIE E A INIZIATIVE VOLTE A STIMOLARE LA FRUIZIONE DI CULTURA DA PARTE DELLE NUOVE GENERAZIONI****INNOVAZIONE CULTURALE****PRIORITA' DI INTERVENTO 2017 - 2019**

Iniziative e manifestazioni di valorizzazione dell'innovazione culturale e dell'arte contemporanea

**OBIETTIVO 2019**

- Candidatura su call Europa Creativa per la partecipazione al progetto internazionale Habitat Possible Scenarios di Promozione del territorio attraverso le arti visive e performative contemporanee, in collaborazione con Associazione Ilinx
- Promozione e valorizzazione dell'arte contemporanea del territorio

**PRIORITA' DI INTERVENTO 2017 - 2019**

Sostegno alla creatività, alla produzione e alla fruizione di cultura da parte delle nuove generazioni

**OBIETTIVI 2019**

- Next 2019:
  - sostegno e promozione alla circuitazione delle giovani compagnie in Italia
  - sostegno alla promozione e circuitazione in Italia del Teatro Ragazzi nell'ambito di festival lombardi e nazionali

**SOSTEGNO ALL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, PROMOZIONE, DIFFUSIONE E ALLA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI VOLTE ALLA VALORIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO****SPETTACOLO DAL VIVO****PRIORITA' DI INTERVENTO 2017 - 2019**

Sostegno all'attività di produzione, promozione, diffusione e distribuzione nell'ambito dello spettacolo in linea con le politiche di mandato di Regione Lombardia

**OBIETTIVI 2019**

- Programmazione e realizzazione di iniziative e di progetti relativi alla promozione della musica e della danza 2019
- Collaborazione con la Direzione Istruzione Formazione e Lavoro per definire un Bando con risorse FSE utile a sostenere la formazione e l'apprendimento musicale, con contributi a favore delle famiglie meno abbienti per gli studenti fra i 6 e 19 anni, per frequentare corsi musicali organizzati da Bande, Orchestre, Associazioni musicali, Conservatori, Scuole di musica sia private che comunali, che hanno sede sul territorio regionale;
- Attuazione della seconda annualità dell'accordo con il MiBAC per le residenze artistiche di spettacolo (triennio 2018/2020)
- Collaborazione e sostegno alla realizzazione della stagione 2019/2020 di Invito a Teatro nell'ambito dell'Accordo di collaborazione sottoscritto con il Comune di Milano e la Camera di Commercio Metropolitana Milano, Monza-Brianza, Lodi e prosecuzione dei lavori della Cabina di Regia con Comune di Milano, Camera di Commercio Metropolitana Milano, Monza-Brianza, Lodi, Fondazione Cariplo ed Associazione Teatri per Milano
- Sostegno, nell'ambito delle iniziative triennali per gli anni 2018/2020, alle attività dei soggetti di produzione teatrale, organizzatori di festival di musica e danza, teatri di tradizione, soggetti partecipanti al progetto OperaLombardia e enti capofila dei Circuiti Lombardia Spettacolo dal vivo
- Attuazione della seconda annualità dell'Accordo triennale di collaborazione con Fondazione Cariplo per la realizzazione di progetti e iniziative in ambito dello spettacolo dal vivo con eventuale ampliamento a nuove attività condivise
- Rafforzamento dei rapporti istituzionali con gli Enti territoriali per la condivisione di progettualità e il sostegno a soggetti che svolgono attività di spettacolo
- Attività di approfondimento a livello regionale e nazionale sull'attuazione del Codice dello Spettacolo Legge 22.11.2017 n.175

**PRIORITA' DI INTERVENTO 2017 - 2019**

Iniziative e manifestazioni di valorizzazione dello spettacolo

**OBIETTIVI 2019**

- Realizzazione di Next 2019: parte teatri di produzione consolidati
- Sostegno alla realizzazione di Satellite Meeting IETM in collaborazione con Fattoria Vittadini
- Sostegno alla creazione di un desk di supporto al processo di internazionalizzazione delle imprese di spettacolo

**PRIORITA' DI INTERVENTO 2017 - 2019**

Integrazione sociale attraverso lo spettacolo

**OBIETTIVO 2019**



- Realizzazione di iniziative per promuovere l'accessibilità e la fruizione dello spettacolo da parte delle persone con disabilità sensoriali e in situazione di fragilità

**SOSTEGNO ALLA PRODUZIONE, PROMOZIONE, DIFFUSIONE E DISTRIBUZIONE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICHE E AUDIOVISIVE****ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICHE E AUDIOVISIVE****PRIORITA' DI INTERVENTO 2017 - 2019**

Sostegno all'attività di produzione, promozione, diffusione e distribuzione nell'ambito dello spettacolo in linea con le politiche di mandato di Regione Lombardia

**OBIETTIVI 2019**

- Sostegno alle produzioni cinematografiche realizzate sul territorio lombardo, in collaborazione con Lombardia Film Commission
- Sostegno a progetti e iniziative di promozione della cultura cinematografica ed audiovisiva 2019
- Sostegno alle attività con Fondazione Cineteca Italiana di Milano e con Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia – Dipartimento Lombardia, con particolare riferimento agli eventi commemorativi della Grande Guerra (azioni già programmate) e quelli celebrativi del progetto Leonardo 2019.

**PRIORITA' DI INTERVENTO 2017 - 2019**

Sostegno alla creatività, alla produzione e alla fruizione di cultura da parte delle nuove generazioni

**OBIETTIVO 2019**

- Conclusione del progetto triennale Schermi di classe - La scuola al cinema 2016-2019 con la realizzazione di un evento di chiusura
- Sostegno alla fruizione di cinema di qualità nelle giovani generazioni attraverso l'avvio di una nuova edizione del progetto Schermi di Classe – La scuola al cinema - anno scolastico 2019-2020

**SOSTEGNO AGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E DIGITALIZZAZIONE DELLE SALE DA SPETTACOLO****SALE DESTINATE AD ATTIVITÀ DI SPETTACOLO****PRIORITA' DI INTERVENTO 2017 - 2019**

Sostegno agli interventi di ristrutturazione, adeguamento e digitalizzazione delle sale da spettacolo

**OBIETTIVO 2019**

- Sostegno a progetti di ristrutturazione, adeguamento e digitalizzazione di sale destinate ad attività di spettacolo

**ATTIVAZIONE STRUMENTI INNOVATIVI IN AMBITO CULTURALE - SOGGETTI DI RILEVANZA REGIONALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO E PER LA PROMOZIONE EDUCATIVA CULTURALE****ATTIVITÀ DI RILEVANZA REGIONALE****PRIORITA' DI INTERVENTO 2017 - 2019**

Attivazione strumenti innovativi in ambito culturale

**OBIETTIVI 2019**

- Monitoraggio, per l'anno 2019, del mantenimento dei requisiti da parte dei soggetti che svolgono attività di rilevanza regionale nel settore della promozione educativa culturale e dello spettacolo
- Sostegno, per le iniziative relative all'annualità 2019, ai soggetti che svolgono attività di rilevanza regionale nel settore della promozione educativa e culturale con cui sono stati stipulati accordi/convenzioni triennali
- Sostegno alle fondazioni partecipate nell'ambito dello spettacolo dal vivo e del cinema

**DIFFUSIONE DIRITTI PROPRIETÀ INTELLETTUALE****PRIORITA' DI INTERVENTO 2017 - 2019**

Attivazione di strumenti innovativi in ambito culturale

**OBIETTIVO 2019**

- Azioni volte a favorire la conoscenza e il rispetto dei diritti di autore nell'ambito delle attività culturali e dello spettacolo

**SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'OCCUPAZIONE GIOVANILE NEL SETTORE CULTURALE E CREATIVO, TRAMITE L'UTILIZZO DI FONDI STRUTTURALI EUROPEI, COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI, NONCHÈ INIZIATIVE DI CROSS FERTILISATION CON LE IMPRESE DEI SETTORI TRADIZIONALI PROGETTI LEGATI ALLA VALORIZZAZIONE DEI PRINCIPALI ATTRATTORI CULTURALI DEL TERRITORIO**

**IMPRESE CULTURALI E CREATIVE****PRIORITA' DI INTERVENTO 2017 - 2019**

Promozione e sostegno delle imprese culturali e creative

**OBIETTIVI 2019**

- Approvazione graduatoria Progetti Integrati Definitivi relativi alla seconda call dell'Azione III.3.b.2.1. del POR FESR, avvio dei progetti e gestione fasi successive di rendicontazione ed erogazione contributi
- = Avvio della terza call, relativa all'azione III.3.b.2.1., Asse III del POR FESR, per la valorizzazione di identificati attrattori culturali.
- = Realizzazione di un laboratorio creativo, in sinergia con il-progetto europeo RUMORE gestito dalla DG Territorio, in collaborazione con UNIONCAMERE Lombardia.
- Sviluppo di una ricerca, nell'ambito del Piano d'azione 2019 dell'Accordo camerale, relativa all'impatto delle iniziative regionali indirizzate alle ICC sviluppate da Regione Lombardia dal 2012 ad oggi, nonché ad una analisi del settore.
- Avvio del bando per la selezione di percorsi di formazione/accompagnamento per l'avvio di imprese culturali e creative da insediare in spazi pubblici finanziato dal POR FSE 2014-2020
- Realizzazione, nell'ambito del Piano d'azione 2019 dell'Accordo camerale, di un percorso di accompagnamento indirizzato agli istituti e luoghi della cultura, per migliorare la loro capacità progettuale, attraverso un confronto con le imprese culturali e creative
- Avvio del bando per l'innovazione dell'offerta culturale degli istituti e luoghi della cultura, compresi gli ecomusei, attraverso il matching con le imprese Culturali e Creative

**ALTRE PRIORITÀ INDIVIDUATE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2017 – 2019 TRASVERSALI AGLI AMBITI DI CUI ALL'ART.2 DELLA L.R.25/2016:****PROGRAMMAZIONE STRATEGICA A BASE CULTURALE: PIANI INTEGRATI DELLA CULTURA (PIC)****PIANI INTEGRATI CULTURA – PIC**PRIORITA' DI INTERVENTO 2017 - 2019

Programmazione culturale integrata

PRIORITA' DI INTERVENTO 2017 - 2019

Valorizzazione del patrimonio culturale, storico e architettonico, anche attraverso i Piani Integrati della Cultura

**OBIETTIVI 2019**

- Avvio del percorso per la selezione delle proposte progettuali relative ai Piani Integrati della Cultura (PIC), secondo quanto definito nell'ambito dell'Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia e Fondazione Cariplo, siglato nel luglio 2018;
- Definizione delle modalità di integrazione più efficaci tra il percorso di attuazione dei PIC e le altre iniziative già in atto nella Direzione (es: gestione azione III.3.b.2.1. del POR FESR; gestione risorse ex Fondo di rotazione; .....
- presentazioni pubbliche e comunicazione dei Piani Integrati della Cultura tramite i canali istituzionali, anche in raccordo con soggetti partner, evidenziando il valore dei network culturali

**PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI DELEGATE ALLE PROVINCE E RELATIVE ALL'AREA METROPOLITANA****LINEE DI INDIRIZZO PER L'ELABORAZIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI ANNUALI**PRIORITA' DI INTERVENTO 2017 - 2019

Programmazione delle attività culturali delegate alle province e relative all'area metropolitana

**OBIETTIVO 2019**

- Programmazione e realizzazione di iniziative di promozione educativa e culturale per l'area metropolitana 2019

**INDIRIZZI PER L'ELABORAZIONE DEI PROGRAMMI PROVINCIALI ANNUALI**PRIORITA' DI INTERVENTO 2017 - 2019

Programmazione delle attività culturali delegate alle province e relative all'area metropolitana

**OBIETTIVI 2019**

- Coordinamento dei programmi provinciali annuali e monitoraggio loro attuazione:
  - Monitoraggio relazioni annuali (presentazione entro marzo 2019)
  - Presentazione programmi annuali 2020 (entro il 31.12.2019)
- Attivazione del tavolo di confronto sulle province ex art 11, l.r. 25/2016: supporto alla predisposizione del programma degli interventi da parte delle singole province relativamente all'anno 2019.

**TAVOLI DELLA CULTURA**PRIORITA' DI INTERVENTO 2017 - 2019

Ricerca applicata alla valorizzazione dei beni culturali

**OBIETTIVO 2019**

- Attivazione del Tavolo di coordinamento delle società storiche

**PRIORITA' DI INTERVENTO 2017 - 2019**

Valorizzazione degli ecomusei come presidi culturali dei territori e delle comunità

**OBIETTIVO 2019**

- Trasformazione della Consulta degli ecomusei in Tavolo degli ecomusei, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 25/2016

**PRIORITA' DI INTERVENTO 2017 - 2019**

Valorizzazione del patrimonio Unesco e siti archeologici

**OBIETTIVO 2019**

- Consolidamento del Tavolo di coordinamento per i siti Unesco

### 3. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI

Di seguito sono riportate le risorse 2019 riferite alla valorizzazione dei beni e delle attività culturali (Fondo per la Cultura art. 42 l.r. 25/2016). Tali risorse potranno essere incrementate a seguito della legge di assestamento e di variazioni di bilancio e riprogrammate con atto di Giunta anche a seguito della definizione di progetti individuati successivamente all'approvazione del presente programma.

| BILANCIO 2019 - RISORSE AUTONOME   |                   |                      |                      |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|
| AMBITI   | TIPOLOGIA RISORSE | 2018                 | 2019<br>PROGRAMMATE  |
| Beni culturali di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico, documentario e bibliografico  | CAPITALE          | 4.443.573,00         | 6.210.736,00         |
| Espressioni dell'eredità culturale e del patrimonio culturale immateriale, con particolare riguardo al patrimonio culturale immateriale riconosciuto dall'UNESCO - Eventi commemorativi Grande Guerra - Celebrazioni Leonardo 2019 | CORRENTE          | 696.464,00           | 621.790,00           |
| Istituti e luoghi della cultura e loro articolazioni in circuiti, sistemi e reti quali: biblioteche, archivi, musei, ecomusei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali - Osservatorio culturale                          | CAPITALE          | 650.000,00           | 100.000,00           |
|  | CORRENTE          | 2.665.184,00         | 2.714.484,00         |
| Siti inclusi nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO  | CAPITALE          | 1.125.000,00         | 1.500.000,00         |
|  | CORRENTE          | 424.198,00           | 183.000,00           |
| Itinerari e percorsi culturali   | CORRENTE          | 12.500,00            | 50.000,00            |
| Attività tecnologica, scientifica e di ricerca per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale della Lombardia  | CAPITALE          |                      | 50.000,00            |
| Patrimonio linguistico   | CORRENTE          | 150.000,00           | 150.000,00           |
| Attività culturali ed espositive, eventi, spettacolo dal vivo, cinema e audiovisivi, sale dello spettacolo   | CORRENTE          | 6.354.634,00         | 6.459.883,00         |
|  | CAPITALE          | 2.456.851,00         | 1.587.611,00         |
| Partecipazione RL a Enti spettacolo e Fondazioni museali   | CORRENTE          | 5.944.781,00         | 6.769.780,00         |
| Programmi integrati per la cultura (PIC)   | CAPITALE          |                      | 750.000,00           |
|  | CORRENTE          | 42.700,00            | 750.000,00           |
| <b>TOTALE</b>  |                   | <b>24.965.885,00</b> | <b>27.564.284,00</b> |

| BILANCIO 2019 - RISORSE VINCOLATE   | TIPOLOGIA RISORSE | 2019                |
|---|-------------------|---------------------|
| Valorizzazione attrattori culturali – POR FESR  | CAPITALE          | 2.000.000,00        |
| Lombardia cultura digitale (BDL) – POR FSE  | CAPITALE          | 200.000,00          |
|   | CORRENTE          | 398.667,00          |
| Lombardia digital archives (AESS) - POR FSE   | CAPITALE          | 100.000,00          |
|   | CORRENTE          | 281.147,00          |
| Percorsi di formazione/accompagnamento per l'avvio di imprese culturali creative da insediare in spazi pubblici- POR FSE                                | CORRENTE          | 1.000.000,00        |
| Realizzazione e diffusione di pacchetti didattici interattivi per le scuole secondarie di secondo grado e i centri di formazione professionale -POR FSE | CORRENTE          | 1.000.000,00        |
| CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CARIPLIO PER PROGETTI DI SPETTACOLO E PROMOZIONE CULTURALE  | CORRENTE          | 205.000,00          |
| TRASFERIMENTI STATALI PER PROGETTI DI RESIDENZE ARTISTICHE  | CORRENTE          | 37.166,00           |
| PROGETTO LA RETE DEI SITI UNESCO LOMBARDI   | CORRENTE          | 32.104,00           |
| PROGETTO UE ALPFOODWAY  | CORRENTE          | 152.341,00          |
| <b>TOTALE</b>   |                   | <b>5.406.425,00</b> |

## 4. INIZIATIVE RELATIVE A SISTEMI INTEGRATI DI INTERVENTO E GESTIONE DI BENI, SERVIZI E ATTIVITÀ CULTURALI DA REALIZZARSI DIRETTAMENTE

Regione Lombardia, ai sensi della l.r. 25/2016, promuove e sostiene la messa in sicurezza, la salvaguardia, la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali di interesse architettonico, artistico, storico, incluso quello della prima guerra mondiale, archeologico, inclusi i siti di archeologia industriale, paesaggistico, inclusi i manufatti idraulici e irrigui, archivistico, bibliotecario e documentario e ne assicura la manutenzione, l'utilizzo l'accessibilità e la fruizione pubblica.

Per quanto concerne associazioni, fondazioni ed enti partecipati da Regione Lombardia, alla luce dell'esperienza 2018, si procederà con:

- l'aggiornamento delle modalità e dei criteri per il sostegno e la promozione alle attività ed agli interventi di valorizzazione e tutela dei beni culturali gestiti da associazioni, fondazioni ed enti partecipati da Regione;

## 5. CRITERI DI SELEZIONE DEI PIANI INTEGRATI DELLA CULTURA

I Piani Integrati della Cultura, come previsto dall'art. 37 della l.r. 7 ottobre 2016, n. 25, sono "finalizzati ad attuare, sia su scala territoriale sia su tematiche prioritarie, interventi integrati di promozione del patrimonio culturale e di attività ed eventi culturali, per favorire processi di valorizzazione territoriale che coinvolgano anche ambiente, artigianato, formazione, istruzione, ricerca, turismo e welfare" e sono rivolti a tutti i soggetti pubblici e privati, che operino in ambito culturale senza fine di lucro, inclusi enti e istituzioni ecclesiastiche, associazioni e fondazioni, università, istituti scolastici, centri di ricerca, accademie, conservatori e istituzioni culturali di interesse nazionale con sede nella Regione, nonché imprese del settore culturale, creativo e dello spettacolo.

Per dare attuazione a tali finalità nel 2018 è stato sottoscritto un Accordo di Collaborazione tra Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia e Fondazione Cariplo per la condivisione e l'avvio di una progettazione strategica a base culturale attraverso i Piani Integrati della Cultura. Si ricorda che il Sistema Camerale, ai sensi del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219, in collaborazione con gli enti e organismi competenti, è chiamato a svolgere anche funzioni relative alla valorizzazione del patrimonio culturale e che Fondazione Cariplo, ai sensi della L. 23 dicembre 1998, n. 461, e del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, persegue fini di solidarietà sociale e di promozione dello sviluppo economico.

L'accordo si sviluppa in tre fasi che prevedono:

- nella prima fase l'organizzazione di un ciclo di incontri sul territorio intesi come momenti di confronto preliminare e di formazione/accompagnamento dei diversi soggetti rappresentativi coinvolti (già conclusa)
- nella seconda fase, coordinata da Fondazione Cariplo, la pubblicazione di un bando dedicato al fine di selezionare e sostenere alcune proposte di progettazione di Piani Integrati della Cultura (gennaio 2019)
- nella terza fase, coordinata da Regione Lombardia, la pubblicazione di apposito bando per selezionare e sostenere la realizzazione di alcuni PIC, sulla base di criteri e modalità definite dalla Giunta anche tenendo conto degli esiti e della selezione operata da Fondazione Cariplo.

I criteri di selezione saranno individuati anche sulla base delle seguenti indicazioni:

- la qualificazione della proposta progettuale, in termini di chiarezza, completezza, innovatività, integrazione tra beni e attività culturali, modalità di diffusione dei risultati;
- la presenza di un partenariato pubblico e privato coeso e rappresentativo del territorio o della tematica prescelta coordinato da un capofila, che sarà il referente del progetto, riconosciuto dai vari partner;
- la messa a sistema di tutte le espressioni culturali riferite alla stessa tematica/ ambito territoriale, al fine di aumentare l'attrattività complessiva del territorio regionale.

## 6. PROCEDURE E CRITERI PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI E DELLE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO

### **CONTRIBUTI IN PARTE CORRENTE**

Le procedure ed i criteri per la selezione di progetti e richieste di finanziamento relativi ad interventi e attività di valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale della Lombardia, di promozione e organizzazione di attività culturali e di spettacolo sono da riferirsi in particolare a:

- beni culturali di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico, documentario e bibliografico;
- patrimonio culturale immateriale;
- istituti e luoghi della cultura e loro articolazioni in circuiti, sistemi e reti quali: biblioteche, archivi, musei, ecomusei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali;
- siti inclusi nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO e siti per i quali è in corso la procedura formale di candidatura;
- itinerari e percorsi culturali;
- attività tecnologica, scientifica e di ricerca per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale della Lombardia;
- patrimonio linguistico;
- attività culturali ed espositive, eventi
- spettacolo dal vivo, musica e danza
- cinema e audiovisivi.

### **Soggetti che possono accedere ai contributi**

I destinatari dei finanziamenti e dei contributi previsti dall'art. 36 della l.r. 25/2016 sono:

- enti locali singoli o associati, enti e istituzioni ecclesiastiche, altri enti pubblici, enti ed associazioni ai quali partecipino enti locali, soggetti privati aventi la disponibilità dei beni culturali;
- enti, associazioni e fondazioni, e altri soggetti che operino in ambito culturale senza fine di lucro;
- imprese del settore culturale, creativo e dello spettacolo;
- istituzioni culturali di interesse regionale, nonché università, istituti scolastici, centri di ricerca, accademie, conservatori e istituzioni culturali di interesse nazionale con sede in Regione Lombardia.

Gli enti partecipati da Regione Lombardia possono accedere ai contributi anche ai sensi dell'art. 8 l.r. 25/2016.

### **Modalità**

- **Inviti alla presentazione di progetti** nei quali saranno indicate le modalità e i termini di presentazione delle proposte, i requisiti di partecipazione, le modalità di applicazione dei criteri di valutazione nonché le modalità di erogazione dei contributi, di rendicontazione, verifica e decadenza dei benefici approvati con atto dirigenziale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet [www.cultura.regione.lombardia.it](http://www.cultura.regione.lombardia.it) alla sezione "Bandi".

- **Convenzioni, protocolli di intesa o accordi di collaborazione** per l'attuazione di progetti speciali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale da stipularsi con enti pubblici, università ed enti partecipati.

- **Iniziative triennali 2018/2020:** per i soggetti che sono stati selezionati nell'ambito dell'Avviso Cultura 2018 per le linee di intervento "Iniziative triennali" relative a

- Produzione teatrale
- Circuiti di spettacolo
- Festival musica e festival danza
- Promozione educativa e culturale

si prevede la presentazione del progetto e del relativo budget di dettaglio per le attività da svolgersi nell'anno 2019. L'assegnazione del contributo sarà effettuata secondo le modalità e in applicazione dei criteri di valutazione individuati nell'Avviso Unico Cultura 2018.



**CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE**

**a)** Criteri per l'utilizzo delle risorse dedicate alla valorizzazione e la conservazione dei beni culturali: andranno aggiornati i criteri a seguito dell'esaurimento del Fondo di rotazione dedicato, gestito dal 2005 a fine 2017 presso Finlombarda, conseguente alla legge di bilancio 2018.

**b) Convenzioni, protocolli di intesa o accordi di collaborazione e strumenti di programmazione negoziata** per l'attuazione di progetti speciali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale da stipularsi con enti pubblici, università ed enti partecipati.

**c) Invito alla presentazione di progetti** bandi o manifestazioni di interesse - riservate agli enti partecipati ex art. 8 l.r.25/2016 - nei quali saranno indicati le modalità e i termini di presentazione delle proposte, i requisiti di partecipazione, le modalità di applicazione dei criteri di valutazione nonché le modalità di erogazione dei contributi, di rendicontazione, verifica e decadenza dei benefici approvati con atto dirigenziale e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet [www.cultura.regione.lombardia.it](http://www.cultura.regione.lombardia.it) alla sezione "Bandi".

**d) Contributi a fondo perduto a progetti di ristrutturazione, adeguamento e digitalizzazione di sale da destinare ad attività di spettacolo** da assegnare tramite invito pubblico nel quale saranno indicati le modalità e i termini di presentazione delle proposte, i requisiti di partecipazione, le modalità di applicazione dei criteri di valutazione nonché le modalità di erogazione dei contributi, di rendicontazione, verifica e decadenza dei benefici - approvato con atto dirigenziale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale web [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it)

## 7. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

### **Monitoraggio e controllo delle procedure di spesa relative a interventi finanziati dai fondi comunitari, bandi, avvisi e atti negoziali nonché verifica sulla corretta utilizzazione dei finanziamenti regionali.**

Il programma di Audit 2019 si pone l'obiettivo di verificare e monitorare gli interventi finanziati con i Bandi, Avvisi, Manifestazioni di interesse attivati a valere sulla l.r.25/2016 nonché gli interventi finanziati dai fondi comunitari (POR FESR e POR FSE).

Il programma, prosecuzione del programma di controllo e monitoraggio sugli interventi finanziati in ambito culturale già attivato in anni precedenti sarà svolto internamente dalla struttura competente, responsabile dei controlli con l'eventuale collaborazione degli Uffici territoriali regionali – UTR secondo le modalità che saranno successivamente definite nel "Nuovo programma di controllo 2019 – Procedure di spesa relative ad interventi finanziati dai fondi comunitari, bandi, avvisi ed atti negoziali della Direzione generale – verifica della corretta utilizzazione dei finanziamenti regionali dell'anno 2017".

#### **Riferimenti normativi:**

Legge regionale 25/2016

Regolamento CE nr. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/07/2006

Regolamento Ce nr. 1083/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 11/07/2006

Regolamento Ce nr. 1028/2006 della Commissione dell'8/12/2006

Regolamento Ce nr. 396/2009 del Parlamento Europeo e del consiglio del 06/05/2009

Programma Operativo Regionale ob. 2 – FSE 2007-2013

Regolamento (UE – Unione Europea) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014

Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020

Il Programma è da considerarsi innovativo e strategico, in quanto i criteri e le modalità di applicazione del Regolamento UE n. 651/2014 (che nell'ambito dell'assegnazione di contributi regionali in materia di cultura, dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato) impongono particolare cautela per verificare la corretta utilizzazione dei finanziamenti regionali qualora rientrino nella fattispecie degli aiuti di stato. A ciò si aggiungono le novità introdotte dal Piano Nazionale Anticorruzione 2016, che pongono maggiore attenzione agli ambiti dei beni culturali e gli esiti del recente lavoro di analisi e valutazione dei rischi del PPCT 2017-2019 che hanno analizzato e inserito nel piano due nuovi processi di analisi per la concessione di contributi in materia di cultura nell'ambito delle leggi regionali.

Quanto al metodo si è optato per il campionamento casuale attraverso sorteggio, il monitoraggio dei controlli sarà quadrimestrale. Il programma dei controlli prevede, tra l'altro, l'estrazione di tutta la documentazione in ordine ai controlli effettuati nel caso in cui l'attività di audit rileverà criticità e/o incongruenze; detta documentazione sarà trasmessa, quale allegato del verbale di controllo, nel corso del previsto monitoraggio quadrimestrale. In caso di criticità le azioni correttive verranno segnalate ai dirigenti competenti per materia, che dovranno, nei termini di legge e sulla base delle proprie responsabilità, procedere ad adottare gli atti conseguenti informandone la Struttura responsabile del programma di controllo.

## 8. INDICATORI DI RISULTATO PER LA VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DELLE AZIONI 2018

Di seguito si riportano alcuni indicatori significativi per la valutazione delle attività che si svolgeranno nel 2019. Tali indicatori sono riferiti ad alcuni degli obiettivi elencati al paragrafo 2. collegati a progetti o attività a cui può essere assegnato un parametro misurabile di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione.

| INDICATORI DI RISULTATO   |   |    |        |
|---|---|----|--------|
| Obiettivo   | Target di riferimento / indicatore                |    |        |
| Promozione e valorizzazione dei siti Unesco   | Progetti selezionati                              | n. | 15     |
| Abbonamento Musei Lombardia Milano  | Ampliamento rete musei aderenti                   | n. | 150    |
|   | Ampliamento rete di vendita                       | n. | 40     |
|   | Abbonamenti venduti                               | n. | 24.000 |
| Aggiornamento del centro di documentazione - biblioteca della direzione   | Nuovi documenti                                   | n. | 350    |
| Sostenere il cinema - Progetto schermi di classe  | Studenti partecipanti alle proiezioni programmate | n. | 25.000 |
|   | Proiezioni attivate                               | n. | 100    |
| Valorizzazione e fruizione delle raccolte e dei servizi bibliotecari e archivistici                                 | Progetti sostenuti                                | n. | 30     |
| Censimento e catalogazione del patrimonio librario antico   | Progetti sostenuti                                | n. | 2      |
| Valorizzazione e fruizione delle raccolte e dei servizi dei musei lombardi e delle aree archeologiche               | Progetti sostenuti                                | n. | 25     |
| Sostegno a progetti di promozione educativa e culturale   | Progetti sostenuti                                | n. | 45     |
| Sostegno alla formazione degli operatori culturali - corsi di formazione  | Operatori culturali coinvolti                     | n. | 200    |
| Newsletter E-pocket per la diffusione e la conoscenza dei bandi europei rivolta ad operatori culturali              | Pubblicazioni                                     | n. | 2      |
| Progetto interregionale di sostegno alle attività di residenze artistiche di spettacolo in collaborazione con MIBAC | Compagnie artistiche coinvolte                    |    | 18     |
|   | Giornate di residenza realizzate                  |    | 345    |

Serie Ordinaria n. 11 - Martedì 12 marzo 2019

| <b>Indicatori Risultati Attesi PRS</b>  | <b>Fonte</b> | <b>2017</b>                                     | <b>2019</b>                    | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>Trend</b> |
|---|--------------|---|--------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| Fruizione di istituti e luoghi della cultura (base calcolo statistiche 2017)  | Mibac +RL    | Musei<br>9.200.000<br>Biblioteche<br>16.192.656 | Musei +5%<br>Biblioteche<br>0% |             |             | Aumento      |
| Catalogazione, digitalizzazione e divulgazione del patrimonio culturale lombardo (base di calcolo: consistenza cataloghi/BD 2017)   | RL           | Pagine digitali pubblicate<br>2.800.000         | + 5%                           |             |             | Aumento      |
| Spesa per consumi delle famiglie per ricreazione e cultura sul totale della spesa per consumi delle famiglie (percentuale calcolata su valori concatenati con anno di riferimento 2010) | Istat        | 5,30%   | +0,1%                          |             |             | Aumento      |
| Vendite e utilizzo Abbonamento musei Lombardia Milano (base calcolo dati vendita/utilizzo 2017)   | RL           | 23.252  | +10%                           |             |             | Aumento      |

| <b>Indicatori Risultati Attesi PRS</b>                          | <b>Fonte</b>     | <b>2017</b>   | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>Trend</b> |
|---|------------------|---|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Numero di spettacoli e ingressi                                 | SIAE             | n. spettacoli<br>746.821<br>n. ingressi<br>49.681.563 | +0,5%       |             |             | Aumento      |
| Rapporto tra imprese culturali e imprese regionali              | Rapporto Symbola | 6,38%   | +0,20%      |             |             | Aumento      |
| Numero produzioni cinematografiche sostenute in Lombardia       | RL               | 18  | + 0,5%      |             |             | Aumento      |
| Sostegno a eventi culturali con pubblico superiore a 5000 unità | RL               | 46%   | + 0,5%      |             |             | Aumento      |

## 9. AREA METROPOLITANA: PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

La Regione, in attuazione a quanto previsto dalla l.r.32/2015 relativa alla valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano promuove lo sviluppo dei sistemi bibliotecari del territorio della Città metropolitana, con particolare riferimento a:

- a. razionalizzazione dei sistemi, loro dimensionamento e zonizzazione;
- b. integrazione e razionalizzazione dei sistemi informativi per la catalogazione, la gestione delle biblioteche e la diffusione dei servizi, anche in relazione ai sistemi informativi utilizzati dalla Regione;
- c. innovazione dei servizi rivolti al pubblico e sperimentazione di nuovi servizi informativi offerti dalla biblioteca;
- d. promozione della lettura con particolare attenzione alle fasce giovanili;
- e. sviluppo dell'accessibilità alle biblioteche e ai loro servizi per il pubblico disabile;
- f. ammodernamento e incremento delle raccolte documentarie, cartacee o digitali, delle attrezzature, delle infrastrutture tecnologiche e degli arredi delle biblioteche.

In particolare, vista la natura delle risorse previste per l'anno 2019 (parte corrente) con riferimento agli interventi di cui alle lettere da a) a d), Regione potrà sostenere iniziative di carattere promozionale, formativo, di coordinamento, organizzative, di digitalizzazione e catalogazione.

Le iniziative e gli interventi riguarderanno i sistemi bibliotecari dell'area metropolitana milanese che conta 180 biblioteche.

### **Modalità di attuazione :**

- presentazione da parte dei sistemi di Relazione contenente le attività svolte nell'anno precedente e il Programma 2019
- valutazione degli indicatori e delle attività da parte degli uffici della Giunta ed erogazione dei contributi.

### **Criteri di riparto:**

- **Valutazione della relazione sulle attività**
- **Valutazione degli indicatori:**
  - popolazione residente servita dal sistema bibliotecario (peso 50%)
  - numero di biblioteche appartenenti al sistema (peso 30%)
  - prestiti effettuati dalle biblioteche del sistema (peso 10%)
  - acquisti libri e documenti nuovi anche in formato digitale (peso 10%)

Serie Ordinaria n. 11 - Martedì 12 marzo 2019

**D.g.r. 4 marzo 2019 - n. XI/1343**  
**Rinnovo parziale del Comitato dei comuni ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 22 dicembre 2015, n. 39**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 «Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007»;
- la legge regionale 22 dicembre 2015, n. 39 «Recepimento dell'intesa concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 11, comma 8, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»;

Vista l'intesa sottoscritta in data 11 febbraio 2015 concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

Richiamate:

- la d.g.r. X/4675 del 23 dicembre 2015 «Prime determinazioni in attuazione della legge del consiglio regionale n. 99 «Recepimento dell'intesa concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116» approvata nella seduta del 10 dicembre 2015»;
- la d.g.r. X/5002 del 5 aprile 2016 «Costituzione del Comitato dei comuni ai sensi dell'art. 4 della L.R. 22 dicembre 2015 n. 39»;
- la d.g.r. X/ 5497 del 2 agosto 2016 «Rinnovo parziale del Comitato dei comuni e costituzione della consulta del Parco dello Stelvio sezione lombarda, ai sensi dell'art. 4 della l.r. 22 dicembre 2015, n. 39» «Costituzione del Comitato dei comuni ai sensi dell'art.4 della l.r. 22 dicembre 2015 n. 39»;

Preso atto della d.g.r. n. XI/701 del 24 ottobre 2018, con la quale è stato indicato il dott. Alessandro Nardo quale direttore del Parco dello Stelvio, e della deliberazione n. IV/13 del 31 ottobre 2018 del Consiglio di Amministrazione di ERSAF, con la quale si è disposto il conferimento formale dell'incarico di direttore del Parco dello Stelvio;

Considerato che la l.r. 39/2015 summenzionata dispone, tra l'altro, che il Comitato dei comuni è costituito con deliberazione della Giunta regionale, che ne definisce le modalità di funzionamento, le composizioni e i termini per l'individuazione dei componenti (art. 4, c. 3);

Considerato che:

- con d.g.r. 4786 dell'8 febbraio 2016 sono state definite prime determinazioni per la costituzione nel territorio lombardo della Consulta del Parco e del Comitato dei Comuni in attesa dell'efficacia della l.r. 39/2015;
- l'allegato 3 della d.g.r. 4786 dell'8 febbraio 2016 al punto 7) prevede che in caso di cessazione dalla carica di sindaco di uno dei comuni componenti si procede al rinnovo parziale del Comitato;

Vista la comunicazione pervenuta il 30 ottobre 2018 prot. V1.2018.0003377 con la quale il Presidente della Comunità Montana Alta Valtellina ha segnalato, per la provincia di Sondrio, l'individuazione dei comuni di Bormio, Valdidentro e Valfurva all'interno del Comitato dei Comuni nelle persone di:

- Comune di Bormio Giuseppe Occhi (delegato),
- Comune di Valdidentro Mattia Reman Sosio (delegato),
- Comune di Valfurva Angelo Caciotto (Sindaco);

Vista la comunicazione pervenuta il 18 ottobre 2018 prot. V1.2018.0003114 con la quale il Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Vallecamonica ha segnalato, per la provincia di Brescia la conferma dei nominativi dei rappresentanti come segue:

- Comune di Ponte di Legno Ivan Faustinelli (Sindaco),

- Comune di Vione Stefano Tomasi (delegato);

Ravvisata la necessità di procedere al rinnovo parziale del Comitato dei Comuni sulla base dei nominativi indicati

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto agli adempimenti previsti in materia di trasparenza e di pubblicità dal d.lgs. 33/2013;

Dato atto altresì che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

Tutto ciò premesso e considerato;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. di procedere al rinnovo parziale del Comitato dei comuni di cui all'art.4, c.3 della l.r. 39/2015 come segue:

Per la provincia di Sondrio - componenti:

- Comune di Bormio Giuseppe Occhi (delegato),
- Comune di Valdidentro Mattia Reman Sosio (delegato),
- Comune di Valfurva Angelo Caciotto (Sindaco);

Per la provincia di Brescia - componenti:

- Comune di Ponte di Legno Ivan Faustinelli (Sindaco),
- Comune di Vione Stefano Tomasi (delegato);

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL;

4. di trasmettere il presente provvedimento al Direttore del Parco dello Stelvio e ai Comuni interessati.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

## D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

### Presidenza

**D.d.u.o. 4 marzo 2019 - n. 2782**

**Adeguamento delle dotazioni non prenotate del fondo pluriennale vincolato della gestione 2018/2020 (ai sensi del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011); contestuale riduzione del FPV d'entrata e rideterminazione della composizione dell'avanzo iniziale della gestione 2018**

IL DIRIGENTE DELLA  
U.O. GESTIONE FINANZIARIA

E AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE DEI FONDI COMUNITARI

Vista la legge regionale del 28 dicembre 2017, n. 43 «Bilancio di previsione 2018-2020»;

Vista la legge regionale dell'10 agosto 2018, n. 12 «Assestamento al bilancio 2018/2020 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali»;

Vista legge regionale 28 dicembre - n. 25 «Bilancio di previsione 2019 - 2021»;

Visto il principio contabile 4/2 allegato al d.lgs. 118/2011 che stabilisce che *«tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con l'imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza»*;

Richiamato l'art. 3 del d.lgs. 118/2011 che stabilisce, al comma 5, che al fine di dare attuazione al principio contabile generale della *competenza finanziaria*, gli enti di cui al comma 1 a decorrere dall'anno 2015, iscrivono negli schemi di bilancio il fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti (fondo pluriennale vincolato - FPV);

Considerato il principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2) che dispone, al punto 5.4, con riferimento al fondo pluriennale vincolato che *in sede di elaborazione del rendiconto, i fondi pluriennali vincolati non prenotati costituiscono economia di bilancio e concorrono alla determinazione del risultato contabile di amministrazione e che la prenotazione del fondo pluriennale vincolato è confermata con l'iscrizione degli estremi dell'impegno (importo, numero e data)*;

Considerato altresì che il principio citato al punto 5.2 dispone anche l'adeguamento degli stanziamenti d'entrata del FPV a seguito della cancellazione di un impegno finanziato da FPV a seguito di insussistenza giuridica dell'obbligazione;

Considerato che le eccedenze del fondo pluriennale vincolato (quote non prenotate e non impegnate) riferite a entrate con vincolo di destinazione, in coerenza con quanto specificato in precedenza, saranno reiscritte con successivo provvedimento ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il principio contabile 4/2 allegato al d.lgs. 118/2011, che dispone che *«alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio»*.

Verificato che al 31 dicembre 2018 risulta formalmente sottoscritto l'accordo per la retribuzione di risultato dei dirigenti in servizio presso la giunta regionale e del personale in servizio non dipendente regionale;

Visto il comma 910 art. 1 della legge 145/2018 - [...] «Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo le modalità definite, entro il 30 aprile 2019, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis, al fi-

*ne di adeguare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria previsto dall'allegato n. 4/2 del presente decreto»*.

Visti gli atti di cui all'allegato B del presente decreto con i quali è stata disposta la cancellazione degli impegni contabili finanziati da FPV e imputati agli esercizi successivi al 2018;

Rilevato che il principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2) reca, al punto 5.4, la disciplina del fondo pluriennale vincolato, demandando ai singoli regolamenti di contabilità le disposizioni puntuali in merito alle variazioni del medesimo e stabilendo altresì che *«...nelle more dell'adeguamento del regolamento di contabilità dell'ente ai principi del presente decreto, le variazioni del fondo pluriennale vincolato possono essere autorizzate dal responsabile finanziario della Regione»*;

Richiamata la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e s.m.i. che detta «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» ed il r.r. 2 aprile 2001, n. 1 «Regolamento di contabilità della Giunta regionale» per quanto compatibili con le norme di cui al citato decreto legislativo n. 118/2011;

Verificato da parte del dirigente dell'unità organizzativa «gestione finanziaria e autorità di certificazione fondi comunitari» la regolarità dell'istruttoria sia sotto il profilo tecnico che di legittimità;

DECRETA

1. Di apportare al bilancio annuale 2018 e pluriennale 2018/2020 le variazioni (ai soli stanziamenti di competenza) necessarie all'allineamento contabile degli impegni rispetto agli stanziamenti relativi al fondo pluriennale vincolato (di entrata e di spesa) come specificato nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di apportare le medesime variazioni di cui al punto 1 al bilancio annuale 2019 e pluriennale 2019/2021 in ottemperanza al principio della continuità e dell'integrità di bilancio;

3. Di pubblicare copia del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente di unità organizzativa  
gestione finanziaria e autorità di certificazione  
dei fondi comunitari  
Elide Maria Marelli

\_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_

Serie Ordinaria n. 11 - Martedì 12 marzo 2019

**ALLEGATO A - VARIAZIONI AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATE E DI SPESA A SEGUITO DI INUTILIZZI E RIALLOCAZIONE DI QUOTA DI AVANZO INIZIALE**

| <b>ENTRATA</b>                   |                             | <b>VARIAZIONE<br/>2018</b> | <b>VARIAZIONE<br/>2019</b> | <b>VARIAZIONE<br/>2020</b> |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>CAPITOLO</b>                  |                             |                            |                            |                            |
| 009979                           | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | (23.664,12)                | (23.664,12)                | (23.664,12)                |
| 009976                           | AVANZO LIBERO CORRENTE      | 23.664,12                  | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>TOTALE ALLEGATO - ENTRATE</b> |                             | <b>-</b>                   | <b>(23.664,12)</b>         | <b>(23.664,12)</b>         |

| <b>SPESA</b>             |   |             |   |             |                |                 |  |                            |  |                            |                    |                            |
|--------------------------|---|-------------|---|-------------|----------------|-----------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>cod_</b>              | <b>MISSIONE</b>                               | <b>cod_</b> | <b>PROGRAMMA</b>  | <b>cod_</b> | <b>TITOLO</b>  | <b>CAPITOLO</b> | <b>DESCRIZIONE</b>                                     | <b>VARIAZIONE<br/>2018</b> | <b>DI CUI FPV ANNI<br/>PRECEDENTI &lt;2018</b> | <b>VARIAZIONE<br/>2019</b> | <b>DI CUI FPV</b>  | <b>VARIAZIONE<br/>2020</b> |
| 1                        | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 12          | Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione | 1           | Spese correnti | 010469          | POR FSE 2014-2020 - QUOTA REGIONE - ASSISTENZA TECNICA | (23.664,12)                | (23.664,12)                                    | (23.664,12)                | (23.664,12)        | (23.664,12)                |
| 1                        | <b>TOTALE MISSIONE</b>                        |             |   |             |                |                 |  | <b>(23.664,12)</b>         | <b>(23.664,12)</b>                             | <b>(23.664,12)</b>         | <b>(23.664,12)</b> | <b>(23.664,12)</b>         |
| <b>TOTALE ALLEGATO -</b> |   |             |   |             |                |                 |  | <b>(23.664,12)</b>         | <b>(23.664,12)</b>                             | <b>(23.664,12)</b>         | <b>(23.664,12)</b> | <b>(23.664,12)</b>         |



**ALLEGATO B - DETTAGLIO INUTILIZZI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SU IMPEGNI IMPUTATI A  
ESERCIZI SUCCESSIVI AL 2018**

| CAPITOLO | DESCRIZIONE   | ATTO -<br>CANCELLAZIONE<br>IMPEGNO | IMPEGNO | ANNO<br>IMPEGNO | FONTE FINANZIAMENTO<br>E NATURA FPV                       | ANNO GIURIDICO | INUTILIZZI - 2018 | INUTILIZZI - 2019 | TOTALE<br>INUTILIZZI |
|----------|---|------------------------------------|---------|-----------------|---|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 010469   | POR FSE 2014-2020 - QUOTA REGIONE -<br>ASSISTENZA TECNICA | D.D.U.O. 2018 9505                 | 18795   | 2018            | FINANZIATO DA FPV   | 2017           | 0,00              | -23.664,12        | -23.664,12           |
|          |   |                                    |         |                 | <b>A) TOTALE MODIFICHE A IMPEGNI FPV</b>                  |                | <b>0,00</b>       | <b>-23.664,12</b> | <b>-23.664,12</b>    |
|          |   |                                    |         |                 | <b>B) FPV FINANZIATI 2018 - PRENOTATI E NON IMPEGNATI</b> |                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |

Serie Ordinaria n. 11 - Martedì 12 marzo 2019

**D.d.u.o. 6 marzo 2019 - n. 2963****Adeguamento delle dotazioni non prenotate del fondo pluriennale vincolato della gestione 2018/2020 (ai sensi del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011); contestuale riduzione del FPV d'entrata e rideeterminazione della composizione dell'avanzo iniziale della gestione 2018-impegni imputati all'esercizio 2018.**IL DIRIGENTE DELLA  
U.O. GESTIONE FINANZIARIA  
E AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE DEI FONDI COMUNITARI

Vista la legge regionale del 28 dicembre 2017, n. 43 «Bilancio di previsione 2018-2020»;

Vista la legge regionale dell'10 agosto 2018, n. 12 «Assestamento al bilancio 2018/2020 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali»;

Vista legge regionale 28 dicembre - n. 25 «Bilancio di previsione 2019 - 2021»;

Visto il principio contabile 4/2 allegato al d.lgs. 118/2011 che stabilisce che *«tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con l'imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza»*;

Richiamato l'art. 3 del d.lgs. 118/2011 che stabilisce, al comma 5, che al fine di dare attuazione al principio contabile generale della *competenza finanziaria*, gli enti di cui al comma 1 a decorrere dall'anno 2015, iscrivono negli schemi di bilancio il fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti (fondo pluriennale vincolato - FPV);

Considerato il principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2) che dispone, al punto 5.4, con riferimento al fondo pluriennale vincolato che *in sede di elaborazione del rendiconto, i fondi pluriennali vincolati non prenotati costituiscono economia di bilancio e concorrono alla determinazione del risultato contabile di amministrazione e che la prenotazione del fondo pluriennale vincolato è confermata con l'iscrizione degli estremi dell'impegno (importo, numero e data)*;

Considerato altresì che il principio citato al punto 5.2 dispone anche l'adeguamento degli stanziamenti d'entrata del FPV a seguito della cancellazione di un impegno finanziato da FPV a seguito di insussistenza giuridica dell'obbligazione;

Considerato che le eccedenze del fondo pluriennale vincolato (quote non prenotate e non impegnate) riferite a entrate con vincolo di destinazione, in coerenza con quanto specificato in precedenza, saranno reiscritte con successivo provvedimento ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il principio contabile 4/2 allegato al d.lgs. 118/2011, che dispone che *«alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio»*.

Verificato che al 31 dicembre 2018 risulta formalmente sottoscritto l'accordo per la retribuzione di risultato dei dirigenti in servizio presso la giunta regionale e del personale in servizio non dipendente regionale;

Visto il comma 910 art. 1 della legge 145/2018 - [...] «Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo le modalità definite, entro il 30 aprile 2019, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis, al fine di adeguare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria previsto dall'allegato n. 4/2 del presente decreto».

Visti gli atti con i quali è stata disposta la cancellazione degli impegni contabili finanziati da FPV imputati all'esercizio 2018;

Rilevato che il principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2) reca, al punto 5.4, la disciplina del fondo pluriennale vincolato, demandando ai singoli regolamenti di contabilità le disposizioni puntuali in merito alle variazioni del medesimo e stabilendo altresì che *«...nelle more dell'adeguamento del regolamento di contabilità dell'ente ai principi del presente decreto, le variazioni del fondo pluriennale vincolato possono essere autorizzate dal responsabile finanziario della Regione»*;

Richiamata la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e s.m.i. che detta «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» ed il R.R. 2 aprile 2001, n. 1 «Regolamento di contabilità della Giunta regionale» per quanto compatibili con le norme di cui al citato decreto legislativo n. 118/2011;

Verificato da parte del dirigente dell'unità organizzativa «gestione finanziaria e autorità di certificazione fondi comunitari» la regolarità dell'istruttoria sia sotto il profilo tecnico che di legittimità;

## DECRETA

1. Di apportare al bilancio annuale 2018 e pluriennale 2018/2020 le variazioni (ai soli stanziamenti di competenza) necessarie all'allineamento contabile degli impegni rispetto agli stanziamenti relativi al fondo pluriennale vincolato (di entrata e di spesa) come specificato nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di pubblicare copia del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

3. Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente  
Elide Maria Marelli

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_





**D.d.s. 6 marzo 2019 - n. 2913****Approvazione delle «Disposizioni per la presentazione della domanda unica di pagamento 2019» riguardante i pagamenti diretti a favore degli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno istituiti dal reg. (UE) n.1307/2013**

ORGANISMO PAGATORE REGIONALE  
IL DIRIGENTE DI STRUTTURA  
SERVIZIO TECNICO E AUTORIZZAZIONE  
PAGAMENTI FEASR E FEAGA

## Visti:

- Il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Il regolamento delegato (UE) N. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- Il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Il regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- Il regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- regolamento delegato (UE) 2017/1155 della Commissione del 15 febbraio 2017 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le misure di controllo relative alla coltivazione della canapa, alcune disposizioni relative al pagamento di inverdimento, al pagamento per i giovani agricoltori che esercitano il controllo su una persona giuridica, al calcolo dell'importo unitario nel quadro del sostegno accoppiato facoltativo, alle frazioni di diritti all'aiuto e a taluni obblighi di comunicazione relativi al regime di pagamento unico per superficie e al sostegno accoppiato facoltativo, e che modifica l'allegato X del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

- regolamento delegato (UE) 2018/1784 della Commissione del 9 luglio 2018 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda alcune disposizioni sulle pratiche di inverdimento stabilite dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- regolamento di esecuzione (UE) 2018/746 della Commissione del 18 maggio 2018 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda la modifica delle domande uniche e delle domande di pagamento e i controlli.

## Richiamati:

- Il d.p.r. 1 dicembre 1999, n. 503, «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»;
- Il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, così come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188;
- Il d.m. n. 162 del 12 gennaio 2015 del MiPAAF relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
- decreto ministeriale n. 11000 del 2 novembre 2016 - «Fondo grano duro» - recante criteri e modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
- decreto ministeriale MIPAAFT n. 5465 del 7 giugno 2018 «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.»
- decreto ministeriale MIPAAFT n. 7839 del 9 agosto 2018 «Modifica del finanziamento del sostegno accoppiato, dall'anno di domanda 2019, relativo alle misure latte bovino e vacche nutrici e all'incremento del sostegno per le misure relative alla coltivazione del riso, della barbabietola da zucchero e del frumento duro.»
- decreto legge 4 ottobre 2018 n. 113, testo coordinato con le modifiche della legge di conversione n. 132 del 1 dicembre 2018, - «Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis» - Certificato Antimafia;
- decreto ministeriale MIPAAFT n. 497 del 17 gennaio 2019 «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.
- Circolare AGEA Coordinamento prof. n. 9020 del 4 febbraio 2019- Domanda Unica di Pagamento 2019 - integrazioni alle Circolari AGEA prof. 29058 del 4 aprile 2018 e prof. n. 49231 dell'8 giugno 2018.

Richiamato il decreto ministeriale del 26 settembre 2008 che ha riconosciuto l'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia, ai sensi del regolamento CE 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 e del Regolamento CE 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, per gli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR a partire dall'attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale della programmazione 2007 - 2013;

## Considerato necessario:

1. aprire i termini per la presentazione della Domanda Unica 2019 secondo quanto stabilito dal reg. (UE) n. 1306/2013 e dal reg. (UE) 1307/2013 nonché dai regolamenti di applicazione emanati dalla Commissione UE e dal Decreto MiPAAF n. 5465 del 7 giugno 2018, relativamente ai regimi di sostegno istituiti dal reg. (UE) n.1307/2013 ed in particolare:
  - a) Regime di pagamento base previsto dal Titolo III Capo I del reg. (UE) n. 1307/2013;
  - b) Pagamento per le Pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente previsto dal Titolo III Capo III del reg. (UE) n. 1307/2013;
  - c) Pagamento per i Giovani agricoltori previsto dal Titolo III Capo V del reg. (UE) n. 1307/2013;
  - d) Sostegno Accoppiato previsto dal Titolo IV Capo I del reg. (UE) n. 1307/2013;
  - e) Regime dei Piccoli Agricoltori previsto dal Titolo V del reg. (UE) n. 1307/2013;

## Serie Ordinaria n. 11 - Martedì 12 marzo 2019

f) Aiuto *de minimis* per il grano duro (D.M. 11000 del 2 novembre 2016);

2. fornire ai beneficiari ed ai CAA le indicazioni riguardo le modalità di presentazione ed i requisiti necessari per accedere ai Regimi di aiuto di cui sopra;

Ritenuto pertanto di aprire i termini per la presentazione e di approvare le «Disposizioni per la presentazione della Domanda Unica di Pagamento 2019», di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Atteso che, per quanto non espressamente contemplato dalle allegate disposizioni si fa rinvio alle disposizioni comunitarie, nazionali e di AGEA Coordinamento;

Richiamate le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamati:

- il IV Provvedimento Organizzativo, approvato con d.g.r. n. XI/249 del 28 giugno 2018 che attribuisce a Giulio Del Monte la funzione di Dirigente della Struttura «Servizio Tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA»;
- il decreto del Segretario Generale n. 8619 del 26 settembre 2013 «Obiettivi e attribuzioni dei centri di responsabilità dell'Organismo Pagatore Regionale»;
- la d.g.r. X/2923 del 19 dicembre 2014 «Struttura, compiti e attribuzioni dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione del reg. del. (UE) n. 907/2014»;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura «Servizio Tecnico e autorizzazione ai pagamenti FEASR e FEAGA» individuate dalla d.g.r. n. 4999 del 30 marzo 2016.

## DECRETA

Recepito le premesse,

1. di aprire i termini per la presentazione della Domanda Unica 2019 a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto;

2. di approvare le «Disposizioni per la presentazione della Domanda Unica di Pagamento 2019 riguardante i pagamenti a favore degli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno istituiti dal reg. (UE) 1307/2013», di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

3. di pubblicare sul BURL il presente atto e di renderlo altresì disponibile sul sito web dell'Organismo Pagatore Regionale (link: <http://www.opr.regione.lombardia.it>) e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA).

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente di struttura  
Giulio Del Monte

— • —



**Regione Lombardia**  
Organismo Pagatore Regionale

**PAGAMENTI DIRETTI AGLI AGRICOLTORI REG. (UE)  
1307/2013**

Disposizioni per la presentazione  
della Domanda Unica 2019

## Sommario

1. Premessa
2. Adempimenti relativi al fascicolo dell'agricoltore
3. Modalità di presentazione delle domande
  - 3.1. Presentazione della domanda basata su strumenti geospaziali (Domanda Grafica)
4. Finalità e termini di presentazione delle domande
  - 4.1. Modifica della domanda unica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014
  - 4.2. Comunicazione di correzione e adeguamento di errori palesi ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 809/2014
  - 4.3. Comunicazione di ritiro della domanda ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014
  - 4.4. Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali)
  - 4.5. Comunicazione ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 809/2014 (cessione di aziende)
  - 4.6. Presentazione tardiva - domanda unica iniziale
  - 4.7. Presentazione tardiva - domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014
5. Regimi di sostegno
6. Regime di pagamento di base
  - 6.1. Richiesta attivazione dei diritti all'aiuto
  - 6.2. Definizioni delle superfici agricole
  - 6.3. Diritti all'aiuto non utilizzati
  - 6.4. Trasferimento dei diritti all'aiuto
  - 6.5. Domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto a partire dalla riserva nazionale
7. Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - Titolo III, capo III
  - 7.1 La diversificazione delle colture (art. 44 del reg. 1307/2013)
  - 7.2 Mantenimento prati permanenti (ART. 45 REG. N. 1307/2013)
  - 7.3 Le aree di interesse ecologico - (EFA)
8. Pagamento per i giovani agricoltori - Capo IV del Reg. (UE) n. 1307/2013
9. Regime Piccoli Agricoltori
10. Sostegno accoppiato premi zootecnici
  - 10.1. Premio per il Settore zootecnia bovina da latte
  - 10.2. Premio per il Settore zootecnia bovina da carne
  - 10.3. Premio per il settore ovi-caprino



11. Sostegno accoppiato premi Superficie
  - 11.1. Settore frumento duro, colture proteiche e proteaginose (art. 23)
  - 11.2. Premio per il settore riso
  - 11.3. Premio per il settore barbabietola da zucchero
  - 11.4. Premio per il settore Pomodoro da destinare alla trasformazione
  - 11.5. Premio per il settore olio d'oliva
12. Ulteriori regimi di aiuto: aiuto de minimis per il grano duro
13. Compatibilità tra destinazioni d'uso e regimi di intervento (Matrice Prodotto/Intervento)
14. Adempimenti per usi particolari delle superfici agricole
  - 14.1 Canapa (art.17 par.7 Reg 809/2014)
  - 14.2 Esercizio dell'attività agricola sui prati permanenti
  - 14.3 Superfici con vincoli amministrativi
  - 14.4 Dichiarazioni relative all'uso del suolo (variazioni catastali)
15. Condizionalità
16. Requisiti per il pagamento
17. Procedimento amministrativo
18. Ricorsi
19. Rinvio

#### Quadro Normativo

Allegato 1 - Impegni di Condizionalità relativi ai Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e alle Buone condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)

Allegato 2 - Disposizioni regionali adottate in deroga ai criteri fissati dal DM n. 5465/2018 in materia di svolgimento dell'attività di pascolamento

## 1. Premessa

I Regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio introducono un nuovo quadro giuridico degli aiuti diretti nell'ambito della politica agricola comune.

Il presente documento definisce le modalità operative e le condizioni di accesso per la richiesta di pagamenti diretti<sup>1</sup> a favore degli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno istituiti dal Reg. (UE) n.1307/2013 e s.m.i.

I regimi di sostegno applicati in Italia sono quelli di seguito elencati:

- ♦ Regime di pagamento base previsto dal Titolo III Capo I del Reg. (UE) n. 1307/2013
- ♦ Pagamento per le Pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente previsto dal Titolo III Capo III del Reg. (UE) n. 1307/2013
- ♦ Pagamento per i Giovani agricoltori previsto dal Titolo III Capo V del Reg. (UE) n. 1307/2013
- ♦ Sostegno Accoppiato previsto dal Titolo IV Capo I del Reg. (UE) n. 1307/2013
- ♦ Regime dei Piccoli Agricoltori previsto dal Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013

Al fine di poter percepire gli aiuti unionali nell'ambito di uno o più dei regimi di aiuto sopra elencati è necessario che il soggetto richiedente l'aiuto rivesta la qualifica di "Agricoltore in attività".

Il requisito di "Agricoltore in attività" in capo al soggetto richiedente l'aiuto costituisce condizione necessaria ed imprescindibile per l'ottenimento degli aiuti diretti.

Tale requisito deve essere posseduto al momento della presentazione della relativa domanda di aiuto e cioè al momento in cui l'agricoltore esegue tale adempimento e non alla data ultima di presentazione della domanda.

La qualifica di agricoltore in attività è stabilita dall'art. 9, paragrafo 3 bis del Reg. (UE) n. 1307/2013, dall'art. 3 del DM del 7 giugno 2018 n. 5465, dall'art. 1 del DM 9 agosto 2018 n. 7839 e dalla Circolare Agea Coordinamento prot. n. 99157 del 20.12.2018.

Sono considerati agricoltori in attività i soggetti che dimostrano uno dei seguenti requisiti:

- a) **iscrizione all'INPS** come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;
- b) **possesso della partita IVA** attiva in campo agricolo, con **dichiarazione annuale IVA**, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all'ultimo anno disponibile e comunque non oltre due anni fiscali precedenti la presentazione della Domanda Unica, dalla quale risulti lo svolgimento dell'attività agricola.

---

<sup>1</sup>Ai sensi dell'articolo 1 del Reg. 1307/2013 per "pagamento diretto" si intende un pagamento corrisposto direttamente all'agricoltore nell'ambito di uno dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I ("pagamenti diretti").

Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea, nonché per gli agricoltori che iniziano l'attività agricola nell'anno di domanda, è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo.

Per le persone fisiche e giuridiche che svolgono attività agricola senza partita IVA in quanto residenti in territori extra-doganali, il requisito è soddisfatto attraverso l'iscrizione dell'azienda in un registro depositato presso i relativi Comuni dal quale si evince lo svolgimento dell'attività agricola.

Per il riconoscimento dell'agricoltore in attività i requisiti di iscrizione all'INPS e il possesso della partita IVA in campo agricolo non sono richiesti alle persone fisiche e giuridiche che hanno percepito, nell'anno precedente, pagamenti diretti per un ammontare massimo di:

a) **euro cinquemila** per le aziende le cui superfici agricole sono, in misura maggiore al cinquanta per cento, ubicate nelle zone svantaggiate e/o di montagna ai sensi regolamentazione dell'Unione europea;

b) **euro milleduecentocinquanta** negli altri casi.

E' considerata "**attività agricola**":

1. la **produzione, l'allevamento** o la **coltivazione** di prodotti agricoli compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
2. il **mantenimento di una superficie agricola** attraverso un'attività con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria che, fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità, consenta il mantenimento delle superfici in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, assicurando la loro accessibilità, rispettivamente, per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari;
3. lo **svolgimento di un'attività agricola minima** con cadenza annuale, consistente in almeno una pratica colturale ordinaria sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

Le superfici agricole mantenute naturalmente sono individuate nei prati permanenti situati ad un'altitudine superiore a 1.700 metri s.l.m. (Appennini), 1.800 metri s.l.m. (Alpi Orientali), 2.000 metri s.l.m. (Alpi Occidentali), caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale.

**L'attività agricola di mantenimento e l'attività agricola minima** risponde ai seguenti criteri:

- previene la formazione di potenziali inneschi di incendi;
- limita la diffusione delle infestanti;
- nel caso di colture permanenti, mantiene in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali;
- non danneggia il cotico erboso dei prati permanenti.

Il **pascolamento** è l'unica attività agricola riconosciuta ai fini dell'ammissibilità ai pagamenti diretti sulle superfici sulle quali sono svolte le pratiche tradizionali di cui all'articolo 7, lettera a), del regolamento (UE) n. 639/2014 e sulle **superfici mantenute naturalmente** caratterizzate da una pendenza maggiore del trenta per cento ovvero da particolari vincoli ambientali che ne riducono sensibilmente la produttività e non ne consentono lo sfalcio.

Il pascolamento è attività agricola ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), trattino i) del regolamento (UE) n. 1307/2013, se conforme ai seguenti requisiti:

- è esercitato con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni;
- è esercitato con una densità di bestiame, riferita all'anno di presentazione della domanda, non inferiore a 0,2 unità di bovino adulto (UB) per ettaro.

Il rapporto UB per ettaro è calcolato considerando, al numeratore, il numero medio annuo di UBA corrispondenti agli animali detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, registrati al pascolo nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, e, al denominatore, la superficie aziendale complessiva di prato permanente, esclusa quella su cui il produttore dichiara di esercitare pratiche agronomiche diverse dal pascolamento.

Nel caso in cui il comune di ubicazione dei pascoli non coincida con il comune di ubicazione dell'allevamento e non sia ad esso limitrofo, il pascolamento degli animali può essere dimostrato attraverso idonea documentazione delle ASL competenti che attesta la movimentazione dei capi verso le località di pascolo.

Ai fini della pratica del pascolamento le Regioni e Province autonome possono specificare, con propri provvedimenti:

- un periodo di pascolamento in deroga alla durata di sessanta giorni;
- un carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UB) per ettaro di pascolo permanente e per anno.

Per le superfici a pascolo situate in regione Lombardia, la Giunta Regionale, con DGR n. X1/1156 del 21.01.2019, ha previsto un periodo minimo di pascolamento pari a 60 giorni con un carico minimo di 0,2 UB/ha riferito al periodo di effettivo pascolamento, corrispondente su base annua ad un caricamento minimo del pascolo di 0,033 UB/ha/anno, in applicazione della modalità di calcolo di cui al art. 4 comma 4 del DM n. 5465/2018.

Per ulteriori chiarimenti relativi all'esercizio dell'attività agricola sui prati permanenti si rimanda al paragrafo 14.2

Si riportano, di seguito, i contenuti della normativa unionale e nazionale relativa ai requisiti per l'accesso ai regimi di sostegno indicati, fermo restando che i regolamenti unionali e la normativa nazionale sono il solo riferimento certo nel caso di dubbia interpretazione delle presenti disposizioni.

## 2. Adempimenti relativi al fascicolo dell'agricoltore

L'articolo 4 del DM 12 gennaio 2015, n. 162 disciplina specificamente gli adempimenti per la gestione dell'anagrafe dell'aziende agricole e per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale.

La costituzione del fascicolo è obbligatoria nel caso in cui l'agricoltore presenti domanda per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta già costituito in una delle campagne precedenti, gli agricoltori, a fronte di variazioni rispetto alla documentazione già contenuta nel fascicolo, sono tenuti a presentare, propedeuticamente alla domanda, la certificazione aggiornata.

L'art. 2 del Reg. (UE) n. 639/2014 stabilisce che tutte le condizioni cui è subordinata l'erogazione di contributi debbano essere verificabili e controllabili; in applicazione di tale disposizione, l'aggiornamento del fascicolo aziendale è la condizione di ammissibilità per le misure di aiuto basate sulla superficie e costituisce la base per l'effettuazione della presentazione della domanda unica.

### **Competenza territoriale del Fascicolo Aziendale**

L'Organismo Pagatore competente per il fascicolo aziendale è di norma quello nel cui territorio ricade la sede legale dell'azienda o, nel caso di impresa individuale, la residenza del titolare del corrispondente Codice Univoco dell'Azienda Agricola (CUAA).

Un'azienda con una o più Unità Tecnico Economiche (UTE) localizzate in Regioni diverse può richiedere di costituire o trasferire il fascicolo aziendale presso un Organismo pagatore nel cui territorio ricade almeno una UTE. In tale situazione l'azienda deve inoltrare richiesta di costituzione e/o trasferimento di Fascicolo Aziendale all'Organismo Pagatore competente per sede legale, all'Organismo Pagatore prescelto nonché ad AGEA Coordinamento. La richiesta deve essere fatta prima della presentazione della domanda unica di pagamento.

### **Costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale**

L'agricoltore per poter presentare la domanda unica di aiuto deve avere costituito presso l'Organismo Pagatore della Lombardia il fascicolo aziendale e, nel caso siano intervenute modifiche, deve avere anche aggiornato il fascicolo aziendale.

Le modifiche per le quali è necessario aggiornare il fascicolo aziendale prima della presentazione della domanda riguardano essenzialmente:

- modifiche relative ai dati anagrafici dell'azienda;
- acquisizione o cessazione della conduzione di terreni;
- aggiornamento del piano culturale.

La costituzione e/o l'aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere fatto presso uno dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) operanti sul territorio regionale che sono delegati dall'Organismo Pagatore Regionale alla tenuta ed alla costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale. L'agricoltore deve consegnare al CAA tutta la documentazione necessaria per la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale.

Il Reg. (UE) n. 809/2014 introduce l'obbligo di adozione della domanda grafica di aiuto prescrivendo che l'Autorità competente fornisca al beneficiario il modulo prestabilito e il corrispondente materiale grafico di cui all'art. 72, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1306/2013 tramite un'interfaccia basata sul SIG, che consenta il trattamento dei dati alfanumerici e territoriali delle superfici dichiarate. Per questo

motivo è stata sviluppata una soluzione software con interfaccia web-GIS che permette di gestire il fascicolo aziendale in modalità “grafica”.

La costituzione di un “Fascicolo Grafico” è il presupposto per la georeferenziazione dei dati della scheda terreni del Fascicolo Aziendale. La gestione di tali informazioni permette di predisporre un piano di coltivazione grafico con l’individuazione grafica della consistenza territoriale del fascicolo aziendale e la localizzazione di tutte le informazioni stabili di dettaglio che caratterizzano la realtà dell’azienda.

Il **Fascicolo Grafico** è quindi composto da due componenti principali:

- **Consistenza Terreni Grafica (CG)**, nella quale sono rappresentate le isole aziendali e gli usi del suolo stabili. Le isole aziendali sono porzioni di territorio contigue, condotte dal medesimo agricoltore, individuate in funzione delle particelle catastali risultanti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale. Queste entità sono generate automaticamente dal sistema a partire dalle particelle condotte (dati del Fascicolo Aziendale) e le relative rappresentazioni geospaziali (dati del GIS).
- **Piano di Coltivazione Grafico (PCG)**, nel quale è possibile definire l’occupazione del suolo, destinazione, uso, qualità e varietà, data inizio e data fine coltivazione, oltre alle informazioni riferite all’indicazione di coltura principale e alla pratica di mantenimento. Si precisa che la dichiarazione dell’occupazione del suolo è obbligatoria ed il livello di dettaglio della dichiarazione è subordinato alla tipologia di informazioni ritenute necessarie per la richiesta di premio per i diversi regimi di aiuto. Nel caso in cui diverse colture, rilevanti per i vari regimi di aiuto, si susseguano sulla stessa area, le stesse devono essere specificamente indicate in funzione dell’epoca di semina.

Si ricorda che il DM 12 gennaio 2015, n. 162 ha espressamente previsto, con riguardo alla composizione strutturale del fascicolo aziendale, l’onere in capo all’agricoltore di produrre copia del titolo di conduzione delle superfici dichiarate nel proprio fascicolo aziendale.

I titoli di conduzione utilizzabili per provare la disponibilità delle superfici dichiarate nel fascicolo aziendale sono indicati nel manuale del fascicolo aziendale dell’OPR (dduo n. 5490 del 1° luglio 2015 “Fascicolo aziendale – contenuti e modalità operative”) e negli allegati 1 e 2 alla circolare AGEA Coordinamento N. 0014300 del 17/02/2017 che sostituiscono quelli allegati alla circolare ACIU. 2016.120 del 1° marzo 2016.

I CAA hanno l’obbligo di registrare i titoli di conduzione nel Sistema Informativo SISCO - Sistema delle Conoscenze - a supporto dei terreni dichiarati in conduzione.

**Le superfici senza un valido titolo di conduzione non potranno essere dichiarate ammissibili per il calcolo degli aiuti della Domanda Unica.**

La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale da parte dei CAA è gratuito per l’agricoltore in quanto l’onere è sostenuto dall’Organismo Pagatore Regionale.

Il CAA mette a disposizione dell'agricoltore la "carta dei servizi" che indica chiaramente quali sono i servizi offerti e le relative modalità di erogazione.

### **Centri di Assistenza Agricola (CAA)**

Ai sensi dell'articolo 4 del Decreto MiPAAF n. 162 del 12/01/2015, il CAA a cui è stato conferito il mandato da parte dell'agricoltore (soggetto autorizzato) assume nei confronti dell'Organismo Pagatore la responsabilità dell'identificazione dell'agricoltore nonché della completezza, coerenza formale e aggiornamento delle informazioni e dei documenti indicati dall'agricoltore stesso ed utili ad accertare i titoli di conduzione delle unità produttive dell'azienda.

Il CAA acquisisce e conserva le domande uniche debitamente sottoscritte dalle imprese agricole. Inoltre protocolla e archivia tutti documenti allegati ai fascicoli aziendali e alle domande. Gli archivi sono gestiti nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza dei dati e sulla tutela della riservatezza e devono essere conservati per almeno 5 anni dall'ultimo pagamento<sup>2</sup>. I dossier devono essere archiviati con modalità atte a consentirne la pronta reperibilità per eventuali verifiche e controlli effettuati da OPR, dalla Commissione Europea, dalla Corte dei Conti Europea, da AGEA e/o altri autorità di controllo nell'ambito delle loro specifiche competenze.

Il CAA esegue per conto dell'Organismo pagatore il controllo di ricevibilità della domanda unica di pagamento riportando l'evidenza del controllo nella relativa check list.

### **Efficacia temporale ai fini delle richieste di aiuto**

I dati e le informazioni che possono essere utilizzati per la richiesta di aiuto con la presentazione della domanda per l'anno 2019 devono essere stati dichiarati nel fascicolo in data antecedente al 15 maggio 2019 e comunque prima della presentazione della domanda.

Le aziende agricole di competenza dell'Organismo Pagatore della Regione Lombardia presentano la Domanda Unica di aiuto 2019 secondo le modalità di seguito indicate.

## **3. Modalità di presentazione delle domande**

La Domanda Unica è predisposta in coerenza con gli articoli 14, 17, 20, 21 e 22 del Reg. (UE) n. 809/2014 e contiene gli elementi necessari a dimostrare la qualifica di agricoltore in attività del richiedente, ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

La domanda unica relativa ai pagamenti diretti può essere presentata esclusivamente per via telematica tramite il Sistema Informativo SISCO - Sistema delle Conoscenze.

---

<sup>2</sup> In presenza di ricorsi che superano i termini di conservazione sopra definiti, i dossier devono essere conservati fino alla effettiva chiusura del procedimento che corrisponde all'emanazione della sentenza definitiva ed all'adozione, se necessario, degli adempimenti amministrativi conseguenti.

Con la domanda unica 2019 è possibile effettuare la conferma di adesione al Regime dei piccoli agricoltori ed anche l'eventuale subentro o revoca dallo stesso <sup>3</sup>.

Per i piccoli agricoltori che smettono di esercitare l'attività agricola e/o che intendono effettuare mutamenti aziendali è previsto un apposito procedimento **di revoca dal Regime dei piccoli** da presentare esclusivamente per via telematica tramite il Sistema Informativo SISCO - Sistema delle Conoscenze.

In attuazione dell'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'Organismo Pagatore rende disponibile al beneficiario o al suo delegato parti della domanda precompilata in base al fascicolo aziendale, con particolare riferimento alle informazioni già a disposizione dell'Amministrazione.

La domanda, in particolare, contiene le informazioni individuate all'articolo 14 del reg. UE n. 809/2014:

1. l'identità del beneficiario;
2. i dettagli dei regimi di pagamento diretto cui si riferisce;
3. gli elementi atti a identificare in modo inequivocabile tutte le parcelle agricole dell'azienda, la loro superficie, la loro ubicazione e, se del caso, ulteriori indicazioni circa l'uso delle parcelle agricole;
4. ogni informazione certificata o documento giustificativo necessario a determinare l'ammissibilità al regime richiesto;
5. una dichiarazione da parte del beneficiario di avere preso atto delle condizioni inerenti ai regimi di aiuto in questione;
6. l'indicazione da parte del beneficiario di essere incluso nell'elenco di soggetti di cui all'articolo 9, paragrafo 2, primo e secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Al momento della presentazione della domanda, il beneficiario può:

- a) confermare la domanda precompilata;
- b) integrare la domanda se contiene informazioni insufficienti;
- c) correggere la domanda precompilata.

Il beneficiario deve presentare una sola domanda unica di pagamento anche se riferita a più UTE (Unità Tecnico Economiche).

La domanda telematica può essere presentata dagli agricoltori nelle seguenti due modalità:

- direttamente, sul sito <https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/>, consentito esclusivamente con la Carta Regionale dei Servizi – CRS e mediante la firma digitale; la domanda, dopo essere stata firmata digitalmente, deve essere allegata a sistema secondo la procedura indicata in fase di compilazione;
- tramite un Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) operante su territorio regionale, previo conferimento di un mandato di rappresentanza; in questo caso la domanda può essere

---

<sup>3</sup> vedi par. 9



firmata digitalmente o anche solo essere sottoscritta in forma cartacea ma in presenza di un funzionario del CAA.

L'identità del richiedente è accertata dal funzionario del CAA al momento della firma della copia cartacea della domanda, verificando idoneo documento identificativo in corso di validità. Copia di tale documento deve essere acquisita e allegata alla domanda che viene inserita nel fascicolo di domanda.

La domanda unica deve essere sottoscritta dall'agricoltore richiedente a pena di inammissibilità, costituendo la sottoscrizione un elemento essenziale anche ai fini dell'univocità dell'imputazione della domanda all'agricoltore. Ciò in applicazione di quanto previsto dall'art. 14 del Reg. (UE) n. 809/2014, attuato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n. 162, che impone agli Organismi pagatori e ai CAA da questi ultimi delegati la responsabilità dell'identificazione dell'agricoltore sottoscrittore la domanda di aiuto, nonché dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 639/2014 che stabilisce che tutte le condizioni cui è subordinata l'erogazione di contributi debbano essere verificabili e controllabili.

La presentazione della domanda entro i termini stabiliti è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva presentazione della stessa, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema SisCo, difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti etc.

E' esclusa ogni responsabilità dell'Organismo Pagatore della Regione Lombardia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, e quindi per qualsivoglia motivo, la domanda non sia presentata entro i termini stabiliti.

### **3.1. Presentazione della domanda basata su strumenti geospaziali (Domanda Grafica)**

L'art. 17, paragrafo 2, lettera c) del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce che nell'anno 2019 le domande di aiuto per superficie dovranno essere presentate tramite un'interfaccia basata sul Sistema di Identificazione delle particelle agricole dell'azienda (GIS).

Per la Campagna 2019 viene messo a disposizione degli agricoltori uno specifico applicativo che fornisce la rappresentazione grafica dei terreni presenti nel Fascicolo Aziendale e consente di aggiornare il piano culturale e di presentare la domanda di aiuto con informazioni fornite attraverso la visualizzazione grafica.

I moduli per le domande di aiuto basate su strumenti geospaziali contribuiranno a prevenire gli errori dei beneficiari all'atto della dichiarazione delle loro superfici agricole, rendendo più efficienti i controlli amministrativi incrociati.

Pertanto, tutti gli agricoltori potranno presentare la domanda unica di aiuto utilizzando il modulo di domanda grafica messo a disposizione dall'Organismo Pagatore della Regione Lombardia (OP) attraverso l'accesso al sito <https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco>.

Nei casi in cui il beneficiario non sia in grado di presentare la Domanda Grafica a causa di problematiche tecniche riscontrate sul Sistema Informativo Sisco, nelle funzionalità necessarie alla compilazione per via telematica del fascicolo grafico, l'Organismo Pagatore della Lombardia, conformemente all'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (UE) n 809/2014, su richiesta dell'interessato, o per suo conto, tramite un CAA delegato, fornisce, mediante Lombardia Informatica Spa, tutta l'assistenza tecnico-informativa necessaria al superamento del problema segnalato. Per garantire un supporto adeguato e consentire di presentare la domanda unica entro i termini stabiliti, la richiesta di assistenza tecnica deve pervenire a [sisco.supporto@regione.lombardia.it](mailto:sisco.supporto@regione.lombardia.it) entro, **il 31/03/2019**, allegando l'evidenza delle anomalie riscontrate al fine di consentire la pronta risoluzione dei problemi. Per le richieste che dovessero essere presentate oltre tale termine, e comunque entro i termini di scadenza della presentazione della domanda unica 2019, sarà fornita assistenza tecnica nei limiti della capacità operativa dell'Organismo Pagatore della Lombardia per il tramite di Llspa. Tutte le richieste di intervento causate da problematiche tecniche del sistema informativo devono essere supportate da idonea documentazione.

Attraverso l'applicativo messo a disposizione dall'OP, è possibile individuare graficamente la consistenza territoriale attraverso la creazione delle "isole aziendali": porzioni di territorio contigue, condotte dal medesimo agricoltore, individuate in funzione delle particelle catastali risultanti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale alfanumerico.

L'isola aziendale è generata automaticamente mediante la sovrapposizione geometrica delle singole particelle catastali presenti nel SIGC con la "geometria" delle particelle desunte dalle mappe catastali, individuate in funzione delle particelle catastali risultanti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale di ciascun beneficiario. Le informazioni geometriche delle singole particelle catastali sono fornite dall'Agenzia del territorio.

Qualora nel fascicolo aziendale sussistano particelle catastali contenenti superfici agricole condivise fra due o più produttori, queste sono evidenziate in modo che il beneficiario possa localizzare la porzione condotta, che deve necessariamente essere associata al relativo titolo di conduzione inserito nel fascicolo aziendale.

Qualora si verifichi una sovrapposizione delle superfici nella consistenza territoriale individuata graficamente tra soggetti diversi, la porzione di superficie agricola in sovrapposizione sarà esclusa dall'ammissibilità.

È possibile che l'agricoltore, nel corso dell'aggiornamento della consistenza territoriale, riscontri problemi di classificazione dell'occupazione del suolo dovuti a:

1. assenza dell'informazione relativa all'occupazione del suolo;
2. errore nel riconoscimento dell'occupazione del suolo;
3. occupazione del suolo cambiata successivamente alla foto di riferimento.

In questi casi è necessario che il titolare del fascicolo aziendale presenti un'istanza di riesame relativa alla definizione dei dati di occupazione del suolo. Le superfici oggetto di istanza di riesame saranno ritenute ammissibili successivamente alla definizione dell'esito dell'istruttoria relativa all'istanza stessa. L'eventuale superficie non conforme derivante dall'istanza di riesame contribuirà al calcolo delle riduzioni e delle sanzioni.

E' inoltre possibile che in fase di compilazione della consistenza territoriale alcune particelle risultino senza riscontro grafico (cosiddette P30). L'applicativo messo a disposizione dall'OP genera in automatico due elenchi di particelle con anomalia P30, uno per quelle localizzate in regione Lombardia e uno per quelle fuori regione. Le particelle di competenza della regione Lombardia con presenza di cartografia catastale in formato digitale (cxf) vengono inviate automaticamente al back office di Llspa per la successiva lavorazione. Per le particelle senza cxf, comunicate settimanalmente, il CAA trasmette al back office la mappa catastale indispensabile per lavorazione grafica della particella. In ogni caso è garantita la lavorazione delle P30 entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla segnalazione al back office.

Per le particelle P30 fuori regione, l'OP si impegna all'inoltro delle stesse all'Organismo Pagatore della regione competente.

Considerato quindi che la presenza delle particelle con anomalia P30 comporta un determinato numero di giorni per la lavorazione, in caso di apertura di un fascicolo grafico in prossimità della scadenza dei termini di presentazione della domanda, e con un numero di giorni a disposizione per la lavorazione inferiore a quello massimo stabilito, le particelle senza riscontro grafico non potranno essere associate a premi e saranno dichiarate nella sezione degli utilizzi non a premio. E' fatta salva la possibilità di integrare la domanda con la domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. CE 809/2014.

Successivamente alla predisposizione della **consistenza territoriale grafica (CG)**, il beneficiario aggiorna il **piano colturale in modalità grafica (PCG)** localizzando e assegnando alle isole aziendali un uso del suolo valido in uno specifico intervallo temporale oltre alle informazioni riferite all'indicazione di coltura principale e alla pratica di mantenimento. Si ribadisce che la dichiarazione dell'occupazione del suolo è obbligatoria ed il livello di dettaglio della dichiarazione è subordinato alla tipologia di informazioni ritenute necessarie per la richiesta di premio per i diversi regimi di aiuto. Nel caso in cui diverse colture, rilevanti per i vari regimi di aiuto, si susseguano sulla stessa area, le stesse devono essere specificamente indicate in funzione dell'epoca di semina.

Ai fini della individuazione della coltura diversificante per il rispetto del greening si rimanda al paragrafo 7.1.

Una volta completato il piano colturale grafico, sarà possibile la generazione automatica della **Domanda Grafica** precompilata associando ai diversi usi del suolo i relativi interventi ammissibili a premio individuati tramite la matrice prodotto-intervento valida per la campagna 2019. L'agricoltore, in ogni caso, può apportare modifiche alle informazioni generate automaticamente attraverso l'utilizzo delle funzioni messe a disposizione dallo specifico applicativo.

Per la compilazione della consistenza territoriale, del piano colturale e della domanda unica di aiuto basata su strumenti geospaziali (Domanda Grafica) si rimanda all'apposita manualistica disponibile sul sito web dell'Organismo Pagatore Regionale ([www.opr.regione.lombardia.it](http://www.opr.regione.lombardia.it)).

Considerato che le domande di aiuto per superficie sono presentate tramite un'interfaccia basata sul Sistema di Identificazione delle particelle agricole dell'azienda (GIS), ai fini della correttezza delle domande di aiuto l'Organismo Pagatore ha la facoltà di introdurre, ai sensi dell'art. 11, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 809/2014, un sistema di «**controlli preliminari**» che includa almeno i controlli incrociati di cui all'art. 29, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c) del regolamento stesso. I risultati sono

comunicati al beneficiario entro un periodo di 26 giorni di calendario dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda.

L'art. 15, paragrafo 2 bis, del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce altresì che le modifiche in seguito ai controlli preliminari sono comunicate all'autorità competente al più tardi 35 giorni di calendario dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda. Tuttavia, se il periodo di 35 giorni di calendario scade prima del termine ultimo per la comunicazione delle modifiche, le modifiche sono comunicate all'autorità competente al più tardi 10 giorni di calendario dopo il termine ultimo per la comunicazione delle modifiche dell'anno di cui si tratta.

#### **4. Finalità e termini di presentazione delle domande**

Secondo quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 1306/2013, nonché dai regolamenti di applicazione emanati dalla Commissione UE e dal DM 7 giugno 2018, n. 5465, la Domanda Unica deve essere presentata entro il 15 maggio.

I principi generali della normativa unionale e nazionale stabiliscono che, qualora un termine scada in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Pertanto le date di presentazione delle domande previste per la campagna 2019 sono:

- a) domanda iniziale: **15 maggio 2019**;
- b) domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: **31 maggio 2019**;
- c) comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014: fino al momento della comunicazione da parte dell'Organismo pagatore dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e/o della presenza di irregolarità nella domanda e comunque non oltre **il 31 ottobre 2019**;
- d) comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali): devono essere presentate entro i 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e, comunque, non oltre **il 31 ottobre 2019**.
- e) comunicazione ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 (cessione aziende): devono essere presentate non oltre **il 31 ottobre 2019**;
- f) comunicazione di correzione e adeguamento di errori palesi ai sensi art. 4 del Reg. UE 809/2014: devono essere presentate non oltre **il 31 ottobre 2019**.

##### **4.1. Modifica della domanda unica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014**

È possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) 809/2014 allo scopo di:

- aggiungere singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto;

- modificare singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto;
- modificare l'uso o il regime di pagamento in relazione a singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto purché risultino già dichiarati nella domanda unica.

Se le modifiche hanno attinenza con documenti giustificativi o contratti da presentare, è consentito modificare di conseguenza anche tali documenti o contratti.

Nel caso in cui l'Organismo Pagatore abbia comunicato al beneficiario direttamente o tramite il CAA che sono state riscontrate inadempienze nella domanda o che è in previsione un controllo in loco, le modifiche non sono ammissibili con riferimento alle particelle agricole che presentano inadempienze.

#### **4.2. Comunicazione di correzione e adeguamento di errori palesi ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 809/2014**

Gli agricoltori possono presentare una comunicazione di correzione di errori palesi ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2014, per la correzione e l'adeguamento della domanda di aiuto. Tale comunicazione sostituisce integralmente la domanda precedentemente presentata.

L'Organismo pagatore effettua necessariamente una istruttoria amministrativa finalizzata a verificare la documentazione e le informazioni fornite dagli agricoltori. Sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria l'Organismo pagatore riconosce l'ammissibilità della domanda e, di conseguenza, ammette la correzione degli errori palesi.

#### **4.3. Comunicazione di ritiro della domanda ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014**

È possibile presentare una comunicazione di ritiro della domanda di aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, a condizione che l'agricoltore non sia già stato informato dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e/o della presenza di irregolarità nella sua domanda.

Le informazioni fornite dall'agricoltore hanno per effetto l'adeguamento della domanda alla situazione reale.

Ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, si evidenzia che una comunicazione di ritiro della domanda non può in nessun caso comportare l'aumento della superficie totale aziendale, rispetto alla superficie dichiarata nella domanda precedentemente presentata.

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni:

- cancellazione di singoli appezzamenti dichiarati nella domanda iniziale ai fini dei regimi di aiuto con indicazione della superficie, anche per la prima assegnazione dei diritti all'aiuto;
- riduzione di superficie dichiarata per singoli appezzamenti;
- rinuncia alla richiesta di accesso alla Riserva Nazionale;
- cancellazione dei codici allevamento dichiarati.

#### 4.4. Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali)

Qualora ricorrano cause di forza maggiore ovvero circostanze eccezionali, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014, l'agricoltore può presentare, anche al di fuori dei termini temporali già elencati, un'apposita comunicazione.

L'art. 4, paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 640/2014 dispone che: «Per quanto riguarda i pagamenti diretti, qualora non abbia potuto adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il beneficiario continua a godere del diritto all'aiuto per la superficie o gli animali che risultavano ammissibili nel momento in cui è sopravvenuta la forza maggiore o la circostanza eccezionale [...] I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo».

La documentazione probante, per ciascun caso previsto dall'art. 4, viene di seguito riportata:

| Fattispecie  | Documentazione obbligatoria  |
|--|--|
| a) decesso del titolare  | 1. copia del certificato di morte del richiedente;<br>2. scrittura notarile indicante linea ereditaria<br><b>o, in alternativa:</b><br>- dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria, unitamente al documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente;<br><i>nel caso di coeredi:</i><br>- delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente al documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti;<br>3. certificato di attribuzione della P. IVA al nuovo intestatario<br><b>oppure:</b><br>- dichiarazione sostitutiva su possesso della P. IVA unitamente al documento di identità in corso di validità. |
| b) incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore<br>o<br>Nomina di curatore, commissario o liquidatore giudiziario per società agricole | 1. certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale<br>2. atto di nomina, da parte del Tribunale, del commissario o liquidatore giudiziario  |

| Fattispecie  | Documentazione obbligatoria  |
|--|--|
| c) calamità naturale   | <p>1. provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato</p> <p><b>o, in alternativa:</b></p> <p>- certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, ecc.)</p> <p>eventualmente accompagnato da perizia asseverata, rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, in originale qualora gli atti non contengano sufficienti riferimenti rispetto a quanto sotto riportato.</p> <p>Gli atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, indicando le relative particelle catastali.</p> |
| d) Epizoozia sul patrimonio zootecnico (ovino)                           | <p>1. provvedimento dell'autorità competente (autorità veterinarie) che attesti il fenomeno e individui gli animali interessati all'evento</p>   |
| e) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento | <p>1. provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Comune, ecc.) che accerta la particolare situazione relativa ai fabbricati adibiti all'allevamento</p>  |
| f) Furto di animali (ovini)  | <p>1. dichiarazione sostitutiva contenente la descrizione dell'evento, il periodo e il numero di capi coinvolti</p> <p>2. denuncia dell'evento all'autorità competente</p>   |

Se i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali riguardano il patrimonio zootecnico bovino dell'azienda, le comunicazioni relative alle fattispecie d) ed e) si intendono già effettuate alla BDN di Teramo e verranno prese opportunamente in considerazione dall'Organismo Pagatore ai fini della corresponsione degli aiuti richiesti nella Domanda Unica di Pagamento.

#### 4.5. Comunicazione ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 809/2014 (cessione di aziende)

Nei casi previsti dal Reg. (UE) 809/2014 all'art. 8, in deroga ai termini temporali già elencati, è consentito all'agricoltore (cessionario) che acquisisce una azienda nella sua totalità da un altro agricoltore (cedente), successivamente alla presentazione da parte di quest'ultimo di una domanda di

aiuto, la presentazione di una specifica comunicazione unitamente alla relativa documentazione probante, volta all'ottenimento dell'aiuto.

La documentazione necessaria ai fini della valutazione e dell'accoglimento delle istanze pervenute viene di seguito riportata:

| Fattispecie            | Documentazione obbligatoria  |
|------------------------|--|
| g) Cessione di azienda | 1. copia dell'atto di vendita, di donazione, di affitto e qualsiasi altro atto attestante la cessione dell'azienda intervenuta a qualsiasi titolo del cedente al rilevataro, debitamente registrati, contenenti il dettaglio delle particelle catastali.<br><br>2. copia del certificato di attribuzione della P. IVA al richiedente o, in alternativa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi D.P.R. 445/2000 sul possesso della P. IVA unitamente a</li> <li>- documento di identità in corso di validità.</li> </ul> In caso di esenzione dalla partita IVA, produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 resa dal produttore in merito all'esenzione dalla partita IVA. |

Si precisa che la cessione di azienda è ammissibile solo nel caso in cui l'agricoltore (cessionario) ha provveduto alla registrazione di un trasferimento di titoli a valere dalla sulla campagna in corso. Per le domande di trasferimento titoli di competenza dell'Organismo Pagatore della Regione Lombardia si utilizzano le funzionalità dei Mutamenti aziendali presenti sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

#### 4.6. Presentazione tardiva - domanda unica iniziale

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio 2019 e, quindi, fino al **10 giugno 2019** (il termine scade il 9 giugno 2019 ma trattandosi di giorno festivo è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo utile). In tal caso l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto, se avesse inoltrato la domanda in tempo utile, viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Il suddetto art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014 si applica anche ai documenti giustificativi (fatture sementi, cartellini varietali, ecc.), contratti o dichiarazioni qualora tali documenti siano determinanti ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto richiesto e vengano inoltrati dopo la scadenza prevista per la presentazione della domanda. In tal caso, la riduzione si applica all'importo dovuto per l'aiuto cui la suddetta documentazione giustificativa si riferisce.

Ai sensi dell'art. 14 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione tardiva della domanda di assegnazione o, se del caso, di aumento del valore dei diritti all'aiuto oltre il termine previsto del 15 maggio e, quindi,



fino al **10 giugno 2019**, comporta una riduzione, pari al 3% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi da versare al beneficiario come corrispettivo dei diritti all'aiuto o, se del caso, dell'aumento del valore dei diritti all'aiuto.

#### **4.7. Presentazione tardiva - domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014**

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15, oltre il termine del 31 maggio 2019, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al **10 giugno 2019**; tale riduzione si applica a ciascun intervento modificato in aumento.

Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del **10 giugno 2019**, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica iniziale, sono **irricevibili**.

### **5. Regimi di sostegno**

La **domanda unica di pagamento 2019** consente la partecipazione ai seguenti regimi di sostegno:

1. Regime di pagamento di base, previsto dal Titolo III del Reg. UE 1307/2013:
2. Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, previsto dal Titolo III, Capo III del Reg. UE 1307/2013:
3. Pagamento per i giovani agricoltori, previsto dal Titolo III, Capo V del Reg. UE 1307/2013
4. Sostegno accoppiato facoltativo, previsto dal Titolo IV del Reg. UE 1307/2013 e disciplinato dal DM del 7 giugno 2018 n. 5465 e DM del 9 agosto 2018, prot. n. 7839 per misure quali:
  - Settore zootecnia bovina da latte (art. 20, DM del 7 giugno 2018 n. 5465);
  - Settore zootecnia bovina da carne (art. 21, DM del 7 giugno 2018 n. 5465);
  - Settore zootecnia ovi-caprina (art. 22, DM del 7 giugno 2018 n. 5465);
  - Settore frumento duro, colture proteiche e proteaginose (art. 23, DM del 7 giugno 2018 n. 5465);
  - Settore riso (art. 24, DM del 7 giugno 2018 n. 5465);
  - Settore barbabietola da zucchero (art. 25, DM del 7 giugno 2018 n. 5465);
  - Settore pomodoro da destinare alla trasformazione (art. 26, DM del 7 giugno 2018 n. 5465);
  - Settore olio di oliva (art. 27, DM del 7 giugno 2018 n. 5465).
5. Regime dei piccoli agricoltori, previsto dal titolo V del Reg. UE 1307/2014.
6. Aiuto *de minimis* per il grano duro (DM 11000 del 02.11.2016)

## 6. Regime di pagamento di base

Il regime di pagamento di base, normato dal Titolo III sez. I del Reg. (UE) n. 1307/2013, è la modalità di sostegno diretto al reddito degli agricoltori introdotta dalla riforma della PAC.

Possono beneficiare del regime di pagamento di base gli agricoltori che si trovano nelle seguenti condizioni:

1. detengono diritti all'aiuto ottenuti a norma dell'art. 24 del Reg.(UE) 1307/2013 - Prima assegnazione dei diritti all'aiuto;
2. ottengono diritti all'aiuto ai sensi dell'art. 30 del Reg. (UE) 1307/2013 - Riserva nazionale;
3. ottengono diritti all'aiuto a norma dell'art. 34 del Reg.(UE) 1307/2013 - Trasferimento di diritti all'aiuto.

### 6.1. Richiesta attivazione dei diritti all'aiuto

Il sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base è concesso agli agricoltori che lo richiedono nella domanda unica. I diritti all'aiuto, attivati con una superficie ammissibile corrispondente, conferiscono un diritto al pagamento annuo degli importi indicati.

Ai fini del regime di pagamento unico, per "**ettaro ammissibile**" ai sensi dell'art. 32 del reg. UE 1307/2013 si intende:

- a) qualsiasi superficie agricola dell'azienda utilizzata per un'attività agricola o, qualora la superficie sia utilizzata anche per attività non agricole, sia utilizzata prevalentemente per attività agricole. Quando la superficie agricola di un'azienda è utilizzata anche per attività non agricole, essa si considera utilizzata prevalentemente per attività agricole se l'esercizio di tali attività agricole non è seriamente ostacolato dall'intensità, dalla natura, dalla durata e dal calendario delle attività non agricole.

L'articolo 9(6) del DM del 7 giugno 2018 n. 5465, stabilisce che sugli ettari ammissibili, fermo restando l'utilizzo prevalente per un'attività agricola, è consentito, previa comunicazione preventiva all'organismo pagatore competente, svolgere un'attività non agricola purché quest'ultima rispetti tutte le seguenti condizioni:

- a) non occupi la superficie agricola interferendo con l'ordinaria attività agricola per un periodo superiore a sessanta giorni;
- b) non utilizzi strutture permanenti che interferiscano con lo svolgimento dell'ordinario ciclo colturale;
- c) consenta il mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali.

*oppure*

- b) qualsiasi superficie che ha dato diritto di ricevere pagamenti nel 2008 nell'ambito del regime di pagamento unico e che:

- **non** risponde più alla definizione di “ettaro **ammissibile**” di cui alla lettera a) in seguito all'attuazione della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è **oggetto di imboscamento** a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (4), o dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005, oppure dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013 oppure in virtù di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all'articolo 43, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è ritirata dalla produzione ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Quando la superficie agricola di un'azienda è utilizzata anche per attività non agricole, essa si considera utilizzata prevalentemente per attività agricole se l'esercizio di tali attività agricole non è seriamente ostacolato dall'intensità, dalla natura, dalla durata e dal calendario delle attività non agricole.

Sono escluse dalla definizione di ettaro ammissibili le superfici destinate a colture forestali e a usi non agricoli.

Le superfici utilizzate per la produzione della canapa sono ettari ammissibili solo se il tenore di tetraidrocannabinolo delle varietà coltivate non supera lo 0,2%.

## 6.2. Definizioni delle superfici agricole

L'art.4, comma 1, lettera e) del reg. UE 1307/2013, definisce la “**superficie agricola**”: qualsiasi superficie occupata da **seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti, o colture permanenti**.

### **Seminativo**

L'art.4, comma 1, **lettera f)** del reg. UE 1307/2013 e s.m.i, definisce **seminativo**: terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili.

Il seminativo ricomprende dunque:

- i. qualunque terreno utilizzato per le coltivazioni agricole annuali
- ii. il terreno utilizzato per coltivazioni agricole sommerse
- iii. la superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo

- iv. erba o altre piante erbacee da foraggio
- v. gli elementi caratteristici del paesaggio protetti da condizionalità che sono adiacenti o insistono sui seminativi, ai sensi dell'art. 9, par. 2 del reg. UE n. 640/2014 (cfr. l'Allegato I al DM n. 5604 del 2 ottobre 2017)
- vi. superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013

Si precisa che le superfici elencate nei precedenti punti iii e iv, se occupano il terreno per almeno cinque anni divengono permanenti secondo la definizione dell'articolo 4, comma 1, lettera h) del regolamento UE n. 1307/2013 e sm.i.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 45(2) del reg. UE n. 639/2014, in deroga all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013, i terreni lasciati a riposo per oltre cinque anni per costituire un'area di interesse ecologico rimangono terreni a seminativo.

#### **Prati permanenti e pascoli permanenti**

L'art.4, paragrafo 1, **lettera h)** del reg. UE 1307/2013 e s.m.i., definisce **prato permanente e pascolo permanente (congiuntamente denominati "prato permanente")**: terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più, nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, **non arato da cinque anni o più**; può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo, e, ove gli Stati membri decidano in tal senso, altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che producono foraggi, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti.

In particolare, l'art. 2, comma 1, lett. e), del DM n. 5465/2018 definisce "prato permanente", tutte le superfici di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013, non arate da cinque anni o più, comprese le superfici sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 639/2014 che sono individuate dall'Organismo di coordinamento nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione da parte della Regione o Provincia autonoma competente.

Ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 640/2014 si considera ammissibile, all'interno della parcella di riferimento del prato permanente, la seguente superficie conseguente a tare:

- 1) l'intera superficie per prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara fino al cinque per cento (DM 5465/2018, art. 5, comma 2, lett. a);
- 2) l'ottanta per cento della superficie a prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara eccedente il cinque per cento e fino al venti per cento (DM 5465/2018, art. 5 comma 2, lett. b);
- 3) il cinquanta per cento della superficie a prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara eccedente il venti per cento e fino al cinquanta per cento (DM 5465/2018, art. 5, comma 2, lett.c);

- 4) il trenta per cento della superficie con tara superiore al cinquanta per cento e inferiore al settanta per cento sulle quali sono svolte le **pratiche locali tradizionali**. La percentuale di ammissibilità è elevata al cinquanta per cento nel caso in cui la copertura di erba e altre specie erbacee da foraggio non è prevalente, ma sulla superficie insistono comunque piante foraggiere non erbacee tradizionalmente pascolate che, unitamente all'erba e alle altre piante erbacee da foraggio, coprono oltre il cinquanta per cento della superficie (DM 5465/2018, art. 5, comma 2, lett. d).

È stata introdotta l'**aratura** quale criterio da utilizzare per non includere, tra i prati permanenti, il terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, non compreso nell'avvicendamento colturale da cinque anni o più. Ai fini dell'esecuzione del relativo controllo, gli agricoltori devono dichiarare l'intenzione di eseguire l'aratura del terreno nel piano di coltivazione quando si indica il tipo di semina. **Si precisa che la pratica dell'aratura è compresa nel tipo di semina tradizionale.** L'aratura del terreno deve necessariamente consistere nel rivoltamento della zolla o quantomeno nella rottura profonda del terreno. Pertanto, lavorazioni minime o semina su sodo, condotte nel contesto di un cambio di coltura, non possono essere considerate alla stregua dell'aratura nell'interruzione del periodo di conversione verso il prato permanente.

Nonostante le definizioni di cui alle lettere f) "seminativo" e h) "prato permanente" dell'art.4, paragrafo 1 del reg. UE 1307/2013 e s.m.i., gli Stati membri che, prima del 1° gennaio 2018, abbiano accettato parcelle di terreno lasciato a riposo quali seminativi possono continuare ad accettarle come tali dopo tale data. A decorrere dal 1° gennaio 2018 le parcelle di terreno lasciato a riposo che nel 2018 sono state accettate quali seminativi a norma del presente comma diventano prato permanente nel 2023 o successivamente, se sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera h).

### **Colture permanenti**

L'art.4, comma 1, **lettera g)** del reg. UE 1307/2013 e s.m.i., definisce **colture permanenti**: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i *vivai* e il *bosco ceduo* a rotazione rapida.

Ricomprendono, dunque:

- i. colture arboree
- ii. colture erbacee/arbustive (sono comprese colture quali asparago e carciofo)
- iii. vivai: le seguenti superfici investite a piantine legnose all'aperto, destinate al trapianto:
  - vivai viticoli e viti madri di portainnesti,
  - vivai di alberi da frutto e piante da bacche,
  - vivai ornamentali,
  - vivai forestali commerciali esclusi i vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda,
  - vivai di alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate (ad esempio: piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali), compresi i relativi portainnesti e pianticelle;

- iv. bosco ceduo a rotazione rapida di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 1307/2013: le superfici coltivate a pioppi, salici, eucalipti, robinie, paulownia, ontani, olmi, platani, *Acacia saligna*, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduzione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo non superiore ad otto anni. Tali superfici devono essere utilizzate per un'attività agricola.

E' necessario mantenere qualsiasi superficie agricola aziendale in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

Qualora l'agricoltore dichiara di non effettuare alcuna pratica di mantenimento le superfici stesse saranno ritenute "potenzialmente" agricole e non potranno beneficiare di qualunque altro aiuto unionale o nazionale.

In ogni caso, tutte le superfici agricole dell'azienda sono considerate come SAU e restano soggette all'applicazione delle regole di condizionalità previste dal regolamento (UE) n. 1306/2013.

La **dimensione minima di una parcella agricola** che può essere oggetto di una domanda d'aiuto è fissata in 0,02 ettari (art. 72, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 1306/2017 e DM 5465/2018, art. 5, comma 1).

### **Precisazioni**

Nel caso in cui, su una parcella, una coltura che tradizionalmente non si trova pura nei pascoli, è seminata in purezza, tale coltura non va classificata come erba, anche se la pianta in questione può essere trovata nei miscugli di semi per prati e pascoli. Questo è il caso, ad esempio, delle specie appartenenti alla famiglia delle "Leguminose", quali trifoglio ed erba medica. Tali specie possono essere coltivate in purezza o come miscugli.

Se coltivate in purezza, le Leguminose sono classificate come seminativi e non nella categoria "erba e altre piante erbacee da foraggio", dal momento che esse non si rinvergono in purezza nei pascoli naturali. Quando specie appartenenti alle Leguminose sono seminate nello stesso momento o in momenti differenti e in miscuglio con erba e altre piante erbacee da foraggio, la superficie deve essere classificata come "erba e altre piante erbacee da foraggio".

Nel caso in cui altre specie erbacee s'introducono spontaneamente (auto-semina) in una parcella inizialmente seminata con una coltura in purezza (ad esempio una leguminosa o una coltura da seme), la superficie va ancora dichiarata come seminativo fino a quando la quantità di queste piante spontanee è marginale (cioè non eccedono la quantità ritrovabile sulla base delle normali pratiche di coltivazione nell'area interessata).

Le superfici coltivate con specie che appartengono alla famiglia delle Graminacee, come il mais da foraggio, l'orzo, l'avena e il triticale, seminate in monocoltura, devono essere sempre classificate come seminativo; questo è dovuto al fatto che queste specie, come colture in purezza, sono normalmente coltivate per la granella o mangime, per consumo sia umano che animale, e non sono tradizionalmente presenti nei pascoli naturali. Anche se tali specie possono essere incluse nei miscugli per prati e pascoli, non sono aderenti alla definizione di erba, poiché queste piante sono normalmente seminate come

monocoltura e non in miscuglio e perciò non rientrano nella definizione di “erba e altre piante erbacee da foraggio” secondo l’art. 4(1)(i) del reg. 1307/2013.

### 6.3. Diritti all’aiuto non utilizzati

I diritti all’aiuto non attivati a norma dell’art. 32 del reg. UE 1307/2013 per un periodo di due anni sono riversati alla riserva nazionale, salvo cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

### 6.4. Trasferimento dei diritti all’aiuto

Ai fini del trasferimento titoli a norma degli art. 34 del reg. UE 1307/2013 e art. 25 del reg. UE 639/2014 si rimanda alla circolare AGEA n. 89117 del 21.11.2017 “Procedure e domande di trasferimento dei titoli, pignoramento e pegno di titoli” e s.m.i.

Per le domande di trasferimento titoli di competenza dell’Organismo Pagatore della Regione Lombardia si utilizzano le funzionalità dei **Mutamenti aziendali** presenti sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

### 6.5. Domanda di assegnazione dei diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale

L’agricoltore può accedere alla riserva nazionale per l’attribuzione di nuovi titoli o l’aumento del valore dei titoli già detenuti utilizzando le fattispecie stabilite dall’art. 30 del Reg. (UE) 1307/2013 e dall’art. 10 del DM n. 5465 del 7 giugno 2018 e di seguito riportate:

- A - Giovane agricoltore (ai sensi dell’art. 30, paragrafo 11, lettera a), del Reg. (UE) n. 1307/2013, dell’articolo 28 del Reg. (UE) n. 639/2014 e dell’art. 10, comma 2 del DM;
- B - Nuovo agricoltore (ai sensi dell’art. 30, paragrafo 11, lettera b), del Reg. (UE) n. 1307/2013, dell’articolo 28, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 639/2014 e dell’art. 10, comma 2 del DM;
- C - Abbandono di terre (ai sensi dell’art. 30, paragrafo 7, lettera a), del Reg. (UE) n. 1307/2013 e dell’art. 10, comma 4 del DM;
- D - compensazione di svantaggi specifici (ai sensi dell’art. 30, paragrafo 7, lettera b), del Reg. (UE) n. 1307/2013 e dell’art. 10, comma 6 del DM;
- F - assegnazione dei diritti all’aiuto a seguito di provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie (ai sensi dell’art. 30, paragrafo 9, del Reg. (UE) n. 1307/2013 e dell’art. 10, comma 2 del DM del 7 giugno 2018, n. 5465).

Possono presentare domanda di accesso alla riserva, per una superficie minima ammissibile pari ad un ettaro, le persone fisiche di età compresa tra diciotto e sessantacinque anni e le persone giuridiche il cui rappresentante legale è di età non superiore a sessantacinque anni.

La riserva nazionale è utilizzata in via prioritaria per assegnare diritti all’aiuto ai giovani agricoltori (fattispecie **A**) e agli agricoltori che iniziano l’attività agricola (fattispecie **B**).

Nell'ambito di ogni fattispecie descritta, escluse la C e la F, non è consentita la richiesta di titoli all'aiuto per superfici ammissibili inferiori ad un ettaro.

Le disposizioni applicative nazionali sulla riserva e le condizioni tecniche per l'accesso alle specifiche fattispecie, sono contenute nel DM del 7 giugno 2018 n. 5465. L'accesso alla riserva avviene mediante assegnazione di nuovi diritti all'aiuto agli agricoltori che non ne detengono ovvero mediante aumento del valore dei diritti all'aiuto detenuti.

L'intenzione di richiedere l'accesso alla riserva nazionale deve essere manifestata all'atto della compilazione della domanda unica di pagamento. La richiesta di accesso alla riserva nazionale sarà ritenuta completa e valida solo con la presentazione, da parte del beneficiario, della dichiarazione integrativa (DAR).

Le condizioni di accesso alla Riserva nazionale sono specificate nella Circolare AGEA Coordinamento n. 0049227 del 8 giugno 2018: "Condizioni e modalità tecniche di Accesso alla Riserva Nazionale a partire dalla campagna 2018" e s.m.i.

## **7. Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - Titolo III, capo III**

Gli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base sono tenuti ad applicare, su tutti i loro ettari ammissibili, le seguenti pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente:

- a. diversificazione delle colture;
- b. mantenimento del prato permanente esistente;
- c. creazione/mantenimento di un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola (Ecological Focus Area- EFA).

Le pratiche agricole sopra menzionate devono essere rispettate congiuntamente, salvo nel caso di presenza di soli prati permanenti e nei casi di esonero previste dal regolamento.

Gli agricoltori che soddisfano i requisiti di cui all'art. 29 Reg. 834/2007 per quanto riguarda l'agricoltura biologica, hanno diritto *ipso facto* al pagamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente per la parte di azienda per la quale si pratica agricoltura biologica.

Ai sensi dell'art. 43, paragrafo 9, terzo e quarto comma, del Reg. (UE) n. 1307/2013, il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (inverdimento) è calcolato, per ciascun anno pertinente, come percentuale del valore totale dei diritti all'aiuto che l'agricoltore ha attivato.



## 7.1 La diversificazione delle colture (art. 44 del reg. 1307/2013)

La diversificazione delle colture si applica alle aziende agricole che hanno superfici a seminativo superiori a 10 ettari.

Per diversificazione si intende la presenza contemporanea di due o più colture nell'azienda a seconda della superficie a seminativi:

1. se i seminativi dell'agricoltore **occupano dai 10 ai 30 ettari**, e non sono interamente investiti a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale, su tali seminativi devono esserci **almeno due colture diverse**. La coltura principale non deve superare il 75% dei seminativi;
2. se i seminativi dell'agricoltore occupano **oltre 30 ettari**, e non sono interamente investiti a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale, su tali seminativi devono esserci **almeno tre colture diverse**. La coltura principale non deve occupare più del 75% e le due colture principali non devono occupare più del 95% dei seminativi. Quindi la terza coltura deve coprire almeno il 5%.

L'obbligo di diversificazione si considera soddisfatto nei seguenti casi:

1. l'azienda è biologica sul 100% dei seminativi;
2. la superficie a seminativo è inferiore a 10 ettari (o i seminativi non biologici dell'azienda sono inferiori a 10 Ha);
3. i seminativi sono interamente investite a colture sommerse (riso) per una parte significativa dell'anno o del ciclo colturale;
4. almeno il **75% dei seminativi** è occupato da **erba o altre piante erbacee da foraggio o terreni lasciati a riposo o investiti a colture sommerse** per una parte significativa dell'anno o del ciclo colturale. In tali casi, la coltura principale sui seminativi rimanenti non occupa più del 75% di tali seminativi rimanenti, salvo nel caso in cui dette superfici rimanenti siano occupate da erba o altre piante erbacee da foraggio o terreni lasciati a riposo;
5. almeno il **75% dei seminativi** sono utilizzati per la produzione di **erba o altre piante erbacee da foraggio, investiti a colture di leguminose, costituiti da terreni lasciati a riposo o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi**;
6. almeno il **75% della superficie agricola ammissibile** è costituita da **prato permanente**, utilizzata per la per la produzione di **erba o altre piante erbacee da foraggio** o investita a **colture sommerse** per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposti a una **combinazione di tali tipi di impieghi**;
7. i seminativi non sono stati dichiarati per più del 50% nella domanda di aiuto dell'anno precedente e i cui seminativi hanno tutti una coltura diversa rispetto a quello dell'anno precedente.

Si precisa che per "colture diverse" si intende:

- a. colture appartenenti a generi botanici differenti;
- b. colture appartenenti ad una specie diversa nel caso di brassicacee, solanacee e cucurbitacee;
- c. terreni lasciati a riposo;
- d. erba o altre foraggere.

La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate distinte anche se appartenenti allo stesso genere. Il genere *Triticum spelta* è considerato una coltura distinta da quelle appartenenti allo stesso genere.

Nei seminativi sono inclusi gli elementi caratteristici del paesaggio protetti dalla condizionalità che sono adiacenti o insistono sui seminativi.

La Circolare AGEA n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014 ha definito che il periodo da considerare ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture è quello compreso **tra 1 aprile e il 9 giugno** dell'anno di presentazione della domanda.

Il calcolo delle quote delle diverse colture si effettua prendendo in considerazione le colture seminate o coltivate nel periodo di riferimento, che rappresenta la parte più significativa del ciclo colturale, comprendendo sia le colture autunno vernine (in fase conclusiva del loro ciclo colturale) sia quelle primaverili estive (in fase iniziale del loro ciclo).

Ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture, ogni ettaro di superficie a seminativo dell'azienda può essere conteggiato una sola volta considerando la coltura principale, cioè quella che occupa la superficie interessata per il periodo più lungo.

Gli agricoltori, prima della presentazione della domanda di aiuto, devono aggiornare il fascicolo aziendale dichiarando nel piano colturale tutte le informazioni necessarie per identificare le colture principali che occupano i terreni a seminativo, evitando sovrapposizioni.

Il controllo amministrativo della diversificazione delle colture viene effettuato sulla base del Piano colturale aziendale previsto dall'art. 31, comma 2 DM 6513/2014 e specificato dall'art. 8 del DM 1420/2014.

## **7.2 Mantenimento prati permanenti (ART. 45 REG. N. 1307/2013)**

Ai sensi dell'art. 45 del reg. UE n. 1307/2013, gli agricoltori si impegnano a mantenere i prati permanenti localizzati in zone sensibili sotto profilo ambientale in zone contemplate dalle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE, incluse le torbiere e le zone umide, o sono ubicate sia all'interno che all'esterno della Rete Natura 2000.

Gli agricoltori che hanno prati permanenti nelle zone ecologicamente sensibili, sopra definite, non possono arare o convertire i prati e pascoli permanenti.

Al fine di assicurare la protezione dei prati permanenti di alto valore ambientale, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 639/2014, la Regione o la Provincia autonoma competente può individuare ulteriori superfici, poste al di fuori delle zone sensibili contemplate dalle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE, compresi i

prati permanenti su terreni ricchi di carbonio, dandone tempestiva comunicazione all'organismo di coordinamento, per l'inserimento nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) e per consentire l'informazione, per il tramite degli organismi pagatori competenti, agli agricoltori interessati

L'obbligo previsto dall'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 si applica a livello nazionale e l'osservanza di tale obbligo è verificata dall'organismo di coordinamento, mediante il registro nazionale dei prati permanenti costituito nel SIAN.

I prati permanenti localizzati al di fuori delle zone sensibili sotto il profilo ambientale, non possono essere convertiti senza essere stati preventivamente autorizzati da AGEA Coordinamento, secondo le modalità indicate dall'art. 44 Reg (UE) 639/2014.

L'autorizzazione è rilasciata, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, che tengano conto della specifica situazione ambientale, agronomica e socio-economica del territorio, con riferimento al numero di ettari per i quali è stata richiesta la conversione e, nel caso in cui il rapporto indicato all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 diminuisca in misura superiore al 3,5 per cento, è condizionata all'obbligo di creare una superficie a prato permanente dello stesso numero di ettari, che è vincolata fin dal primo giorno e per almeno cinque anni.

Sulla base del registro dei prati permanenti, ad ogni azienda è associato un vincolo legato alla superficie di prato permanente che detiene. Il vincolo segue il territorio e le cessioni interaziendali.

### 7.3 Le aree di interesse ecologico - (EFA)

Ai sensi dell'articolo 46 comma 1 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e s.m.i, quando i **seminativi** di un'azienda coprono più di **15 ettari**, l'agricoltore provvede affinché, a decorrere dal 1° gennaio 2015, una superficie corrispondente ad almeno il 5 % dei seminativi dell'azienda dichiarati dall'agricoltore a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 e, se considerate aree di interesse ecologico dallo Stato membro ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, comprendente le superfici di cui a detto paragrafo, lettere c), d), g), h), k) e l), sia costituita da aree di interesse ecologico (EFA).

Le EFA (Ecological Focus Area) sono elementi aziendali eterogenei tra loro presenti all'interno o ai bordi dei seminativi o sono esse stesse seminativi.

L'obbligo di EFA non si applica, perché il requisito è già soddisfatto, se:

- almeno il 75% dei seminativi sono utilizzati per la produzione di **erba** o **altre piante erbacee da foraggio**, costituiti da **terreni lasciati a riposo**, investiti a **culture di leguminose** o sottoposti a una **combinazione di tali tipi di impieghi**;
- almeno il 75% della **superficie agricola ammissibile** è costituita da **prato permanente**, utilizzata per la produzione di **erba** o **altre piante erbacee da foraggio** o investita a **culture sommerse** per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo culturale o sottoposti a una **combinazione di tali tipi di impieghi**.

Ad eccezione delle superfici a bosco ceduo a rotazione rapida e quelle soggette a rimboscimento, l'area di interesse ecologico è situata sui seminativi dell'azienda. Nel caso delle aree di interesse ecologico come gli elementi caratteristici del paesaggio e le fasce tampone (paragrafi 4 e 5 dell'art.45 del reg. (UE) n. 639/2014), l'EFA può altresì essere adiacente ai seminativi dell'azienda dichiarati dall'agricoltore a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Inoltre, laddove le fasce tampone, i bordi dei campi o gli elementi caratteristici del paesaggio siano adiacenti a un'area di interesse ecologico direttamente adiacente al seminativo dell'azienda, essi sono altresì riconosciuti come un'area di interesse ecologico.

Per tener conto delle varie caratteristiche dei tipi di aree di interesse ecologiche elencate in tabella, la superficie reale dell'EFA viene moltiplicata per un fattore di ponderazione. Per gli alberi isolati è previsto anche un fattore di conversione pari a 20. Il fattore di ponderazione è finalizzato a trasformare in valore ecologico la superficie destinata a EFA.

Le EFA necessarie a soddisfare la quota del 5% dei seminativi dell'azienda devono essere dichiarate nel piano colturale grafico (PCG).

**Allegato II - Fattori di conversione e di ponderazione delle aree di interesse ecologico (articolo. 15, comma 2 DM n. 5465 del 7 giugno 2018)**

| Superfici di interesse ecologico                              | limiti dimensionali                                    | Protetti da condizionalità | Fattori di  |              |
|---|--|----------------------------|-------------|--------------|
|   |  |                            | Conversione | Ponderazione |
| Terreni lasciati a riposo                                     |  | Non applicabile            | -           | 1            |
| Terreni lasciati a riposo con specie mellifere                |  | Non applicabile            |             | 1,5          |
| Terrazze  | Altezza minima 0,5 metri                               | Sì                         | n.a.        | 1            |
| Siepi, fasce alberate e alberi in filari                      | Larghezza massima 20 metri                             | Sì                         | n.a.        | 2            |
| Alberi isolati  |  | Sì                         | 20          | 1,5          |
| Boschetti nel campo   | Superficie massima 0,3 ha                              | No                         | n.a.        | 1,5          |
| Stagni  | Superficie minima 0,01 ha<br>Superficie massima 0,3 ha | Sì                         | n.a.        | 1,5          |
| Fossati, compresi i corsi d'acqua per irrigazione o drenaggio | Larghezza massima 10 metri                             | Sì                         | n.a.        | 2            |
| Muretti tradizionali  | Lunghezza minima 25 metri                              | Sì                         | n.a.        | 1            |
|   | Altezza 0,3-5 metri                                    |                            |             |              |
|   | Larghezza 0,5-5 metri                                  |                            |             |              |
| Fasce tampone e bordi dei campi                               | Larghezza minima 1 metro                               | Sì                         | n.a.        | 1,5          |
|   | Larghezza massima 20 metri                             |                            |             |              |

|   |  |                 |      |     |
|---|--|-----------------|------|-----|
| Ettari agroforestali  |  | Non applicabile | -    | 1   |
| Fasce di ettari ammissibili lungo i bordi boschivi senza produzione | Larghezza minima 1 metro<br>Larghezza massima 20 metri | No              | n.a. | 1,5 |
| Fasce di ettari ammissibili lungo i bordi boschivi con produzione   | Larghezza minima 1 metro<br>Larghezza massima 10 metri | No              | n.a. | 0,3 |
| Boschi cedui a rotazione rapida                                     |  | No              | -    | 0,5 |
| Superfici rimboschite   |  | No              | -    | 1   |
| Colture azotofissatrici   |  | Non applicabile | -    | 1   |

### Are di interesse ecologico (EFA) ed Elementi caratteristici del paesaggio (EP)

Le aree di interesse ecologico (EFA) considerate anche elementi caratteristici del paesaggio (EP), con l'obbligo del rispetto delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA 7 e dal CGO 2 e 3) sono:

- terrazze;
- siepi, fasce alberate e alberi in filari di larghezza massima fino a 20 m;
- alberi isolati;
- stagni e laghetti con superficie massima di 0,3 ha, compresa una fascia di vegetazione ripariale fino a d una larghezza di 10 metri, esclusi i serbatoi in cemento o plastica;
- fossati, compresi i corsi d'acqua per irrigazione o drenaggio di ampiezza massima 10 m, esclusi i canali con pareti di cemento;
- muretti di pietra tradizionali

Queste aree, ai fini del regime di pagamento di base e della diversificazione delle colture, sono considerate come facenti parte della superficie totale della parcella agricola e quindi parte della superficie ammissibile. In particolare, ai fini dell'assegnazione e attivazione dei titoli saranno considerate equivalenti al tipo di superficie ammissibile sulla quale ricadono (seminativo, pascolo o coltivazione arborea).

### Altre superfici con valore di EFA

Possono essere utilizzate nel calcolo della superficie a EFA le seguenti superfici:

1. terreni lasciati a riposo;
2. colture azotofissatrici incluse nell'elenco Allegato III del DM N. 5467 del 7 giugno 2018;
3. boschetti nei campi da qualificare come EFA per una superficie massima di 0,3 ha;
4. fasce tampone e i bordi dei campi, compresi le fasce tampone lungo i corsi d'acqua prescritti dalla BCAA 1 e dal CGO 1 o 10 di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 o i bordi dei campi protetti dalla BCAA 7 e dal CGO 2 o 3 di cui in detto allegato.
5. fasce di ettari ammissibili lungo i bordi boschivi senza produzione;

6. fasce di ettari ammissibili lungo i bordi boschivi con produzione;
7. ettari agroforestali che ricevono, o che hanno ricevuto, sostegno a norma dell'articolo 44 del reg. (CE) 1689/2005 e/o dell'art. 23 del reg. (UE) 1305/2013;
8. boschi cedui a rotazione rapida;
9. superfici oggetto di rimboschimento ai sensi dell'art.32, paragrafo 2, lettera b), punto ii) del reg. (UE) 1307/2013.

La larghezza minima delle fasce tampone e dei bordi dei campi, ai fini delle aree di interesse ecologico, non deve essere inferiore a 1 metro. Quando la fascia tampone o il bordo del campo si trova lungo i corsi d'acqua, la vegetazione ripariale adiacente al corso d'acqua sarà considerata ai fini del calcolo dell'area di interesse ecologico.

Sulle fasce tampone e sui bordi dei campi è assente qualsiasi produzione agricola. Per le fasce tampone e i bordi dei campi diversi da quelli prescritti o protetti dalle BCAA 1 e 7 e dai CGO 1, 2, 3 o 10 di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013, la superficie da qualificare come area di interesse ecologico è calcolata fino a una larghezza massima di 20 metri.

E' vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari sulle seguenti superfici dichiarate a EFA:

- terreni lasciati a riposo;
- colture azotofissatrici;
- fasce di ettari ammissibili lungo i bordi boschivi con produzione;
- boschi cedui a rotazione rapida.

Per le colture azotofissatrici dichiarate come EFA, la durata del divieto di utilizzo dei prodotti fitosanitari coincide con il naturale ciclo vegetativo che, nel caso di specie annuali, va dalla semina alla raccolta.

Sui boschi cedui a rotazione rapida con valore di EFA, non è consentito l'uso di prodotti fitosanitari eccetto i bioinsetticidi. Su tali superfici è consentito l'utilizzo d'interventi biotecnologici come l'uso di trappole a feromoni e di concimi organici come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75.

Ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 10 bis, secondo comma, del regolamento (UE) n. 639/2014, sulle fasce tampone, sui bordi dei campi e nelle fasce di ettari ammissibili lungo i bordi boschivi senza produzione è autorizzato lo sfalcio o il pascolo a condizione che la fascia resti distinguibile dal terreno agricolo adiacente.

### **Terreni lasciati a riposo**

Per terreno lasciato a riposo s'intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi a partire dal 1° gennaio e fino al 30 giugno dell'anno di domanda.

Fermo restando il rispetto delle regole di condizionalità stabilite, ai sensi dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013, dal decreto ministeriale 5465 del 7.06.2018, il terreno lasciato a riposo prevede comunque un'attività di gestione e può essere:

- terreno nudo totalmente privo di vegetazione;
- terreno coperto da vegetazione spontanea;

- terreno seminato esclusivamente per la produzione di piante da sovescio o per la produzione di compost, ammendanti o fertilizzanti naturali.

Per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE (conservazione uccelli selvatici) e della direttiva 92/43/CEE (conservazione habitat naturali) e sui terreni a riposo utilizzati come aree d'interesse ecologico è vietato lo sfalcio e ogni altra operazione di gestione del suolo, nel periodo compreso fra il 1° marzo e il 30 giugno di ogni anno.

Fatto salvo quanto previsto al punto precedente, sul terreno a riposo sono ammesse lavorazioni meccaniche nei seguenti casi:

- semina di specie mellifere di cui allegato IV del D.M. n. 5465/2018 e colture a perdere per la fauna;
- pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide,
- terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi.

**Sui terreni lasciati a riposo dichiarati come EFA, non è consentito l'uso di prodotti fitosanitari, così come definiti dall'art.3 del regolamento (UE) n.1107/2009.**

Nonostante le definizioni di cui alle lettere f) "seminativo" e h) "prato permanente" dell'art.4, paragrafo 1 del reg. UE 1307/2013 e s.m.i., gli Stati membri che, prima del 1° gennaio 2018, abbiano accettato parcelle di terreno lasciato a riposo quali seminativi possono continuare ad accettarle come tali dopo tale data. A decorrere dal 1° gennaio 2018 le parcelle di terreno lasciato a riposo che nel 2018 sono state accettate quali seminativi diventano prato permanente nel 2023 o successivamente, se sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera h) dello stesso articolo.

### **Culture azotofissatrici**

Ai sensi dell'art. 45, paragrafo 10 del regolamento (UE) n. 639/2014, la coltivazione delle culture azotofissatrici di cui all'Allegato III del DM N. 5467 del 7 giugno 2018 è consentita nel rispetto degli obiettivi di cui alla Direttiva 2000/60/CE. La coltivazione delle culture azotofissatrici può includere miscugli di culture azotofissatrici e altre colture, a condizione che le azotofissatrici siano predominanti. Nelle zone vulnerabili ai nitrati di cui alla direttiva 91/676/CEE, la coltivazione delle culture azotofissatrici, finalizzata alla costituzione di aree d'interesse ecologico, è consentita nel rispetto dei vincoli posti dalla stessa direttiva 91/676/CEE, in particolare per quanto attiene al rispetto dei massimali di apporto azotato al terreno.

## 8. Pagamento per i giovani agricoltori - Capo IV del Reg. (UE) n. 1307/2013

Ai sensi dell'art. 50, del regolamento (UE) n. 1307/2013 è concesso un pagamento annuo ai giovani agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base.

Per "giovane agricoltore" si intende una **persona fisica** che rispetta entrambi i seguenti requisiti:

- a) che si insedia per la **prima volta** in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda o che sia già insediata in un'azienda agricola nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base; **E**
- b) che non ha più di 40 anni nell'anno della presentazione della domanda unica di cui alla lettera a).

Il pagamento annuo a favore dei giovani agricoltori, di cui all'art. 50, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013, è concesso a **persone giuridiche** indipendentemente dalla loro forma giuridica, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la persona giuridica ha diritto a un pagamento nel quadro del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo III, capo 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013 ed ha attivato diritti all'aiuto o ha dichiarato ettari ammissibili, come previsto dall'art. 50, paragrafo 4, dello stesso regolamento;
- b) un giovane agricoltore ai sensi dell'art. 50, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1307/2013 esercita un controllo effettivo e duraturo sulla persona giuridica per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari in ogni anno per il quale la persona giuridica presenta domanda di pagamento nell'ambito del regime per i giovani agricoltori. Se più persone fisiche, comprese persone che non sono giovani agricoltori, partecipano al capitale o alla gestione della persona giuridica, il o i giovani agricoltori, in ogni anno per il quale la persona giuridica presenta domanda di pagamento nell'ambito del regime per i giovani agricoltori, devono essere in grado di esercitare tale controllo effettivo e duraturo individualmente o insieme ad altri agricoltori;
- c) almeno uno dei giovani agricoltori che soddisfano la condizione di cui alla lettera b) rispetta gli eventuali criteri di ammissibilità fissati dallo Stato membro a norma dell'art. 50, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1307/2013, a meno che lo Stato membro abbia deciso che tali criteri si applicano a tutti i suddetti giovani agricoltori.

Nei casi in cui una persona giuridica sia controllata esclusivamente o congiuntamente da un'altra persona giuridica, le condizioni fissate al primo comma, lettera b), si applicano a qualunque persona fisica che eserciti il controllo su tale altra persona giuridica.

Di seguito viene specificata, per ogni tipologia di persona giuridica, la carica che il giovane deve detenere per il rispetto del requisito del controllo effettivo e duraturo.

### 1. Società di Capitali

#### A. Società per azioni (S.p.A.) e società a responsabilità limitata (S.r.l.)

Esercita il controllo il soggetto che rientra in una delle seguenti condizioni:

- colui che possiede oltre il 50% del capitale sociale **E** che esercita poteri di gestione dell'attività di ordinaria amministrazione in qualità di consigliere, come risultanti da visura camerale;



- colui che possiede una quota del capitale sociale pari o inferiore al 50% **E** riveste cariche di tipo gestionale per le quali è investito della rappresentanza legale, quali:

- Amministratore Unico;
- Amministratore Delegato;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione.

B. SCARL (società cooperativa a responsabilità limitata)

- Esercita il controllo qualunque socio amministratore.

C. Società in accomandita per azioni (S.a.p.A.)

- Esercita il controllo il socio accomandatario che, anche detenendo una quota pari o inferiore al 50% del capitale sociale, possiede la pienezza di poteri in materia di attività di ordinaria amministrazione e legale rappresentanza della società, come risultante da visura camerale;

## 2. Società di persone

a) Società semplice (s.s.)

- Esercita il controllo qualunque socio, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta, salvo che sia del tutto escluso dal potere di gestione ordinario della società, come risultante da visura camerale.

b) Società in nome collettivo (s.n.c.)

- Esercita il controllo qualunque socio, indipendentemente dalle quote di capitale possedute, salvo che sia del tutto escluso dal potere di gestione ordinario della società, come risultante da visura camerale.

c) Società in accomandita semplice (s.a.s.)

- Esercita il controllo il socio accomandatario che, anche detenendo una quota pari o inferiore al 50% del capitale sociale, possiede la pienezza di poteri in materia di attività di ordinaria amministrazione e legale rappresentanza della società, salvo che sia del tutto escluso dal potere di gestione ordinario della società, come risultante da visura camerale.

La verifica della **data di insediamento** viene effettuata esaminando:

- la data di apertura/estensione della P.IVA in campo agricolo (codice ATECO 01) in caso di ditta individuale
- la data dell'atto pubblico con il quale il soggetto "giovane" è entrato a far parte della compagine sociale, assumendo un controllo effettivo e duraturo della società in caso di persone giuridiche.

Il giovane agricoltore deve esercitare un controllo effettivo e duraturo sulla persona giuridica per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari.

Per controllo “effettivo e duraturo” del giovane agricoltore si considera quanto disciplinato nella visura camerale della società ed eventuali limitazioni dei poteri indicate nei patti parasociali.

Si precisa che nel caso in cui il soggetto “giovane” rivesta una posizione di controllo in più aziende agricole, il premio è erogabile una sola volta in favore dell’azienda agricola nella quale il soggetto giovane risulta essersi insediato la prima volta.

Inoltre il medesimo soggetto giovane non può attribuire, anche in campagne diverse, la qualifica di giovane ad un’azienda agricola (ditta individuale o persona giuridica) ai fini del pagamento del premio giovane ed una seconda volta, ad un’altra azienda agricola, ai fini dell’attribuzione dei titoli da riserva nazionale (fatt. Giovane) o viceversa.

Il pagamento per i giovani agricoltori è concesso all’azienda per un periodo massimo di 5 anni a partire dalla data di presentazione della prima domanda di richiesta del premio giovane.

Il pagamento a favore dei giovani agricoltori negli anni successivi al primo anno di presentazione è concesso alle persone giuridiche solo se il giovane che attribuisce il requisito alla persona giuridica nel primo anno di richiesta del premio giovane continua ad esercitare il poter di controllo effettivo della società in ogni anno successivo.

L’importo annuo del pagamento viene calcolato, ai sensi dell’art. 50 paragrafo, lettera a) del Reg. 1307/2013, moltiplicando il numero di diritti che agricoltore ha attivato per una cifra corrispondente al 50% del valore medio dei diritti all’aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti dall’agricoltore per un numero massimo di novanta ettari.

## 9. Regime Piccoli Agricoltori

I pagamenti nell’ambito del regime per i piccoli agricoltori sostituiscono i pagamenti da concedere per il regime di pagamento di base, il pagamento per l’inverdimento, il pagamento per i giovani agricoltori e il sostegno accoppiato facoltativo, per un importo massimo di euro 1.250. Tale importo potrà essere adattato proporzionalmente negli anni successivi per tenere conto delle modifiche del massimale nazionale fissato nell’allegato II del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Se l’importo totale dei pagamenti dovuti nell’ambito del regime per i piccoli agricoltori è superiore al 10% del massimale nazionale annuo stabilito nell’allegato II del Reg. (UE) n. 1307/2013, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 65, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 1307/2013, sarà eseguita una riduzione lineare degli importi da pagare in modo da rispettare tale percentuale.

Ai sensi dell’articolo 28 del DM n. 5465 del 07 giugno 2018, gli agricoltori che hanno aderito al regime per i piccoli agricoltori e che non richiedono altri aiuti possono detenere un fascicolo aziendale aggiornato in forma semplificata il cui contenuto informativo e documentale obbligatorio è limitato alle informazioni previste dall’art. 3, comma 2, lettera a), del DM 12 gennaio 2015, n. 162.

Tuttavia, gli agricoltori che coltivano canapa, al fine di adempiere agli obblighi previsti dal paragrafo 10.4 dalla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.142 del 20 marzo 2015, devono obbligatoriamente predisporre o aggiornare il piano di coltivazione prima della presentazione della domanda di conferma all’adesione al regime per i piccoli agricoltori.

Gli agricoltori che partecipano al regime dei Piccoli Agricoltori sono **esonerati** dall’applicazione delle pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente e sono esonerati dal sistema di controllo e sanzioni della condizionalità.

Per tutta la durata della partecipazione al Regime per i Piccoli agricoltori, i beneficiari devono rispettare il seguente impegno:

- a) in conformità all' art. 64, paragrafo 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1307/2013, mantenere almeno un numero di ettari ammissibili ai sensi dell'art. 32 del medesimo Regolamento, corrispondente al numero di titoli in proprietà o in affitto detenuti;

Qualora non venga rispettato l'obbligo di cui alla lettera a) l'agricoltore non ha diritto a percepire il pagamento per la campagna per la quale è rimasto inadempiente. Non si procede in alcun caso ad una riduzione del pagamento in base alla minore superficie accertata, né all'applicazione di sanzioni.

L'obbligo di cui alla lettera a) riguarda i casi di mutamento aziendale della consistenza territoriale (vendita, affitto, ecc.) e non all'eventuale riduzione della superficie dovuta ad una procedura amministrativa della misurazione delle superfici non addebitabile all'agricoltore (refresh, overlapping, ecc.).

In ogni caso l'obbligo di cui alla lettera a) non si ritiene rispettato qualora la diminuzione di superficie sia dovuta alla presenza di elementi non ammissibili (edifici, strade, ecc.) o al mancato esercizio dell'attività agricola.

Coloro che hanno aderito nel 2015 al regime per i piccoli agricoltori possono, attraverso la compilazione della Domanda Unica 2019, presentare all'Organismo Pagatore una delle seguenti comunicazioni:

- conferma di adesione al Regime dei piccoli agricoltori;
- conferma di adesione al Regime dei piccoli agricoltori per subentro a seguito di successione effettiva o successione anticipata;
- subentro nel Regime dei piccoli a seguito di successione effettiva o successione anticipata e contestualmente comunicazione di recesso dal regime;
- recesso dal Regime dei piccoli per il passaggio al Regime di pagamento di base.

## **10. Sostegno accoppiato premi zootecnici**

Il sostegno accoppiato previsto dal Titolo IV del Reg. (UE) n.1307/2013 e dal D.M. n° 5465 del 7 giugno 2018 e s.m.i., si articola nei seguenti aiuti:

- Settore zootecnia bovina da latte
  - Bovini da latte (art. 20, comma 1)
  - Bovini da latte in zone di montagna (art. 20, comma 4)
  - Bufale di età superiore a di 30 mesi (art. 20, comma 9)
- Settore zootecnia bovina da carne (Vacche nutrici)
  - Vacche nutrici iscritte a LLGG o RA (art. 21, comma 1)
  - Vacche nutrici iscritte a LLGG o RA inserite in piani selettivi o di gestione di razza (art. 21, comma 3)

- Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine non iscritte a LLGG o RA appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte (art. 21, comma 5)
- Settore zootecnia bovina da carne (Bovini macellati)
  - di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi (art. 21, comma 7);
  - di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 12 mesi (art. 21, comma 9);
  - di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi e aderenti a sistema di qualità nazionale o regionale o a sistemi di etichettatura facoltativi riconosciuti o certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 (art. 21, comma 9);
- Settore zootecnia ovi-caprina:
  - Agnelle da rimonta (art. 22, comma 2)
  - Capi ovini e caprini IGP macellati (art. 22, comma 6)

Il sostegno accoppiato deve essere richiesto dall'agricoltore nella domanda unica di pagamento e, ai fini del percepimento del contributo, lo stesso agricoltore deve possedere il requisito di agricoltore in attività ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

L'art. 19, comma 6, del DM n° 5465 del 7 giugno 2018 stabilisce che la richiesta di aiuto deve essere riferita ad almeno tre UBA. I suddetti limiti non sono stabiliti per singolo settore, pertanto, possono concorrere rispettivamente, i capi da latte, i bovini da carne e gli ovi-caprini considerati nel loro complesso ai fini del raggiungimento delle tre UBA.

Ai fini della determinazione del calcolo delle tre UBA minime richieste dall'art. 19, comma 6, del DM n° 5465 del 7 giugno 2018, si considerano i seguenti coefficienti:

- per le vacche da latte, le vacche da carne e le bufale: 1 UBA;
- per i capi macellati: 0,6;
- per i capi ovi-caprini: 0,15.

Il periodo di riferimento per il premio coincide con l'anno solare. Il numero dei capi ammissibili al premio verrà desunto sulla base delle informazioni contenute nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN) nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda.

Il sostegno accoppiato per il settore zootecnia è concesso agli animali che siano identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dai regolamenti (CE) n. 1760/2000 e n. 21/2004 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000.

Le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto ministeriale n° 5465 del 7 giugno 2018, si considerano soddisfatte se gli obblighi di identificazione e registrazione sono adempiuti entro:

- a) il primo giorno del periodo di detenzione nell'azienda del richiedente, nel caso in cui è applicato un periodo di detenzione;
- b) il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda, nel caso in cui non è applicato alcun periodo di detenzione.

Si precisa che, come stabilito dal D.M. n. n° 5465 del 7 giugno 2018 e s.m.i., gli importi unitari dei premi del sostegno accoppiato vengono definiti annualmente da AGEA sulla base del plafond nazionale e sulla base del numero di capi accertati da ciascun Organismo pagatore.

Si precisa che i premi del settore bovini da carne (vacche nutrici e bovini macellati) non sono cumulabili tra loro e con i premi del settore latte.

Si precisa che in presenza di ritardo nella registrazione della movimentazione in entrata dei capi, pur ricorrendo tutte le condizioni di ammissibilità previste dalle singole misure, gli stessi saranno considerati ammissibili e, allo stesso tempo, concorreranno all'applicazione di riduzioni e sanzioni di cui all'art.31 del Reg (UE) 6420/2014.

Di seguito vengono esplicitate le condizioni di ammissibilità previste per ogni tipologia di sostegno specifico.

Il sostegno accoppiato può essere richiesto anche dall'agricoltore non detentore di titoli all'aiuto.

## **10.1. Premio per il Settore zootecnia bovina da latte**

### ***Bovini da latte***

Come previsto da DM 5465 del 7 giugno 2018 e 7839 del 9 agosto 2018, i premi previsti per le vacche da latte sono destinati ai produttori di latte per i capi:

a) che abbiano partorito nell'anno di presentazione della domanda e i cui vitelli siano identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000.

e

b) appartenenti ad allevamenti che rispettino, nell'anno di presentazione della domanda, almeno 2 dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml.

Nel caso in cui siano in regola solo due parametri sopra indicati, il terzo dovrà comunque rispettare i seguenti limiti :

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 100.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,20 gr per 100 ml .

In deroga a quanto sopra indicato e come stabilito nei commi 2 e 3 del D.M. n. 5465 del 7 giugno 2018, i capi appartenenti ad allevamenti ubicati in aree montane ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 o

dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, ovvero appartenenti ad allevamenti inseriti in circuiti produttivi di formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 o dei regimi di qualità certificati ai sensi dell'articolo 16, lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013, devono rispettare, fatti salvi i parametri di legge, solo uno dei parametri indicati nella lettera b) del presente paragrafo.

In riferimento al numero di analisi sono previsti i seguenti impegni e deroghe:

- almeno due analisi al mese per ogni mese in cui viene prodotto il latte;
- nessuna analisi per i mesi in cui non viene prodotto il latte;
- due mesi con una sola analisi per i produttori non di montagna;
- una analisi al mese per le aziende ubicate in territorio montano;
- nessuna analisi durante il periodo in cui gli animali sono condotti in alpeggio, la deroga è concessa al massimo per quattro mesi.

Il rispetto di ogni parametro qualitativo è verificato attraverso la media geometrica per le cellule somatiche e carica batterica, mentre per le proteine si utilizza la media aritmetica.

Le certificazioni analitiche dovranno essere effettuate da laboratori autorizzati ovvero nell'ambito di consegne ai primi acquirenti, conformemente a quanto stabilito dal DM 7 aprile 2015 n. 2337.

Ai fini della verifica dei parametri qualitativi, saranno prese in considerazione solamente le analisi presenti nella Banca Dati Latte istituita con DGR N. IX/4342 del 26/10/2012, pertanto le analisi pervenute al di fuori della Banca Dati non saranno ritenute valide (ad esempio copia di analisi fornite tramite file ad OPR).

I dati delle analisi e delle consegne sono acquisiti direttamente dall'Organismo Pagatore della Regione Lombardia. I produttori che commercializzano latte vaccino attraverso vendite dirette devono trasmettere all'Organismo pagatore le informazioni relative ai quantitativi prodotti, al netto dell'autoconsumo, mensilmente nell'anno della domanda.

Il periodo di riferimento per il premio coincide con l'anno solare. Il numero dei capi ammissibili al premio verrà desunto sulla base delle informazioni contenute nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN) nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda.

L'aiuto spetta al detentore della vacca la momento del parto. Qualora la vacca abbia partorito più di una volta nel corso dell'anno presso la stalla di diversi detentori susseguiti nel tempo, il premio è erogato al detentore presso il quale è nato il primo capo.

Le vacche che beneficiano di questo premio sono escluse dai premi del settore carne.

### ***Bovini da latte in zone di montagna***

Sono previsti premi aggiuntivi alle vacche che rispettano i requisiti previsti per il premio base bovini da latte associate, per almeno sei mesi, ad un codice di allevamento situato in zone montane ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999.

***Bufale di età superiore ai 30 mesi***

Premio concesso alle bufale di età superiore ai 30 mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000.

L'aiuto spetta al detentore della vacca la momento del parto. Qualora la vacca abbia partorito più di una volta nel corso dell'anno presso la stalla di diversi detentori susseguiti nel tempo, il premio è erogato al detentore presso il quale è nato il primo capo.

**10.2. Premio per il Settore zootecnia bovina da carne**

Il premio può essere richiesto dagli agricoltori che allevano bovini e che rispettano le condizioni di ammissibilità di seguito indicate.

Il periodo di riferimento coincide con l'anno solare. Il numero dei capi ammissibili al premio verrà desunto sulla base delle informazioni contenute nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN) nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda.

Le razze ammissibili per il premio Carne Bovina sono disponibili nella Banca Dati Nazionale (BDN) e l'elenco delle razze ammissibili è riportato nell'Allegato V del DM n. 5465 del 07 giugno 2018.

Le vacche che beneficiano di questo premio sono escluse dai premi del settore latte.

I capi che beneficiano del premio Vacche nutrici sono esclusi dai premi destinati ai Bovini macellati di età compresa tra 12 - 24 mesi.

***Vacche nutrici iscritte a LLGG o RA***

I premi sono concessi alle vacche nutrici di razze da carne o a duplice attitudine, iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico delle razze bovine nell'anno di riferimento della domanda (a partire dalla data di iscrizione), che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000.

L'aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto.

***Vacche nutrici iscritte a LLGG o RA inserite in piani selettivi o di gestione di razza***

Premio aggiuntivo alle vacche nutrici iscritte ai libri genealogici delle razze Chianina, Marchigiana, Maremmana, Romagnola, e Podolica, facenti parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza finalizzati al risanamento dal virus responsabile della Rinotracheite infettiva del bovino IBR.

***Premio Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine non iscritte a LLGG o RA appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte***

Il premio è concesso alle vacche nutrici non iscritte a LLGG o RA e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte, che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal d.p.R. n. 437/2000.

L'aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto.

### ***Bovini macellati di età compresa tra 12 - 24 mesi***

Il premio è concesso ai capi di età compresa tra 12 - 24 mesi che rispettano uno dei seguenti impegni:

- bovini allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo continuativo non inferiore a 6 mesi prima della macellazione.
- bovini allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo continuativo non inferiore a 12 mesi prima della macellazione.
- bovini allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo continuativo non inferiore a 6 mesi prima della macellazione e aderenti a sistema di qualità nazionale o regionale;
- bovini allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo continuativo non inferiore a 6 mesi prima della macellazione e aderenti ai sistemi di etichettatura facoltativa riconosciuti (il richiedente il premio coincide con il soggetto aderente ai sistemi di etichettatura);
- bovini allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo continuativo non inferiore a 6 mesi prima della macellazione e certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012;

Si precisa che gli aiuti spettano al richiedente detentore/proprietario dell'allevamento ed il capo a premio deve essere stato macellato entro 30 giorni dalla data di uscita dall'azienda del richiedente.

Uno stesso capo può essere pagato una sola volta.

## **10.3. Premio per il settore ovi-caprino**

Ciascun capo ovi-caprino può essere oggetto di una sola domanda di aiuto. Il periodo di riferimento coincide con l'anno solare. Il numero dei capi ammissibili al premio verrà desunto sulla base delle informazioni contenute nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN) nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda.

### ***Premio Ovini (agnelle)***

Il premio è assegnato alle agnelle da rimonta dell'anno in corso che fanno parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza alla scrapie.

Il premio destinato alle agnelle da rimonta viene assegnato in base alla percentuale dei capi dell'azienda: il 75% delle agnelle destinate alla riproduzione per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano risulta non raggiunto e il 35% delle agnelle, per gli allevamenti prossimi al raggiungimento degli standard stabiliti.

La quota della rimonta è pari al 20% del totale dei capi adulti (femmine e maschi) desunti dal censimento annuale.

L'art. 22 comma 3 del DM n. 5465 del 07.06.2018 stabilisce che l'obiettivo risulta raggiunto nel caso di greggi composte unicamente da capi con genotipo ARR/ARR o dal almeno 10 anni si siano impiegati per la monta esclusivamente arieti di genotipo ARR/ARR. Inoltre, per quanto riguarda la verifica del livello di qualifica sanitaria dell'allevamento presente in BDN, in ogni caso si considera raggiunto l'obiettivo



del risanamento se è presente il livello massimo (L1), per gli altri livelli invece l'obiettivo si considera non raggiunto compreso il caso in cui non figurino in anagrafe i dati di cui al citato art. 22.

Si precisa che sono ammissibili all'aiuto i capi appartenenti ai soli allevamenti ubicati nel territorio delle Regioni che hanno emanato un piano regionale/provinciale di selezione genetica, la mancanza del piano determina l'esclusione dei capi dall'erogazione del contributo.

### ***Premio capi ovi-caprini macellati***

Il premio è concesso agli allevatori che macellano capi ovi-caprini certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.

## **11. Sostegno accoppiato premi Superficie**

Il sostegno accoppiato previsto dal Titolo IV del Reg. (UE) n.1307/2013 e dal D.M. 5465 del 7 giugno 2018, si articola nei seguenti aiuti:

- Settore frumento duro, colture proteiche e proteaginose (art. 23);
  - Premio specifico alla soia (in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna)
  - Premio frumento duro (in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna)
  - Premio colture proteaginose, leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose (in Toscana, Umbria, Marche e Lazio)
  - premio leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose (in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna)
- Settore riso (art. 24);
- Settore barbabietola da zucchero (art. 25);
- Settore pomodoro da industria (art. 26);
- Settore olio di oliva:
  - superfici olivicole in Liguria, Puglia e Calabria (art. 27, comma 1)
  - superfici olivicole in Puglia e Calabria e caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5% (art. 27, comma 3)
  - superfici olivicole che aderiscono ai "sistemi di qualità" (art. 27, comma 6)

Il sostegno accoppiato deve essere chiesto dall'agricoltore interessato nella domanda unica di pagamento e, ai fini del percepimento del contributo, lo stesso agricoltore deve possedere il requisito di agricoltore in attività ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

L'art. 19, comma 6, del DM n. 5465 del 7 giugno 2018 stabilisce che la domanda unica deve essere riferita ad almeno cinquemila metri quadrati per il sostegno accoppiato per le superfici previsto dagli articoli 23, 24, 25, 26 e 27.

I suddetti limiti non sono stabiliti per singolo settore, pertanto, possono concorrere rispettivamente le superfici per i premi agli altri settori, considerati nel loro complesso, ai fini del raggiungimento dei cinquemila metri quadrati.

Si precisa che, come stabilito dal DM n. 5465 del 7 giugno 2018 e s.m.i., gli importi unitari dei premi del sostegno accoppiato vengono definiti annualmente da AGEA sulla base del plafond nazionale e sulla base delle superfici accertate da ciascun Organismo pagatore.

Di seguito vengono esplicitate le condizioni di ammissibilità previste per ogni tipologia di sostegno specifico.

### **11.1. Settore frumento duro, colture proteiche e proteaginose (art. 23)**

#### **Premio specifico alla Soia (Nord Italia)**

Il premio è concesso per ettaro di superficie di soia coltivata in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna.

La Soia seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei frutti e dei semi secondo i seguenti limiti:

- a) l'intera superficie per i primi 5 ettari;
- b) per la superficie eccedente i 5 ettari, il 10% della superficie.

Le colture che non raggiungono la fase di maturazione piena dei frutti e dei semi a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

#### **Premio colture annuali Proteaginose e Leguminose (Centro Italia)**

Questo premio interessa solo le Regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, ed è concesso per ettaro di superficie coltivata.

Le colture ammissibili sono:

- Girasole
- Colza
- Leguminose da granella (pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia, vecce)
- Erbai annuali di sole leguminose

La superficie deve essere seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi per le colture proteaginose e leguminose da granella e all'inizio della fioritura per gli erbai.

Le colture che non raggiungono rispettivamente la fase di maturazione piena dei semi e la fioritura a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

#### **Premio colture annuali frumento duro (Centro e Sud Italia)**

Questo premio è concesso per ettaro di superficie di frumento duro coltivato in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

La superficie seminata a frumento duro deve essere coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi.

Le colture che non raggiungono la fase di maturazione piena delle cariossidi a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

### **Premio colture annuali Leguminose (Sud Italia)**

Questo premio interessa solo le Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, ed è concesso per ettaro di superficie coltivata.

Le colture ammissibili sono:

- Leguminose da granella (pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia, vecce)
- Erbai annuali di sole leguminose

La superficie seminata a leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose deve essere seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi per le colture leguminose da granella e fino all'inizio della fioritura per gli erbai.

Le colture che non raggiungono rispettivamente la fase di maturazione piena dei semi e la fioritura a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

## **11.2. Premio per il settore riso**

Questo premio interessa tutte le Regioni.

Il premio è concesso per ettaro di superficie a riso seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi.

Le colture che non raggiungono la fase di maturazione piena delle cariossidi a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

## **11.3. Premio per il settore barbabietola da zucchero**

Questo premio interessa tutte le Regioni.

Il premio è concesso al produttore per ettaro di superficie a barbabietola da zucchero seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena della radice ed impegnata nei contratti di fornitura stipulati con l'industria saccarifera.

Il contratto di fornitura con l'azienda saccarifera deve essere obbligatoriamente allegato in formato elettronico alla domanda Unica.

Le colture che non raggiungono la fase di maturazione piena della radice a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

#### **11.4. Premio per il settore Pomodoro da destinare alla trasformazione**

Questo premio interessa tutte le Regioni.

Il premio può essere richiesto dagli agricoltori che coltivano pomodoro da destinare alla trasformazione.

Il premio è concesso al produttore per ettaro di superficie a pomodoro seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei pomodori, e impegnata nei contratti di fornitura stipulati con un'industria di trasformazione del pomodoro anche per il tramite di un'organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del Reg. (UE) n.1308/2013.

Nel caso di produttori singoli deve essere allegato in formato elettronico alla domanda Unica il/i contratto/i di fornitura stipulati con un'industria di trasformazione del pomodoro, OPLO verifica il rispetto di quanto previsto dal art. 4 del DM n. 9084 del 28 agosto 2014.

Nel caso di agricoltori associati ad un'organizzazione di produttori (O.P.), i contratti di fornitura sono informatizzati nel sistema SIAN a cura della medesima organizzazione secondo modalità e tempistiche definite annualmente da AGEA Coordinamento.

Gli agricoltori associati devono allegare alla domanda unica, a pena di inammissibilità dell'aiuto, l'impegno di coltivazione in essere con la propria associazione, come specificato dal DM n. 5465 del 7 giugno 2018.

Gli impegni di coltivazione devono obbligatoriamente contenere, a pena di inammissibilità, la data di sottoscrizione, la sottoscrizione delle parti (beneficiario dell'aiuto e OP), elenco puntuale delle superfici coltivate a pomodoro.

Le colture che non raggiungono la fase di maturazione piena del frutto a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

#### **11.5. Premio per il settore olio d'oliva**

##### ***Premio base olivo***

Questa misura è assegnata solo per superfici olivicole localizzate nelle regioni: Liguria, Puglia e Calabria.

Le Superfici devono essere coltivate secondo le normali pratiche colturali.

##### ***Premio aggiuntivo olivo***

Questo premio aggiuntivo interessa solo le superfici olivicole localizzate in Puglia e Calabria caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5%.

##### ***Premio olivicoltura con rilevante importanza economica territoriale ed ambientale***

Questo premio interessa tutte le Regioni.

Le superfici devono essere coltivate secondo le normali pratiche colturali, di particolare rilevanza economica, sociale, territoriale e ambientale. Tali requisiti sono soddisfatti per le superfici olivicole che

aderiscono ai sistemi di qualità intesi come i disciplinari di produzione DOP/IGP ai sensi del regolamento (UE) 1151/2012.

Con riferimento alla misura per il settore olio d'oliva il pagamento del premio è subordinato alla registrazione, da parte dei soggetti obbligati, delle produzioni olivicole nel registro telematico di cui al DM 23 dicembre 2013. Inoltre, qualora l'agricoltore non sia obbligato alla tenuta del registro telematico in questione, la cessione di olive per la produzione di olio è dimostrata dalla registrazione nel carico del registro telematico tenuto dal frantoio di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del DM 23 dicembre 2013 o dal commerciante di olive di cui all'art. 2, comma 1, lett. i), del DM 10 novembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, del DM 8 luglio 2015.

## **12. Ulteriori regimi di aiuto: aiuto de minimis per il grano duro**

In attuazione del D.M. n.11000 del 02/11/2016 del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 278 del 28/11/2016, che ha definito i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'art. 23-bis del D.L. del 24 giugno 2016 n. 113, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016 n. 160, viene concesso un aiuto "de minimis" alle imprese agricole che coltivano grano duro in tutte le regioni.

Il predetto aiuto è stato istituito al fine di adeguare i parametri qualitativi del grano duro a specifiche tecniche conformi con le esigenze produttive dell'industria pastaria, anche attraverso l'utilizzo di sementi certificate individuate tra le parti della filiera cerealicola e l'adozione di buone pratiche colturali funzionali al miglioramento qualitativo delle produzioni.

L'aiuto è concesso nella misura di 100 euro per ogni ettaro coltivato a grano duro, alle imprese che abbiano sottoscritto direttamente o attraverso cooperative, consorzi agrari e Organizzazioni di Produttori riconosciute di cui sono socie, Contratti di Filiera di durata almeno triennale, entro 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del D.M. n.11000 del 02/11/2016.

L'aiuto spettante a ciascun beneficiario è commisurato alla superficie agricola, espressa in ettari, coltivata a grano duro nel limite di 50 ettari.

L'aiuto è concesso al beneficiario nel limite dell'importo massimo di 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

Pertanto, se il Soggetto beneficiario ha già ricevuto aiuti ai sensi del regolamento «de minimis» agricolo negli ultimi tre esercizi finanziari, compreso quello in corso al momento della concessione dell'aiuto, l'importo da concedere è rideterminato da AGEA entro la soglia di 15.000 euro.

L'aiuto *de minimis* grano duro è erogato dall'Organismo Pagatore AGEA che si avvale degli organismi pagatori regionali per l'acquisizione delle domande. Le condizioni di ammissibilità dell'aiuto *de minimis* grano duro sono riportati nelle istruzioni operative. 44 della circolare AGEA ORPUM prot. n. 54360 del 12/12/2016.

Nel Contratto sottoscritto dall'imprenditore agricolo (Contratto di filiera o impegno/contratto di coltivazione) devono essere indicate la/le varietà di sementi certificate impiegate. Le varietà debbono risultare iscritte al Registro nazionale delle varietà o al Catalogo comunitario. La documentazione da allegare alla Domanda di aiuto deve essere integrata da una copia della fattura di acquisto delle sementi certificate. La fattura deve riportare l'indicazione della categoria e del numero di identificazione del lotto. I quantitativi minimi ad ettaro di sementi certificate impiegate devono essere coerenti con la superficie seminata e pari ad almeno 150 kg/ha, eccetto la varietà Senatore Cappelli per la quale il quantitativo minimo ad ettaro di semente è pari a 130 kg/ha. La documentazione da conservare a cura dell'imprenditore agricolo e da esibire in caso di controlli è costituita dalla fattura di acquisto delle sementi.

Pertanto tutti i beneficiari di competenza dell'Organismo Pagatore della Regione Lombardia che rispettano i requisiti previsti possono richiedere l'aiuto attraverso la presentazione della Domanda Unica 2019. Si precisa che per poter richiedere l'aiuto grano duro *de minimis*, l'agricoltore deve indicare nel **Piano di Coltivazione Grafico (PCG)** la varietà di grano duro utilizzata.

Con la presentazione della domanda di aiuto grano duro *de minimis*, gli agricoltori si impegnano, pena la nullità della domanda, a fornire ad AGEA Pagatore tramite le funzionalità presenti sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) le seguenti informazioni/documenti :

- fatture di acquisto delle sementi certificate;
- contratti di impegno/coltivazione;
- dichiarazione sostitutiva relativa agli aiuti "de minimis" percepiti negli ultimi 3 anni.

L'aiuto de minimis istituito dal DM 11000 del 2016 e smi è attuato secondo le disposizioni impartite con le Istruzioni Operative di AGEA Pagatore n. 11, n. 14 e n. 55 del 2018.

L'aiuto è destinato al grano duro seminato nel periodo autunno/inverno 2018-2019 e raccolto nel corso dell'anno 2019.

### **13. Compatibilità tra destinazioni d'uso e regimi di intervento (Matrice Prodotto/Intervento)**

L'agricoltore può richiedere ciascun regime di aiuto nel rispetto delle compatibilità tra i diversi regimi di intervento.

A tale fine l'agricoltore può consultare la "matrice prodotti/interventi" pubblicato sul sito [www.opr.regione.lombardia.it](http://www.opr.regione.lombardia.it) che contiene l'elenco delle diverse destinazioni produttive (prodotti) ammissibili ai possibili interventi nell'ambito dei diversi regimi di aiuto.

L'agricoltore, una volta identificata l'occupazione del suolo indicata nel piano di coltivazione e che intende dichiarare nella domanda unica, verifica quali sono tutti i possibili interventi associabili ad essa e per i quali è possibile richiedere un aiuto. L'ammissibilità della destinazione produttiva ad un intervento è rappresentata da una "X".

Alcuni interventi non sono tra loro compatibili, e la richiesta di pagamento dell'uno esclude automaticamente la possibilità di richiedere il premio per l'altro/altri.

L'agricoltore, prima di indicare i codici di intervento corrispondenti ai regimi di aiuto che intende richiedere, deve verificarne le compatibilità.

## 14. Adempimenti per usi particolari delle superfici agricole

### 14.1 Canapa (art.17 par.7 Reg 809/2014)

Per la coltivazione della canapa ai sensi dell'art. 32, paragrafo 6, del Reg. (UE) n. 1307/2013) si applicano le disposizioni dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 639/2014 in relazione all'impiego di sementi e all'art.17, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il tenore di tetraidrocannabinolo.

La coltivazione di canapa è dunque consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

- utilizzo delle varietà elencate nella "Matrice prodotto/intervento" pubblicata sul sito [www.opr.regione.lombardia.it](http://www.opr.regione.lombardia.it);
- utilizzo delle varietà ammissibili di cui al punto precedente con tenore di tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,2%;
- la coltivazione deve rimanere in campo almeno fino a 10 giorni dopo la fine del periodo di fioritura.

Ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 809/2014, qualora l'agricoltore coltivi canapa in conformità con l'art. 32, paragrafo 6, del Reg. (UE) n. 1307/2013 nella domanda unica devono essere indicate:

- tutte le informazioni richieste per l'identificazione delle parcelle seminate a canapa, con l'indicazione delle varietà di sementi utilizzate;
- un'indicazione dei quantitativi di sementi utilizzati (chilogrammi per ettaro);
- le etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio, in particolare dell'articolo 12, o qualsiasi altro documento riconosciuto equivalente dallo Stato membro.

Se la semina ha luogo dopo il termine per la presentazione della domanda unica, le etichette devono essere trasmesse all'Organismo pagatore entro il 30 giugno di ciascun anno.

### 14.2 Esercizio dell'attività agricola sui prati permanenti

Il DM n. 5465 del 7 giugno 2018 specifica alcune tipologie di superficie ricomprese nella definizione dei prati permanenti, indicando per ciascuna le pratiche di mantenimento ammesse.

L'agricoltore deve indicare nel **Piano di Coltivazione Grafico (PCG)** una delle pratiche di mantenimento di seguito elencate in funzione del tipo di occupazione del suolo:

- Pascolamento con animali propri
- Pascolamento con animali di terzi
- Sfalcio manuale
- Sfalcio meccanizzato

- Pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo
- Pascolamento e sfalcio
- Nessuna pratica
- Pratica stabilita nell'ambito delle misure di conservazione o dei piani di gestione prescritti dagli Enti Gestori dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

Sulle superfici a prato permanente dichiarate con occupazione del suolo **pascolo o prato permanente naturale** i criteri di mantenimento sono soddisfatti quando è praticato il **pascolamento** con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni, con una densità minima di 0,2 UBA per ettaro riferita all'anno di presentazione della domanda unica. Sono ammissibili le pratiche volte al miglioramento del pascolo alle condizioni di seguito descritte.

Le Regioni e Province autonome possono specificare, con propri provvedimenti:

- un periodo di pascolamento in deroga alla durata di sessanta giorni
- un carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente e per anno.

Si rimanda all'allegato 2 per la verifica delle deroghe adottate nelle diverse Regioni e Province autonome.

Sulle superfici individuate dalle Regioni e Province autonome come Pratiche Locali Tradizionali con occupazione del suolo **pascolo con pratiche tradizionali**, l'unica pratica di mantenimento ammissibile è il pascolamento.

Per le superfici a pascolo situate in regione Lombardia, la Giunta Regionale, con DGR n. X1/1156 del 21.01.2019, ha previsto un periodo minimo di pascolamento pari a 60 giorni con un carico minimo di 0,2 UB/ha riferito al periodo di effettivo pascolamento, corrispondente su base annua ad un caricamento minimo del pascolo di 0,033 UB/ha/anno, in applicazione della modalità di calcolo di cui al art. 4 comma 4 del DM n. 5465/2018

Si precisa inoltre che per le superfici a pascolo situate in regione Lombardia l'inizio della monticazione deve avvenire entro il **15 luglio di ogni anno**.

Sulle superfici dichiarate a prato permanente con occupazione del suolo diverso dal **pascolo o dal prato permanente naturale** nel caso in cui sia stato dichiarato lo **sfalcio e/o pascolamento e sfalcio** come pratica di mantenimento, l'agricoltore deve conservare nel fascicolo aziendale la documentazione comprovante l'effettuazione di tale pratica e la destinazione delle erbe sfalciate (es. documento di trasporto, fatture di vendita, dimostrazione impiego in azienda, fatture in caso di lavoro eseguito da terzi, foto georeferenziate e datate, ecc.).

**In caso di controllo, l'organismo pagatore valuterà la coerenza della documentazione comprovante l'effettuazione di tale pratica sulla base delle caratteristiche aziendali (presenza di allevamento, localizzazione delle superfici a prato rispetto all'allevamento, presenza di macchine e attrezzi, ecc).**

Qualora sulle superfici a prato permanente vengano svolte le **Pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo**, l'agricoltore è tenuto a presentare all'Organismo Pagatore della Lombardia, entro il **30 giugno** dell'anno di presentazione della domanda, un piano di miglioramento del pascolo con la



localizzazione e l'indicazione dettagliata dei lavori agro-silvo-pastorali che si intendono eseguire su tutta la superficie a pascolo.

Il piano redatto da un tecnico abilitato deve contenere le seguenti informazioni:

- dati aziendali;
- identificazione delle superfici interessate;
- tipologia di intervento da effettuare: taglio della vegetazione arbustiva, concimazione organica, trasemina, spietramento;
- epoca prevista per l'intervento;
- documentazione fotografica georeferenziata che documenti lo stato dei luoghi prima dell'intervento.

Al termine dei lavori, e comunque entro il **30 ottobre** dell'anno di presentazione della domanda, il beneficiario deve trasmettere all'Organismo Pagatore della Lombardia una relazione asseverata da un tecnico abilitato, che attesti l'esecuzione dei lavori eseguiti conformemente al piano di miglioramento del pascolo preventivamente presentato. La relazione finale asseverata deve contenere le seguenti informazioni:

- identificazione delle superfici su cui sono stati eseguiti gli interventi di miglioramento;
- documentazione fotografica georeferenziata che documenti lo stato dei luoghi dopo dell'intervento: si devono utilizzare gli stessi punti di ripresa delle foto scattate prima dell'intervento;
- in caso di trasemina: fatture di acquisto delle sementi (con indicazione dei quantitativi acquistati) e dei macchinari utilizzati per effettuare l'operazione colturale;
- in caso di spietramento: indicazione del volume di materiale movimentato con relativa documentazione fotografica;
- in caso di taglio della vegetazione arbustiva e concimazione organica: descrizione dell'intervento effettuato con indicazione dei mezzi utilizzati per il taglio, del metodo di spandimento del concime organico, dei quantitativi utilizzati e dei macchinari impiegati;
- in caso di lavori eseguiti da terzi: fattura con la descrizione dei lavori e quietanza di pagamento;
- in caso di lavori effettuati con personale dipendente: cedolini paga del personale dipendente dell'azienda.

In caso di lavori eseguiti da terzi, l'Organismo Pagatore valuterà la coerenza dei dati riportati nella documentazione fiscale con la quantità e la tipologia dei lavori svolti nonché con il periodo in cui sono stati eseguiti. L'Organismo Pagatore, sulla base della documentazione ricevuta, potrà svolgere controlli in loco prima e dopo l'esecuzione dei lavori indicati nelle relazioni tecniche.

**In generale, se a seguito di controlli, sia amministrativi che in loco, si accerti che la pratica di mantenimento dichiarata non sia stata eseguita, le superfici interessate saranno ritenute non ammissibili. Inoltre, per le superfici dichiarate mantenute con pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo, il mancato rispetto dei termini sopra previsti comporterà la non ammissibilità delle superfici.**

### **14.3 Superfici con vincoli amministrativi**

Le superfici oggetto di imboschimento a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (4), o dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005, oppure dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013 oppure in virtù di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all'articolo 43, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o all'articolo 22 del regolamento

(UE) n. 1305/2013 per le quali sia attivo un Piano di Sviluppo Rurale, se individuate nel piano di coltivazione con *presenza di vincoli amministrativi* sono ritenute superfici ammissibili ai fini del regime di base previsto dal regolamento UE n. 1307/2013.

Le superfici rimboschite per le quali non sia più attivo un Piano di Sviluppo Rurale non sono ritenute superfici ammissibili ai fini del regime di base previsto dal regolamento UE n. 1307/2013.

Qualora si intenda utilizzare tali superfici ai fini dell'aiuto per l'inverdimento è necessario darne indicazione nel piano di coltivazione.

Le superfici ritirate dalla produzione ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, non classificate come "agricole", "forestali", "elementi del territorio stabili" per le quali sia attivo un Piano di Sviluppo Rurale, se individuate nel piano di coltivazione con *presenza di vincoli amministrativi*, sono ritenute superfici ammissibili ai fini del regime di base previsto dal regolamento UE n. 1307/2013.

Le superfici per le quali non sia più attivo un Piano di Sviluppo Rurale non sono ritenute superfici ammissibili ai fini del regime di base previsto dal regolamento UE n. 1307/2013.

#### **14.4 Dichiarazioni relative all'uso del suolo (variazioni catastali)**

A partire dalla campagna 2007, le dichiarazioni presenti in domanda unica relative all'uso del suolo sulle singole particelle catastali vengono utilizzate, ai sensi dell'articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, per l'aggiornamento del catasto.

L'art. 6 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 Convertito in legge, con modificazioni, con L. 26 aprile 2012, n. 44, stabilisce che, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini, le dichiarazioni relative all'uso del suolo di cui sopra, rese dai soggetti interessati alla presentazione delle domande di pagamento inoltrate all'organismo pagatore competente e sottoscritte con le modalità previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, (Quadro J allegato alla domanda) esonerano i soggetti obbligati dall'adempimento previsto dall'articolo 30 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; con la sottoscrizione i dichiaranti attestano, altresì, di essere a conoscenza dell'applicabilità delle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 33, del decreto-legge n. 262 del 2006, qualora le informazioni richieste nelle dichiarazioni relative all'uso del suolo, non siano fornite ovvero siano rese in modo incompleto o non veritiero.

L'AGEA, sulla base degli elementi indicati nelle dichiarazioni, predispone, per ogni particella, una proposta di aggiornamento della banca dati catastale, redatta ai sensi del decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, secondo le specifiche tecniche e i tracciati record definiti dall'Agenzia del Territorio. Entro il 31 ottobre di ogni anno, l'AGEA trasmette a detta Agenzia, per ogni particella, le proposte di aggiornamento predisposte in base agli elementi contenuti nelle dichiarazioni rese nell'annata agraria conclusa.

L'Agenzia del Territorio provvede ad inserire i nuovi redditi oggetto delle variazioni colturali negli atti catastali, sulla base delle proposte di aggiornamento trasmesse dall'AGEA, nonché a notificarli con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

L'AGEA fornisce all'Agenzia del Territorio anche le informazioni relative ai fabbricati.

## 15. Condizionalità

Il regolamento UE 1306/2013 prevede il rispetto dell'insieme dei requisiti di condizionalità, in materia di ambiente, sanità pubblica, salute degli animali e delle piante e igiene e benessere degli animali, che vanno sotto il nome di Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO), nonché dell'insieme degli obblighi relativi al mantenimento in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) dei terreni agricoli, compresi quelli non più destinati a fini produttivi. Il rispetto di tali regole è condizione necessaria per il completo pagamento degli aiuti diretti alle aziende agricole.

L'elenco dei Criteri di gestione obbligatoria e delle Norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali è contenuto nell'allegato II del Reg. UE 1306/2013.

Le nuove norme in materia di condizionalità sono contenute nel Decreto Ministeriale MIPAAFT n. 497 del 17 gennaio 2019, "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".

In Regione Lombardia i Criteri di Gestione Obbligatoria e le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali previsti D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019 saranno recepiti con Delibera della Giunta Regionale in attesa di approvazione.

Gli impegni di condizionalità 2019 che ogni beneficiario è tenuto a rispettare per quanto riguarda i Criteri di Gestione Obbligatoria e le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali sono elencati nel proprio fascicolo aziendale sulla base delle informazioni contenute nella sezione allevamenti e nel piano di coltivazione del fascicolo stesso. Al momento della sottoscrizione della Domanda Unica di Pagamento il beneficiario sottoscrive anche gli impegni relativi alla condizionalità che la propria azienda deve rispettare.

Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 91 del Reg. (UE) 1306/2013 si applicano in qualsiasi momento di un dato anno civile se le regole di condizionalità non sono rispettate e tale inadempienza è imputabile direttamente al beneficiario che ha presentato la domanda di aiuto o la domanda di pagamento nell'anno civile considerato.

Le aziende ricadenti nel "Regime del Piccolo agricoltore" sono esonerati dal sistema di controllo e sanzioni della condizionalità.

## 16. Requisiti per il pagamento

A norma dell'articolo 75, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1306/2013, i pagamenti nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dal Regolamento (UE) 1307/2013 sono eseguiti nel periodo dal 1° dicembre dell'anno di presentazione della domanda al 30 giugno dell'anno civile successivo.

Il pagamento ad ogni singolo beneficiario viene effettuato solo dopo aver verificato le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 74 del Reg. (UE) 1306/2013.

In deroga all'articolo 75, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1306/2013, anteriormente al 1° dicembre e non prima del 16 ottobre, gli Stati membri possono versare anticipi fino al 50% per i pagamenti diretti.

### Limiti

In applicazione dell'articolo 6 del DM n. 5465 del 7 giugno 2018, non sono corrisposti pagamenti per importi inferiori a 300 euro, al lordo di eventuali riduzioni e sanzioni ai sensi dell'art. 63 del Reg. (UE) 1306/2013.

### Riduzione dei pagamenti (Capping)

In applicazione dell'articolo 11 del Regolamento UE 1307/2013, l'importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore a norma del titolo III, capo 1, per un dato anno civile è ridotto del 50% per la parte dell'importo eccedente 150.000 euro del Pagamento di Base. Qualora l'importo così ridotto superi i 500.000 euro, la parte eccedente i 500.000 euro del Pagamento di Base è ridotta del 100%. Prima di procedere all'applicazione di dette percentuali di riduzione, ai pagamenti di base eccedenti gli importi sopra detti sono sottratti i costi relativi ai salari e agli stipendi legati all'esercizio di un'attività agricola effettivamente pagati e dichiarati dall'agricoltore nell'anno civile precedente, compresi le imposte e gli oneri sociali sul lavoro, i contributi previdenziali e assistenziali pagati dall'imprenditore per la propria posizione e per quella dei suoi familiari. In mancanza di dati disponibili sui salari effettivamente versati e dichiarati dall'agricoltore nell'anno precedente, si utilizzano i dati più recenti a disposizione.

Alle variazioni giuridiche, societarie e/o di consistenza aziendale, intervenute successivamente al 18 ottobre 2011, allo scopo di eludere le riduzioni esposte, si applica la clausola di elusione di cui all'articolo 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013 (articolo 3 del DM n. 5464 del 7 giugno 2018).

### Certificato antimafia

In applicazione di quanto previsto dal D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 (codice antimafia) e successive modifiche e integrazioni quali:

- l'art. 25, comma 1, lett. c), della L. 17 ottobre 2017, n. 161 che aggiunge il comma 3-bis all'art. 83 del D.lgs. n. 159/2011;
- il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con L. 4 dicembre 2017, n. 172;
- l'art. 1, comma 1142, della L. 27 dicembre 2017 n. 205 ha modificato l'art. 83, comma 3-bis, del D.lgs. n. 159/2011;
- decreto legge 4 ottobre 2018 n. 113, testo coordinato con le modifiche della legge di conversione n. 132 del 1 dicembre 2018;

il pagamento è condizionato alla verifica della presenza di un'idonea informativa antimafia (rilasciata dalla Prefettura) sulla base del prospetto di seguito indicato.

| Anno di presentazione domanda | Soglia             | Informativa antimafia |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Dal 1 gennaio 2019            | Fino a 25.000 euro | No                    |
|                               | Oltre 25.000 euro  | Si                    |

**Le imprese che richiedono pagamenti superiori alle soglie indicate in tabella sono tenute a compilare e a sottoscrivere le dichiarazioni sostitutive che il CAA mandatario segnalerà loro, in quanto tali autodichiarazioni sono necessarie per l'acquisizione, da parte di OPR Lombardia, dell'informativa antimafia, senza la quale non sarà possibile erogare il pagamento richiesto.**

#### Modalità di pagamento

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

*«I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.»*

Il Regolamento (UE) 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole di cui all'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 4, e ai punti 1 e 2 dell'allegato al medesimo Regolamento. L'adozione del bonifico SEPA prevede che l'ordinante fornisca il codice IBAN della banca/filiale destinataria del pagamento.

Pertanto, ogni richiedente l'aiuto deve indicare obbligatoriamente nel proprio fascicolo aziendale, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto "identificativo unico", che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se "un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico".

La norma ha sancito, all'art. 24, il principio di non responsabilità dell'Istituto di credito, conseguentemente, l'interessato deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN indicati nella domanda lo identifichino quale beneficiario.

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciato dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

### **Pubblicazione dei pagamenti**

L'art. 111 e ss. del Reg. (UE) n. 1306/2013 dispongono l'obbligo della pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del FEAGA e del FEASR e degli importi percepiti da ogni beneficiario per ciascuno di tali fondi.

## **17. Procedimento amministrativo**

Lo stato del procedimento amministrativo, che viene attivato con la presentazione informatizzata della domanda, potrà essere verificato:

- direttamente dal beneficiario, mediante accesso al sito <https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/> consentito esclusivamente con la Carta Regionale dei Servizi – CRS (per informazioni collegarsi al sito [www.opr.regione.lombardia.it](http://www.opr.regione.lombardia.it));
- tramite i mandatarî Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA). I CAA assicurano ai produttori agricoli - che hanno conferito loro mandato di assistenza alla presentazione della domanda - la partecipazione al procedimento e l'accesso ai documenti amministrativi, limitatamente alle attività demandate in esecuzione delle convenzioni stipulate, nelle forme e con le modalità previste dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.

Il procedimento amministrativo ha avvio con la presentazione informatizzata della domanda unica.

La fase istruttoria, eseguita tramite il Sistema Integrato di Gestione e Controllo, può dar luogo:

- al pagamento totale dell'importo spettante in assenza di anomalie;
- al mancato pagamento, totale o parziale, dell'importo richiesto, a causa della presenza di anomalie generate da controlli amministrativi e/o in loco.

La chiusura del procedimento amministrativo coincide con l'esito dell'istruttoria relativa alle richieste di premio verificabile mediante accesso al sito [https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco](https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/) direttamente dal beneficiario o tramite il CAA .

L'azienda, direttamente o per il tramite del CAA, può presentare documentazione al fine della revisione degli esiti dell'istruttoria che l'Organismo Pagatore si riserva di valutare con le modalità e i tempi di seguito descritti.

L'Organismo Pagatore mette a disposizione del CAA, attraverso l'accesso al sito [https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco](https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/), l'elenco delle domande, delle anomalie e dei pagamenti e/o mancati pagamenti relativi ai produttori che hanno conferito loro mandato di assistenza alla presentazione della domanda.

Per garantire che i pagamenti nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dal Regolamento (UE) 1307/2013 siano eseguiti entro il 30 giugno dell'anno civile successivo a quello di presentazione della domanda, l'eventuale correzione delle anomalie e/o richiesta di revisione dell'esito dell'istruttoria che

determinino una riduzione o un mancato pagamento dovrà avvenire entro il 31 maggio dello stesso anno.

I pagamenti eseguiti dopo il 30 giugno sono considerati fuori termine, pertanto saranno garantiti i pagamenti in ritardo fino al 5% delle spese pagate entro tale termine.

Dopo il 30 giugno e per pagamenti che superano il 5% delle spese pagate entro il rispetto dei termini, non saranno garantiti i pagamenti ai beneficiari che abbiamo provveduto alla correzione delle anomalie successivamente ai termini stabiliti (31 maggio).

Saranno garantiti i pagamenti fuori termine ai beneficiari che ricadono nelle seguenti casistiche:

- ritardo da parte di AGEA nell'assegnazione dei titoli;
- chiusura tardiva degli esiti dei controlli in loco;
- chiusura delle istruttorie amministrative relative ai soggetti sottoposti a provvedimenti di sospensione cautelativa del pagamento;
- ritardo dovuto alla eventuale necessità di implementazione di nuove procedure amministrative di controllo e approntamento dei relativi strumenti informativi da parte dell'Organismo Pagatore.

Qualora, successivamente al pagamento, si determini una riduzione dell'importo del premio già erogato a seguito di inadempienze riscontrate da ulteriori controlli amministrativi nonché controlli incrociati e in loco, l'Organismo Pagatore procederà a richiedere al beneficiario la restituzione delle somme non dovute con le modalità di cui all'art.7 del Reg. (UE) 809/2014.

Si precisa inoltre che l'Organismo Pagatore potrà procedere al recupero dei pagamenti indebiti anche attraverso forme automatiche di compensazione o con l'iscrizione diretta nel registro debitori nei seguenti casi:

- rideterminazione degli importi relativi al Regime di pagamento di base, al Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente e al Pagamento per i giovani agricoltori a seguito di variazione del numero e del valore dei titoli eseguito da AGEA Coordinamento;
- rideterminazione degli importi relativi al pagamento del Sostegno accoppiato facoltativo a seguito di riduzione del valore degli importi unitari calcolati da parte d AGEA Coordinamento;
- riduzioni dovute al mancato rispetto degli impegni di Condizionalità;
- rideterminazione dei pagamenti relativamente agli aiuti per superficie a seguito di variazione della superficie massima ammissibile della parcella di riferimento.

## **18. Ricorsi**

Nei provvedimenti, formalmente notificati ai produttori, di mancato riconoscimento o di riduzione dei benefici richiesti, di volta in volta sarà indicato, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, il giudice al quale il soggetto interessato potrà presentare ricorso.

## **19. Rinvio**

Per quanto qui non espressamente disposto, nel caso di dubbi interpretativi e/o lacune inerenti le presenti disposizioni, si fa riferimento ai regolamenti unionali e alla normativa nazionale.

Le presenti disposizioni recepiscono automaticamente, integrandosi, emanandi atti e provvedimenti dell'UE, del MiPAAF, di Agea Coordinamento e/o della Regione Lombardia.



## Quadro Normativo

Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento:

### NORMATIVA COMUNITARIA

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- Regolamento Delegato (UE) N. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) N. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 1383/2015 della Commissione del 28 maggio 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche";
- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, "Conservazione degli uccelli selvatici";
- Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 - abrogato dal Reg. (UE) n. 1307/2013;
- Regolamento (CE) n. 510/2006 Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari.
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 747/2015 della Commissione del 11 maggio 2015 recante la deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2015;
- Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;

- Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini;
- Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e successive modifiche.
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/1172 della Commissione del 30 giugno 2017 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda le misure di controllo relative alla coltivazione della canapa;
- Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- Regolamento Delegato (UE) 2017/1155 della Commissione del 15 febbraio 2017 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le misure di controllo relative alla coltivazione della canapa, alcune disposizioni relative al pagamento di inverdimento, al pagamento per i giovani agricoltori che esercitano il controllo su una persona giuridica, al calcolo dell'importo unitario nel quadro del sostegno accoppiato facoltativo, alle frazioni di diritti all'aiuto e a taluni obblighi di comunicazione relativi al regime di pagamento unico per superficie e al sostegno accoppiato facoltativo, e che modifica l'allegato X del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Regolamento Delegato (UE) 2018/1784 della Commissione del 9 luglio 2018 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda alcune disposizioni sulle pratiche di inverdimento stabilite dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/746 della Commissione del 18 maggio 2018 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda la modifica delle domande uniche e delle domande di pagamento e i controlli.
- Reg. (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE - Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

### NORMATIVA NAZIONALE

- D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503, "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173";
- Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, così come modificato dal Decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188;
- DM del 12 gennaio 2015 n. 162 del MiPAAF relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
- Nota Mipaaf Prot. DG PIUE n. 2954 dell'8 maggio 2015 – Chiarimenti su talune disposizioni recate dai decreti di attuazione sulla riforma dei pagamenti diretti;
- Nota Mipaaf Prot. DG PIUE n. 3411 del 29 maggio 2015 – Ulteriori chiarimenti su talune disposizioni recate dai decreti di attuazione sulla riforma dei pagamenti diretti.
- Decreto Ministeriale MiPAAF Prot. N.0006344 del 24/11/2016- Aiuto Accoppiato ai sensi DM 6513 del 18 novembre 2014, per i capi bovini macellati appartenenti ad allevamenti aderenti ai sistemi di qualità nazionale o regionale o ad altri sistemi di etichettatura facoltativa;
- Decreto Ministeriale n. 11000 del 2 novembre 2016 – "Fondo grano duro" - recante criteri e modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
- DM 2490 del 25/01/2017 - Disciplina del regime di Condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".
- Decreto Ministeriale MiPAAF n. 5535 del 28/09/2017 "Attuazione della Decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2017)5807 del 28 agosto 2017 che autorizza deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014";
- Nota MiPAAF n. 0064408 del 09/08/2017 "Controllo esclusivo del giovane agricoltore";
- Decreto Ministeriale MIPAAFT n. 5465 del 7 giugno 2018 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013."
- DECRETO Ministeriale MIPAAFT n. 7839 del 9 agosto 2018 "Modifica del finanziamento del sostegno accoppiato, dall'anno di domanda 2019, relativo alle misure latte bovino e vacche nutrici e all'incremento del sostegno per le misure relative alla coltivazione del riso, della barbabietola da zucchero e del frumento duro."
- Decreto legge 4 ottobre 2018 n. 113, testo coordinato con le modifiche della legge di conversione n. 132 del 1 dicembre 2018, – "Modifiche al decreto legislativo 6 settembre

2011, n. 159, le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis” - Certificato Antimafia;

- Decreto Ministeriale MIPAAFT n. 497 del 17.01.2019 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.”

#### **CIRCOLARI AGEA**

- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.120 del 1° marzo 2016 Riforma Politica Agricola Comune – Domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali – integrazioni e modifiche alla nota AGEA PROT. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e s.m.i. in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014 definizione periodo di riferimento per la diversificazione;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.812 del 16 dicembre 2014 addendum n.1 alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.702 del 31.10.2014;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.139 del 20 marzo 2015 Riforma PAC 2015- 2020: Prima assegnazione dei titoli e ricognizione preventiva;
- Circolare AGEA prot. n. 142 del 20 marzo 2015 Riforma PAC – Reg. UE n. 1307/2013 e DM del 18 novembre 2014 –livello minimo delle informazioni da indicare nella Domanda Unica per la campagna 2015;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.278 del 5 giugno 2015 - Riforma PAC – Art. 52 del Reg. UE N. 1307/2013: Sostegno Accoppiato Facoltativo;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.420 del 28 settembre 2015 - Riforma PAC – Sostegno Accoppiato facoltativo - settore zootecnia;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.176 del 31 marzo 2016 - Riforma PAC – Sostegno accoppiato facoltativo - settore zootecnia;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.122 del 01 marzo 2016 – Reg. (UE) 1307/2013 Riduzione dei Pagamenti della Domanda Unica (CAPPING);
- Circolare AGEA prot. n.2015.36033 del 12 ottobre 2016- Riforma PAC Art. 12 del Reg. (UE) n. 369/2014- Calcolo del valore medio nazionale del sostegno diretto per ettaro - Campagna 2016;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.42711 del 04 novembre 2016 - Art. 52 del Reg. (UE) N. 1307/2013: Sostegno Accoppiato Disciplina e Controlli per la Campagna 2016;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.14300 del 17 febbraio 2017 – Riforma della PAC- Domanda di Aiuto basata sugli strumenti geospaziali – Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2017;

- Circolare AGEA Prot. N.0044438 del 24/05/2017 - Art. 52 del Reg. (UE) N. 1307/2013: Sostegno Accoppiato Disciplina e Controlli per la Campagna 2017;
- Circolare AGEA prot. n. 97228 del 20.12.2017 - Riforma PAC – Articolo 12 del Reg. (UE) N. 639/2014 - Calcolo del valore medio nazionale del sostegno diretto per ettaro - Campagna 2017;
- Circolare AGEA prot. n. 4435 del 22.01.2018 – Procedura per l’acquisizione delle Certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e s.m.i.;
- Circolari AGEA prot. 29058 del 4 aprile 2018 – Domanda Unica di pagamento per la campagna 2018 e attuazione del Reg. (UE) n. 2017/2393 (regolamento omnibus);
- Circolare AGEA Prot. N. 40467 del 11.05.2018 Art. 52 del reg. (UE) n. 1307/2013 sostegno accoppiato misure Zootecniche Campagna 2017;
- Circolare AGEA prot. n. 49231 del 08.06.2018- Domanda Unica di Pagamento per la campagna 2018 e attuazione del reg. (UE) n. 2017/2393 (regolamento omnibus) – integrazioni e modificazioni alla circolare AGEA prot. 29058 del 04.04.2018
- Circolare AGEA Prot. N. 95272 del 06/12/2018 - Art. 52 del Reg. (UE) N. 1307/2013: Sostegno Accoppiato Disciplina e Controlli per la Campagna 2018;
- Circolare AGEA prot. n. 9020 del 04.02.2019- Domanda Unica di Pagamento 2019 - integrazioni alle Circolari AGEA prot. 29058 del 4 aprile 2018 e prot. n. 49231 dell’8 giugno 2018.

#### Dichiarazione di Accesso alla Riserva Nazionale

- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.275 del 3 giugno 2015 - Riforma PAC 2015 – 2020: Condizioni e modalità tecniche di Accesso alla Riserva Nazionale;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.42603 del 04 novembre 2016 – Art. 30 Reg. (UE) N. 1307/2013 - Accesso alla Riserva Nazionale, controlli istruttori;
- Circolare AGEA prot. n. 49227 del 08.06.2018 - Riforma PAC 2015 – 2020: Condizioni e modalità tecniche di Accesso alla Riserva Nazionale a partire dalla campagna 2018;
- Circolare AGEA prot. n. 99245 del 20.12.2018 - Riforma PAC 2015 – 2020: Condizioni e modalità tecniche di Accesso alla Riserva Nazionale a partire dalla campagna 2018- integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 49227 del 08.06.2018;

#### Regime dei piccoli agricoltori

- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.306 del 2 luglio 2015 - Riforma PAC – Titolo V del Reg. (UE) N. 1307/2013: Regime dei Piccoli Agricoltori;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.444 del 6 ottobre 2015- chiarimenti al Regime dei Piccoli Agricoltori - integrazioni alla Circolare AGEA PROT. N. ACIU.2015.306 DEL 2 LUGLIO 2015;

- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.71 del 10 febbraio 2016 - Regime dei Piccoli Agricoltori - integrazioni e modificazioni alla circolare AGEA PROT. N. ACIU.2015.306 del 2 luglio 2015 E alla circolare AGEA PROT. N. ACIU.2015.444 del 6 ottobre 2015;
- Circolare AGEA prot. n. 0025546 del 22 marzo 2017 – Richiami circa la disciplina del Regime dei Piccoli Agricoltori di cui all’art. 61 del reg. (UE) n. 1307/2013.

#### Giovane Agricoltore

- Circolare AGEA prot. n. 99290 del 20.12.2018 – Giovane Agricoltore –Modificazioni ed integrazioni alle circolari AGEA prot. 142 del 20 marzo 2015, prot. n. 427 del 29 settembre2015, prot. 2506 del 16 maggio 2016, prot. n. 49227 e 49231 del 08.06.2018 e revisione complessiva della disciplina del giovane agricoltore .

#### Agricoltore in attività

- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 - REG. (UE) N. 1307/2013 E REG. (UE) N. 639/2014 – Agricoltore in attività;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.428 del 29 settembre 2015 - Riforma PAC – articolo 12 del REG. (UE) N. 639/2014 - Calcolo del valore medio nazionale del sostegno diretto per ettaro;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU 2015.570 del 23 dicembre 2015;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016 “REG. (UE) N. 1307/2013 E REG. (UE) N. 639/2014 – Agricoltore in attività- modificazioni ed integrazioni alla Circolare AGEA ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e revisione complessiva delle relative disposizioni;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.39605 del 25.10.2016 - “REG. (UE) N. 1307/2013 E REG. (UE) N. 639/2014 – Agricoltore in attività- integrazioni e modificazioni all’Allegato 1 della Circolare AGEA n. ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.9282 del 03.02.2017 “REG. (UE) N. 1307/2013 E REG. (UE) N. 639/2014 – Agricoltore in attività- integrazioni alla Circolare AGEA n. ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016;
- Circolare AGEA prot. n. 6100 del 26.01.2018 “Chiarimento verifica requisito Agricoltore in attività”
- Circolare AGEA prot. n. 49236 dell’08.06.2018 - Agricoltore in attività- Reg. (UE) n. 2017/2393 (Regolamento omnibus) e DM del 07 giugno 2018 n. 5465 – modificazione della circolare AGEA n. ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016;
- Circolare AGEA prot. n. 99157 del 20.12.2018 – Agricoltore in attività – modificazione ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 49236 dell’08.06.2018.

### Piano di coltivazione

- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014 “Artt. 43 e ss. del Reg. (UE) n. 1307/2013 e art. 40 del Reg. (UE) n. 639/2014 – pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente – definizione del periodo di riferimento per la diversificazione culturale”;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.812 del 16 dicembre 2014 – “Addendum n. 1 alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014”;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015. 141 del 20 marzo 2015- Riforma PAC – DM 12 gennaio 2015 N. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020 - Piano di coltivazione;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.343 del 23 luglio 2015 - Oggetto: Riforma PAC – integrazione alla circolare PROT. ACIU.2015.141 DEL 20 MARZO 2015- Piano di coltivazione;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015 - Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015 -Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla circolare AGEA PROT. N. ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.35 del 20 gennaio 2016 - Riforma PAC – criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla circolare AGEA PROT. N. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.161 del 18 marzo 2016 - Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla circolare AGEA PROT. N. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.0048563 del 22/11/2016 Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla circolare AGEA PROT. N. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Circolare AGEA prot. n. ACIU. Prot. Uscita N.0082630 del 30/10/2017 – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla circolare AGEA PROT. N. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015 e successive modificazioni ed integrazioni.

### Titoli

- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.276 del 3 giugno 2015 “Riforma PAC 2015 – 2020: Assegnazione e calcolo dei titoli”;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.435 del 5 ottobre 2015 - RIFORMA PAC – comunicazione dell’avvenuta pubblicazione dei titoli attribuiti a norma del REG. (UE) N. 1307/2013;



- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.70 del 10 febbraio 2016 - RIFORMA PAC 2015 – 2020: Registro Nazionale Titoli – Domande di trasferimento dei titoli e procedura di pignoramento e pegno di titoli.
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.49064 del 23/11/2016 – Modificazioni e di integrazioni alla Circolare AGEA ACIU.2016.70 del 10 febbraio 2016 e alla Circolare AGEA ACIU.2016.19746 del 22 luglio 2016 - Trasferimento dei titoli;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.19746 del 22/07/2016- Chiarimenti e precisazioni relative ai trasferimenti titoli 2016;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.N.0049045 del 23/11/2016, nota tecnica per la risoluzione delle principali anomalie di ricognizione preventiva – Calcolo titoli PAC 2015 -2020;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU. N.0060564 del 21/07/2017 - Modificazioni ed integrazioni alla Circolare AGEA ACIU.2016.70 del 10 febbraio 2016 e trasferimento titoli 2017;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU. N.0062409 del 31/07/2017 - Modificazioni ed integrazioni alla Circolare AGEA ACIU.0060564 del 21/07/2017 - trasferimento titoli 2017;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU. 0063562 del 04/08/2017 - Modificazioni ed integrazioni alla Circolare AGEA ACIU. N.0060564 del 21/07/2017 - codifica fattispecie trasferimento titoli
- Circolare Prot. AGEA n. 89117 del 21.11.2017 “Procedure e domande di trasferimento dei titoli, pignoramento e pegno di titoli”;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU. N.0098115 del 27/12/2017 Procedure e domande di trasferimento dei titoli, pignoramento e pegno di titoli -precisazioni alla circolare AGEA prot. 89117 del 21/11/2017
- Circolare AGEA prot. n.0063212 del 30/07/2018, nota tecnica per la risoluzione delle principali anomalie di ricognizione preventiva – Calcolo titoli PAC 2015 -2020;

#### **NORMATIVA REGIONALE**

- DDUO n. 5490 del 1° luglio 2015 “Fascicolo aziendale – contenuti e modalità operative”,
- Delibera G.R. n. X/3232 del 06.03.2015 con oggetto: “Determinazioni in ordine all’attuazione del decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015 recante disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;
- Delibera G.R. n° XI /1156 del 21/01/2019 con oggetto: “Determinazioni in ordine all’attuazione dell’articolo 4 del decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 5465 del 7 giugno 2018 recante disposizioni nazionali di applicazione del Reg. UE n. 1307/2013”.

Condizionalità:

- Delibera G.R. n. X/3351 del 01.04.2015 con oggetto “Determinazione dei criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013”;
- Delibera G.R. n. 4985 del 30/03/2016 con oggetto “Determinazione dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 – modifiche ed integrazioni alla Delibera n. X/3351 del 1 Aprile 2015”.

**Allegato 1 - Impegni di Condizionalità relativi ai Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e alle Buone condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)**

| CGO/<br>BCAA | SETTORE   | APPLICABILITA'  | NORMATIVA CGO/<br>NOMENCLATURA BCAA   | PRINCIPALI IMPEGNI (elenco non esaustivo)  |
|--------------|---|---|---|--|
| CGO 1        | AMBIENTE,<br>CAMBIAMENTI<br>CLIMATICI E BUONE<br>CONDIZIONI<br>AGRONOMICHE DEL<br>TERRENO | Aziende che ricadono in<br>ZVN                                  | Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (articoli 4 e 5) | Rispettare: <ul style="list-style-type: none"> <li>• obblighi amministrativi (definiti dalla DGR 5171/2016, come: presentazione Comunicazione Nitrati con eventuale PUA; tenuta e conservazione del Registro delle distribuzioni di fertilizzanti);</li> <li>• obblighi relativi alle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento;</li> <li>• divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti azotati;</li> <li>• utilizzo di fertilizzanti azotati nelle dosi previste (DGR 5171/2016).</li> </ul>   |
| BCAA 1       | AMBIENTE,<br>CAMBIAMENTI<br>CLIMATICI E BUONE<br>CONDIZIONI<br>AGRONOMICHE DEL<br>TERRENO | Tutte le aziende con<br>superfici, adiacenti ai<br>corpi idrici | Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A) Rispetto dei divieti spaziali di utilizzazione dei fertilizzanti organici e inorganici.</li> <li>• B) Costituzione/mantenimento di fascia inerbita di larghezza di 3 metri o di 5 metri, in quanto azienda con superficie adiacente ai corpi idrici compresi nei Piani di gestione del distretto idrografico del Po e dei bacini idrografici delle Alpi Orientali.</li> </ul> <u>Deroga agli impegni A e B</u> per le superfici a riso e nel caso di corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici"<br><u>Deroga all'impegno B</u> per: <ul style="list-style-type: none"> <li>• particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75;</li> <li>• terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;</li> <li>• oliveti;</li> <li>• prato permanente.</li> </ul> |
| BCAA 2       | AMBIENTE,<br>CAMBIAMENTI<br>CLIMATICI E BUONE<br>CONDIZIONI<br>AGRONOMICHE DEL<br>TERRENO | Tutte le superfici<br>agricole                                  | Rispetto della procedura di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione                       | Obblighi:<br>Utilizzare le acque irrigue con regolare autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, pagamento canone a consorzi irrigui e/o di miglioramento fondiario o di bonifica titolari di concessioni di acque pubbliche, ecc.).  |

|        |   |                                    |  |   |
|--------|---|------------------------------------|--|---|
| BCAA 3 | AMBIENTE,<br>CAMBIAMENTI<br>CLIMATICI E BUONE<br>CONDIZIONI<br>AGRONOMICHE DEL<br>TERRENO | Tutte le aziende                   | Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola | <p><u>Per tutte le aziende:</u><br/>rispettare il divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo e garantire l'assenza di dispersione delle sostanze di cui all'allegato I e II della Direttiva 80/68/CEE (combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, fitosanitari...).</p> <p><u>Per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:</u><br/>autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose rilasciata dagli Enti preposti, nonché rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.</p>  |
| BCAA 4 | AMBIENTE,<br>CAMBIAMENTI<br>CLIMATICI E BUONE<br>CONDIZIONI<br>AGRONOMICHE DEL<br>TERRENO | Tutte le aziende                   | Copertura minima del suolo   | <p><u>Si applica ai terreni che manifestano fenomeni erosivi:</u><br/>a) <u>per le superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi:</u><br/>assicurare una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;<br/>b) <u>per tutti i terreni con l'esclusione delle superfici ritirate dalla produzione:</u><br/><u>b1:</u> assicurare una copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo tra il 15/09 e il 15/05, o in alternativa adottare tecniche di agricoltura conservativa,<br/><u>b2:</u> divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.</p> |
| BCAA 5 | AMBIENTE,<br>CAMBIAMENTI<br>CLIMATICI E BUONE<br>CONDIZIONI<br>AGRONOMICHE DEL<br>TERRENO | Tutte le aziende                   | Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizzare solchi acquali temporanei sui terreni declivi a seminativo che manifestano fenomeni erosivi;</li> <li>• Divieto di effettuare livellamenti non autorizzati;</li> <li>• Mantenere la rete idraulica aziendale e la baulatura.</li> </ul>   |
| BCAA 6 | AMBIENTE,<br>CAMBIAMENTI<br>CLIMATICI E BUONE<br>CONDIZIONI<br>AGRONOMICHE DEL<br>TERRENO | Aziende con superfici a seminativo | Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Divieto di bruciare le stoppie e le paglie.</li> <li>• Deroga per le superfici a riso o nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle ZPS e nelle ZSC. Nel caso di ricorso alle deroghe è sempre necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica entro l'anno successivo a quello di fruizione della deroga.</li> </ul>                         |

|        |   |   |   |  |
|--------|---|---|---|--|
| CGO 2  | AMBIENTE,<br>CAMBIAMENTI<br>CLIMATICI E BUONE<br>CONDIZIONI<br>AGRONOMICHE DEL<br>TERRENO | Aziende con particelle<br>in Zone di Protezione<br>Speciali (ZPS) per<br>impegno A<br><br>Tutte le aziende per<br>impegno B | Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione<br>degli uccelli selvatici (Articolo 3, paragrafo 1 e<br>paragrafo 2, lettera b); Articolo 4, paragrafi 1, 2, 4,)  | <u>Impegno A</u> ): rispettare gli impegni che derivano dalle norme<br>regolamentari e tecniche di attuazione (NTA) cogenti per l'azienda e<br>previste dalle misure di conservazione generali vigenti in tutte le ZPS,<br>dalle misure di conservazione specifiche per tipologia di ZPS, dai piani<br>di gestione del sito di appartenenza, dalle misure di conservazione<br>sito-specifiche per le ZPS di appartenenza.<br><u>Impegno B</u> ): al di fuori delle ZPS l'azienda è tenuta a richiedere, se<br>prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e<br>filari ove questi non siano tutelati nell'ambito della BCAA 7.   |
| CGO 3  | AMBIENTE,<br>CAMBIAMENTI<br>CLIMATICI E BUONE<br>CONDIZIONI<br>AGRONOMICHE DEL<br>TERRENO | Aziende con particelle<br>ricadenti in Siti di<br>Interesse Comunitario<br>(SIC) / Zone Speciali di<br>Conservazione (ZSC)  | Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione<br>degli habitat naturali e seminaturali e della flora e<br>della fauna selvatiche (articolo 6, paragrafi 1 e 2)   | L'azienda deve condurre le superfici che ricadono in SIC/ZSC nel<br>rispetto delle norme regolamentari e tecniche di attuazione (NTA)<br>cogenti per l'azienda previste dalle misure di conservazione sito-<br>specifiche per il SIC/ZSC di appartenenza, dai piani di gestione del sito<br>di appartenenza, dalle misure di conservazione generali (ovvero i<br>criteri minimi uniformi cogenti in tutti i SIC/ZSC).  |
| BCAA 7 | AMBIENTE,<br>CAMBIAMENTI<br>CLIMATICI E BUONE<br>CONDIZIONI<br>AGRONOMICHE DEL<br>TERRENO | Tutte le aziende  | Mantenimento degli elementi caratteristici del<br>paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi,<br>alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e<br>terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli<br>alberi nella stagione della riproduzione e della<br>nidificazione degli uccelli | <u>Impegni</u> :<br>Mantenere gli elementi caratteristici del paesaggio quali ad esempio:<br>muretti a secco, siepi (di larghezza min. di 2 m e max. di 20 m e di<br>lunghezza min. di 25 m e con copertura arborea/arbustiva > del 20%),<br>stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie<br>caratteristiche, alberi monumentali.  |
| CGO 4  | SANITÀ PUBBLICA,<br>SALUTE DEGLI ANIMALI<br>E DELLE PIANTE                                | Tutte le aziende  | Regolamento (CE) 178/2002, che stabilisce i principi<br>e i requisiti generali della legislazione alimentare,<br>istituisce l'Autorità europea per la sicurezza<br>alimentare e fissa procedure nel campo della<br>sicurezza alimentare (articoli 14, 15, 17 - paragrafo 1<br>e articoli 18, 19, 20)                  | <u>Rintracciabilità</u> :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• garantire in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione la rintracciabilità di alimenti, mangimi, animali;</li> <li>• conservare la documentazione di origine degli alimenti;</li> <li>• etichettare adeguatamente o identificare in modo opportuno gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità;</li> <li>• attuare, nel caso in cui ritengano che un prodotto non sia conforme ai requisiti di sicurezza alimentare, procedure per il suo ritiro.</li> </ul> <u>Pacchetto igiene</u> :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• stoccare correttamente le sostanze pericolose e i rifiuti;</li> <li>• tenere il registro dei trattamenti fitosanitari e conservarlo per i tre anni successivi all'anno di compilazione, ecc.</li> </ul> <u>Per le aziende zootecniche</u> |

|       |  |   |   |  |
|-------|--|---|---|--|
|       |  |   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• immagazzinare e manipolare i mangimi medicati separatamente da quelli non medicati;</li> <li>• acquisire la certificazione sanitaria per gli animali introdotti in allevamento;</li> <li>• possedere e aggiornare il registro dei trattamenti veterinari;</li> <li>• non utilizzare sostanze vietate, o non autorizzate;</li> <li>• rispettare il periodo di sospensione prescritto;</li> <li>• rispettare obblighi specifici per le aziende che producono latte (ad es.: manuale del latte, allevamenti indenni da brucellosi e tubercolosi, ecc.), mangimi o alimenti per animali, uova.</li> </ul> |
| CGO 5 | SANITÀ PUBBLICA,<br>SALUTE DEGLI ANIMALI<br>E DELLE PIANTE | Aziende con<br>allevamenti (tutte le<br>specie)   | Direttiva 96/22/CEE, concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali (articoli 3 lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Divieto di somministrare agli animali sostanze ad azione ormonica, tireostatica e di sostanze beta-agoniste;</li> <li>• Divieto di commercializzare animali o prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati tali sostanze.</li> </ul>   |
| CGO 6 | SANITÀ PUBBLICA,<br>SALUTE DEGLI ANIMALI<br>E DELLE PIANTE | Aziende con<br>allevamenti suini                  | Direttiva 2008/71/CE, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini-(articoli 3, 4 e 5)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Registrare l'azienda presso l'ASL (in BDN) e notificare gli eventi in BDN;</li> <li>• Tenere il registro di stalla aggiornato rispetto alla realtà aziendale e tenere aggiornata la BDR/BDN;</li> <li>• Identificare e registrare correttamente gli animali;</li> <li>• Gestire correttamente le movimentazioni in entrata e in uscita degli animali.</li> </ul>  |
| CGO 7 | SANITÀ PUBBLICA,<br>SALUTE DEGLI ANIMALI<br>E DELLE PIANTE | Aziende con<br>allevamenti bovini e/o<br>bufalini | Regolamento CE 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (articoli 4 e 7)                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Registrare l'azienda presso l'ASL (in BDN) e notificare gli eventi in BDN;</li> <li>• Tenere il registro di stalla aggiornato rispetto alla realtà aziendale e tenere aggiornata la BDR/BDN;</li> <li>• Identificare e registrare correttamente gli animali;</li> <li>• Gestire correttamente le movimentazioni in entrata e in uscita degli animali.</li> </ul>  |
| CGO 8 | SANITÀ PUBBLICA,<br>SALUTE DEGLI ANIMALI<br>E DELLE PIANTE | Aziende con<br>allevamenti ovini e/o<br>caprini   | Regolamento CE 21/2004 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini (articoli 3, 4 e 5)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Registrare l'azienda presso l'ASL (in BDN) e notificare gli eventi in BDN;</li> <li>• Tenere il registro di stalla aggiornato rispetto alla realtà aziendale e tenere aggiornata la BDR/BDN;</li> <li>• Identificare e registrare correttamente gli animali;</li> </ul>   |

|        |  |                                       |  |  |
|--------|--|---------------------------------------|--|--|
|        |  |                                       |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestire correttamente le movimentazioni in entrata e in uscita degli animali.</li> </ul>  |
| CGO 9  | SANITÀ PUBBLICA,<br>SALUTE DEGLI ANIMALI<br>E DELLE PIANTE | Aziende con<br>allevamenti zootecnici | Regolamento (CE) 999/2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (articoli 7, 11, 12, 13, 15) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Divieto di somministrare ai ruminanti proteine animali;</li> <li>• Il divieto precedente è esteso agli animali diversi dai ruminanti ed è limitato con prodotti di origine animale a norma dell'allegato IV del Reg. (CE) n. 999/2001;</li> <li>• Obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in caso di sospetta infezione da TSE;</li> <li>• Obbligo di rispettare quanto previsto dagli artt. 12 e 13 del Reg. (CE) n. 999/2001 nei casi in cui una TSE sia sospettata o confermata e obbligo di rispettare quanto previsto dall'art. 15 e dagli allegati VII e IX dello stesso regolamento.</li> </ul>   |
| CGO 10 | SANITÀ PUBBLICA,<br>SALUTE DEGLI ANIMALI<br>E DELLE PIANTE | Tutte le aziende                      | Reg CE n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari - art. 55, prima e seconda frase  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenere il registro dei trattamenti conforme e aggiornato e conservare l'eventuale delega alla tenuta del registro se necessaria;</li> <li>• Conservare il registro dei trattamenti e le fatture d'acquisto dei prodotti fitosanitari per i 3 anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;</li> <li>• Rispettare tutte le modalità di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato (tra cui, ad esempio, la coltura, la dose di utilizzo, i tempi da carenza, ecc.);</li> <li>• Usare prodotti fitosanitari ammessi, con autorizzazione valida e non revocata;</li> <li>• Utilizzare i dispositivi di protezione individuale;</li> <li>• Stoccare e conservare correttamente i prodotti fitosanitari (sito a norma);</li> <li>• Possedere un certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari in corso di validità (i "patentini" rilasciati e rinnovati prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti sono ritenuti validi fino alla loro scadenza).</li> </ul> |

|        |                         |  |   |  |
|--------|-------------------------|--|---|--|
|        |                         |  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conservare in azienda l'eventuale delega al contoterzista (o ad altro soggetto) per l'effettuazione di uno o più servizi, dal ritiro del prodotto, al suo utilizzo, allo smaltimento delle rimanenze.</li> </ul>  |
| CGO 11 | BENESSERE DEGLI ANIMALI | Aziende con allevamenti bovini /bufalini | Direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (articoli 3 e 4)         | Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel D. lgs 126/2011 (per i vitelli);</li> <li>- nel D. lgs 122/2011 (per i suini);</li> <li>- nel D. lgs 146/2001 (per gli altri animali);</li> </ul> riguardo a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• personale;</li> <li>• ispezione (controllo degli animali);</li> <li>• tenuta dei registri;</li> <li>• libertà di movimento;</li> <li>• spazio disponibile;</li> <li>• edifici e locali di stabulazione;</li> <li>• alimentazione, abbeveraggio ed altre sostanze</li> <li>• illuminazione minima;</li> <li>• pavimentazione (solo per CGO 12);</li> <li>• mutilazioni;</li> <li>• procedure di allevamento;</li> <li>• attrezzature automatiche e meccaniche;</li> <li>• tasso di emoglobina (solo per CGO 11);</li> <li>• mangimi contenenti fibre (solo per CGO 11 e CGO 12);</li> <li>• presenza di materiale manipolabile (solo per CGO 12).</li> </ul> |
| CGO 12 | BENESSERE DEGLI ANIMALI | Aziende con allevamenti suini            | Direttiva 2008/120/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (articolo 3 e articolo 4) |  |



|        |                         |                                    |   |
|--------|-------------------------|------------------------------------|---|
| CGO 13 | BENESSERE DEGLI ANIMALI | Aziende con allevamenti zootecnici | Direttiva 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (articolo 4) |
|--------|-------------------------|------------------------------------|---|

**Allegato 2 - Disposizioni regionali adottate in deroga ai criteri fissati dal DM n. 5465/2018 in materia di svolgimento dell'attività di pascolamento**

| Base normativa:   | Applicazione  | Carico UBA/ha | Giorni di pascolamento   | Criteri agricoli di mantenimento delle superfici sulle quali sono svolte le pratiche tradizionali di cui all'articolo 7, lettera b), del Reg. (UE) n. 639/2014   |
|---|---|---------------|--|--|
| Art. 4 del DM 7 giugno 2018 n. 5465                                   | Territorio nazionale, se non diversamente disposto dalla Regione/Provincia autonoma | 0,2           | uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 60 giorni  |  |
| Delibera n. 1643 del 6 marzo 2015 della Provincia Autonoma di Bolzano | Provincia di Bolzano  | 0,1           | uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 60 giorni. Nel caso di pascoli associati ad un codice di pascolo in BDN, al raggiungimento del 60° giorno di alpeggio le UBA corrispondenti ai capi sono calcolate per intero, se inferiore a 60 giorni in proporzione | Alpeggio   |
| Deliberazione n. XI/1156 del 21/01/2019 della Regione Lombardia       | Lombardia   | 0,2           | uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 60 giorni, corrispondente su base annua ad un caricamento minimo del pascolo di 0,033 UBA /HA /anno  | Nessun criterio ulteriore  |
| Deliberazione n. 328 del 6 marzo 2015 della Regione Valle d'Aosta     | Valle d'Aosta   | 0,1           | uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 20 giorni  | Ai fini della dimostrazione del pascolamento e del relativo calcolo delle UBA, la conduzione dei pascoli permanenti e dei pascoli magri (corrispondenti rispettivamente ai pascoli fertili, pascoli fertili con tara, pascoli magri, pascoli magri con tara e pascoli magri boscati secondo la classificazione utilizzata nell'ambito del Programma di sviluppo rurale) negli alpeggi e nei mayen è riconosciuta anche con capi appartenenti a codici di |

|   |          |  |   |   |
|---|----------|--|---|---|
|   |          |  |   | allevamento non intestati al richiedente  |
| Deliberazione n. 1438 del 16 giugno 2015 della Regione Puglia     | Puglia   | 1,2  | uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 60 giorni | Nessun criterio ulteriore   |
| Deliberazione n. 22-1510 del 3 giugno 2015 della Regione Piemonte | Piemonte | 0,07 per tutti i pascoli permanenti posti ad altitudine superiore ai 600 m s.l.m. Se l'azienda dispone di pascoli posti solo in parte al di sopra di 600 m s.l.m. il carico minimo di 0,07 è applicato a condizione che la superficie a pascolo ubicata sopra tale limite è superiore al 50% della superficie totale a pascolo permanente desunta dal fascicolo aziendale dell'azienda | uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 60 giorni | Criterio definito con deliberazione n. 23-1189 del 16 marzo 2015 (v. di seguito)  |
| Deliberazione n. 23-1189 del 16 marzo 2015 della Regione Piemonte | Piemonte | V. Deliberazione n. 22-1510 del 3 giugno 2015  | V. Deliberazione n. 22-1510 del 3 giugno 2015                     | Pratica della guardiana consistente nel pascolamento, oltre che con i propri capi, anche con animali di proprietà altrui. Numero massimo di animali di proprietà altrui considerabili ai fini della dimostrazione del pascolamento e del relativo calcolo della densità minima degli animali pari al 30% dei capi detenuti in alpeggio ed espressi in UBA. La deroga si applica solo alle superfici a pascolo ubicate |

|   |                     |  |  |   |
|---|---------------------|--|--|---|
|   |                     |  |  | ad altitudini superiori a 600 m s.l.m.  |
| Delibera n. 75 del 15 giugno 2015 della Regione Veneto                | Veneto              | 0,2 sulle superfici condotte a pascolo ubicate al di sopra dei 600 mt in zona montana, delimitata ai sensi del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Veneto | uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 60 giorni                                  | Criterio definito con delibera n. 271 del 3 marzo 2015 (v. di seguito)  |
| Delibera n. 271 del 3 marzo 2015 della Regione Veneto                 | Veneto              | V. Delibera n. 75 del 15 giugno 2015   | V. Delibera n. 75 del 15 giugno 2015   | Il pascolamento con animali di terzi costituisce una modalità di alpeggio attuata sull'intero territorio montano regionale così come delimitato ai sensi del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Veneto  |
| Delibera n. 380 del 9 marzo 2015 della Provincia Autonoma di Trento   | Provincia di Trento | V. Delibera n. 978 dell'8 giugno 2015  | V. Delibera n. 978 dell'8 giugno 2015  | "Sistema malghivo" che comprende l'attività di prealpeggio e post alpeggio su prati-pascolo posti a quote inferiori, comunque sopra ai 600 mt s.l.m., nonché l'attività di alpeggio vero e proprio, che solitamente si realizza a quote superiori. Le superfici ricadenti in tali fattispecie sono quelle a pascolo ubicate ad un'altitudine superiore ai 600 mt s.l.m. classificate nelle tipologie "pascolo senza tare", "pascolo con tara 20%" e "pascolo con tara 50%" e quelle a pascolo magro con tara superiore al 50 % limitatamente ai pascoli posti al di sopra dei 1200 mt s.l.m.; |
| Delibera n. 978 dell'8 giugno 2015 della Provincia Autonoma di Trento | Provincia di Trento | 0,2  | uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 60 giorni, ridotto a 30 giorni nel pascolo | Criterio definito con Delibera n. 380 del 9 marzo 2015 (v. sopra)   |

|  |          |   | transumante di ovicaprini   |   |
|--|----------|---|---|---|
| Delibera n. 241 del 30 marzo 2015 della Regione Marche   | Marche   | 0,2   | uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 60 giorni   | "Fida del Catria" consistente nel pascolamento con animali di proprietà altrui delle aziende zootecniche locali ed utenti della Università agrarie consorziate nell'azienda |
| Determina n. 76174 del 9 marzo 2015 del dirigente generale del dipartimento agricoltura della Regione Calabria | Calabria | 0,2   | uno o più turni annuali di durata complessiva non inferiore a 45 giorni nelle aree individuabili in tutti i comuni al di sopra dei 500 m di altitudine e nelle aree di macchia mediterranea | Nessun criterio   |
| Delibera n. 293 del 23 giugno 2015 della Regione Lazio   | Lazio    | 0,08 per tutti i pascoli posti ad altitudine superiore a 600 m s.l.m. e per tutti i pascoli effettuati nelle superfici per le quali vengono effettuate le "pratiche locali tradizionali"  | uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 60 giorni   | Nessun criterio ulteriore   |
| Delibera n. 583 del 6 luglio 2015 della Regione Abruzzo  | Abruzzo  | 0,1 ad eccezione dei pascoli per i quali esistono atti di pianificazione adottati dall'Ente gestore dei pascoli o da Enti gestori del territorio per i quali occorre assicurare il rispetto delle disposizioni tecniche in essi contenute anche quando specificano carichi differenti | uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 60 giorni   | Nessun criterio ulteriore   |

Serie Ordinaria n. 11 - Martedì 12 marzo 2019

|   |                       |  |   |   |
|---|-----------------------|--|---|---|
| Delibera n. 70 del 6 luglio 2015 della Regione Calabria                 | Calabria              | V. delibera n. 76174 del 9 marzo 2015  | V. delibera n. 76174 del 9 marzo 2015                             | L'attività di pascolamento con animali di terzi costituisce una forma tradizionale di pascolo locale attuata sull'intero territorio montano e costiero regionale. Tale pratica si riferisce alle superfici di seguito elencate:<br>- aree svantaggiate montane;<br>- pascoli ubicati in zone di macchia mediterranea;<br>- pascoli ubicati al di sopra dei 500 metri a livello del mare |
| Delibera n. 494 del 6 luglio 2015 della Regione Marche                  | Marche                | 0,75 per tutti i pascoli posti ad altitudine superiore o uguale a 600 m s.l.m. | uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 60 giorni | V. delibera n. 241 del 30 marzo 2015  |
| Delibera n. 1166 del 19 giugno 2015 della Regione Friuli Venezia Giulia | Friuli Venezia Giulia | 0,2 riferite al periodo di effettivo utilizzo del pascolo                      |   | Riconoscimento della modalità di alpeggio con animali di terzi quale "uso e consuetudine locale"  |

**D.d.s. 7 marzo 2019 - n. 3032**  
**Approvazione degli schemi di fideiussione per l'erogazione dell'anticipo dell'aiuto per le misure investimenti pns e riconversione e ristrutturazione dei vigneti (RRV) - Reg UE 1308/2013 - Ocm vino**

ORGANISMO PAGATORE REGIONALE DELLA LOMBARDIA  
 IL DIRIGENTE DI STRUTTURA  
 SERVIZIO TECNICO E AUTORIZZAZIONE  
 PAGAMENTI FEASR E FEAGA

Visti:

- il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il regolamento (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 della Commissione, del 28 marzo 2012, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle garanzie per i prodotti agricoli;

Premesso che:

- con decreto del Dirigente della Struttura servizio tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA n. 9649 del 29 giugno 2018 di approvazione del nuovo «Manuale delle procedure dei controlli amministrativi e finanziari per il rilascio dell'autorizzazione al pagamento» viene, tra l'altro, disposto l'obbligo di presentazione di garanzia fidejussoria in caso di erogazione di anticipo o negli altri casi previsti dal Manuale di procedura delle singole linee di finanziamento, ed è altresì approvato il testo standard della fideiussione;
- con decreti del Dirigente della Struttura servizio tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA n. 7550 del 24 maggio 2018 «reg UE 1308/2013 OCM Vitivinicolo riconversione e ristrutturazione dei vigneti - apertura dei termini per la presentazione delle domande e approvazione del «manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni» - campagna 2018/2019» e n. 18115 del 4.12.2018 «reg UE 1308/2013 OCM Vitivinicolo misura investimenti apertura dei termini per la presentazione delle domande e approvazione del «manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni» campagna 2018/2019 sono stati approvati gli schemi delle fideiussioni per le linee di finanziamento oggetto dei decreti;

Considerato che la modulistica approvata con i citati decreti si è rilevata non indenne da rischi di involontaria errata compilazione, con conseguente aggravio del procedimento istruttorio sia per il controllo degli atti che per la regolarizzazione dell'istanza

Ritenuto conseguentemente opportuno e necessario, al fine di ridurre al minimo i rischi di errore involontario nella compilazione della garanzia, e in risposta all'istanza di alcuni Uffici Territoriali che si occupano delle istruttorie per i finanziamenti in oggetto, semplificare gli schemi di fideiussione di cui ai decreti n. 7550 e n. 18115 approvando nuovi schemi di fideiussione con il relativo eventuale modulo per la conferma di validità, allegati quale parte integrante al presente decreto, da pubblicarsi sul burl e da rendere altresì disponibili, unitamente ai file in pdf modificabile, già predisposto per la campagna 2019/2020, sul sito web dell'Organismo Pagatore Regionale e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA)

Richiamati:

- la d.g.r.n. 5291 del 2 luglio 2001 «attivazione dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 - Norme pe gli interventi in agricoltura»
- il decreto del Mi.P.A.F. del 26 settembre 2008 con il quale è stato riconosciuto l'Organismo Pagatore della Regione Lombardia, ai sensi del reg. CE n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 e del reg. CE 885/2006 della Commis-

sione del 21 giugno 2006 per gli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR a partire dall'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della programmazione 2007-2013;

- il decreto del Segretario Generale n. 8619 del 26 settembre 2013 «Obiettivi e attribuzioni dei centri di responsabilità dell'Organismo Pagatore Regionale»;
- la d.g.r. X/2923 del 19 dicembre 2014 «Struttura, compiti e attribuzioni dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione del reg. del. (UE) n. 907/2014»;
- le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
- il IV Provvedimento Organizzativo, approvato con d.g.r. n. XI/249 del 28 giugno 2018 che attribuisce a Giulio Del Monte la funzione di Dirigente della Struttura «Servizio Tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA»;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura «Servizio Tecnico e autorizzazione ai pagamenti FEASR e FEAGA» individuate dalla d.g.r. n. 4999 del 30 marzo 2016;

DECRETA

1. di approvare gli allegati schemi di fideiussione, e il relativo eventuale modulo per conferma di validità, finalizzati all'erogazione degli anticipi sulle misure Investimenti (PNS) e Riconversione e ristrutturazione vigneti (RRV), parti integranti e sostanziali del presente decreto;

2. di pubblicare sul burl il presente atto e i relativi allegati e di renderli altresì disponibili, unitamente ai file in pdf modificabile, già predisposti per la campagna 2019/2020, sul sito web dell'Organismo Pagatore Regionale (link <http://www.opr.regione.lombardia.it>) e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA)

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente  
 Giulio Del Monte

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

## SPAZIO PER CARTA INTESTATA BANCA/ASSICURAZIONE

Luogo e data \_\_\_\_\_  
Fideiussione n. \_\_\_\_\_

All'Organismo Pagatore Regionale  
Regione Lombardia  
Palazzo Lombardia  
Piazza Città di Lombardia n. 1  
20124 MILANO

**POLIZZA FIDEIUSSORIA/FIDEIUSSIONE BANCARIA PER L'EROGAZIONE DELL'ANTICIPO DELL'AIUTO PER LA MISURA INVESTIMENTI PNS – REG UE 1308/2013 – OCM VINO – CAMPAGNA \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_**

**PREMESSO**

- che il Signor/la Signora \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ con residenza in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante della Società/Ditta \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) via \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_ iscritta nel registro delle imprese di \_\_\_\_\_ con n. REA \_\_\_\_\_ (di seguito indicato Contraente), con riferimento alla domanda n. \_\_\_\_\_ per un contributo totale pari a euro \_\_\_\_\_ **(a)** *(in cifre e in lettere)* per **l'investimento relativo alla Misura investimenti OCM vino di cui al Reg. UE n. 1308/2013 art. 50**, ha richiesto all'Organismo Pagatore Regionale – Regione Lombardia il pagamento anticipato di euro \_\_\_\_\_ **(b)** *(in cifre e in lettere)* corrispondente al **70% del contributo totale richiesto**;
- che detto pagamento anticipato è condizionato alla preventiva costituzione di una cauzione per un importo complessivo di euro \_\_\_\_\_ **(c)** *(in cifre e in lettere)* pari al **110% del pagamento dell'anticipo richiesto**, a garanzia dell'eventuale restituzione dell'importo erogato ove risultasse che il contraente non aveva titolo a richiederne il pagamento in tutto o in parte;
- che qualora risulti accertata dagli Organi di controllo, da Amministrazioni pubbliche o da corpi di Polizia giudiziaria l'insussistenza totale o parziale del diritto al contributo, l'Organismo Pagatore Regionale – Regione Lombardia, ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento



(CE) n. 282/2012 e successive modifiche e integrazioni, deve procedere all'immediato incameramento delle somme corrispondenti al sostegno non riconosciuto.

### CIÒ PREMesso

La Società-Compagnia Assicuratrice/ Banca \_\_\_\_\_  
con Partita IVA \_\_\_\_\_ e sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_)  
Via \_\_\_\_\_ iscritta nel registro delle imprese di \_\_\_\_\_ con n. REA  
\_\_\_\_\_ (di seguito indicata Fideiussore) **(1)**, nella persona del legale  
rappresentante pro tempore/procuratore speciale \_\_\_\_\_ nato a  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ **(2)** dichiara di costituirsi, come in effetti si  
costituisce, fideiussore nell'interesse del Contraente, a favore del Organismo Pagatore Regionale  
– Regione Lombardia (di seguito indicato OPR) dichiarandosi con il Contraente solidalmente  
tenuto per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme anticipate erogate  
secondo quanto descritto in premessa, automaticamente aumentate degli interessi legali  
decorrenti nel periodo compreso fra la data di erogazione e quella di rimborso, oltre imposte, tasse  
ed oneri di qualsiasi natura sopportati dal OPR in dipendenza del recupero, secondo le condizioni  
oltre specificate, fino alla concorrenza della somma massima pari al 110% del pagamento  
dell'anticipo richiesto e corrispondente a euro \_\_\_\_\_ **(c)** (in cifre e in  
lettere).

### CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA FIDEIUSSORE E REGIONE LOMBARDIA/ORGANISMO PAGATORE REGIONALE:

1. Qualora il Contraente non abbia provveduto, entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito, comunicato per conoscenza al Fideiussore, a rimborsare ad OPR quanto richiesto, la garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al Fideiussore mediante PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Il pagamento dell'importo richiesto da OPR sarà effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fideiussore di opporre ad OPR alcuna eccezione anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.
3. La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C., e di quanto contemplato agli artt. 1955-1957 del C.C. volendo ed intendendo il Fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242-1247 del C.C. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti di OPR.
4. La presente garanzia avrà durata fino a \_\_\_\_\_ pari al periodo di tempo concesso per la realizzazione dell'intervento autorizzato maggiorato di tre mesi per

consentire il perfezionamento degli obblighi amministrativi e finanziari previsti a carico del Contraente, maggiorato di 3 rinnovi semestrali automatici più eventuali ulteriori rinnovi semestrali richiesti espressamente da OPR.

5. La garanzia è efficace fino allo svincolo disposto da OPR e comunicato al Fideiussore e al Contraente, con restituzione dell'originale della garanzia, se in forma analogica.
6. In caso di controversie fra OPR e il Fideiussore, il foro competente sarà esclusivamente quello di Milano.

IL CONTRAENTE  
Timbro e firma

IL FIDEJUSSORE  
Timbro e firma

**(1)** nel caso in cui la garanzia non sia emessa dall'Istituto centrale è necessario compilare l'allegato modulo di **conferma di validità**.

**(2)** allegare eventuale **procura**.

(a) Importo totale contributo richiesto

(b) importo anticipo =  $0,7 \times (a)$

(c) importo fideiussione = 110% dell'importo di cui al punto (b)

## SPAZIO PER CARTA INTESTATA BANCA/ASSICURAZIONE

Luogo e data \_\_\_\_\_

Fideiussione n. \_\_\_\_\_

All'Organismo Pagatore Regionale  
Regione Lombardia  
Palazzo Lombardia  
Piazza Città di Lombardia n. 1  
20124 MILANO

**POLIZZA FIDEIUSSORIA/FIDEIUSSIONE BANCARIA PER L'EROGAZIONE DELL'ANTICIPO DELL'AIUTO PER LA MISURA RICONVERSIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI VIGNETI (RRV) – REG UE 1308/2013 – OCM VINO CAMPAGNA \_\_\_\_/\_\_\_\_**

**PREMESSO**

- che il Signor/la Signora \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ con residenza in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante della Società/Ditta \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) via \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_ iscritta nel registro delle imprese di \_\_\_\_\_ con n. REA \_\_\_\_\_ (di seguito indicato Contraente), con riferimento alla domanda n. \_\_\_\_\_ per un contributo totale pari a euro \_\_\_\_\_ **(a) (in cifre e in lettere) per le azioni previste dalla Misura di riconversione e ristrutturazione di vigneti della Lombardia**, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. XI/88 del 07 maggio 2018, ha richiesto all'Organismo Pagatore Regionale – Regione Lombardia il pagamento anticipato di euro \_\_\_\_\_ **(b) (in cifre e in lettere)** corrispondente **all'80% del contributo totale** richiesto;
- che detto pagamento anticipato è condizionato alla preventiva costituzione di una cauzione per un importo complessivo di euro \_\_\_\_\_ **(c) (in cifre e in lettere)** pari al **110% del pagamento dell'anticipo** richiesto, a garanzia dell'eventuale restituzione dell'importo erogato ove risultasse che il contraente non aveva titolo a richiederne il pagamento in tutto o in parte;

- che qualora risulti accertata dagli Organi di controllo, da Amministrazioni pubbliche o da corpi di Polizia giudiziaria l'insussistenza totale o parziale del diritto al contributo, l'Organismo Pagatore Regionale – Regione Lombardia, ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 282/2012 e successive modifiche e integrazioni, deve procedere all'immediato incameramento delle somme corrispondenti al sostegno non riconosciuto.

### CIÒ PREMESSO

La Società-Compagnia Assicuratrice/ Banca \_\_\_\_\_  
con Partita IVA \_\_\_\_\_ e sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)  
Via \_\_\_\_\_ iscritta nel registro delle imprese di \_\_\_\_\_ con n. REA  
\_\_\_\_\_ (di seguito indicata Fideiussore) **(1)**, nella persona del legale  
rappresentante pro tempore/procuratore speciale \_\_\_\_\_ nato a  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ **(2)** dichiara di costituirsi, come in effetti si  
costituisce, fideiussore nell'interesse del Contraente, a favore del Organismo Pagatore Regionale  
– Regione Lombardia (di seguito indicato OPR) dichiarandosi con il Contraente solidalmente  
tenuto per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme anticipate erogate  
secondo quanto descritto in premessa, automaticamente aumentate degli interessi legali  
decorrenti nel periodo compreso fra la data di erogazione e quella di rimborso, oltre imposte, tasse  
ed oneri di qualsiasi natura sopportati dal OPR in dipendenza del recupero, secondo le condizioni  
oltre specificate, fino alla concorrenza della somma massima pari al 110% del pagamento  
dell'anticipo richiesto e corrispondente a euro \_\_\_\_\_ **(c)** *(in cifre e in  
lettere)*.

### CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA FIDEIUSSORE E REGIONE LOMBARDBIA/ORGANISMO PAGATORE REGIONALE:

1. Qualora il Contraente non abbia provveduto, entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito, comunicato per conoscenza al Fideiussore, a rimborsare ad OPR quanto richiesto, la garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al Fideiussore mediante PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Il pagamento dell'importo richiesto da OPR sarà effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fideiussore di opporre ad OPR alcuna eccezione anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.
3. La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C., e di quanto contemplato agli artt. 1955-1957 del C.C. volendo ed intendendo il Fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre

eccezioni ai sensi degli artt. 1242-1247 del C.C. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti di OPR.

4. La presente garanzia avrà durata fino a \_\_\_\_\_ pari al periodo di tempo concesso per la realizzazione dell'intervento autorizzato maggiorato di tre mesi per consentire il perfezionamento degli obblighi amministrativi e finanziari previsti a carico del Contraente, maggiorato di 3 rinnovi semestrali automatici più eventuali ulteriori rinnovi semestrali richiesti espressamente da OPR.
5. La garanzia è efficace fino allo svincolo disposto da OPR e comunicato al Fideiussore e al Contraente, con restituzione dell'originale della garanzia, se in forma analogica.
6. In caso di controversie fra OPR e il Fideiussore, il foro competente sarà esclusivamente quello di Milano.

IL CONTRAENTE  
Timbro e firma

IL FIDEJUSSORE  
Timbro e firma

**(1)** nel caso in cui la garanzia non sia emessa dall'Istituto centrale è necessario compilare l'allegato modulo di **conferma di validità**.

**(2)** allegare eventuale **procura**.

(a) Importo totale contributo richiesto

(b) importo anticipo =  $0,8 \times (a)$

(c) importo fideiussione = 110% dell'importo di cui al punto (b)

**Allegato alla polizza fideiussoria/fideiussione bancaria n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

**Conferma di validità** *(solo nel caso in cui la garanzia non sia emessa dall'Istituto Centrale)*

Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000

La polizza fideiussoria/fideiussione bancaria n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
emessa da (indicare denominazione fideiussore) \_\_\_\_\_ a  
favore del soggetto (indicare denominazione del contraente)  
\_\_\_\_\_ risulta valida e operante per l'importo di euro  
\_\_\_\_\_

Tale comunicazione è resa a conferma della garanzia in questione ai fini dell'assunzione di responsabilità direttamente da parte di questo Ente garante.

*F.to Compagnia di Assicurazioni/ Istituto di Credito*

Allegare documento di identità del firmatario

## D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

D.d.g. 7 marzo 2019 - n. 3037

**Attuazione della d.g.r. n. 1204/2019 avente ad oggetto «Erogazione del finanziamento regionale in anticipazione del pagamento di base ed il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente previsti dal Reg. (UE) n. 1307/2013 - Campagna 2019»**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA,  
ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Visti:

- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GUUE L 347 del 20 dicembre 2013) e in particolare gli articoli 26 «Disciplina finanziaria», 75 «Pagamento ai beneficiari» e 76 «Sistema di identificazione dei beneficiari»;
- il regolamento (UE) n. 1307 n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GUUE L 347 del 20 dicembre 2013) e in particolare l'allegato I «Elenco dei regimi di sostegno»;
- il regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale (GUUE L 350 del 29 dicembre 2017);
- il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GUUE L 227 del 31 luglio 2014) in particolare l'articolo 17 «Requisiti specifici per le domande di aiuto relative ai regimi di aiuto per superficie e per le domande di pagamento relative alle misure di sostegno connesse alla superficie»;
- il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GUUE L352 del 24 dicembre 2013) e in particolare gli articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (cumulo) e

6 (controllo);

- la l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale ed in particolare il Titolo I capo V «Azioni congiunturali» art. 16 (interventi di mercato), con cui si dispone che la Regione assicura gli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune, comprese la erogazione, la contabilizzazione e la rendicontazione dei pagamenti effettuati, quale organismo pagatore regionale;
- la l.r. 2 febbraio 2007, n. 1 «Strumenti di competitività delle imprese e il territorio della Lombardia» che, all'art. 1, individua l'«imprenditorialità» tra gli obiettivi da perseguire per la crescita competitiva del sistema produttivo della Lombardia anche attraverso lo sviluppo e il consolidamento patrimoniale e finanziario delle imprese;
- il regolamento delegato (UE) 2017/1155 della Commissione del 15 febbraio 2017 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le misure di controllo relative alla coltivazione della canapa, alcune disposizioni relative al pagamento di inverdimento, al pagamento per i giovani agricoltori che esercitano il controllo su una persona giuridica, al calcolo dell'importo unitario nel quadro del sostegno accoppiato facoltativo, alle frazioni di diritti all'aiuto e a taluni obblighi di comunicazione relativi al regime di pagamento unico per superficie e al sostegno accoppiato facoltativo, e che modifica l'allegato X del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» in particolare l'art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato);
- il decreto 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni», e in particolare l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca», l'art. 9 «registrazione degli aiuti individuali» e l'art. 14 «verifiche relative agli aiuti de minimis»;
- la d.g.r. n. 1204 del 4 febbraio 2019 avente ad oggetto «Erogazione del finanziamento regionale in anticipazione del pagamento di base ed il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente previsti dal reg. (UE) n. 1307/2013 - campagna 2019»;

Preso atto che la citata deliberazione n. 1204 del 4 febbraio 2019 dispone:

1. di istituire per l'anno 2019 un finanziamento regionale concesso sotto forma di anticipazione, fino ad un massimo di 250 milioni, pari al 50% degli aiuti spettanti nell'ambito del regime di pagamento di base ed il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente previsti dal reg. (UE) n. 1307/2013 e s.m.i, la cui erogazione, per garantire l'efficacia dell'intervento, deve avvenire entro il 09 agosto 2019;
2. di stabilire che l'elemento di aiuto conseguente alla concessione del finanziamento regionale in anticipazione dell'aiuto comunitario, calcolato sulla base del tasso di interesse definito dalla Banca d'Italia relativa ai tassi di interesse in vigore all'atto della concessione erogazione del finanziamento, per il periodo decorrente dalla data di erogazione alla data della restituzione, mediante recupero sul contributo comunitario e al lordo delle imposte dovute, si intende concesso ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo e nel rispetto delle disposizioni nazionali in materia di registrazione degli aiuti di stato;
3. di disporre che l'erogazione sarà concessa compatibilmente con la disponibilità della cassa regionale derivante dai flussi finanziari dello Stato nei confronti della Regione e che trova copertura finanziaria al capitolo 16.01.302.5665 del bilancio dell'esercizio in corso;
4. di escludere dalla concessione del finanziamento regionale, al fine di rispettare il principio contabile delle restituzioni delle anticipazioni e di non esporre il bilancio dell'Ente a potenziali danni, alcune casistiche che potenzialmente potrebbero non consentire il recupero dell'anticipazione stessa, quali:

## Serie Ordinaria n. 11 - Martedì 12 marzo 2019

- tutti i soggetti aventi una situazione debitoria con importi esigibili sul registro debitore nazionale e/o regionale e non esigibili ma comunque conosciuti all'amministrazione regionale;
  - tutti i soggetti con provvedimenti di sospensioni dei pagamenti attivate da Organismo Pagatore Regionale;
  - tutti i soggetti con trasferimenti dei titoli in qualità di cedente non perfezionati al momento della concessione del finanziamento regionale;
  - tutte le superfici dichiarate in domanda unica a pascolo per le quali alla data del pagamento del finanziamento regionale non è possibile effettuare gli specifici controlli;
5. di stabilire che la dimensione d'impresa minima riferita al valore del portafoglio titoli sia quantificabile in 1.500 euro e che solo tali imprese potranno presentare la domanda di finanziamento regionale;
  6. di stabilire che, in considerazione dei tempi tecnici di verifica dei registri sugli aiuti di stato, la domanda di concessione del finanziamento regionale dovrà essere presentata contestualmente alla presentazione della relativa Domanda Unica 2019 entro e non oltre il 15 maggio 2019 per poter essere considerata valida ai fini dell'erogazione dell'anticipo. In presenza di eventuali proroghe dei termini concesse dalla Commissione Europea per la presentazione della domanda unica, l'eventuale proroga avrà valore solo per la domanda unica e non per la domanda di concessione del finanziamento regionale;
  7. di dare mandato al Direttore Generale della D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi e al Direttore O.P.R. (Organismo Pagatore Regionale) di provvedere, ciascuno per la parte propria competenza, a dare attuazione alla presente deliberazione;
  8. di stabilire che, ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato al d.lgs. 118/2011 punto 5.5, l'anticipazione di liquidità nei confronti dell'Organismo Pagatore Regionale, deve essere restituita al bilancio regionale entro un anno dal trasferimento delle risorse;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione delle modalità di concessione del finanziamento correlato alla «Domanda Unica 2019» di cui ai regolamenti europei n. 1306/2013 e n. 1307/2013 e dal regolamento di modifica degli stessi n. 2393/2017, individuando i criteri e i requisiti per l'accesso all'anticipazione del finanziamento regionale, le condizioni ed i tempi per la presentazione delle domande così come indicato nell'Allegato A «Attuazione della d.g.r. n. 1204/2019 Erogazione del finanziamento regionale in anticipazione del pagamento di base ed il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente previsti dal reg. (UE) n. 1307/2013 - campagna 2019» che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Considerato che:

- la citata d.g.r. n. 1204 del 4 febbraio 2019, richiama l'applicazione del regime de minimis nel settore agricolo ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 nonché le modalità di registrazione degli aiuti di stato;
- in applicazione delle norme sulla registrazione degli aiuti di stato il regime è stato inserito nel SIAN con l'ID 14269;
- ai sensi dell'art. 52 della legge 234/2012 spetta all'Organismo pagatore regionale effettuare le verifiche propeedeutiche e la registrazione in SIAN dei beneficiari e del relativo contributo;

Dato atto che l'elemento di aiuto conseguente all'anticipazione regionale del finanziamento comunitario, calcolato sulla base del tasso di interesse praticato sul mercato al momento della concessione per il periodo decorrente dalla data di erogazione dell'anticipo del finanziamento alla data della restituzione mediante recupero sul contributo comunitario e al lordo delle imposte dovute, si intende concesso ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo;

Vista la comunicazione via e-mail del 25 febbraio 2019 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato

G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i., che si conserva agli atti;

Acquisito nella seduta del 26 febbraio 2019 il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui all'allegato C) della d.g.r. n. 6777 del 30 giugno 2017 e decreto del 17 luglio 2017 n. 8713 del Segretario Generale «Individuazione dei componenti del comitato di valutazione aiuti di stato e ulteriori determinazioni ai sensi della d.g.r. n.6777 del 30 giugno 2017», che si tiene agli atti;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Direzione Generale così come individuate dalla d.g.r. n. 5 del 4 aprile 2018 e dal decreto del Presidente n. 1 del 29 marzo 2019, mentre sono assegnate, sempre in forza dei citati atti, all'Organismo pagatore regionale la verifica dei requisiti dei beneficiari, la concessione dell'agevolazione e l'erogazione del contributo e tutti gli adempimenti conseguenti in materia di aiuti di stato;

Visto il parere favorevole via e-mail dell'Organismo Pagatore Regionale relativo alle disposizioni attuative di cui all'allegato A parte integrante del presente atto, comunicato in data 28 febbraio 2019;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, individuate alla d.g.r. XI/126 del 17 maggio 2018;

Visto l'articolo 16 della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. di approvare le modalità di concessione del finanziamento correlato alla «Domanda Unica 2019» di cui ai regolamenti europei n. 1306/2013 e n. 1307/2013 e dal regolamento di modifica degli stessi n. 2393/2017, individuando i criteri e i requisiti per l'accesso all'anticipazione del finanziamento regionale, le condizioni ed i tempi per la presentazione delle domande così come indicato nell'Allegato A «Attuazione della d.g.r. n. 1204/2019 Erogazione del finanziamento regionale in anticipazione del pagamento di base ed il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente previsti dal reg. (UE) n. 1307/2013 - campagna 2019» che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. che l'elemento d'aiuto dell'anticipazione regionale del finanziamento comunitario si intende concesso ai sensi del regolamento (UE) n.1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GUUE L352 del 24 dicembre 2013) e in particolare gli articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

3. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, e sul portale istituzionale di Regione Lombardia- sezione bandi;

4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

5. di trasmettere il presente provvedimento all'Organismo Pagatore Regionale per gli adempimenti di competenza.

Il direttore  
Anna Bonomo



Allegato A

ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 1204/2019 “EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO REGIONALE IN ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI BASE ED IL PAGAMENTO PER LE PRATICHE AGRICOLE BENEFICHE PER IL CLIMA E L’AMBIENTE PREVISTI DAL REG. (UE) N. 1307/2013 - CAMPAGNA 2019”.

## Sommario

### **1. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE**

#### **1.1 Finalità e obiettivi**

#### **1.2 Soggetti beneficiari**

#### **1.3 Dotazione finanziaria**

### **2. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE**

### **3. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO**

#### **3.1 Presentazione delle domande**

#### **3.2 Istruttoria**

##### **3.2.1 Verifica di ammissibilità delle domande**

##### **3.2.2 Valutazione delle domande**

##### **3.2.3 Concessione dell’agevolazione e comunicazione degli esiti dell’istruttoria**

#### **3.3 Modalità e tempi per l’erogazione dell’agevolazione**

### **4. DISPOSIZIONI FINALI**

#### **4.1 Monitoraggio dei risultati**

#### **4.2 Customer satisfaction**

#### **4.3 Responsabile del procedimento**

#### **4.4 Trattamento dati personali**

#### **4.5 Pubblicazione, informazioni e contatti**

APPENDICE I - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN ‘DE MINIMIS’

APPENDICE II TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

## **1.INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE**

### **1.1 Finalità e obiettivi**

L'attuale situazione di grave difficoltà economica e finanziaria in cui versa il settore della produzione primaria rende necessario per il 2019 un aiuto specifico alle imprese per sostenere i livelli di liquidità finanziaria e garantire una dignitosa conduzione aziendale in attesa del contributo specifico di sostegno al reddito previsto dal reg.(UE) n. 1307/2013.

Il presente documento, in applicazione della d.G.r. n. 1204 del 4/02/2019 "Erogazione del finanziamento regionale in anticipazione del pagamento di base ed il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente previsti dal reg.(UE) n. 1307/2013 - campagna 2019", disciplina le modalità e i criteri attraverso le quali le imprese possono avere accesso al sostegno.

### **1.2 Soggetti beneficiari**

Potranno beneficiare del finanziamento tutte le imprese agricole che:

- hanno il fascicolo aziendale costituito presso l'Organismo Pagatore della Lombardia;
- presentano all'Organismo Pagatore della Lombardia la Domanda Unica di Pagamento 2019;
- abbiano la dimensione d'impresa minima riferita al valore del portafoglio titoli quantificabile in 1.500 euro;
- possono essere assegnatarie di un valore pari all'elemento di aiuto (descritto di seguito in "CARATTERE DELL'AGEVOLAZIONE") attribuito al beneficiario secondo le regole del de minimis di cui al reg. (UE) n. 1408/2013.

Sono esclusi dalla concessione del finanziamento regionale, al fine di rispettare il principio contabile della restituzione delle anticipazioni e di non esporre il bilancio dell'Ente a potenziali danni, alcune casistiche che potenzialmente potrebbero non consentire il recupero dell'anticipazione stessa, quali:

- i soggetti aventi una situazione debitoria con importi esigibili sul registro debitore nazionale e/o regionale e non esigibili ma comunque conosciuti all'amministrazione regionale;
- i soggetti con provvedimenti di sospensioni dei pagamenti attivate da O.P.R. (Organismo Pagatore Regionale);
- i soggetti con trasferimenti dei titoli in qualità di cedente non perfezionati al momento della concessione del finanziamento regionale; si precisa inoltre che la presentazione di una domanda di trasferimento dei titoli in qualità di cedente dopo i termini di presentazione della domanda di accesso al finanziamento regionale, si configura come rinuncia alla richiesta di finanziamento regionale;
- le superfici dichiarate in domanda unica a pascolo per le quali alla data del pagamento del finanziamento regionale non è possibile effettuare gli specifici controlli.

### **1.3 Dotazione finanziaria**

La d.G.r. 1204 del 4.02.2019 istituisce per l'anno 2019 un finanziamento regionale sotto forma di anticipazione pari al 50% degli aiuti spettanti nell'ambito del regime di pagamento di base ed il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente previsti dal reg. (UE) n. 1307/2013 e s.m.i, la cui erogazione, per garantire l'efficacia dell'intervento, deve avvenire entro il 09 agosto 2019. Il budget complessivamente messo a disposizione è fino ad un massimo di 250 milioni di euro di risorse regionali.

## **2. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE**

L'agevolazione, da erogare secondo i requisiti stabiliti nel presente atto e dalla d.G.r. n. 1204 del 4.02.2019, consiste in un'anticipazione, ulteriore rispetto alle tempistiche previste dalla regolamentazione europea, del 50% del pagamento di base e del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente.

Il fatto che il finanziamento sia anticipato comporta un vantaggio rispetto ai beneficiari italiani e europei che percepiranno l'agevolazione nei tempi regolamentari. Questo vantaggio è l'elemento di aiuto che viene valutato sulla base del tasso di interesse definito dalla Banca d'Italia in vigore all'atto della concessione e contestuale erogazione del finanziamento, per il periodo decorrente dalla data di erogazione alla data della restituzione, mediante recupero sul contributo comunitario e al lordo delle imposte dovute. L'elemento d'aiuto così calcolato, che quindi non corrisponde ad un finanziamento ulteriore, è concesso ai sensi del regolamento (UE) n.1408/2013.

In sede di concessione dell'aiuto, ai fini del calcolo dell'elemento di aiuto sopracitato, il periodo temporale per la restituzione dell'anticipazione viene stabilito nel 30 giugno 2020. L'elemento di aiuto viene poi rivalutato in via definitiva in sede di effettivo recupero del finanziamento.

Per quanto concerne il regime de minimis, la norma dispone che l'importo complessivo degli aiuti concessi, all'impresa unica così come definita all'art.2 del reg. (UE) n. 1408/2013, non può superare Euro 15.000, valutato in un periodo di tre anni su base mobile, nel senso che in caso di una nuova concessione di un aiuto "de minimis", occorre tenere conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti. Per l'elemento di aiuto il periodo interessato intercorre tra il 1 gennaio 2017 e la data di concessione del finanziamento regionale.

Se l'importo complessivo dell'aiuto concedibile supera il massimale di Euro 15.000 nel periodo di tre anni considerato, l'aiuto non può beneficiare nel suo complesso dell'esenzione prevista dal regolamento neppure per la frazione che non supera detto massimale.

Se un'impresa è destinataria di aiuti ai sensi di più regolamenti "de minimis", a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente. In ogni caso l'importo totale degli aiuti "de minimis" ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Le imprese beneficiarie, qualificabili ai sensi della vigente normativa comunitaria come impresa unica, dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, secondo il modello dell'appendice I del presente documento, che informi su tutti gli eventuali aiuti de minimis ricevuti a partire dal 1° gennaio 2017.

## **3. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO**

### **3.1 Presentazione delle domande**

La domanda di finanziamento deve essere presentata contestualmente alla Domanda Unica 2019 entro il **15 maggio 2019**.

Le modalità operative per la presentazione delle domande di finanziamento sono le stesse previste dalle disposizioni per la presentazione della "Domanda Unica 2019".

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi del D.P.R. 642/72 art. 21 bis.

Ai sensi della Legge Finanziaria 2006, comma 553, le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il DURC per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie esclusivamente per la realizzazione di investimenti. Poiché il contributo comunitario erogato con la domanda unica per il pagamento di base ed il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente previsti dal reg.(ue) n. 1307/2013 è un aiuto al reddito, il DURC non è previsto. Il finanziamento regionale si configura come mera anticipazione dell'aiuto comunitario relativo al pagamento di base e al pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente previsti dal Reg.(UE) n. 1307/2013 e ne segue integralmente i criteri di erogazione.

Inoltre, ai sensi del Decreto-Legge 15 febbraio 2007, n. 10 convertito con modificazioni dalla L. 6 aprile 2007, n. 46 (in G.U. 11/04/2007, n.84), all'art 4 bis, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all'AGEA in via informatica. Pertanto con l'esclusione dal finanziamento regionale delle imprese che presentano debiti di qualsiasi natura iscritti nel registro debitori sono di fatto escluse dal finanziamento regionali le aziende non in regola con i versamenti previdenziali.

La domanda di finanziamento è presentata all'interno della domanda unica relativa ai pagamenti diretti e può essere presentata esclusivamente per via telematica tramite il Sistema Informativo Sis.Co - Sistema delle Conoscenze.

La domanda telematica può essere presentata dagli agricoltori nelle seguenti due modalità:

- direttamente, sul sito <https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/>, consentito esclusivamente con la Carta Regionale dei Servizi – CRS e mediante la firma digitale; la domanda firmata digitalmente deve essere riallegata a sistema secondo la procedura indicata in fase di compilazione;
- tramite un Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) operante su territorio regionale, previo conferimento di un mandato di rappresentanza; in questo caso la domanda oltre che firmata digitalmente può essere sottoscritta dal produttore in forma cartacea in presenza di un funzionario del CAA.

L'identità del richiedente è accertata dal funzionario del CAA al momento della firma della copia cartacea della domanda, verificando idoneo documento identificativo in corso di validità. Copia di tale documento deve essere acquisita e allegata alla domanda che viene inserita nel fascicolo di domanda del produttore.

La presentazione della domanda entro la data stabilita come scadenza di presentazione è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Sis.Co, difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo.

E' esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita.

Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di connettersi al Sistema Sis.Co entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione e protocollazione della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

Contestualmente alla presentazione della domanda verrà richiesta la compilazione dell'autocertificazione de minimis come da Appendice I del presente documento. La compilazione dell'autocertificazione e la sua presentazione insieme alla domanda di finanziamento è condizione di ammissibilità formale all'erogazione dell'anticipazione del finanziamento regionale.

### **3.2 Istruttoria**

L'istruttoria delle domande di finanziamento è realizzata secondo le pertinenti disposizioni della "Domanda Unica 2019", pertanto la Struttura Servizio tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA, si seguito la Struttura, procederà ai controlli di cui ai regolamenti europei n.1307/2013, n. 639/2014, n. 640/2014, n. 809/20141.

Inoltre, in osservanza delle disposizioni sugli aiuti di stato, la Struttura provvede ad effettuare le verifiche propedeutiche per il rispetto del massimale de minimis sul Registro Nazionale degli aiuti di stato, come previsto dall'art. 52 della legge 234/2012 e dal D.M. 115/2017.

Le attività istruttorie sono realizzate tra la data ultima di presentazione della domanda di finanziamento ed il termini finale di erogazione del finanziamento che è fissato al 9 agosto 2019.

#### **3.2.1 Verifica di ammissibilità delle domande**

Per quanto riguarda il rispetto dei criteri della campagna "Domanda Unica 2019" la verifica di ammissibilità delle domande è effettuata tramite i controlli, amministrativi e tecnici, informatizzati che accertano:

- il rispetto dei termini di presentazione della domanda unica e della domanda di finanziamento regionale;
- l'ammissibilità delle superfici richieste nella domanda unica tramite le informazioni presenti nel GIS di OPR;
- il rispetto delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente;
- la presenza di diritti all'aiuto validi e di importo maggiore o uguale a 1.500 euro;
- la presenza del requisito di agricoltore in attività;
- l'eventuale iscrizione al registro debitori e l'eventuale presenza, in capo al richiedente, di altri debiti non iscritti ma conosciuti all'amministrazione pubblica (es. prelievi riferiti al regime delle quote latte imputati ma none esigibili, ecc.);
- la presenza di sospensioni emesse da OPR in relazione a situazioni in fase di accertamento;
- la presenza di una capienza riferibile agli aiuti di stato in de minimis del settore agricolo tale da poter consentire l'erogazione dell'intero finanziamento regionale;

#### **3.2.2 Valutazione delle domande**

I richiedenti, le cui istanze di finanziamento risultino positive ai controlli di ammissibilità secondo i criteri soprarichiamati, e il cui elemento di aiuto<sup>1</sup>, attribuito nel rispetto del reg. (UE) n. 1408/2013, non comporti il superamento del massimale de minimis, sono ammissibili al finanziamento.

La Struttura provvede quindi alla registrazione sul SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) dell'elemento di aiuto da attribuire a ciascun beneficiario e ad acquisire il codice SIAN-COR secondo le disposizioni di legge.

#### **3.2.3 Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria**

La concessione del finanziamento regionale avviene con decreto, del dirigente del Servizio Tecnico e Autorizzazione ai pagamenti FEAGA e FEASR, che individua i beneficiari ammessi dando

---

<sup>1</sup> In particolare il reg. (UE) n. 809/20154 istituisce il sistema integrato di gestione e controllo.

evidenza delle verifiche propedeutiche effettuate sul de minimis e delle registrazioni effettuate sul SIAN, disponendo al contempo la liquidazione del contributo concesso a titolo di finanziamento regionale.

L'emissione del decreto avviene entro il 9 agosto 2019, termine che la d.G.r. 1204/2019 indica per l'erogazione del finanziamento regionale.

La comunicazione ai beneficiari avviene tramite pubblicazione in Sis.Co dell'esito dell'istruttoria e dell'importo ammesso alla liquidazione. Inoltre tramite SIPAG (Sistema Informativo dei Pagamenti) è inviata una comunicazione automatica ai singoli beneficiari.

### **3.3 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione**

I finanziamenti saranno erogati entro il 9 agosto 2019 e dovranno essere restituiti contestualmente all'erogazione dell'aiuto comunitario previsto dal reg. (UE) n. 1307/2013 per la campagna 2019 anche attraverso forme automatiche di compensazione.

Il contributo è erogato solo alle imprese che, abbiano compilato e presentato contestualmente alla domanda di finanziamento l'autocertificazione de minimis come da appendice 1, e che a seguito delle verifiche sui registri degli aiuti di stato, abbiano la possibilità di essere assegnatarie dell'intero importo dell'elemento di aiuto.

In caso di capienza nel massimale de minimis inferiore all'importo dell'elemento di aiuto, non potrà essere erogato alcun importo relativo all'anticipazione del finanziamento regionale.

La mancata assegnazione dell'anticipazione regionale non pregiudica o influenza l'assegnazione dei finanziamenti europei nei tempi e nei modi previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013.

I soggetti aventi una situazione debitoria con importi esigibili sul registro debitore nazionale e/o regionale e non esigibili ma comunque conosciuti all'amministrazione regionale possono estinguere il proprio debito in modo da poter accedere alla concessione del finanziamento regionale. La verifica dello stato debitorio dell'azienda sarà effettuata da O.P.R. sulla base delle informazioni contenute nelle banche dati regionali e nazionali alla data del 30 giugno 2019. I soggetti che a tale data risultano avere ancora una posizione debitoria non saranno ammessi al finanziamento regionale.

La mancata erogazione del finanziamento regionale da parte di O.P.R. a causa della presenza di coordinate bancarie errate oppure non valide nei sistemi informativi regionali non è in alcun modo imputabile allo stesso.

Nell'ambito dei riscontri finalizzati ai pagamenti l'Organismo pagatore regionale verifica la documentazione richiesta dalla normativa per i pagamenti della Pubblica Amministrazione, ove previsto, regolarità della documentazione antimafia<sup>2</sup>.

## **4. DISPOSIZIONI FINALI**

### **4.1 Monitoraggio dei risultati**

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati all'anticipazione l'indicatore individuato è il seguente: numero di aziende agricole finanziate.

---

<sup>2</sup> Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni concesse deve essere rispettato quanto disposto dal D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni in materia di documentazione antimafia. L'esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia comporterà la decadenza dall'agevolazione

I dati del beneficiario e dell'elemento di aiuto sono registrati ad opera dell'ufficio del responsabile del procedimento su SIAN nel regime individuato con l'ID 14269.

I dati sulla posizione dei beneficiari sono consultabili sui siti della trasparenza dei Registri degli aiuti di stato:

RNA

<https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>

SIAN

<https://www.sian.it/GestioneTrasparenza/jsp/index.jsp>

Si consiglia la consultazione di entrambi al fine di avere una panoramica completa dei contributi assegnati alle imprese.

#### **4.2 Customer satisfaction**

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera c della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, nella fase di 'adesione'.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

#### **4.3 Responsabile del procedimento**

Ai sensi della disciplina vigente l'assegnazione e l'erogazione del finanziamento è disposto con provvedimento del Dirigente della Struttura Servizio tecnico e autorizzazione pagamenti e FEASR e FEAGA - Unità Organizzativa Direzione Organismo Pagatore Regionale - Direzione Centrale Bilancio e Finanza della Regione Lombardia, che è altresì il responsabile del procedimento di cui alla presente disposizione.

#### **4.4 Trattamento dati personali**

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'appendice II del presente documento.

#### **4.5 Pubblicazione, informazioni e contatti**

Le assegnazioni del contributo a seguito delle verifiche dell'ufficio istruttore sono:

- pubblicate sul portale internet di Regione Lombardia;
- Comunicate sul portale Sis.Co.

Di seguito i riferimenti e contatti per:

- informazioni relative ai contenuti del bando  
Responsabile:Dirigente della Struttura Servizio tecnico e autorizzazione pagamenti e FEASR e FEAGA  
Giulio Del Monte    giulio\_delmonte@regione.lombardia.it  
Tel 02.6765.0215  
Referente tecnico  
Ida Santagata    Ida\_Santagata@regione.lombardia.it  
Tel. 02.6765.2778

- assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate  
Numero Verde 800 131 151  
[sisco.supporto@regione.lombardia.it](mailto:sisco.supporto@regione.lombardia.it)

Per rendere più agevole la partecipazione al finanziamento da parte di cittadini, imprese ed Enti Locali, in attuazione della l.r. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.



## Scheda informativa (\*)

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>TITOLO</b>                      | <b>”ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 1204/2019 “EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO REGIONALE IN ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI BASE ED IL PAGAMENTO PER LE PRATICHE AGRICOLE BENEFICHE PER IL CLIMA E L’AMBIENTE PREVISTI DAL REG.(UE) N. 1307/2013 - CAMPAGNA 2019”.</b>  |
| <b>DI COSA SI TRATTA</b>           | Erogazione del finanziamento regionale in anticipazione del pagamento di base e del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente previsti dal reg.(UE) n. 1307/2013  |
| <b>CHI PUÒ PARTECIPARE</b>         | <p>Le imprese agricole che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• hanno il fascicolo aziendale costituito presso l’Organismo Pagatore della Lombardia;</li> <li>• presentano all’Organismo Pagatore della Lombardia la Domanda Unica di Pagamento 2019;</li> <li>• abbiano la dimensione d’impresa minima riferita al valore del portafoglio titoli quantificabile in 1.500 euro;</li> <li>• possono essere assegnatarie di un valore pari all’elemento di aiuto (descritto di seguito in “CARATTERE DELL’AGEVOLAZIONE”) attribuito al beneficiario secondo le regole del de minimis di cui al reg. (UE) n. 1408/2013.</li> </ul> <p>Sono esclusi dalla concessione del finanziamento regionale, al fine di rispettare il principio contabile della restituzione delle anticipazioni e di non esporre il bilancio dell’Ente a potenziali danni, alcune casistiche che potenzialmente potrebbero non consentire il recupero dell’anticipazione stessa, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i soggetti aventi una situazione debitoria con importi esigibili sul registro debitore nazionale e/o regionale e non esigibili ma comunque conosciuti all’amministrazione regionale;</li> <li>• i soggetti con provvedimenti di sospensioni dei pagamenti attivate da O.P.R.;</li> <li>• i soggetti con trasferimenti dei titoli in qualità di cedente non perfezionati al momento della concessione del finanziamento regionale; si precisa inoltre che la presentazione di una domanda di trasferimento dei titoli in qualità di cedente dopo i termini di presentazione della domanda di accesso al finanziamento regionale, si configura come rinuncia alla richiesta di finanziamento regionale;</li> <li>• le superfici dichiarate in domanda unica a pascolo per le quali alla data del pagamento del finanziamento regionale non è possibile effettuare gli specifici controlli.</li> </ul> |
| <b>DOTAZIONE FINANZIARIA</b>       | Fino a 250 milioni di euro   |
| <b>CARATTERE DELL’AGEVOLAZIONE</b> | <p>L’agevolazione, da erogare secondo i requisiti stabiliti nel presente atto e dalla d.G.r. n. 1204 del 4/02/2019, consiste in un’anticipazione, ulteriore rispetto alle tempistiche previste dalla regolamentazione europea, del 50% del pagamento di base e del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente.</p> <p>Il fatto che sia anticipato comporta un vantaggio rispetto ai beneficiari italiani e europei che percepiranno l’agevolazione nei tempi regolamentari. Questo vantaggio è l’elemento di aiuto che viene</p>   |

|                          |  |
|--------------------------|--|
|                          | valutato sulla base del tasso di interesse, definito dalla Banca d'Italia, in vigore all'atto della concessione erogazione del finanziamento, per il periodo decorrente dalla data di erogazione alla data della restituzione, mediante recupero sul contributo comunitario e al lordo delle imposte dovute. L'elemento d'aiuto così calcolato, che non corrisponde quindi ad un finanziamento ulteriore, è concesso ai sensi del regolamento (UE) n.1408/2013.  |
| REGIME DI AIUTO DI STATO | L'elemento di aiuto è sottoposto al reg. (UE) n. 1408/2013, il c.d. de minimis agricolo.   |
| PROCEDURE DI SELEZIONE   | L'istruttoria delle domande valutate secondo i criteri dei regolamenti europei è di competenza del Responsabile del procedimento che è il dirigente pro-tempore del servizio tecnico di O.P.R..  |
| DATA DI APERTURA         | 08/03/2019   |
| DATA DI CHIUSURA         | 15/05/2019   |
| COME PARTECIPARE         | La domanda di finanziamento deve essere presentata contestualmente alla "Domanda Unica di Pagamento 2019" entro il 15 maggio 2019. Le modalità operative per la presentazione delle domande di finanziamento sono le stesse previste dalle disposizioni per la presentazione della Domanda Unica 2019  |
| CONTATTI                 | Per informazioni e segnalazioni relative alla procedura informatica per la presentazione della domanda <ul style="list-style-type: none"> <li>• numero Verde 800 131 151</li> <li>• <a href="mailto:sisco.supporto@regione.lombardia.it">sisco.supporto@regione.lombardia.it</a></li> </ul> Per informazioni e segnalazioni relative al bando<br>Responsabile<br>Giulio Del Monte <a href="mailto:giulio_delmonte@regione.lombardia.it">giulio_delmonte@regione.lombardia.it</a><br>Tel 02.6765.0215<br>Referente tecnico<br>Ida Santagata <a href="mailto:Ida_Santagata@regione.lombardia.it">Ida_Santagata@regione.lombardia.it</a><br>Tel. 02.6765.2778 |

(\*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

APPENDICE I - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN 'DE  
MINIMIS'  
PARTE I

(Art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n.445)

Il/la sottoscritto/a:

| SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente                                  |                     |     |           |               |       |
|---|---------------------|-----|-----------|---------------|-------|
| <b>Il Titolare /<br/>legale<br/>rappresentante<br/>dell'impresa</b> | Nome e cognome      |     | nato/a il | nel Comune di | Prov. |
|   |                     |     |           |               |       |
|   | Comune di residenza | CAP | Via       | n.            | Prov. |
|   |                     |     |           |               |       |

In qualità di **titolare/legale rappresentante dell'impresa**:

| SEZIONE 2 – Anagrafica impresa |                               |             |                 |          |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|----------|
| <b>Impresa</b>                 | Denominazione/Ragione sociale |             | Forma giuridica |          |
|                                |                               |             |                 |          |
| <b>Sede legale</b>             | Comune                        | CAP         | Via             | n. Prov. |
|                                |                               |             |                 |          |
| <b>Dati impresa</b>            | Codice fiscale                | Partita IVA |                 |          |
|                                |                               |             |                 |          |

In relazione a quanto previsto dall' **Avviso Pubblico**

|                     |         |                       |                  |
|---------------------|---------|-----------------------|------------------|
| <b>Bando/Avviso</b> | Titolo: | Estremi provvedimento | Publicato in BUR |
|                     |         |                       |                  |

**Per la concessione di aiuti 'de minimis' di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo nel rispetto di quanto previsto dai seguenti regolamenti della Commissione:**

Regolamento n. 1407/2013 'de minimis' generale

Regolamento n. 1408/2013 'de minimis' nel settore agricolo

Regolamento n. 717/2014 'de minimis' nel settore pesca

Regolamento n. 360/2012 'de minimis' SIEG

**PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato I);**

**CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte** in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*);

**DICHIARA**

Sezione A – Natura dell'impresa

- che **l'impresa non è controllata né controlla**, direttamente o indirettamente<sup>3</sup>, altre imprese.
- che **l'impresa controlla**, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all'allegato II:

*(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)*

| Anagrafica impresa controllata |  |     |             |                 |       |
|--------------------------------|--|-----|-------------|-----------------|-------|
| <b>Impresa</b>                 | Denominazione/Ragione sociale dell'impresa |     |             | Forma giuridica |       |
|                                |  |     |             |                 |       |
| <b>Sede legale</b>             | Comune                                     | CAP | Via         | n.              | Prov. |
|                                |  |     |             |                 |       |
| <b>Dati impresa</b>            | Codice fiscale                             |     | Partita IVA |                 |       |
|                                |  |     |             |                 |       |

- che l'impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all'allegato II:

*(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)*

**Anagrafica dell'impresa che esercita il controllo sulla richiedente**

<sup>3</sup> Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez. A)

|                     |  |     |                 |    |       |
|---------------------|--|-----|-----------------|----|-------|
| <b>Impresa</b>      | Denominazione/Ragione sociale dell'impresa |     | Forma giuridica |    |       |
|                     |  |     |                 |    |       |
| <b>Sede legale</b>  | Comune                                     | CAP | Via             | n. | Prov. |
|                     |  |     |                 |    |       |
| <b>Dati impresa</b> | Codice fiscale                             |     | Partita IVA     |    |       |
|                     |  |     |                 |    |       |

**Sezione B - Rispetto del massimale**

che l'esercizio finanziario (*anno fiscale*) dell'impresa rappresentata inizia il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ e termina il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_;

**2.1** - che all'impresa rappresentata **NON È STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto '*de minimis*', tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni<sup>4</sup>;

**2.2** - che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti '*de minimis*', tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni<sup>5</sup>.

**Per le Grandi Imprese:**

che l'impresa rappresentata **si trova in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-**;

**AUTORIZZA**

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(Luogo) (Data)

\_\_\_\_\_  
(Firma)

<sup>4</sup> In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B)

<sup>5</sup> In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il *de minimis* usufruito dall'impresa o ramo d'azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l'ammontare attribuito o assegnato all'impresa richiedente. In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B)

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 'DE MINIMIS'

**Il legale rappresentante di ogni impresa candidata** a ricevere un aiuto in regime '*de minimis*' è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l'ammontare degli aiuti '*de minimis*' ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

**Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se**, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, **non superi i massimali stabiliti** da ogni Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), **la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.**

Si ricorda che **se con la concessione Y fosse superato il massimale** previsto, **l'impresa perderebbe il diritto** non all'importo in eccedenza, ma **all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione Y** in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

**Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l'impresa unica.**

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “*le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria*”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione '*de minimis*' si dovrà tener conto **degli aiuti ottenuti** nel triennio di riferimento **non solo dall'impresa richiedente**, ma **anche da tutte le imprese**, a monte o a valle, **legate ad essa** da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo alla “impresa unica”.

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

**Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1408/2013/UE**

*Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:*

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*

*Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.*

**Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di «un'impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato II). Tali dichiarazioni dovranno essere allegare alla domanda da parte dell'impresa richiedente.**

### **Sezione B: Rispetto del massimale.**

#### *Quali agevolazioni indicare?*

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in '*de minimis*' ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o "generale").

Nel caso di **aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione** (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato **l'importo dell'equivalente sovvenzione**, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti '*de minimis*'; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti '*de minimis*' ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche **liquidato a saldo**, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. **Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.**

#### *Periodo di riferimento:*

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'**esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti**. Per "esercizio finanziario" si intende **l'anno fiscale** dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'"impresa unica" abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

#### *Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda:*

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di **fusioni o acquisizioni** (art.3 par.8 del Reg 1408/2013/UE) tutti gli aiuti '*de minimis*' accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il '*de minimis*' ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto acquisizione o fusione.

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 4.000€ in '*de minimis*' nell'anno 2010

All'impresa B sono stati concessi 2.000€ in '*de minimis*' nell'anno 2010

Nell'anno 2011 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)

Nell'anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo '*de minimis*' di 7.000€. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammontano ad un totale di 6.000 €

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo '*de minimis*' nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti '*de minimis*' pari a 13.000€

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** (art.3(9) del Reg 1408/2013/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti '*de minimis*' ottenuti dall'impresa originaria deve essere **attribuito** all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del '*de minimis*' in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto '*de minimis*' era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto '*de minimis*' imputato al ramo ceduto.



## APPENDICE I PARTE II

## MODELLO DA COMPILARSI DA PARTE DELL'IMPRESA CONTROLLANTE O CONTROLLATA

Il/la sottoscritto/a:

| SEZIONE 1 – Anagrafica                           |                     |     |           |               |    |       |
|--|---------------------|-----|-----------|---------------|----|-------|
| Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa | Nome e cognome      |     | nato/a il | nel Comune di |    | Prov. |
|  |                     |     |           |               |    |       |
|  | Comune di residenza | CAP | Via       |               | n. | Prov. |
|  |                     |     |           |               |    |       |

In qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa:

| SEZIONE 2 – Anagrafica impresa |                               |     |                 |  |          |
|--------------------------------|-------------------------------|-----|-----------------|--|----------|
| Impresa                        | Denominazione/Ragione sociale |     | Forma giuridica |  |          |
|                                |                               |     |                 |  |          |
| Sede legale                    | Comune                        | CAP | Via             |  | n. Prov. |
|                                |                               |     |                 |  |          |
| Dati impresa                   | Codice fiscale                |     | Partita IVA     |  |          |
|                                |                               |     |                 |  |          |

CONTROLLATA o CONTROLLANTE dell'impresa richiedente

\_\_\_\_\_

*(denominazione/ragione sociale, forma**giuridica)*

in relazione a quanto previsto dall'Avviso Pubblico

| Bando/Avviso | Titolo: | Estremi provvedimento di approvazione | Pubblicato in BUR |
|--------------|---------|---------------------------------------|-------------------|
|              |         |                                       |                   |

Per la concessione di aiuti 'de minimis' di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L.352 / del 24 dicembre 2013),

nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

Regolamento n. 1407/2013 ‘*de minimis*’ generale

Regolamento n. 1408/2013 ‘*de minimis*’ nel settore agricolo

Regolamento n. 717/2014 ‘*de minimis*’ nel settore pesca

Regolamento n. 360/2012 ‘*de minimis*’ SIEG

**PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;**

**CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte** in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*);

**DICHIARA<sup>6</sup>**

**1.1** - che all’impresa rappresentata **NON È STATO CONCESSO** nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto ‘*de minimis*’.

**2.2** - che all’impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti ‘*de minimis*’.

| n. | Impresa cui è stato concesso o il ‘ <i>de minimis</i> ’, | Ente concedente | Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l’agevolazione | Provvedimento di concessione e data | Reg. UE ‘ <i>de minimis</i> ’ <sup>7</sup> | Importo dell’aiuto ‘ <i>de minimis</i> ’ |                        | Di cui imputabile all’attività di trasporto merci su strada per conto terzi |
|----|--|-----------------|--|-------------------------------------|--|--|------------------------|---|
|    |  |                 |  |                                     |  | Concesso                                 | Effettivo <sup>8</sup> |   |
| 1  |  |                 |  |                                     |  |  |                        |   |
| 2  |  |                 |  |                                     |  |  |                        |   |
| 3  |  |                 |  |                                     |  |  |                        |   |

<sup>6</sup> Il triennio fiscale di riferimento da applicare è quello dell’impresa richiedente l’agevolazione.

<sup>7</sup> Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto ‘*de minimis*’: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

<sup>8</sup> Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito o assegnato all’impresa richiedente in caso di scissione e/o l’importo attribuito o assegnato al ramo d’azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez. B)

|               |  |  |  |
|---------------|--|--|--|
| <b>TOTALE</b> |  |  |  |
|---------------|--|--|--|

**Il sottoscritto**, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione di dati personali*) e successive modifiche ed integrazioni:

#### **AUTORIZZA**

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ /  
(Luogo) (Data)

\_\_\_\_\_

## APPENDICE II TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

### 1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali raccolti sono dati anagrafici, nome, cognome, il numero di telefono, l'indirizzo e-mail e in generale i dati di contatto dei legali Rappresentanti e delle persone fisiche che aderiscono alle operazioni del Programma di sviluppo rurale.

Il trattamento dei “Dati personali” avverrà al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione dei contributi collegati al Programmazione in materia di Politica Agricola Comune (PAC), di cui al Regolamento 1307/2013, e di ogni altro obbligo e procedimento previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale vigente in materia di agricoltura.

### 2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità cartacea.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

### 3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, nella figura del suo legale rappresentante: il Presidente della Giunta, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano.

### 4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: [rpd@regione.lombardia.it](mailto:rpd@regione.lombardia.it).

### 5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati pubblici o privati quali:

- Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
- Agenzia delle Entrate;
- Ministero sviluppo economico;
- Ministero delle Finanze;
- Organi Commissione europea;
- Altri soggetti pubblici specificatamente abilitati di volta in volta ai fini dello svolgimento di determinate attività;

I Suoi dati inoltre, vengono comunicati a soggetti terzi fornitori di servizi collegati alla Programmazione in materia di Politica Agricola Comune (PAC), in qualità di Responsabili del Trattamento, nominati dal Titolare. L'elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

#### 6. Tempi di conservazione dei dati

Dati Personali saranno conservati in conformità ai termini di prescrizione ordinaria, per un periodo di 10 anni a partire:

- dalla data di chiusura del Suo fascicolo aziendale
- dall'ultimo pagamento erogato a Suo favore a valere sui fondi europei, nazionali o regionali, se successivo alla chiusura del Fascicolo aziendale.

#### 7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata [opr@pec.regione.lombardia.it](mailto:opr@pec.regione.lombardia.it) oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano, all'attenzione dell'Organismo Pagatore Regionale Direzione Generale Presidenza - Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione - Regione Lombardia.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente.

Serie Ordinaria n. 11 - Martedì 12 marzo 2019

**D.d.s. 5 marzo 2019 - n. 2850**  
**Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - operazione 4.3.01 «infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agroforestale» (decreto n. 1264 del 8 febbraio 2017) - decadenza delle domande n. 201700614253 (comune di Branzi - BG), n. 201700616577 (comune di Foppolo - BG), n. 201700616848 (comune di Santa Brigida - BG) e revoca dei relativi contributi concessi (decreto n. 11876 del 2 ottobre 2017)**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
SVILUPPO DELLE POLITICHE FORESTALI E DELLA MONTAGNA

Viste

- la decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C (2015) 4931 del 15 luglio 2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Regione Lombardia;
- la deliberazione n. X/3895 del 24 luglio 2015 «Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020»;
- la decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2017) 7781 del 20 agosto 2017 che approva le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia;

Richiamati

- il decreto n. 1264 del 8 febbraio 2017 che ha approvato il bando dell'Operazione 4.3.01 «Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agro-forestale» del PSR 2014-2020, per la presentazione delle domande di contributo;
- il decreto n. 11876 del 2 ottobre 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) n. 40 del 6 ottobre 2017, con il quale, recependo gli esiti delle istruttorie, sono state ammesse a finanziamento, tra le altre, le seguenti domande:
  - n. 201700614253 del Comune di Branzi, per un contributo di 166.755,62 €
  - n. 201700616577 del Comune di Foppolo, per un contributo di 203.000,00 €
  - n. 201700616848 del Comune di Santa Brigida, per un contributo di 135.800,00 €;

Considerato che, come stabilito al paragrafo 21.3 del bando approvato con il citato decreto n. 1264/2017, i lavori programmati dovevano essere avviati entro il 120° giorno dal ricevimento della comunicazione degli esiti delle verifiche, coincidente per le domande in questione con la data di pubblicazione del provvedimento di ammissione a finanziamento (approvazione della graduatoria), avvenuta sul BURL del giorno 6 ottobre 2017;

Visto il decreto n. 5677 del 20 aprile 2018, con il quale era stato disposto

- il posticipo al 30 giugno 2018 dell'avvio dei lavori previsti per le domande ammesse a finanziamento con progetto esecutivo (comprese le succitate domande n. 201700614253, n. 201700616577 e n. 201700616848), in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche dell'inverno 2017-2018, che avevano significativamente ritardato l'apertura dei cantieri e l'inizio degli interventi;
- l'obbligo del rispetto del termine in parola, pena la decadenza dal contributo;

Dato atto che entro il 30 giugno 2018 i beneficiari titolari delle domande ammesse a finanziamento con progetto esecutivo avrebbero dovuto comunicare all'ufficio competente (Ufficio Territoriale Regionale di Bergamo) l'avvio dei lavori e presentare la relativa documentazione, secondo le modalità specificate al paragrafo 21.3 del bando;

Constatata la mancata comunicazione di avvio dei lavori da parte dei Comuni di Branzi (domanda n. 201700614253), di Foppolo (domanda n. 201700616577) e di Santa Brigida (domanda n. 201700616848) entro il termine del 30 giugno 2018, come segnalato con nota del 9 luglio 2018 dall'Ufficio Territoriale Regionale di Bergamo alla scrivente Struttura;

Dato atto che la Struttura Sviluppo delle politiche forestali e della montagna, con le note prot. n. M1.2019.5377, n. M1.2019.5376 e n. M1.2019.5375 del 30 gennaio 2019, ha comunicato via posta elettronica certificata (pec) rispettivamente ai Comuni di Branzi, Foppolo e Santa Brigida, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di decadenza della domanda e di revoca del contributo, causa la mancata comunicazione dell'avvio dei lavori e presentazione della relativa documentazione, come stabilito al paragrafo 21.3 del bando;

Considerato che i predetti Comuni di Branzi, Foppolo e Santa Brigida non hanno presentato controdeduzioni entro il termine

di 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90, di avvio del procedimento di decadenza della domanda e di revoca del contributo concesso;

Ritenuto pertanto, sulla base di quanto previsto al punto 21.3 e al punto 34.1 (lettera d) del bando dell'Operazione 4.3.01, di dover pronunciare la decadenza delle seguenti domande e revocare i rispettivi contributi concessi

- n. 201700614253 del Comune di Branzi, contributo di 166.755,62 €
- n. 201700616577 del Comune di Foppolo, contributo di 203.000,00 €
- n. 201700616848 del Comune di Santa Brigida, contributo di 135.800,00 €;

Visto la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e in particolare l'art. 17, che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Preso atto del decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 13415 del 21 settembre 2018 con il quale è stato approvato l'elenco dei Dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole Operazioni, tra cui l'Operazione 4.3.01;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Sviluppo delle politiche forestali e della montagna, individuate dalla d.g.r. n. 294 del 28 giugno 2018;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il procedimento di decadenza nei termini previsti al par. 31 del bando dell'Operazione 4.3.01;

DECRETA

1. di pronunciare la decadenza e revocare il contributo concesso, con decreto n. 11876 del 2 ottobre 2017, in applicazione dell'Operazione 4.3.01 del PSR 2014-2020, delle seguenti domande:

- n. 201700614253 del Comune di Branzi, contributo di 166.755,62 €
- n. 201700616577 del Comune di Foppolo, contributo di 203.000,00 €
- n. 201700616848 del Comune di Santa Brigida, contributo di 135.800,00 €;

2. di trasmettere, a mezzo posta elettronica certificata (pec), ai Comuni indicati al precedente punto 1) copia del presente provvedimento utilizzando l'indirizzo pec inserito nel fascicolo aziendale alla presentazione della domanda di contributo;

3. di trasmettere copia del presente provvedimento all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) per i seguiti di competenza;

4. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 11876 del 2 ottobre 2017 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul portale istituzionale di Regione Lombardia ([www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it)) - Sezione Bandi;

6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile presentare, in alternativa:

- a) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del d.p.r. n. 1199 del 24 novembre 1971 «Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi». Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse, nel termine di 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto da impugnare o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto da impugnare o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il dirigente  
Marco Armenante

**D.d.s. 5 marzo 2019 - n. 2852**

**Programma di sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 4.3.01 «Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agro-forestale» (decreto n. 1264 del 8 febbraio 2017) - Decadenza della domanda n. 201700725464 (comune di Schignano - CO) e revoca del contributo concesso (decreto n. 11876 del 2 ottobre 2017)**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
SVILUPPO DELLE POLITICHE FORESTALI E DELLA MONTAGNA

Viste

- la decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C (2015) 4931 del 15 luglio 2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Regione Lombardia;
- la deliberazione n. X/3895 del 24 luglio 2015 «Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020»;
- la decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2017) 7781 del 20 agosto 2017 che approva le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia;

Richiamati

- il decreto n. 1264 del 8 febbraio 2017 che ha approvato il bando dell'Operazione 4.3.01 «Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agro-forestale» del PSR 2014-2020, per la presentazione delle domande di contributo;
- il decreto n. 11876 del 2 ottobre 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) n. 40 del 6 ottobre 2017, con il quale, recependo gli esiti delle istruttorie, è stata ammessa a finanziamento, tra le altre, la domanda n. 201700725464 del Comune di Schignano, per un contributo di 100.400,00 €;

Preso atto della nota n. AE12.2018.11650 del 5 luglio 2018, con la quale l'ufficio competente per l'istruttoria (Ufficio Territoriale Regionale Insubria - sede di Como) ha comunicato al Comune di Schignano la mancata approvazione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori previsti per il miglioramento della strada agro-silvo-pastorale oggetto dell'intervento, in quanto detto progetto

- non risultava coerente con il progetto di fattibilità tecnico-economica allegato alla domanda ammessa a finanziamento (come previsto dal comma 3 dell'art. 26 del d.lgs. 50/2016),
- non garantiva gli impegni previsti dal bando a carico del beneficiario per il miglioramento del tracciato;

Valutato che le predette criticità, emerse dalla verifica del progetto definitivo-esecutivo condotta dall'ufficio competente, giustificano la mancata approvazione del progetto stesso da parte dell'Ufficio Territoriale Regionale Insubria- sede di Como;

Verificato che il Comune di Schignano non ha presentato, nei termini stabiliti ai sensi dell'art. 10bis della legge 241/90 (10 giorni dal ricevimento della citata comunicazione n. AE12.2018.11650 del 5 luglio 2018), osservazioni scritte all'Ufficio Territoriale Regionale Insubria- sede di Como, in merito agli esiti delle verifiche condotte, che di conseguenza hanno assunto carattere definitivo;

Dato atto che la Struttura Sviluppo delle politiche forestali e della montagna, con la nota protocollo n. M1.2019.5372 del 30 gennaio 2019, ha comunicato al Comune di Schignano, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di decadenza della domanda e di revoca del contributo, causa la mancata approvazione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori;

Considerato che il Comune di Schignano non ha presentato controdeduzioni entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90, di avvio del procedimento di decadenza della domanda e di revoca del contributo concesso;

Ritenuto pertanto, sulla base delle conclusioni definitive del procedimento di verifica del progetto definitivo-esecutivo, di dover pronunciare la decadenza della domanda n. 201700725464 del Comune di Schignano e revocare il contributo concesso pari a 100.400,00 €;

Visto la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e in particolare l'art. 17, che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Preso atto del decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 13415 del 21 settembre 2018 con il quale è stato approvato l'elenco dei Dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole Operazioni, tra cui l'Operazione 4.3.01;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Sviluppo delle politiche forestali e della montagna, individuate dalla d.g.r. n. 294 del 28 giugno 2018;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il procedimento di decadenza nei termini previsti al par. 31 del bando dell'Operazione 4.3.01;

DECRETA

1. di pronunciare la decadenza della domanda n. 201700725464 del Comune di Schignano e di revocare il contributo di 100.400,00 €, concesso con decreto n. 11876 del 2 ottobre 2017, in applicazione dell'Operazione 4.3.01 del PSR 2014-2020;

2. di trasmettere, a mezzo posta elettronica certificata (pec), al Comune di Schignano copia del presente provvedimento utilizzando l'indirizzo pec inserito nel fascicolo aziendale alla presentazione della domanda di contributo;

3. di trasmettere copia del presente provvedimento all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) per i seguiti di competenza;

4. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 11876 del 2 ottobre 2017 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul portale istituzionale di Regione Lombardia ([www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it)) - Sezione Bandi;

6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile presentare, in alternativa:

- a) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del d.p.r. n. 1199 del 24 novembre 1971 «Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi». Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse, nel termine di 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto da impugnare o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto da impugnare o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il dirigente  
Marco Armenante

Serie Ordinaria n. 11 - Martedì 12 marzo 2019

**D.d.s. 5 marzo 2019 - n. 2853**

**Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Operazione 4.3.01 «Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agro-forestale» (decreto n. 1264 del 8 febbraio 2017) - decadenza della domanda n. 201700590204 (comune di Gerola Alta - SO) e revoca del contributo concesso (decreto n. 11876 del 2 ottobre 2017)**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
SVILUPPO DELLE POLITICHE FORESTALI E DELLA MONTAGNA

Viste

- la decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C (2015) 4931 del 15 luglio 2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Regione Lombardia;
- la deliberazione n. X/3895 del 24 luglio 2015 «Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020»;
- la decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2017) 7781 del 20 agosto 2017 che approva le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia;

Richiamati

- il decreto n. 1264 del 8 febbraio 2017 che ha approvato il bando dell'Operazione 4.3.01 «Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agro-forestale» del PSR 2014-2020, per la presentazione delle domande di contributo;
- il decreto n. 11876 del 2 ottobre 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) n. 40 del 6 ottobre 2017, con il quale, recependo gli esiti delle istruttorie, è stata ammessa a finanziamento, tra le altre, la domanda n. 201700590204 del Comune di Gerola Alta, per un contributo di 89.868,06 €;

Visto il decreto n. 646 del 22 gennaio 2018 che ha posticipato di 60 giorni, fino al 6 aprile 2018, il termine previsto al paragrafo 21.1 del bando per la presentazione del progetto esecutivo e della documentazione a supporto relativamente alle domande ammesse a finanziamento dotate di progetto di fattibilità tecnico-economica o di progetto definitivo (come nel caso della domanda n. 201700590204 del Comune di Gerola Alta);

Preso atto della nota, protocollo n. 12621 del 14 maggio 2018, con la quale l'ufficio competente per l'istruttoria (Settore Agricoltura della Provincia di Sondrio) ha comunicato a Regione Lombardia la mancata presentazione del progetto esecutivo da parte del Comune di Gerola Alta, entro il termine predetto;

Constatato che nessuna comunicazione giustificativa, successivamente alla citata nota della Provincia di Sondrio, è pervenuta dal Comune di Gerola Alta in merito alla mancata presentazione del progetto esecutivo e della documentazione a supporto;

Dato atto che la Struttura Sviluppo delle politiche forestali e della montagna, con la nota protocollo n. M1.2019.5370 del 30 gennaio 2019, ha comunicato al Comune di Gerola Alta, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di decadenza della domanda e di revoca del contributo, causa la mancata presentazione del progetto esecutivo dei lavori e della documentazione di supporto;

Considerato che il Comune di Gerola Alta non ha presentato controdeduzioni entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90, di avvio del procedimento di decadenza della domanda e di revoca del contributo concesso;

Tenuto conto che, dal rilievo sollevato dalla Provincia di Sondrio alla comunicazione di avvio del procedimento di cui sopra, è intercorso un lasso di tempo sufficiente a che il Comune di Gerola Alta potesse produrre il progetto esecutivo dei lavori, come richiesto dal bando (paragrafo 21.1) e quindi regolarizzare la propria posizione;

Ritenuto pertanto, a fronte della perdurante inerzia del Comune di Gerola Alta di dover pronunciare la decadenza della domanda n. 201700590204 del Comune di Gerola Alta e revocare il contributo concesso pari a 89.868,06 €;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e in particolare l'art. 17, che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Preso atto del decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 13415 del 21 settembre 2018 con il quale è stato approvato l'elenco dei Dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole Operazioni, tra cui l'Operazione 4.3.01;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Sviluppo delle politiche forestali e della montagna, individuate dalla d.g.r. n. 294 del 28 giugno 2018;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il procedimento di decadenza nei termini previsti al par. 31 del bando dell'Operazione 4.3.01;

DECRETA

1. di pronunciare la decadenza della domanda n. 201700590204 del Comune di Gerola Alta e di revocare il contributo di 89.868,06 €, concesso con decreto n. 11876 del 2 ottobre 2017, in applicazione dell'Operazione 4.3.01 del PSR 2014-2020;

2. di trasmettere, a mezzo posta elettronica certificata (pec), al Comune di Gerola Alta copia del presente provvedimento utilizzando l'indirizzo pec inserito nel fascicolo aziendale alla presentazione della domanda di contributo;

3. di trasmettere copia del presente provvedimento all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) per i seguiti di competenza;

4. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 11876 del 2 ottobre 2017 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul portale istituzionale di Regione Lombardia ([www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it)) - Sezione Bandi;

6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile presentare, in alternativa:

- a) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del d.p.r. n. 1199 del 24 novembre 1971 «Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi». Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse, nel termine di 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto da impugnare o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto da impugnare o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il dirigente  
Marco Armenante



**D.d.s. 7 marzo 2019 - n. 3035****Reg. UE 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Operazione 8.1.01 «Supporto ai costi di impianto per forestazione e imboschimento», Approvazione del bando per la presentazione delle domande**
**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
SVILUPPO DELLE POLITICHE FORESTALI E DELLA MONTAGNA**

Visti i regolamenti:

- n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GUCE L193 del 1 luglio 2014) e in particolare l'art. 32 «Aiuti alla forestazione e all'imboschimento»;
- il regolamento (UE) 2019/289 della Commissione del 19 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GUUE 20 febbraio 2019 L48);

Viste:

- la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C (2015) 4931 del 15 luglio 2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Regione Lombardia modificata, da ultimo, dalla Decisione di esecuzione C(2018)5830 del 30 agosto 2018 che approva la richiesta di modifica del Programma presentata il 21 agosto 2018;
- la deliberazione n. X/3895 del 24 luglio 2015 «Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020»;
- la deliberazione n. X/4283 del 6 novembre 2015 «Presca d'atto dei criteri di selezione delle operazioni in attuazione del programma di sviluppo rurale della Lombardia per il perio-

do 2014-2020»;

- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» in particolare l'art. 52 commi 5, 6 e 7 sulla base dei quali i dati dei beneficiari di aiuti di stato e dei loro contributi debbano essere conferiti nei registri nazionali a cura dei dirigenti responsabili;

Considerato che:

- la Commissione Europea ha registrato in data 20 giugno 2017 con il n. SA.48439(2017/XA) - Aiuto alla forestazione e all'imboschimento, il regime di esenzione per la sottomisura 8.1. «Sostegno alla forestazione e all'imboschimento» suddivisa in due operazioni: 8.1.01 - Supporto ai costi di impianto per forestazione ed imboschimento e 8.1.02 - Mantenimento di superfici imboschite, la cui base giuridica è costituita dalla d.g.r. n. 6926 del 24 luglio 2017 Sostituzione del regime SA.43411 (2015/XA) «Aiuti alla forestazione e imboschimento» sottomisura 8.1. «Sostegno alla forestazione e all'imboschimento» suddivisa in due operazioni: 8.1.01 - Supporto ai costi di impianto per forestazione ed imboschimento e 8.1.02 - Mantenimento di superfici imboschite con il regime SA.48439 (2017/XA);
- che il regime è stato inserito in SIAN con l'ID 8449;

Dato atto che:

- le agevolazioni saranno assegnate nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea» e del d.m. 31 maggio 2017 n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
- l'ufficio competente per l'effettuazione delle verifiche propedeutiche alla concessione dei contributi e alla registrazione in SIAN dei beneficiari e del contributo concesso è la Struttura Sviluppo delle politiche forestali e della montagna della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi;
- l'ufficio competente per l'effettuazione delle verifiche propedeutiche e per la registrazione delle erogazioni è la Struttura «Servizio tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA» dell'Organismo Pagatore Regionale ;

Precisato che:

- nel rispetto dell'art. 1 par. 5 lett. b) del reg. (UE) 702/2014 par. 5 lett. a) come modificato dall'articolo 1 del reg. (UE) n. 2019/289 alle imprese, qualificate come PMI dall'allegato I del reg. (UE) n. 702/2014 non potrà essere erogato il contributo se la stessa impresa risultasse destinataria di un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione;
- non potranno essere destinatarie di concessione di aiuti le imprese che dovessero rispondere ad una delle definizioni di impresa in difficoltà di cui all'art. 2 par. 14 del reg (UE) n. 702/2014;
- i soggetti richiedenti che ricevono agevolazioni ricadenti nel campo di applicazione dei regimi di aiuto di stato di cui ai regolamenti (UE) n. 702/2014 devono sottoscrivere le pertinenti dichiarazioni ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 riguardanti la dichiarazione dei contributi inquadriati come aiuti di stato ricevuti a vario titolo anche da fonti diverse;

Considerato che la dotazione finanziaria complessiva per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative, pari a € 4.000.000,00:

- è coperta dalla disponibilità finanziaria complessiva della sottomisura 8.1;
- sotto il bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR) e che tale dotazione è disponibile;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati afferenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Preso atto del decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 13415 del 21 settembre 2018 «Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Individuazione dei responsabili delle Operazioni -

## Serie Ordinaria n. 11 - Martedì 12 marzo 2019

Aggiornamento», con il quale è approvato l'elenco dei Dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole Operazioni, tra cui la 8.1.01 «Supporto ai costi di impianto per forestazione e imboscamento»;

Rilevata la necessità dei potenziali beneficiari della suddetta Operazione, di conoscere le condizioni e gli impegni che regolano l'accesso ai contributi, i termini di presentazione delle domande e di svolgimento delle procedure amministrative per la gestione delle domande stesse, attraverso specifiche disposizioni attuative per la presentazione delle domande;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del bando per la presentazione delle domande relative all'Operazione 8.1.01 «Supporto ai costi di impianto per forestazione e imboscamento» facente parte del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia approvato con d.g.r. 3895/2015, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto l'art.17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti della XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura individuata dalla deliberazione della Giunta regionale n. XI/294 del 28 giugno 2018;

Acquisito, nella seduta del 5 marzo 2019, il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui all'allegato C) della d.g.r. n. 6777 del 30 giugno 2017 e successivi provvedimenti attuativi;

Acquisito, via e-mail, il parere dell'Organismo Pagatore Regionale, in data 4 marzo 2019, e sentita l'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 di Regione Lombardia, in merito alle disposizioni attuative di cui all'Allegato 1, parte integrante del presente atto;

Vista la comunicazione, via e-mail del 27 febbraio 2019 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

## DECRETA

1. di approvare il bando per la presentazione delle domande relative all'Operazione 8.1.01 «Supporto ai costi di impianto per forestazione e imboscamento» facente parte del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia di cui all'Allegato 1, parte integrante del presente atto;

2. che le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano a € 4,000,000,00 la cui spesa graverà sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

3. di attuare le disposizioni di cui al presente decreto nel rispetto del regime Aiuti di Stato/Italia (Lombardia) SA.48439(2017/XA) - Aiuto alla forestazione e all'imboscamento, in toto del regolamento (UE) n. 702/2014 e del reg (UE) . 2019/289;

4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - sezione Bandi;

Il dirigente della struttura  
sviluppo delle politiche forestali e della montagna  
Marco Armenante

Allegato 1


**PSR**  
2014 2020  
LOMBARDIA  
L'INNOVAZIONE  
METTERADICI


*Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (F.E.A.S.R.)  
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (Reg. UE 1305/2013)*

**SOTTOMISURA 8.1 "Forestazione e imboschimento"**

**Operazione 8.1.01**

**"Supporto ai costi di impianto per forestazione e imboschimento"**

## BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

### INDICE

- 1) FINALITA' E OBIETTIVI
- PARTE I – DOMANDA
- 2) TERRITORIO DI APPLICAZIONE
- 3) SOGGETTI BENEFICIARI
- 4) CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
- 5) INTERVENTI AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI
  - 5.1 Condizioni di ammissibilità per la tipologia A.
    - 5.1.1 Superficie minima:
    - 5.1.2 Densità dell'impianto:
    - 5.1.3 Caratteristiche degli impianti:
    - 5.1.4 Specifiche tecniche riguardo l'utilizzo di cloni a maggiore sostenibilità ambientale:
  - 5.2 Condizioni di ammissibilità per la tipologia B.
    - 5.2.1 Superficie minima:
    - 5.2.2 Densità dell'impianto:
    - 5.2.3 Caratteristiche degli impianti:
  - 5.3 Interventi non ammissibili per entrambe le tipologie
    - 5.3.1. Ulteriori interventi non ammissibili nelle aree del demanio idrico fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali
  - 5.4 Data di inizio degli interventi
- 6) COSA VIENE FINANZIATO
  - 6.1 Spese d'impianto finanziabili (spese ammissibili):
    - 6.1.1 Superficie per la quale viene pagato il contributo (Superficie eleggibile)
  - 6.2 Spese generali per progettazione e direzione lavori, informazione e pubblicità
    - 6.2.1 Spese per progettazione e direzione lavori
    - 6.2.2 Spese di informazione e pubblicità
- 7) DOTAZIONE FINANZIARIA
- 8) CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE
  - 8.1 Tipologia dell'aiuto
  - 8.2 Premi annuali erogabili per le tipologie B1 e B2
    - 8.2.1 Premio annuale di manutenzione (per 5 anni)
    - 8.2.2 Premio annuale di mancato reddito (per 12 anni)
  - 8.3 Ammontare delle spese per progettazione e direzione lavori
  - 8.4 Ammontare delle spese di informativa e pubblicità
- 9) DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI
- 10) CRITERI DI SELEZIONE
  - 10.1 Possesso di certificazione forestale
  - 10.2 Localizzazione dell'intervento
  - 10.3 Tipologia di specie e varietà di piante utilizzate
  - 10.4 Categoria del richiedente e dell'azienda
- 11) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- 12) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
  - 12.1 Quando presentare la domanda
  - 12.2 A chi inoltrare la domanda

Serie Ordinaria n. 11 - Martedì 12 marzo 2019

- 12.3 Come presentare la domanda
- 12.4 Documentazione da allegare alla domanda
  - 12.4.1. "Piano di impianto"
- 12.5 Sostituzione, ricevibilità della domanda
  - 12.5.1 Sostituzione della domanda
  - 12.5.2 Ricevibilità delle domande
- 13) ISTRUTTORIA
  - 13.1 Verifica della documentazione allegata alla domanda di aiuto e condizioni per l'ammissibilità all'istruttoria tecnico- amministrativa
  - 13.2 Istruttoria tecnico amministrativa
  - 13.3 Chiusura dell'istruttoria
- 14) APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI ED AMMISSIONE A FINANZIAMENTO
- 15) PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI
  - 15.1 Contatti
  - 15.2 Scheda Informativa
- 16) REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
- 17) PROROGHE
- 18) VARIANTI
  - 18.1. Definizione di varianti
  - 18.2 Presentazione della richiesta di autorizzazione alla variante
  - 18.3 Presentazione della domanda di variante
  - 18.4 Istruttoria della domanda di variante
- 19) CAMBIO DEL RICHIEDENTE O DEL BENEFICIARIO
- PARTE II – DOMANDA DI PAGAMENTO
- 20) MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE
  - 20.1. Erogazione del contributo per le spese di impianto
  - 20.2 Erogazione dei premi per manutenzione e per mancato reddito per la realizzazione di interventi di tipologia B (Operazione 8.1.02)
- 21) CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI
- 22) CONTROLLI IN LOCO
- 23) PERIODO DI IMPEGNO E RELATIVO CONTROLLI (CONTROLLI EX-POST)
  - 23.1 Durata del periodo di impegno
- 24) FIDEJUSSIONI
- 25) DECADENZA DAL CONTRIBUTO
  - 25.1 Procedimento di decadenza
- 26) IMPEGNI
  - 26.1 Impegni essenziali
  - 26.2 Impegni accessori
- 27) CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI
  - 27.1 Casi non considerati "cause di forza maggiore" e circostanze eccezionali
- PARTE III – DISPOSIZIONI COMUNI
- 28) RICONOSCIMENTO DI ERRORI PALESI
- 29) RINUNCIA
- 30) MONITORAGGIO DEI RISULTATI
  - 30.1 Indicatori
  - 30.2 Customer satisfaction
- 31) RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI
  - 31.1 Rimedi amministrativi
  - 31.2 Rimedi giurisdizionali
- 32) SANZIONI
- 33) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
- 34) REGIME DI AIUTO
- 35) RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA (CRONO-PROGRAMMA)
- ALLEGATO A – ELENCO COMUNI CLASSIFICATI "PIANURA" E "COLLINA" DA ISTAT
  - Provincia di Brescia
  - Province di Cremona, Lodi e città metropolitana di Milano
  - Provincia di Mantova
  - Provincia di Pavia
- ALLEGATO B – CODICI COLTURA AMMISSIBILI
- ALLEGATO C1 - CLONI DI PIOPPA A MAGGIOR SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (MSA)
- ALLEGATO C2 – SPECIE UTILIZZABILI NEGLI IMPIANTI DI TIPOLOGIA B
- ALLEGATO D – MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE – RICHIESTA DI ULTERIORI AIUTI
- ALLEGATO E - MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE – PERCEPIMENTO DI ULTERIORI FONDI
- ALLEGATO F – PROSPETTO VARIANTE
- ALLEGATO G – COSTI STANDARD
- ALLEGATO H - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DA RENDERE AI FINI DELLE VERIFICHE ANTIFAMIA (ART. 46 D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000)
- ALLEGATO I - DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COMPLETARE I LAVORI PRIMA DEL TERMINE ULTIMO PREVISTO DAL BANDO
- ALLEGATO L – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI DI STATO
- ALLEGATO M - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

## 1) FINALITA' E OBIETTIVI

La sottomisura 8.1, prevista dall'Unione Europea col regolamento n. 1305/2013, art. 22, si propone di contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, ridurre gli apporti chimici, incrementare la biodiversità e migliorare il paesaggio, attraverso lo stimolo alla realizzazione di produzioni legnose compatibili, in particolare, con le condizioni ecologiche e climatiche della pianura padana.

La presente misura finanzia impianti arborei che rientrano nella definizione di bosco data dalla FAO e adottata dall'Unione Europea, ma sono esonerati dal vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b) del d.lgs. 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali).

## PARTE I – DOMANDA

---

### 2) TERRITORIO DI APPLICAZIONE

**Tipologia A:** Sono finanziati interventi in Lombardia esclusivamente nei comuni classificati di "pianura" da ISTAT<sup>1</sup> delle province di Brescia, Cremona, Mantova, Lodi, Pavia e nel territorio della Città Metropolitana di Milano.

**Tipologia B:** Sono finanziati interventi in Lombardia esclusivamente nei comuni classificati di "pianura" o di "collina" da ISTAT delle province di Brescia, Cremona, Mantova, Lodi, Pavia e nel territorio della Città Metropolitana di Milano.

L'allegato A riporta l'elenco dei comuni lombardi classificati di "pianura" e di "collina" da ISTAT.

### 3) SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda esclusivamente le imprese agricole individuali e le società agricole di persone, capitali o cooperative, in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (di seguito "IAP") ai sensi del d.lgs. 99/2004 anche se "sotto condizione".

Non possono presentare domanda i soggetti con personalità giuridica di diritto pubblico.

### 4) CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il richiedente, oltre a dover soddisfare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, deve avere la disponibilità dei terreni (proprietà, affitto, concessione, ecc.), su cui intende effettuare l'impianto. Tali terreni devono essere inseriti nel fascicolo aziendale presente a Sis.Co.

Il richiedente, qualora non fosse proprietario dei terreni oggetto d'impianto, può presentare domanda a condizione che:

1. il documento relativo alla conduzione del terreno (contratto d'affitto, concessione<sup>2</sup>, ecc.) sia valido per l'intero periodo di impegno così come stabilito nella tabella 2 del paragrafo 23.1<sup>3</sup>;
2. nel caso di concessione, la stessa indichi esplicitamente la possibilità di effettuare la tipologia di impianti arborei prevista dalla domanda di aiuto presentata;

---

<sup>1</sup> Istituto Nazionale di Statistica.

<sup>2</sup> Si segnala che la Direzione Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana, con nota protocollo Z1.2017.0000797 del 27/01/2017, ha informato la Direzione Generale Agricoltura che vi è la possibilità di poter valutare una diversa durata della concessione da quella prevista al primo capoverso del punto 3 - titolo II della d.g.r. n. 4229/2015 (cioè maggiore di 19 anni), ma esclusivamente nel caso la richiesta soddisfi entrambi i seguenti requisiti:

- la tempistica relativa alla durata della concessione non si debba discostare in modo sostanziale da quella prevista dall'allegato e) della d.g.r. n. 4229/2015 che costituisce al momento la linea guida di riferimento (indicativamente si potrebbe prevedere un'estensione per un periodo non superiore di 5 -cinque- anni rispetto a quelli previsti dalle linee guida, ossia 24 anni);
- la richiesta deve essere supportata in modo preciso ed adeguato da motivazioni tecniche che attestino la necessità di dover disporre del titolo concessorio per una durata diversa da quella stabilita nella sopracitata deliberazione.

Tale richiesta resta subordinata ad una valutazione positiva da parte dell'Autorità Idraulica competente.

<sup>3</sup> In caso di mancata assunzione dell'impegno a concludere i lavori anticipatamente, i terreni privi di titolo di conduzione che copra l'intero periodo d'impegno o di garanzia fidejussoria (paragrafo 24), non verranno ammessi a finanziamento.

- nei casi diversi dalla concessione, abbia il permesso scritto del proprietario dei terreni ad effettuare gli interventi. Nel caso di comproprietà, è necessario il permesso scritto di tutti i proprietari ad effettuare gli interventi.

## 5) INTERVENTI AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI

**Tipologia A:** Piantagioni legnose a ciclo breve, a rapido accrescimento, di specie forestali particolarmente adatte alle condizioni ambientali locali con durata dell'impegno di anni 8, di seguito "pioppeti".

**Tipologia B:** Piantagioni legnose a ciclo medio lungo, di specie forestali particolarmente adatte alle condizioni ambientali locali con durata dell'impegno di anni 20, di seguito "impianti a ciclo medio lungo"

Si distinguono in:

- tipologie A1 e B1, se gli impianti sono realizzati su terreni agricoli;
- tipologie A2 e B2, se gli impianti sono realizzati su superfici non agricole;

Per le sopra citate tipologie, l'elenco dei codici coltura ammessi sarà reso disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia ([www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it) sito tematico Programmazione Europea, scheda PSR FEASR) in tempo utile all'apertura dei termini per la presentazione delle domande per l'operazione 8.1.01.

Per verificare la coltura presente sui terreni prima dell'impianto, si fa riferimento a quanto dichiarato nel fascicolo aziendale aggiornato al **2 luglio 2018**, all'interno del Sistema delle Conoscenze (Sis.Co.) oppure, in caso questo non fosse disponibile, in base alle foto aeree messe a disposizione da AGEA.

### 5.1 Condizioni di ammissibilità per la tipologia A.

#### 5.1.1 Superficie minima:

La **superficie minima interessata dall'impianto deve essere di 10.000 mq**; sono ammessi **singoli appezzamenti** indipendenti di superficie di **almeno 5.000 mq** ciascuno.

#### 5.1.2 Densità dell'impianto:

- da 150 piante/ettaro a 350 piante/ettaro

#### 5.1.3 Caratteristiche degli impianti:

- essere costituiti da soli cloni di pioppo iscritti al "Registro Nazionale dei Materiali di Base" (D.M. 75568 del 6 novembre 2015 in attuazione del d.lgs. 386/2003 che a sua volta recepisce la Dir. 1999/105/CE) o in analoghi Registri di altri Stati membri dell'Unione Europea, governati ad alto fusto;
- essere realizzati mediante impianto di pioppelle o astoni con altezza minima di 1,5 m fuori terra;

#### 5.1.4 Specifiche tecniche riguardo l'utilizzo di cloni a maggiore sostenibilità ambientale:

##### Impianti fino a 30 ettari

- Nel caso di aziende con certificazione forestale<sup>4</sup>, una percentuale del totale delle piante deve appartenere a uno o più cloni di pioppo scelti fra quelli indicati nella lista dei "cloni a maggiore sostenibilità ambientale" (di seguito indicati anche con "MSA", riportati in allegato C1); tale percentuale è pari alla percentuale di diversificazione clonale prevista dai disciplinari dei sistemi di certificazione, ossia:
  - almeno il 10% per aziende che possiedono la certificazione forestale PEFC;
  - almeno il 20% per aziende che possiedono la certificazione forestale FSC.
- Negli altri casi, almeno il 50% del totale delle piante deve appartenere a uno o più cloni di pioppo scelti fra quelli indicati nella lista dei "cloni a maggiore sostenibilità ambientale" (allegato C1).

<sup>4</sup> La certificazione forestale (PEFC o FSC) deve essere posseduta dall'azienda alla data di presentazione della domanda di aiuto.

### Impianti oltre i 30 ettari

- E' obbligatoria la mescolanza a blocchi, usando almeno 3 cloni, 2 dei quali scelti fra quelli indicati nella lista dei "cloni a maggiore sostenibilità ambientale" (allegato C1). Per la dimensione massima dei blocchi, si fa riferimento ai disciplinari di gestione degli standard di certificazione forestale FSC o PEFC. In mancanza di indicazioni nei disciplinari di gestione, ogni blocco non può superare gli 8 ettari di superficie.
- I cloni dell'allegato C1 devono rappresentare almeno le percentuali previste dai disciplinari dei sistemi di certificazione, ossia:

| Sistema di certificazione forestale | Percentuale totale di cloni MSA sul totale piante messe a dimora | Percentuale minima di ogni singolo clone MSA sul totale delle piante messe a dimora |
|-------------------------------------|--|---|
| Azienda con certificazione PEFC     | 10%  | 3%  |
| Azienda con certificazione FSC      | 20%  | 5%  |
| Azienda senza certificazione        | 50%  | 10%   |

## 5.2 Condizioni di ammissibilità per la tipologia B.

### 5.2.1 Superficie minima:

- La **superficie minima** è di **10.000 mq**; sono ammessi **singoli appezzamenti** indipendenti di superficie di **almeno 5.000 mq** ciascuno.

### 5.2.2 Densità dell'impianto:

- almeno 500 piante/ettaro e fino a 1.050 piante/ettaro

### 5.2.3 Caratteristiche degli impianti:

- essere costituiti da sole piante appartenenti alle specie di cui all'allegato C2, governate ad alto fusto, secondo la seguente ripartizione:

| Densità d'impianto totale (n. piante/ettaro) | Specie arboree principali <sup>5</sup> (almeno una specie) | Specie arboree secondarie <sup>6</sup> (almeno due specie)  | Specie arbustive (almeno una specie)   |
|--|--|---|--|
| Da 500 a 700                                 | Minimo 70 piante/ettaro                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimo 20% delle piante totali</li> <li>• Per ogni specie, minimo 10% delle piante totali</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimo 15% delle piante totali</li> </ul> |
| Da 701 a 1.050                               | Minimo 10% delle piante totali (71 ÷ 105 piante/ettaro)    |   |  |

- gli impianti devono essere misti: ogni specie deve essere uniformemente distribuita sull'appezzamento;
- ogni esemplare appartenente alle piante principali deve essere distante almeno 3 metri da altre piante principali;
- essere realizzati mediante impianto di piante a radice nuda o con pane di terra oppure talee.

## 5.3 Interventi non ammissibili per entrambe le tipologie

Gli impianti **non** possono essere finanziati se:

- i lavori sono iniziati prima della presentazione della domanda di aiuto;
- sono realizzati su terreni all'interno del "tessuto urbano consolidato", individuato a livello comunale dal "Piano di Governo del Territorio" (l.r. 12/2005)<sup>7</sup>;
- sono realizzati su terreni classificati a bosco in base a quanto stabilito dalla legge forestale (art. 42 della l.r. 31/2008);
- sono realizzati su superfici a foraggiere permanenti, compresi i pascoli<sup>8</sup>;

<sup>5</sup> **Specie principale:** nella tipologia B, la specie arborea base dell'impianto, ossia dalla quale si prevede di ricavare i prodotti legnosi più importanti; qualora le condizioni stagionali non permettano la crescita ottimale di questa specie, dopo il termine del periodo di impegno, potrà essere eliminata coi diradamenti e sostituita da una delle specie secondarie o accessorie.

<sup>6</sup> **Specie secondaria o accessoria:** nella tipologia B, la o le specie arboree usate con funzione di accompagnamento alla specie principale o eventuale sostituzione di quest'ultima, se non dovesse svilupparsi nel modo auspicato.

<sup>7</sup> Vedi **Geoportale della Lombardia**, nello strato informativo relativo ai Piani di Governo del Territorio

- sono realizzati su terreni in aree identificate come prati magri, brughiere, zone umide e torbiere;
- sono realizzati in habitat ai sensi dell'allegato I alla Direttiva 92/43/CEE;
- sono finalizzati alla produzione di biomassa a uso energetico;
- sono finalizzati alla creazione di boschi naturali di cui all'art. 42 della l.r. 31/2008;
- sono in contrasto con le misure di conservazione dei siti "Natura 2000" (Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale) o con la pianificazione dei parchi regionali o dei parchi naturali o delle riserve regionali in cui si trovano;
- sono in contrasto con le previsioni e prescrizioni dei piani di indirizzo forestale o dei piani di assestamento forestale, approvati o con parere regionale già formulato (art. 47 l.r. 31/2008);
- sono effettuati su terreni precedentemente interessati dagli aiuti previsti dal Regolamento (CEE) 2080/1992 o dall'art. 31 del Regolamento (CE) 1257/1999 ("misura h" del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006) o dagli artt. 43 e 45 del Regolamento UE 1698/2005 ("misura 221" e "misura 223" del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013), per i quali persistano obblighi di mantenimento da parte dei beneficiari alla data **dell' 1 gennaio 2020 (per le domande presentate nell'anno 2019) ovvero dell'1 gennaio 2021 (per le domande presentate nell'anno 2020).**

### **5.3.1. Ulteriori interventi non ammissibili nelle aree del demanio idrico fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali**

Nelle aree del demanio idrico fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali poste all'interno delle "Zone di protezione speciale" classificate come "Ambito fluviale" o "Risaia", oggetto di concessione rilasciata dal 24 aprile 2009 devono essere rispettate le prescrizioni di cui alla d.g.r. 9275/2009.

Nelle aree del demanio idrico fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali rientranti nelle fasce A, B e C del PAI non possono essere finanziati, come disposto dal Regolamento Attuativo previsto dall'art. 32 c. 4 delle "Norme di Attuazione" del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)<sup>9</sup>:

- l'impianto e il reimpianto di pioppeti in misura superiore all'85% della superficie in concessione, nel caso che i pioppeti godano di una certificazione forestale a carattere ambientale FSC o PEFC o in alternativa utilizzino al 100% cloni appartenenti alla lista dei "cloni a Maggiore Sostenibilità Ambientale";
- l'impianto e il reimpianto di pioppeti in misura superiore al 75% della superficie in concessione, nel caso di pioppeti che non abbiano le caratteristiche di cui al punto precedente;
- l'impianto e il reimpianto di piante nella fascia di 10 metri dal ciglio di sponda, in tutti i casi.

### **5.4 Data di inizio degli interventi**

Gli interventi devono essere iniziati e sostenuti dopo la data di protocollazione della domanda di aiuto. I richiedenti possono iniziare i lavori e/o acquistare materiali e dotazioni anche prima della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) dell'atto di ammissione a finanziamento della domanda di contributo. In tal caso, la Regione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non venisse finanziata.

La data di avvio dei lavori cui far riferimento corrisponde alla data del documento di trasporto relativo all'acquisto delle piante.

## **6) COSA VIENE FINANZIATO**

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti voci di spesa:

- spese relative agli interventi,
- spese generali per progettazione e direzione lavori,
- spese di informazione e pubblicità.

L'IVA non è ammissibile a finanziamento.

Le spese sono calcolate in base ai costi standard (allegato G), maggiorati eventualmente dei costi derivanti dalle spese generali.

<sup>8</sup> Il controllo è effettuato mediante i codici coltura.

<sup>9</sup> Il PAI è previsto dalla L. 183/1989, art. 17, c. 6 ter



## 6.1 Spese d'impianto finanziabili (spese ammissibili):

**Spese per la realizzazione di piantagioni legnose:** come definite dai costi standard previsti nel Programma di Sviluppo Rurale (allegato G). La fornitura del materiale vegetale arboreo deve essere corredata da certificato principale di identità e passaporto delle piante. Sono ammissibili esclusivamente le spese presenti nei costi standard dell'allegato G del presente bando.

La spesa totale ammissibile corrisponderà alla sommatoria delle voci indicate nei costi standard per i lavori realizzati. E' quindi possibile usare due o più costi standard, ovviamente su superfici differenti, qualora si utilizzino densità di impianto differenti oppure piante di dimensioni diverse.

Non sono riconosciute le spese d'impianto sostenute prima della presentazione della domanda di aiuto.

### 6.1.1 Superficie per la quale viene pagato il contributo (Superficie eleggibile)

La spesa ammissibile è commisurata all'area effettiva di impianto (che costituirà la così detta "superficie eleggibile"), calcolata dalla linea che unisce i fusti delle piante perimetrali, maggiorata di una fascia esterna di larghezza pari a 4 (quattro) m. Da tale valore sono scorporate le tare<sup>10</sup>.

## 6.2 Spese generali per progettazione e direzione lavori, informazione e pubblicità

### 6.2.1 Spese per progettazione e direzione lavori

Comprendono:

- la progettazione degli interventi proposti con redazione del Piano d'impianto;
- le consulenze specialistiche a supporto della progettazione (consulenze fornite da professionisti abilitati che rientrino nelle seguenti categorie di studi o analisi: geo-pedologici, fitosanitari, cure colturali e scelta dei cloni a maggiore sostenibilità ambientale);
- la direzione dei lavori.

Le spese per la progettazione e per consulenze specialistiche possono essere riconosciute solo se sostenute dopo la pubblicazione del presente bando sul BURL.

Le spese devono essere sempre documentate da fattura o analogo documento fiscale.

### 6.2.2 Spese di informazione e pubblicità

Le **spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR** (ai sensi del Decreto n. 6354 del 5 luglio 2016) devono sempre documentate da fattura o analogo documento fiscale.

Non sono riconosciute le spese di informazione e pubblicità sostenute prima della presentazione della domanda di aiuto.

## 7) DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva della Operazione, per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative, è pari a **€ 4.000.000**.

Qualora il contributo totale delle domande ammissibili a finanziamento superi la dotazione finanziaria complessiva di cui sopra, la stessa può essere incrementata con motivazione del Responsabile di Operazione, utilizzando le eventuali risorse che si rendessero disponibili sulla Misura, per economie di spesa accertate o rimodulazioni finanziarie approvate dalla Commissione UE.

In ogni caso è garantito il finanziamento complessivo dell'ultima domanda ammessa a finanziamento.

## 8) CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

### 8.1 Tipologia dell'aiuto

<sup>10</sup> Per tare s'intendono quelle superfici, non coltivate o non coltivabili, che comportano una riduzione della densità del popolamento: un corso d'acqua, una strada podereale, un masso affiorante eccetera costituiscono tare se, impedendo l'impianto di alberi, ne riducono la quantità o semplicemente riducono la densità del popolamento. Se sono invece ininfluenti e restano "sotto chioma" non sono considerati tare. In questo caso, con la crescita degli alberi, non saranno più nemmeno rilevabili con la fotointerpretazione.

E' concesso un aiuto sotto forma di contributo in conto capitale.

La spesa ammissibile ad ettaro (allegato G) per la realizzazione dell'impianto varia:

- a) per la tipologia A, da un minimo di **1.348,88 €** ad un massimo di **2.739,51 €**,
- b) per la tipologia B, da un minimo di **4.445,28 €** ad un massimo di **10.926,46 €**.

Per la realizzazione dell'impianto il contributo è riconosciuto in percentuale sulla spesa ammissibile, come riportato nelle seguenti tabelle

| <b>TIPOLOGIA A</b>  |                       |
|---|-----------------------|
| Azienda con certificazione PEFC che utilizza $\geq$ 10% cloni MSA | <b>Contributo 60%</b> |
| Azienda con certificazione FSC che utilizza $\geq$ 20% cloni MSA  |                       |
| Azienda senza certificazione che utilizza $\geq$ 50% cloni MSA    |                       |
| Azienda con certificazione PEFC che utilizza $\geq$ 50% cloni MSA | <b>Contributo 80%</b> |
| Azienda con certificazione FSC che utilizza $\geq$ 50% cloni MSA  |                       |
| Azienda senza certificazione che utilizza 100% cloni MSA          |                       |

| <b>TIPOLOGIA B</b>              |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Azienda senza certificazione    | <b>Contributo 70%</b> |
| Azienda con certificazione PEFC | <b>Contributo 90%</b> |
| Azienda con certificazione FSC  |                       |

Alle spese per la realizzazione dell'impianto si possono aggiungere le spese generali e le spese di informazione e pubblicità di cui ai precedenti paragrafi 6.2.01 e 6.2.02.

## **8.2 Premi annuali erogabili per le tipologie B1 e B2**

### **8.2.1 Premio annuale di manutenzione (per 5 anni)**

Per gli interventi di tipologia B1 e di tipologia B2, è riconosciuto un premio annuale di manutenzione, erogabile per cinque annualità a partire dall'anno successivo al collaudo degli impianti, pari a 495,00 euro/ettaro/anno

### **8.2.2 Premio annuale di mancato reddito (per 12 anni)**

Per gli interventi di tipologia B1, è riconosciuto un premio annuale, erogabile per dodici annualità a partire dall'anno successivo al collaudo degli impianti, pari a 395,00 euro/ettaro/anno

## **8.3 Ammontare delle spese per progettazione e direzione lavori**

Le spese di cui al paragrafo 6.2.01 sono riconosciute fino ad un massimo riportato nella seguente tabella, calcolato in percentuale sull'importo dei lavori (paragrafo 6.1) al netto di IVA.

| <b>Importo dei lavori</b>     | <b>Percentuale massima per la<br/>tipologia A</b> | <b>Percentuale massima per la<br/>tipologia B</b> |
|-------------------------------|---|---|
| Fino a 20.000,00 €            | 5,00 %  | 10,00 %   |
| Da 20.000,01 € a 40.000,00 €  | 4,25 %  | 8,50 %  |
| Da 40.000,01 € a 70.000,00 €  | 3,50 %  | 7,00 %  |
| Da 70.000,01 € a 100.000,00 € | 3,00 %  | 6,00 %  |
| Da 100.000,01 € in poi        | 2,50 %  | 5,00 %  |

#### 8.4 Ammontare delle spese di informativa e pubblicità

Spesa massima ammissibile di 200,00 €.

#### 9) DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI

I contributi di cui al presente intervento non sono cumulabili con le agevolazioni concesse per i medesimi interventi da altri regimi di aiuto.

Qualora il richiedente presenti domande di finanziamento relative al medesimo intervento in applicazione di altri regimi di aiuto, deve, in caso di ammissione a finanziamento alla presente Operazione, scegliere per l'accesso ad una sola fonte di finanziamento, rinunciando conseguentemente alle altre, entro 30 giorni continuativi dal ricevimento della comunicazione dell'ammissione a finanziamento ai sensi della presente Operazione e darne comunicazione al Responsabile di Operazione.

#### 10) CRITERI DI SELEZIONE

L'attribuzione del punteggio è elemento indispensabile per stabilire la posizione che ogni domanda assume all'interno della graduatoria unica regionale.

Per l'accesso al finanziamento le domande sono ordinate in una graduatoria decrescente, redatta sulla base del punteggio attribuito applicando i criteri indicati nel presente paragrafo.

L'attribuzione del punteggio avviene valutando nell'ordine:

- a) Possesso di certificazione forestale;
- b) Localizzazione dell'intervento;
- c) Tipologia di specie e varietà di piante utilizzate;
- d) Caratteristiche del richiedente.

Gli elementi che danno diritto all'attribuzione dei punteggi devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

In caso di domande con due tipologie, il punteggio viene calcolato sulla tipologia che prevede una maggiore superficie di intervento.

A parità di punteggio totale viene data precedenza alle domande con un maggior punteggio di priorità in base al "possesso di certificazione forestale", in caso di ulteriore parità in base alla "localizzazione dell'intervento", quindi in base al parametro "tipologia di specie e varietà di piante utilizzate" e infine in base alle "caratteristiche del richiedente". Nell'ipotesi di totale parità, precedono le domande di aiuto il cui richiedente è più giovane.

| Punteggio massimo in base ai parametri di:    |                                      |                                |  |                                 |           |
|---|--------------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|-----------|
| Tipologia                                     | Possesso di certificazione forestale | Localizzazione dell'intervento | Tipologia di specie e varietà di piante utilizzate | Caratteristiche del richiedente | Somma     |
| A) Pioppeti                                   | 25                                   | 20                             | 15   | 10                              | <b>70</b> |
| B) Arboricoltura da legno a ciclo medio lungo | 25                                   | 20                             | 18   | 10                              | <b>73</b> |

#### 10.1 Possesso di certificazione forestale

|   |              |
|---|--------------|
| Possesso di certificazione forestale                                      | <b>Punti</b> |
| Possesso di entrambe le certificazioni forestali (FSC e PEFC)             | 25           |
| Certificazione forestale FSC (Forest Stewardship Council)                 | 20           |
| Certificazione forestale PEFC (Pan-european Forest Certification Council) | 20           |

## 10.2 Localizzazione dell'intervento

| Localizzazione dell'intervento                | Punti |
|---|-------|
| Sito Natura 2000                              | 20    |
| Parco naturale o riserva, statale o regionale | 18    |
| Parco regionale                               | 16    |
| Comune classificato "pianura" da ISTAT        | 9     |

Il punteggio viene attribuito solo se almeno il 50% della superficie interessata dall'intervento ricade nell'area interessata. Qualora la superficie interessata dall'intervento fosse compresa in due o più aree, i punti non sono cumulabili, ma si attribuisce il punteggio più favorevole.

## 10.3 Tipologia di specie e varietà di piante utilizzate

| Interventi di tipologia A (pioppeti): tipologia di specie e varietà di piante utilizzate                              | Punti |
|---|-------|
| Il 100% delle piante appartiene a cloni di pioppo a maggiore sostenibilità ambientale (allegato C1)                   | 15    |
| Almeno il 90% delle piante appartiene a cloni di pioppo a maggiore sostenibilità ambientale (allegato C1)             | 13    |
| Almeno l'80% delle piante appartiene a cloni di pioppo a maggiore sostenibilità ambientale (allegato C1)              | 11    |
| Almeno il 75% delle piante appartiene a cloni di pioppo a maggiore sostenibilità ambientale (allegato C1)             | 9     |
| Almeno il 70% delle piante appartiene a cloni di pioppo a maggiore sostenibilità ambientale (allegato C1)             | 7     |
| Almeno il 60% delle piante appartiene a cloni di pioppo a maggiore sostenibilità ambientale (allegato C1)             | 5     |
| Almeno il 55% delle piante appartiene a cloni di pioppo a maggiore sostenibilità ambientale (allegato C1)             | 3     |
| Uguale o maggiore del 50% delle piante appartiene a cloni di pioppo a maggiore sostenibilità ambientale (allegato C1) | 1     |

| Interventi di tipologia B (arboricoltura da legno a ciclo medio lungo): Tipologia di specie e varietà di piante utilizzate | Punti |
|--|-------|
| Uso di dieci specie di piante  | 18    |
| Uso di nove specie di piante   | 16    |
| Uso di otto specie di piante   | 14    |
| Uso di sette specie di piante  | 11    |
| Uso di sei specie di piante  | 9     |
| Uso di cinque specie di piante   | 7     |

## 10.4 Categoria del richiedente e dell'azienda

| Categoria di richiedente (punteggi cumulabili fino a un massimo di 10 punti)  | Punti |
|---|-------|
| Agricoltore con qualifica di "giovane agricoltore" ai sensi dell'art. 2 lettera n) del reg. UE n. 1305/2013 (non cumulabile con il successivo) finanziato con l'Operazione 6.1.01 "Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori" del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020. | 8     |
| Richiedente che conduce un'impresa o una società i cui titolari sono almeno per il 50% di sesso femminile (non cumulabile con il precedente)  | 7     |
| Azienda biologica certificata ai sensi Reg CE n. 834/2007 e s.m.i..   | 6     |
| Consorzio forestale riconosciuto ai sensi dell'art. 56 della l.r. 31/2008   | 5     |
| Azienda faunistico venatoria o azienda agri-turistico-venatoria ai sensi dell'art. 38 della l.r. 26/1993  | 4     |
| Operatore agriturismo ai sensi dell'art. 153 della l.r. 31/2008   | 3     |

## 11) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della disciplina vigente l'ammissione ai contributi è disposta con provvedimento del dirigente regionale della Struttura competente, Responsabile di Operazione, individuato con decreto dell'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, che assume la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'articolo 4 della legge 241/1990.

## 12) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Ogni richiedente può presentare una sola domanda per ciascuno dei tre periodi previsti per la presentazione delle domande di finanziamento, come specificato nel cronoprogramma del paragrafo 35.

### 12.1 Quando presentare la domanda

Le domande possono essere presentate **ininterrottamente dal 13 marzo 2019 al 30 luglio 2020 (alle ore 16:00:00)**. Tuttavia, al fine della redazione delle graduatorie e delle istruttorie delle domande, l'epoca di presentazione di queste ultime è suddivisa in intervalli, denominati **periodi**, riportati nel cronoprogramma al paragrafo 35.

### 12.2 A chi inoltrare la domanda

La "domanda di aiuto" deve essere inviata telematicamente alla Regione Lombardia, indicando l'ambito territoriale in cui si realizzerà l'impianto o, se l'impianto si estende su più ambiti territoriali, quello nel quale si trova la maggior parte dei terreni inseriti in domanda.

### 12.3 Come presentare la domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.), indirizzo Internet <https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/>, entro il termine di chiusura richiamato al paragrafo 12.1, previa apertura e/o aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato, con indicazione di IBAN e di PEC.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e invio, dei soggetti delegati prescelti.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta da uno dei soggetti con diritto di firma, scelto tra quelli proposti dal sistema informatico e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale. La domanda sottoscritta con le modalità sotto riportate deve essere caricata a sistema e il sistema al momento del caricamento della domanda firmata assegnerà un numero di protocollo.

La sottoscrizione della domanda per la partecipazione al bando, nonché di ciascun documento allegato<sup>11</sup>, dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti).

Dopo la sottoscrizione, la domanda deve essere caricata a sistema.

La domanda s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo, generato dal Sistema Informativo di Regione Lombardia), entro le ore **16:00:00 dei giorni indicati nel cronoprogramma in paragrafo 35. In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre tale scadenza, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.**

<sup>11</sup> La firma digitale non è obbligatoria in caso di documentazione fotografica, shape file, mappa catastale, versamento canone. Inoltre il documento di cui al punto 1 del paragrafo 12.4 (autorizzazione del proprietario) può essere sottoscritto con firma autografa, allegando copia del documento di identità, solo se il proprietario del terreno è una persona fisica che non svolge attività economica.

La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti come scadenza di presentazione è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa da parte di Regione Lombardia, dovuta a qualsiasi motivo, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Sis.Co., difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti.

È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita.

**Pertanto si raccomanda ai richiedenti di accedere al Sis.Co. entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione e protocollazione della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.**

Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo, entro la scadenza sopra richiamata, si avvia il procedimento amministrativo; contestualmente è prevista una comunicazione informatica al richiedente, che vale come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990.

Le domande non devono essere perfezionate con il pagamento dell'imposta di bollo, in quanto sono esenti ai sensi del D.P.R. 642/1972 art. 21 bis.

## 12.4 Documentazione da allegare alla domanda

Il richiedente, ai fini dell'ammissione all'istruttoria della propria domanda, deve allegare in formato compresso e non modificabile (PDF, JPEG, p7m e zip), sottoscritta ove previsto, con firma digitale, con firma elettronica qualificata o con firma elettronica avanzata, la documentazione di seguito specificata:

- 1) **autorizzazione** di cui al paragrafo 4, con l'indicazione dei rispettivi estremi catastali, ad effettuare gli interventi rilasciata direttamente dal proprietario, oppure conseguita a seguito di regolare svolgimento della procedura prevista dall'art. 16 della Legge n. 203 del 1982 "Norme sui contratti agrari";
- 2) per gli interventi ricadenti in aree demaniali, la **concessione demaniale** e l'attestazione del pagamento del canone per l'anno in cui viene fatta domanda (salvo nei casi in cui la concessione sia rilasciata a titolo gratuito), con l'indicazione dei rispettivi estremi catastali;
- 3) la **certificazione forestale** sostenibile FSC o PEFC eventualmente in possesso;
- 4) per la tipologia A "**piano di impianto**" redatto e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante dell'azienda richiedente o, in alternativa, da un tecnico abilitato (dottore agronomo, dottore forestale o iscritto ad un albo con analogha specifica abilitazione);
- 5) per la tipologia B, "**piano di impianto**" redatto e sottoscritto da un tecnico abilitato (dottore agronomo, dottore forestale o iscritto ad un albo con analogha specifica abilitazione);
- 6) parere preventivo di compatibilità rilasciato dagli Enti gestori delle aree protette e delle aree Natura 2000 qualora l'impianto ricada, in tutto o in parte, in tali aree. Il richiedente che intende presentare la domanda di contributo provvede ad acquisire il suddetto parere. Gli Enti gestori esprimono il parere di compatibilità entro i termini previsti dalla normativa vigente.  
Il parere ha come oggetto la compatibilità dell'intervento proposto con:
  - le "misure di conservazione" delle aree Natura 2000 (Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale);
  - gli strumenti di pianificazione delle aree protette (Parco regionale o naturale, riserva naturale).
- 7) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, compilata secondo il modello allegato D, di avere o non avere richiesto per gli interventi previsti dalla presente Operazione il finanziamento anche con altre "fonti di aiuto" diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
- 8) eventuale dichiarazione di impegno a concludere i lavori prima del termine ultimo (31/03/2021 o 31/03/2022 o 30/12/2022) qualora la durata del titolo di conduzione dei terreni sia inferiore al 31/12/2029 o 31/12/2030 (tipologia A) e al 31/12/2041 o 31/12/2042 (tipologia B) in coerenza con quanto riportato in tabella 2 paragrafo 23.1 (allegato I) .
- 9) autocertificazione "Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti di stato" (allegato L).

I suddetti documenti devono essere sottoscritti dai soggetti che rilasciano gli stessi.

### **Nota Bene:**

- **l'assenza di anche uno solo dei documenti di cui ai punti 4, 5 sopra elencati determina la non ammissibilità della domanda di aiuto all'istruttoria tecnico amministrativa;**
- **l'assenza del documento di cui al punto 9 comporta la non ammissibilità formale all'istruttoria**
- **l'assenza di uno dei documenti di cui ai punti 1, 2, 6 e 8 sopra elencati determina la non ammissibilità delle particelle sprovviste della documentazione; solo se l'esclusione di tali particelle comporta la perdita dei requisiti di ammissibilità, la domanda è da considerarsi intera-**

- mente non ammissibile, fatto salvo quanto indicato al paragrafo 13.2 qualora la percentuale dei cloni di pioppo MSA scenda sotto la soglia minima;**
- **i documenti n. 3 e 7 sopra elencati, qualora non allegati al momento della presentazione della domanda, potranno essere richiesti dall'UTR come documenti integrativi in sede di istruttoria tecnico amministrativa, fermo restando il fatto che la certificazione di cui al punto 3 deve essere posseduta al momento della presentazione della domanda di aiuto.**

#### **12.4.1. "Piano di impianto"**

Il "piano di impianto" deve contenere in forma chiara le seguenti informazioni.

##### **Tipologia A**

- a) mappali e relativa superficie interessati dall'impianto;
- b) sesto d'impianto adottato riferito ai costi standard;
- c) cloni utilizzati, specificando per ogni clone la superficie, la localizzazione (mappali) e il sesto d'impianto;
- d) planimetria catastale dei mappali interessati dall'impianto, con la localizzazione delle piante, distinte per cloni;
- e) età e dimensione delle pioppelle che saranno messe a dimora;
- f) dichiarazione che nei terreni su cui si effettuerà l'impianto non vi sono elementi pedo climatici avversi (es. aree tecnicamente non idonee all'impianto, quali le aree acquitrinose, quelle con rocce affioranti o con terreno eccessivamente ghiaioso o arido senza possibilità concreta di irrigazione) o vincoli legali (es. servitù) per la piantagione e che pertanto si rinuncia, in caso di morte o deperimento delle piante, ad invocare la causa di forza maggiore per tali motivi;
- g) spesa totale prevista, sulla base dei costi standard di cui all'allegato G;
- h) potature e cure colturali previste negli anni a venire fino a fine ciclo.

##### **Tipologia B**

- a) mappali e relativa superficie interessati dall'impianto;
- b) descrizione della stazione sotto il profilo climatico, ecologico e pedologico;
- c) obiettivi dell'intervento;
- d) sesto d'impianto adottato riferito ai costi standard;
- e) specie impiegate, specificando per ogni specie il numero, la disposizione, la localizzazione (mappali) e il sesto d'impianto;
- f) planimetria catastale dei mappali interessati dall'impianto, con la localizzazione delle piante, distinte per specie o cloni;
- g) età e dimensione delle piante che saranno messe a dimora;
- h) dichiarazione che nei terreni su cui si effettuerà l'impianto non vi sono elementi pedo climatici avversi (es. aree tecnicamente non idonee all'impianto, quali le aree acquitrinose, quelle con rocce affioranti o con terreno eccessivamente ghiaioso o arido senza possibilità concreta di irrigazione) o vincoli legali (es. servitù) per la piantagione e che pertanto si rinuncia, in caso di morte o deperimento delle piante, ad invocare la causa di forza maggiore per tali motivi;
- i) spesa totale prevista, sulla base dei costi standard di cui all'allegato G;
- j) potature e cure colturali previste negli anni a venire fino a fine ciclo.

#### **12.5 Sostituzione, ricevibilità della domanda**

##### **12.5.1 Sostituzione della domanda**

Entro la data di chiusura per la presentazione delle domande, il richiedente può annullare una domanda già presentata e presentarne una diversa, che costituisce un nuovo procedimento.

**In particolare, si sottolinea che gli interventi devono essere iniziati e sostenuti dopo la data di protocollazione della nuova domanda.**

La domanda già presentata è annullata dalla nuova domanda soltanto a seguito dell'assegnazione del protocollo a quest'ultima. In assenza di assegnazione del protocollo alla nuova domanda, ai fini della conclusione dell'istruttoria, resta valida la domanda già presentata.

##### **12.5.2 Ricevibilità delle domande**

Le domande protocollate dopo la scadenza del termine previsto al paragrafo 12.1 sono considerate non ricevibili e quindi non sono oggetto di istruttoria ed i procedimenti si considerano conclusi ai sensi dell'art. 2, comma 1, della l. n. 241/1990 e s.m.i..

Il Responsabile di Operazione comunica al richiedente, tramite PEC, la non ricevibilità della domanda.

### 13) ISTRUTTORIA

Per l'istruttoria delle domande, il Responsabile di Operazione istituisce con apposito atto un Gruppo tecnico di supporto alla valutazione, di seguito denominato "Gruppo tecnico", costituito dallo stesso Responsabile e dai Dirigenti degli Uffici Territoriali Regionali, di seguito denominati UTR.

I Dirigenti degli UTR individuano, nell'ambito delle proprie Strutture, i funzionari incaricati dell'istruttoria delle domande e ne comunicano i nominativi al Responsabile di Operazione.

#### 13.1 Verifica della documentazione allegata alla domanda di aiuto e condizioni per l'ammissibilità all'istruttoria tecnico- amministrativa

Il Responsabile di Operazione, effettuate le verifiche di ricevibilità delle domande, trasmette agli UTR gli elenchi delle domande.

Gli UTR verificano il rispetto delle condizioni descritte ai paragrafi "territorio di applicazione", "soggetti beneficiari", "documentazione da allegare alla domanda" al fine di procedere successivamente con l'istruttoria tecnico amministrativa della domanda di aiuto.

**L'assenza di anche uno solo dei documenti di cui ai punti 4 e 5 elencati al paragrafo 12.4 determina la non ammissibilità della domanda di aiuto all'istruttoria tecnico amministrativa.**

**L'assenza del documento di cui al punto 9 comporta la non ammissibilità formale all'istruttoria.**

Viceversa **l'assenza di uno dei documenti di cui ai punti 1, 2, 6 e 8 elencati al paragrafo 12.4 non pregiudica l'accesso all'istruttoria tecnico – amministrativa della domanda. Durante l'istruttoria tecnico – amministrativa le particelle sprovviste della documentazione di cui ai punti 1, 2, 6 e 8 non saranno ammesse a contributo e qualora l'esclusione di tali particelle comportasse la perdita dei requisiti di ammissibilità, la domanda è da considerarsi interamente non ammissibile, fatto salvo quanto indicato al successivo paragrafo 13.2 qualora la percentuale dei cloni di pioppo MSA scenda sotto la soglia minima.**

**Infine, i documenti n. 3, 7 elencati al paragrafo 12.4, qualora non allegati al momento della presentazione della domanda, potranno essere richiesti dall'UTR come documenti integrativi in sede di istruttoria tecnico amministrativa, fermo restando il fatto che la certificazione di cui al punto n. 3 deve essere posseduta al momento della presentazione della domanda di aiuto.**

Gli UTR, secondo competenza, comunicano l'esito delle verifiche al Responsabile di Operazione che, direttamente o avvalendosi degli UTR, comunica ai richiedenti, tramite PEC, la non ammissibilità delle domande di aiuto alla successiva fase istruttoria.

#### 13.2 Istruttoria tecnico amministrativa

L'istruttoria della domanda prosegue con lo svolgimento di controlli e attività amministrative e tecniche, che comprendono:

- la verifica della correttezza della domanda di aiuto unitamente alla documentazione ad essa allegata, con riferimento alle presenti disposizioni attuative;
- la verifica dell'esistenza di un titolo di possesso valido per l'intero periodo di impegno (cfr. paragrafo 23.1);
- sulle superfici richieste, la verifica dell'assenza di obblighi di mantenimento derivanti dalle programmazioni precedenti (Reg. 2080/1992, Misura h del PSR 2000-2006, Misura 221 e Misura 223 del PSR 2007-2013) e dall'adesione all'operazione 8.1.01 (precedenti bandi);
- il rispetto delle finalità, delle condizioni, degli ambiti territoriali e dei limiti definiti nel presente bando;
- la verifica dei requisiti del richiedente;
- l'eventuale sopralluogo nei terreni ove è previsto venga localizzato l'intervento oggetto di contributo;
- la proposta di attribuzione del punteggio secondo i criteri definiti nel paragrafo 10;
- la determinazione della percentuale di contributo, con relativa motivazione.

**Nel caso in cui si evidenzia la necessità di perfezionare la documentazione presentata, in quanto i documenti non risultano chiari o esaustivi, l'UTR chiede al richiedente, tramite PEC, la trasmissione delle integrazioni che, sempre tramite PEC, devono pervenire entro un termine non superiore a 10 giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali la domanda è da considerare con esito istruttorio negativo.**



In particolare, qualora l'esclusione di una o più particelle comportasse la perdita dei requisiti di ammissibilità, in quanto la percentuale dei cloni di pioppo MSA scende sotto la soglia minima di ammissibilità prevista dal presente bando, l'UTR chiede al richiedente, tramite PEC, la trasmissione delle modifiche relative al "piano d'impianto", al fine di garantire l'ammissibilità dell'impianto.

Il nuovo progetto deve pervenire tramite PEC entro un termine non superiore a 10 giorni continuativi dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali la domanda è da considerare con esito istruttorio negativo.

L'UTR che riceve la documentazione integrativa deve caricarla a sistema durante la fase istruttorie.

L'istruttoria tecnico amministrativa della domanda può comprendere una visita in situ, ossia presso l'area oggetto dell'intervento, con lo scopo di accertare lo stato dei luoghi prima dell'intervento e la situazione descritta nella documentazione progettuale. Nel caso in cui l'UTR ritenga non necessario effettuare la visita in situ, deve indicare nel verbale di istruttoria tecnico-amministrativa la motivazione sulla base della quale, nel caso specifico, non ha effettuato la suddetta visita.

A conclusione dei controlli sopra richiamati, il funzionario incaricato redige e sottoscrive un verbale di istruttoria, controfirmato dal Dirigente responsabile.

Il Responsabile di Operazione, avvalendosi del Gruppo tecnico, procede alla valutazione delle domande istruite e dei relativi esiti e, a conclusione dell'attività, redige l'elenco provvisorio delle domande valutate con i relativi punteggi e incarica i Dirigenti dell'UTR competente di inviare ai richiedenti il verbale istruttorio.

Il Dirigente dell'UTR sottoscrive e trasmette via PEC il verbale istruttorio ai richiedenti che, entro 10 giorni dall'invio del verbale, possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/1990, presentando al Dirigente dell'UTR e, per conoscenza, al Responsabile di Operazione, tramite PEC, un'istanza di riesame, con le osservazioni eventualmente corredate da documenti.

Se il richiedente presenta istanza di riesame, il funzionario incaricato effettua i controlli e le attività tecniche e amministrative necessarie e redige una proposta di verbale di istruttoria, motivandone l'accoglimento o il non accoglimento.

Il Responsabile di Operazione, con il supporto del Gruppo tecnico, valuta le istruttorie e gli esiti conseguenti alle richieste di riesame.

Il Dirigente dell'UTR competente sottoscrive e trasmette via PEC il verbale istruttorio definitivo ai richiedenti.

Il responsabile dell'operazione è tenuto, prima di procedere alla concessione del contributo, ad effettuare i controlli previsti dall'art. 52 della legge 234/2012 e a registrare i dati del beneficiario e del contributo sul pertinente registro degli aiuti di stato istituito sul SIAN (sistema informativo agricolo nazionale) del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Dell'effettuazione dei controlli e dell'avvenuta registrazione viene dato atto nel provvedimento di concessione del contributo.

Nel caso in cui, a seguito dei controlli, risultasse che il beneficiario non si trova nella posizione di percepire l'aiuto, lo stesso non può essergli assegnato.

### **13.3 Chiusura dell'istruttoria**

Le istruttorie, comprensive delle attività di riesame, devono essere completate entro le date indicate nel cronoprogramma riportato al paragrafo 35.

I richiedenti possono proporre eventuale ricorso secondo le modalità previste al paragrafo 31.

## **14) APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI ED AMMISSIONE A FINANZIAMENTO**

A seguito delle conclusioni del Gruppo tecnico, il Responsabile di Operazione predispose e approva, con proprio provvedimento, gli esiti definitivi di istruttoria, definendo i seguenti elenchi:

- domande non ammissibili
- domande con esito istruttorio negativo;
- domande con esito istruttorio positivo, con l'indicazione del punteggio assegnato, dell'importo totale dell'investimento ammissibile e del contributo concedibile. Le domande sono ordinate secondo il punteggio così come definito al paragrafo 10;
- domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione dell'importo totale della spesa ammessa e del contributo concesso.

Alle domande ammesse a finanziamento viene assegnato il Codice Unico di Progetto (CUP)<sup>12</sup>.

Il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici.

<sup>12</sup> Il Codice Unico di Progetto (CUP) accompagna ciascuna domanda di contributo dall'approvazione del provvedimento di assegnazione delle risorse fino al suo completamento, ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e smi.

La procedura si conclude entro le date indicate nel cronoprogramma riportato al paragrafo 35.

## 15) PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

Il provvedimento di cui al paragrafo precedente, a cura del Responsabile di Operazione, è:

- pubblicato sul BURL **entro** le date indicate nel cronoprogramma riportato al paragrafo 35e diventa efficace dalla data di pubblicazione;
- pubblicato sul portale di Regione Lombardia, all'indirizzo: <http://www.psr.agricoltura.regione.lombardia.it> – sezione bandi
- comunicato ai richiedenti via PEC.

### 15.1 Contatti

Di seguito i riferimenti e contatti per:

Informazioni relative ai contenuti del bando:

Responsabile di Operazione  
Marco Armenante      Tel. 02.6765.6198

Referenti tecnici  
Paolo Ferrario      Tel. 02.6765.3759  
Luisa Cagelli      Tel. 02.6765.2573

Email: [foreste@regione.lombardia.it](mailto:foreste@regione.lombardia.it)

Assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate (SISCO)  
Numero Verde 800 131 151  
[sisco.supporto@regione.lombardia.it](mailto:sisco.supporto@regione.lombardia.it)

### 15.2 Scheda Informativa

Per rendere più agevole la partecipazione al bando da parte di cittadini, imprese ed Enti Locali, in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

#### SCHEDA INFORMATIVA

| TITOLO                                   | <b>OPERAZIONE 8.1.01</b><br><b>Supporto ai costi di impianto per forestazione e imboscamento</b>  |
|--|---|
| <b>DI COSA SI TRATTA</b>                 | Bando per il finanziamento delle seguenti tipologie d'intervento, su terreni agricoli e non agricoli:<br><u>Tipologia A</u> : piantagioni legnose a ciclo breve e a rapido accrescimento ("pioppeti"), con durata dell'impegno di mantenimento pari a 8 anni;<br><u>Tipologia B</u> : piantagioni legnose a ciclo medio lungo ("impianti a ciclo medio lungo"), con durata dell'impegno di mantenimento pari a 20 anni.   |
| <b>CHI PUÒ PARTECIPARE</b>               | Imprese agricole individuali, società agricole di persone, di capitali o cooperative, in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale ("IAP") ai sensi del d.lgs. 99/2004 anche se "sotto condizione". Sono esclusi i soggetti con personalità giuridica di diritto pubblico.  |
| <b>DOTAZIONE FINANZIARIA</b>             | La dotazione finanziaria complessiva della Operazione, per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative, è pari a 4 milioni di euro.  |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE</b> | <u>Tipologia A</u> - Contributo in conto capitale, pari al 60% delle spese d'impianto ammissibili, incrementato all'80%, nel caso di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• impianti realizzati da beneficiari in possesso di certificazione PEFC o FSC con almeno il 50% di piante a "maggior sostenibilità ambientale" (MSA)</li> <li>• impianti realizzati con soli cloni di pioppo MSA.</li> </ul> Le spese d'impianto ammissibili per ettaro vanno da un minimo di 1.348,88 € a un massimo di 2.739,51 €. |

| TITOLO                          | <b>OPERAZIONE 8.1.01<br/>Supporto ai costi di impianto per forestazione e imboschimento</b>   |
|---------------------------------|---|
|                                 | <p><u>Tipologia B</u> - Contributo in conto capitale, pari al 70% delle spese d'impianto ammissibili, incrementato all'90%, nel caso di impianti realizzati da beneficiari in possesso di certificazione PEFC o FSC.</p> <p>Le spese d'impianto ammissibili per ettaro vanno da un minimo di 4.445,28 € a un massimo di 10.926,46 €.</p> <p>Alle spese d'impianto si possono aggiungere le spese generali e le spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR di cui al paragrafo 6.2 del presente bando.</p> |
| <b>REGIME DI AIUTO DI STATO</b> | Regime di esenzione n. SA.48439(2017/XA) - Aiuto alla forestazione e all'imboschimento, registrato dalla Commissione Europea in data 20.06.2017.  |
| <b>PROCEDURA DI SELEZIONE</b>   | Graduatoria unica regionale delle domande con esito istruttorio positivo.   |
| <b>DATA DI APERTURA</b>         | Apertura in data mercoledì 13 marzo 2019.   |
| <b>DATA DI CHIUSURA</b>         | Chiusura alle ore 16:00:00 di giovedì 30 luglio 2020.   |
| <b>COME PARTECIPARE</b>         | La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.), previa apertura e/o aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato. Alla domanda di aiuto va allegata la documentazione prevista al paragrafo 12.4 del presente bando.  |
| <b>CONTATTI</b>                 | <p>Per informazioni e segnalazioni relative alla procedura informatica per la presentazione della domanda</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Numero Verde 800 131 151</li> <li>• sisco.supporto@regione.lombardia.it</li> </ul> <p>Per informazioni e segnalazioni relative al bando</p> <p>Responsabile di Operazione:<br/>Marco Armenante</p> <p>Referenti tecnici:<br/>Paolo Ferrario<br/>Luisa Cagelli</p>  |

*Nota: La presente scheda informativa non ha valore legale. Si rinvia al testo del decreto di approvazione del bando per tutti i contenuti completi e vincolanti.*

## 16) REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Il termine ultimo per la conclusione degli interventi è indicato nel cronoprogramma riportato al paragrafo 35. Gli interventi s'intendono conclusi solo se completamente realizzati e conformi al piano d'impianto. La mancata conclusione degli interventi entro il suddetto termine causa la decadenza totale dal contributo.

## 17) PROROGHE

Non sono ammesse proroghe.

## 18) VARIANTI

### 18.1. Definizione di varianti

Sono considerate varianti i cambiamenti del progetto originario, a condizione che non comportino modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile; rientrano tra le varianti anche il cambio di localizzazione dell'investimento, inteso come cambio di particella catastale, la variazione della classe di densità ammessa a finanziamento.

I cambiamenti del progetto originario che comportano modifiche degli obiettivi e/o dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, non sono ammissibili.

Non sono considerate varianti:

- a) la sostituzione di un clone MSA con un altro clone MSA;
- b) la sostituzione di un clone non MSA con un altro clone non MSA;
- c) la sostituzione di una specie arbustiva con un'altra riportata in allegato C2;
- d) lo spostamento di un determinato clone nell'ambito della medesima particella catastale o da una particella catastale a un'altra previste in domanda e ammesse a finanziamento;
- e) lo spostamento di superfici da una particella a un'altra ammessa a finanziamento o all'interno della stessa particella, qualora lo spostamento non riguardi aree protette o siti natura 2000;
- f) l'uso di piante di età o dimensioni diverse da quelle indicate nella domanda di aiuto;
- g) una modifica della densità d'impianto all'interno della classe di densità ammessa a finanziamento;
- h) l'aumento della percentuale di piante appartenenti a cloni a maggiore sostenibilità ambientale;

fermo restando l'impossibilità di aumentare l'importo della spesa ammessa in sede di istruttoria, come eventualmente corretto a seguito delle verifiche a carico del piano di impianto.

Eventuali utilizzi di costi standard con importi inferiori e/o riduzioni di superfici impiantate comportano invece una riduzione della spesa ammessa a contributo.

Le suddette modifiche sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

### **18.2 Presentazione della richiesta di autorizzazione alla variante**

Il beneficiario che intenda presentare domanda di variante, di cui al successivo punto 18.3, deve inoltrare, tramite Sis.Co. all'UTR, un'apposita richiesta di autorizzazione alla presentazione della variante corredata da:

- relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato, corredata dalla documentazione e dagli elaborati di cui al paragrafo 12.4 debitamente aggiornati in relazione alla variante richiesta;
- quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, secondo il modello di cui all'Allegato 3 alle presenti disposizioni, firmato dal richiedente/beneficiario del contributo;

L'UTR verifica se la richiesta di autorizzazione alla variante presentata è ammissibile e se del caso, autorizza in Sis.Co. il beneficiario alla presentazione della domanda di variante, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta e ne comunica l'esito al Responsabile di Operazione.

Il Responsabile di Operazione, avvalendosi eventualmente del Gruppo Tecnico, valuta l'autorizzazione alla variante.

### **18.3 Presentazione della domanda di variante**

In caso di autorizzazione alla richiesta di variante, il beneficiario deve inoltrare, tramite Sis.Co. alla Regione Lombardia un'apposita domanda di variante presentata con le modalità di cui al paragrafo 12 corredata da:

1. relazione tecnica con le motivazioni a supporto delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
2. documentazione di cui al precedente paragrafo 12.4, debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta;
3. quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, secondo il modello di cui all'Allegato F al presente bando, firmato dal beneficiario.

La realizzazione degli impianti oggetto di variante è ammissibile soltanto dopo la presentazione a Sis.Co. della domanda di variante.

La domanda di variante può essere presentata unicamente con riferimento alle domande istruite e finanziate.

La domanda di variante deve comprendere anche le parti dell'intervento che non hanno subito variazioni rispetto all'ultima domanda valida.

Il beneficiario può presentare una **sola domanda di variante** per ciascuna domanda di contributo.

### **18.4 Istruttoria della domanda di variante**

Il Responsabile di Operazione ricevuta la domanda di variante incarica l'UTR per l'istruttoria della stessa ai fini della determinazione della spesa ammissibile e del contributo concesso; tale domanda costituisce il riferimento per le ulteriori fasi del procedimento.

La variante è autorizzata a condizione che:

1. siano rispettate le condizioni di ammissibilità di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5;
2. la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie indicate nel piano di impianto;
3. rispetti le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nel presente bando;
4. non si determini una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
5. non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
6. non comporti un aumento della superficie complessiva ammessa a finanziamento;

L'UTR, conclusa l'istruttoria, formula una proposta al Responsabile di Operazione. Quest'ultimo, ricevuta la proposta, può concedere la variante e aggiorna se del caso il decreto di concessione relativamente alla domanda oggetto di variante e, tramite PEC, ne dà comunicazione al beneficiario.

Il beneficiario che presenta una domanda di variante tecnica ed esegue i lavori dichiarati in variante senza attenderne l'autorizzazione del Responsabile di Operazione, si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo. In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto finanziato inizialmente.

## **19) CAMBIO DEL RICHIEDENTE O DEL BENEFICIARIO**

### **19.1 Condizioni per richiedere il cambio del richiedente o del beneficiario**

Il cambio del richiedente o del beneficiario può avvenire in qualsiasi momento, per cessione totale o parziale dei terreni interessati e a condizione che:

- il subentrante sia in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'accesso al contributo;
- il subentrante si impegni formalmente, dandone comunicazione scritta all'Amministrazione competente, a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente;
- siano mantenute le condizioni di ammissibilità di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5;
- il cambio non provochi una diminuzione del punteggio attribuito, tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate.

### **19.2 Come richiedere il cambio del richiedente o del beneficiario**

Il subentrante deve presentare tramite Sis.Co. apposita richiesta all'UTR, entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione. La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante:

- il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi;
- la documentazione attestante la rinuncia alla domanda da parte del soggetto cedente;
- la titolarità al subentro;
- l'impegno a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente.

Qualora non fosse autorizzato il subentro, il beneficiario cedente deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Il Responsabile di Operazione, che può avvalersi dell'UTR, istruisce tale richiesta e comunica, tramite PEC, al richiedente/beneficiario, e per conoscenza all'UTR competente, l'esito dell'istruttoria.

Se tale istruttoria risulta positiva, il richiedente/beneficiario deve presentare una nuova domanda per l'operazione 8.1.01 con le modalità previste al paragrafo 12, che sarà istruita conformemente a quanto definito al paragrafo 13.

Il responsabile di Operazione a seguito dell'istruttoria positiva della nuova domanda di operazione 8.1.01, aggiorna, se del caso, il decreto di concessione relativamente alla domanda oggetto di cambio beneficiario e tramite PEC ne dà comunicazione al nuovo beneficiario.

Il cambio di titolarità comporta un nuovo accertamento della posizione del subentrante nei confronti delle verifiche in materia di aiuti di Stato, pertanto il subentrante è tenuto alla presentazione dell'autocertificazione "dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti di Stato" di cui all'allegato L al presente bando.

Il responsabile dell'operazione dovrà effettuare tutti i controlli previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale in materia, oltreché provvedere, come previsto all'art. 52 della legge 234/2012, alla registrazione del beneficiario.

## **PARTE II – DOMANDA DI PAGAMENTO**

### **20) MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE**

Le disposizioni seguenti attengono alla competenza dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR). Esse sono state redatte in conformità alle disposizioni di OPR che, solo ai fini di una continuità delle informazioni ai beneficiari, sono riportate nel presente avviso.

Le domande di pagamento e le successive fasi d'istruttoria devono rispettare quanto previsto nel manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di pagamento per le misure di investimenti approvato dall'OPR, con decreto n. 8492 del 11/06/2018.

L'erogazione dei contributi è disposta con provvedimento del Dirigente responsabile dell'Organismo Pagatore Regionale, che assume per la gestione delle domande di pagamento la funzione di Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 4 della legge 241/1990.

Prima dell'effettiva erogazione del contributo, il responsabile dell'erogazione deve effettuare i controlli attestanti la posizione del beneficiario in relazione agli aiuti illegali. Ossia, il beneficiario non dovrà aver ricevuto e non aver rimborsato aiuti dichiarati illegali con Decisione della Commissione Europea. Diversamente, il contributo non potrà essere versato sino a che il beneficiario non abbia regolarizzato la propria posizione, restituendo il contributo illegale secondo le modalità previste dalle disposizioni unionali e nazionali in materia. I predetti controlli sono effettuati prima di ogni erogazione.

Il responsabile dell'erogazione è tenuto inoltre a registrare l'importo o gli importi delle erogazioni nel pertinente Registro degli aiuti di stato, secondo le modalità previste dall'art. 52 della legge 234/2012.

#### **20.1. Erogazione del contributo per le spese di impianto**

Le erogazioni dei contributi sono regolate dalle disposizioni emanate dall'Organismo Pagatore Regionale.

I pagamenti sono disposti dall'Organismo Pagatore Regionale, che si avvale per l'istruttoria degli UTR, ai sensi dell'Art. 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013

Entro le tempistiche di cui al paragrafo 35, salvo scadenze anticipate previste al paragrafo 26.1, il beneficiario deve chiedere l'erogazione del contributo presentando una domanda di pagamento esclusivamente per via telematica in Sis.Co. indirizzata ad OPR.

**La richiesta di saldo presentata dopo i termini riportati al paragrafo 35 non è ricevibile e determina la decadenza totale del contributo concesso, salvo proroghe emanate dall'Organismo Pagatore.**

Alla domanda di pagamento del saldo, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- 1) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 di non avere percepito un contributo attraverso altre fonti di aiuto corrispondenti, compilata secondo il modello allegato E;
- 2) per le sole spese generali e per le spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR, fatture quietanzate relative agli investimenti realizzati intestate al beneficiario, accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice e tracciabilità dei pagamenti effettuati. A tale proposito si precisa che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante. Tutte le fatture a dimostrazione degli interventi per i quali è richiesto il contributo devono riportare il codice CUP del progetto ammesso a contributo. Solamente per le fatture emesse prima della comunicazione al beneficiario del codice CUP devono essere indicati "PSR 2014/20 Operazione 8.1.01 domanda di aiuto n.....".

Le fatture devono essere registrate, riportando anche il codice CUP, in un sistema contabile distinto o con un apposito codice contabile "PSR – Operazione 8.1.01". L'inserimento del codice contabile può essere effettuato manualmente o informaticamente (pratica consigliata);

- 3) piano d'impianto finale, redatto e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante dell'azienda richiedente o, in alternativa, da un tecnico abilitato (dottore agronomo, dottore forestale o iscritto ad un albo con analogha specifica abilitazione), completo di tutti i contenuti di cui al paragrafo 12.4.1, se variato rispetto a quello iniziale;

- 4) "documento di trasporto" indicante numero e specie delle piante acquistate o copia del registro di carico e scarico nel caso di produzione in proprio;
- 5) certificato principale di identità ai sensi dell'art. 8 comma 1 del d.lgs. 386/2003 o, in mancanza, cartellino vivaistico di cui all'art. 8 comma 4 del d.lgs. 386/2003;
- 6) passaporto delle piante ("passaporto verde") sullo stato fitosanitario del materiale di propagazione;
- 7) quando è necessaria la verifica della posizione antimafia, dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del legale rappresentante e degli altri soggetti di cui all'art 85 del D. Lgs. 159/2011 con indicazione dei familiari conviventi "maggioresanni" che risiedono nel territorio dello Stato. (Allegato H).

Le domande di pagamento sono prese in carico dai funzionari istruttori dell'UTR, che verificano la documentazione presentata dal beneficiario e determinano la spesa ammissibile e il relativo contributo.

Se il contributo richiesto con la domanda di pagamento supera di oltre il 10% il contributo ammissibile definito a conclusione dell'istruttoria, cioè il contributo erogabile al richiedente sulla base della spesa riconosciuta come ammissibile, al contributo ammissibile si applica una riduzione pari alla differenza tra questi due importi, ai sensi dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014.

L'eventuale riduzione del contributo, calcolata come sopra indicato, si applica anche a seguito degli esiti dei controlli in loco ed ex post.

Al termine delle verifiche di cui al successivo paragrafo 21, gli UTR redigono e sottoscrivono la lista e la relazione di controllo, che devono essere caricate nel sistema informativo Sis.Co.

Al termine della validazione dell'istruttoria delle domande di pagamento, il beneficiario riceve una comunicazione da parte degli UTR con l'esito della stessa.

Entro 10 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, i beneficiari possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/1990, presentando tramite PEC un'istanza di riesame, con le osservazioni eventualmente corredate da documenti.

Se il beneficiario presenta istanza di riesame, il funzionario incaricato effettua i controlli e le attività amministrative di cui al successivo paragrafo 21 e redige una proposta di relazione di controllo, motivandone l'accoglimento o il non accoglimento; tale proposta deve essere approvata e controfirmata dal Dirigente responsabile.

## **20.2 Erogazione dei premi per manutenzione e per mancato reddito per la realizzazione di interventi di tipologia B (Operazione 8.1.02)**

A partire dall'anno successivo a quello del collaudo, i beneficiari che rispettino gli obblighi assunti con la domanda di adesione ed eventualmente prescritti dall'UTR (vedi paragrafo 26, "Impegni") possono richiedere gli aiuti (premi) per la manutenzione e per il mancato reddito.

Il beneficiario dovrà presentare a Regione Lombardia tramite Sis.Co una "**domanda di aiuto/pagamento**" per gli aiuti di mancato reddito ed eventualmente di manutenzione in cui:

- attestati di aver adempiuto e di adempiere, per l'anno in corso, agli obblighi assunti con la domanda di adesione ed a quelli eventualmente prescritti dall'UTR;
- dichiarare l'estensione e gli estremi catastali delle superfici soggette ad impegno, suddivise per le varie tipologie di intervento B1 e B2.

I contenuti, i tempi e le modalità di presentazione della domanda di pagamento saranno specificati nelle disposizioni attuative relative alla presentazione delle domande per l'operazione 8.1.02.

## **21) CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI**

L'istruttoria per l'accertamento di fine lavori (istruttoria di collaudo) implica una verifica della documentazione presentata con la domanda di pagamento e un sopralluogo (c.d. "visita in situ").

L'istruttoria di collaudo deve verificare che:

- la documentazione di cui al paragrafo 20.1 sia presente e coerente con gli interventi realizzati;
- gli interventi siano realizzati e siano conformi al Piano di impianto finale;
- il beneficiario in possesso di certificazione forestale FSC o PEFC abbia ancora in essere tale certificazione per i terreni oggetto di domanda di pagamento;
- il beneficiario abbia mantenuto i requisiti di cui al paragrafo 2, 3, 4 e 5.

Eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto ammesso a finanziamento non possono essere né riconosciuti né pagati.

E' sempre necessario un sopralluogo (visita "in situ") per verificare la corretta e completa esecuzione dei lavori. L'UTR effettua un controllo tecnico dell'impianto verificando in particolare:

- se l'impianto è stato realizzato in conformità al Piano di impianto finale;
- l'effettiva estensione delle superfici dichiarate con la domanda di pagamento, attraverso misurazione con GPS;
- che la densità d'impianto sia nei limiti di densità della classe oggetto del contributo;
- per la tipologia A, il rispetto del rapporto tra cloni MSA e cloni non MSA;
- per la tipologia B, il rispetto del numero di specie indicate nel progetto di impianto ammesso a finanziamento.

Nell'ambito dei riscontri finalizzati ai pagamenti, gli Organismi Delegati competenti verificano la documentazione richiesta dalla normativa per i pagamenti della Pubblica Amministrazione: validità del documento di regolarità contributiva (DURC)<sup>13</sup> e, ove previsto, regolarità dell'informazione antimafia<sup>14</sup>.

## 22) CONTROLLI IN LOCO

Il controllo in loco è eseguito dalle Amministrazioni competenti sulla base dell'analisi del rischio definita dall'Organismo Pagatore Regionale, prima dell'erogazione del contributo.

Il controllo in loco include le verifiche previste dai controlli amministrativi e tecnici eseguiti in fase di ammissibilità e di collaudo e prevede la verifica della totalità degli impegni assunti e delle dichiarazioni rese e le verifiche aggiuntive sul possesso dei requisiti dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Al termine del controllo in loco il funzionario istruttore redige e sottoscrive la check list e la relazione di controllo che devono essere caricate nel sistema informativo Sis.Co.

Al termine della validazione dell'istruttoria delle domande di pagamento, il beneficiario riceve una comunicazione da parte degli UTR con l'esito della stessa.

## 23) PERIODO DI IMPEGNO E RELATIVO CONTROLLI (CONTROLLI EX-POST)

Si definisce periodo "ex post" quello compreso tra l'erogazione dell'ultimo pagamento e la conclusione del periodo dell'impegno.

Nel periodo di impegno "ex post" l'Organismo Pagatore Regionale, tramite l'UTR, effettua i controlli per verificare:

- a. il rispetto degli impegni di cui al paragrafo 26 assunti dal beneficiario;
- b. per le spese generali inerenti la progettazione e direzione lavori e relative all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR di cui al paragrafo 6.2.2, l'effettività e corretta finalizzazione dei pagamenti effettuati dal beneficiario, quindi che i costi dichiarati non siano stati oggetto di sconti, ribassi o restituzioni. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili
- c. che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o unionale, ossia non sia oggetto di doppio finanziamento. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili;
- d. il beneficiario in possesso di certificazione forestale FSC o PEFC abbia ancora in essere tale certificazione per i terreni oggetto di domanda di pagamento.

Al termine del controllo ex post il funzionario istruttore redige e sottoscrive la check list e la relazione di controllo che devono essere caricate nel sistema informativo Sis.Co. Al termine della validazione del controllo, il beneficiario riceve una comunicazione da parte degli UTR con l'esito della stessa.

<sup>13</sup> Il DURC in corso di validità è acquisito d'ufficio dagli Organismi Delegati, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 01.06.2016). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31, commi 3 e 8-bis).

<sup>14</sup> Ai fini dell'erogazione di agevolazioni concesse pari o superiori a € 150.000,00 o nei casi previsti dall'art.25 comma 1 lettera c della L 17/10/2017 n. 161, occorre verificare la posizione antimafia tramite consultazione della banca dati nazionale antimafia, inserendo tutti i dati relativi alla richiesta di informazione indicati all'art. 91, comma 4, del D.Lgs. 159/2011 e all'art. 23 del D.P.C.M. 193/2014.



### 23.1 Durata del periodo di impegno

Di seguito sono schematizzate le **durate degli impegni** a seconda delle tipologie di intervento (tabella 1) e le differenti scadenze temporali del periodo di impegno a seconda di quando viene richiesto il collaudo a Sis.Co (domanda di pagamento SALDO) (tabella 2).

**TABELLA 1**

| TIPOLOGIA INTERVENTI | INIZIO PERIODO DI IMPEGNO   | TERMINE PERIODO DI IMPEGNO      | DURATA IMPEGNO |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------|
| Tipologia A          | Dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione in Sis.Co. della domanda di pagamento SALDO (anno n) | Al 31 dicembre dell'anno "n+7"  | 8              |
| Tipologia B          | Dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione in Sis.Co. della domanda di pagamento SALDO (anno n) | Al 31 dicembre dell'anno "n+19" | 20             |

**TABELLA 2**

| TIPOLOGIA INTERVENTI | ANNO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO | ANNO DI RICHIESTA PAGAMENTO DEL SALDO | INIZIO PERIODO DI IMPEGNO | TERMINE PERIODO DI IMPEGNO | DURATA IMPEGNO |
|----------------------|--|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|
| Tipologia A          | 2019   | 2019                                  | 1/1/2020                  | 31/12/2027                 | 8 anni         |
|                      |  | 2020                                  | 1/1/2021                  | 31/12/2028                 | 8 anni         |
|                      |  | 2021                                  | 1/1/2022                  | 31/12/2029                 | 8 anni         |
|                      | 2020   | 2020                                  | 1/1/2021                  | 31/12/2028                 | 8 anni         |
|                      |  | 2021                                  | 1/1/2022                  | 31/12/2029                 | 8 anni         |
|                      |  | 2022                                  | 1/1/2023                  | 31/12/2030                 | 8 anni         |
| Tipologia B          | 2019   | 2019                                  | 1/1/2020                  | 31/12/2039                 | 20 anni        |
|                      |  | 2020                                  | 1/1/2021                  | 31/12/2040                 | 20 anni        |
|                      |  | 2021                                  | 1/1/2022                  | 31/12/2041                 | 20 anni        |
|                      | 2020   | 2020                                  | 1/1/2021                  | 31/12/2040                 | 20 anni        |
|                      |  | 2021                                  | 1/1/2022                  | 31/12/2041                 | 20 anni        |
|                      |  | 2022                                  | 1/1/2023                  | 31/12/2042                 | 20 anni        |

**I titoli di conduzione delle superfici oggetto dell'impianto devono coprire l'intero periodo di impegno (di 8 anni per gli interventi della Tipologia A e di 20 anni per quelli della Tipologia B), periodo che decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo all'anno di presentazione della domanda di pagamento del saldo.**

### 24) FIDEJUSSIONI

La polizza fideiussoria, intestata all'Organismo Pagatore Regionale, è richiesta nei casi valutati dall'Organismo Pagatore Regionale, che ne stabilisce la durata. Essa si rende necessaria qualora i titoli di conduzione delle superfici oggetto dell'intervento non coprano l'intero periodo di impegno (8 anni per la Tipologia A, 20 anni per la Tipologia B).

La polizza fideiussoria è svincolata dall'Organismo Pagatore Regionale, che invia una comunicazione di svincolo della polizza al soggetto che ha prestato la garanzia e, per conoscenza, al beneficiario.

### 25) DECADENZA DAL CONTRIBUTO

La domanda ammessa a finanziamento decade totalmente a seguito di:

- perdita dei requisiti di ammissibilità, di cui al paragrafo 3, 4, 5;
- mancato rispetto degli impegni essenziali di cui al paragrafo 26.1;
- mancato rispetto del divieto di cumulo del finanziamento richiesto per gli interventi previsti dalla presente Operazione con altre "fonti di aiuto" diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
- accertata violazione delle disposizioni di cui al capitolo 34 "Regime di aiuto" di cui al presente bando;
- non veridicità delle dichiarazioni presentate.

- una rideterminazione del punteggio, in fase di collaudo, che, se confrontato con i punteggi assegnati alle domande ammesse a finanziamento afferenti al medesimo bando, comporta l'esclusione dal finanziamento della domanda stessa.

La domanda ammessa a finanziamento decade parzialmente a seguito del mancato rispetto degli impegni accessori di cui al paragrafo 26.2.

In caso di mancato rispetto degli impegni accessori il contributo viene ridotto di una percentuale calcolata in base alla **entità, gravità e durata** di ciascuna violazione, secondo quanto previsto dall'allegato 1 al decreto di d.d.s. **20 dicembre 2018 - n. 19306** - Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 della Lombardia. Modalità di riduzioni ed esclusioni dai contributi, in applicazione del d.m. n. 1867 del 18 gennaio 2018- per misure connesse agli investimenti strutturali, infrastrutturali e ai servizi (operazioni: 1.1.01, 1.2.01, 3.1.01, 3.2.01, 4.1.01, 4.1.02, 4.2.01, 4.3.01, 4.3.02, 4.4.01, 4.4.02, 5.1.01, 6.1.01, 6.4.01, 6.4.02, 7.2.01, 7.3.01, 7.4.01, 7.5.01, 7.6.01, 8.1.01, 8.3.01, 8.4.01, 8.6.01, 8.6.02, 10.2.01, 16.1.01, 16.2.01, 16.4.01, 16.10.01, 16.10.02, 19.1.01, 19.4.01) e suoi aggiornamenti.

Se il mancato rispetto degli impegni è dovuto a **cause di forza maggiore** non saranno applicate decadenze parziali o totali della domanda.

### 25.1 Procedimento di decadenza

Qualora sia accertata l'esistenza di fattispecie previste al paragrafo precedente è avviato il procedimento finalizzato alla pronuncia della decadenza totale o parziale dai benefici previsti dall'Operazione.

Se il mancato rispetto di quanto previsto al paragrafo precedente si riscontra nel periodo di tempo che precede la domanda di pagamento il procedimento viene avviato dal Responsabile dell'Operazione, mentre se viene accertato con la domanda di pagamento o successivamente la competenza è di OPR, che si avvale degli UTR. Nella comunicazione di avvio s'invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento.

Il Responsabile dell'Operazione, nel termine di 45 (quarantacinque) giorni, esteso a 75 (settantacinque) giorni nel caso di particolare complessità oppure quando l'esame dei presupposti della decadenza riguarda più UTR coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo, adottano il provvedimento di decadenza o di archiviazione, e lo trasmettono via PEC al beneficiario. L'OPR, sempre nei termini sopra richiamati, si avvale dell'operato degli UTR.

## 26) IMPEGNI

Il beneficiario che riceve il contributo è obbligato a rispettare gli impegni sotto riportati per il "**periodo di impegno**") come definito al paragrafo 23.1.

Gli impegni sono distinti in essenziali ed accessori e implicano rispettivamente, la decadenza totale o parziale dai benefici concessi.

La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore riconosciute (paragrafo 27).

### 26.1 Impegni essenziali

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale del contributo, con recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi maturati.

Gli impegni essenziali sono:

- a) realizzare gli impianti per almeno il 70% della superficie ammessa a finanziamento;
- b) mantenere nel corso del periodo di impegno gli impianti collaudati nel rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità indicate ai paragrafi 4 e 5;
- c) presentare su Sis.Co. la domanda di pagamento per richiedere il saldo, comprensiva di tutta la documentazione prevista nel paragrafo 20, nel rispetto delle **tempistiche di cui al paragrafo 35**. In alternativa, per i beneficiari che al momento della presentazione della domanda di aiuto si sono impegnati a completare l'impianto in anticipo rispetto alle scadenze ultime previste dal presente bando, è necessario presentare la domanda di pagamento per richiedere il saldo, comprensiva di tutta la documentazione prevista nel paragrafo 20, entro i termini indicati nella dichiarazione d'impegno di cui al punto 8 del paragrafo 12.4.
- d) non cambiare la destinazione d'uso della superficie collaudata;
- e) per **la Tipologia A:**

- mantenere la certificazione forestale qualora la percentuale di cloni MSA sia inferiore al 50% del totale delle piante, per il periodo di impegno;
  - nei primi 3 anni di impegno, sostituire le fallanze entro il 31 marzo successivo alla morte o deperimento delle piante, mantenendo le specifiche tecniche di cui al paragrafo 5.1 riguardo l'utilizzo di cloni a maggiore sostenibilità ambientale. La comunicazione della morte o deperimento delle piante va inoltrata preventivamente via PEC agli UTR di Regione Lombardia;
  - dal 4° anno d'impegno, mantenere la densità del popolamento all'interno della medesima classe di densità collaudata, fermo restando che la percentuale di piante in campo appartenenti ai cloni MSA non scenda al di sotto delle percentuali indicate al paragrafo 5.1.4 "Specifiche tecniche riguardo l'utilizzo di cloni MSA";
  - dal 4° anno d'impegno, non ridurre la superficie impiantata di oltre il 15 % rispetto alla superficie collaudata (tale difformità si applica in presenza di una riduzione di superficie causata dalla fallanza di più piante contigue tra loro)
- f) per **la Tipologia B:**
- nei primi 6 anni di impegno, sostituire le fallanze entro il 31 marzo successivo alla morte o deperimento delle piante, mantenendo le specifiche tecniche di cui al paragrafo 5.2. La comunicazione della morte o deperimento delle piante va inoltrata preventivamente via PEC agli UTR di Regione Lombardia;
  - dal 7° anno d'impegno al 12° anno di impegno, mantenere la densità del popolamento all'interno della medesima classe di densità collaudata, fermo restando che il numero di specie presenti deve essere quello collaudato;
  - dal 13° anno di impegno non diminuire il numero di piante più del 10% del numero minimo di piante previsto per la classe di densità collaudata<sup>15</sup>. Per la classe di densità "realizzazione impianto 500 piante (intervallo 500-550 piante /ha)" non è possibile applicare la suddetta % di riduzione del numero di piante.
  - dal 7° anno non ridurre la superficie impiantata di oltre il 15 % rispetto alla superficie collaudata (tale difformità si applica in presenza di una riduzione di superficie causata dalla fallanza di più piante contigue tra loro);
- g) consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco ed ex post o dei sopralluoghi o "visite in situ" effettuati dai soggetti incaricati al controllo.

## 26.2 Impegni accessori

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale del contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

In caso di mancato rispetto degli impegni accessori il contributo viene ridotto di una percentuale calcolata in base alla **entità, gravità e durata** di ciascuna violazione, secondo quanto previsto dall'allegato 1 al decreto di d.d.s. n. 19306 del 20/12/2018 e suoi aggiornamenti.

Gli impegni accessori sono:

1. effettuare le cure colturali (es. potature, irrigazioni di soccorso, concimazioni, ecc.):
  - secondo le modalità previste nel piano di impianto;
  - eventualmente impartite in sede di istruttoria di ammissibilità o durante i controlli.
2. non effettuare coltivazioni agricole né pascolamento, salvo nel caso di colture a perdere per la fauna selvatica (da comunicare preventivamente via PEC agli UTR di Regione Lombardia) e il pascolo delle greggi transumanti;
3. contenere le infestanti attraverso lavorazioni superficiali del terreno, sfalci o trinciatura dell'erba o diserbo chimico sulla fila (quest'ultimo è ammissibile solo fino al 4° anno d'impegno);
4. dal 4° anno d'impegno per la tipologia A e dal 7° anno di impegno per la tipologia B:
  - non ridurre la superficie impiantata al di sotto del 15 % rispetto alla superficie collaudata (tale difformità si applica in presenza di una riduzione di superficie causata dalla fallanza di più piante contigue tra loro). La riduzione della superficie al di sotto del 3% non comporta l'applicazione di penalità
5. informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso l'esposizione di apposita cartellonistica, in conformità con quanto previsto nel Decreto n. 6354 del 5 luglio 2016.

## 27) CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Sono cause di forza maggiore e di circostanze eccezionali gli eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, di cui all'articolo 2 del Reg. UE n.

<sup>15</sup> Esempio: classe di densità collaudata 800 piante ad ettaro (intervallo 751-850 piante/ha). Collaudate 830 piante. Fino al 12° anno di impegno l'impianto è ritenuto ancora ammissibile se il numero di piante presenti è uguale a 751. Dal 13° anno di impegno l'impianto è ritenuto ancora ammissibile se il numero di piante è superiore a 676 (= la diminuzione di piante rappresenta il 10% di 751 piante).

1306/2013 e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dalle presenti disposizioni attuative.

Sono considerate "cause di forza maggiore" e circostanze eccezionali i casi previsti dall'art. 2 del Reg. UE n. 1306/2013,

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali può comportare:

1. rinuncia senza restituzione del contributo per quanto riguarda le spese già sostenute;
2. ritardo nella realizzazione degli interventi e nella richiesta di erogazione del saldo;
3. ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle presenti disposizioni o richieste dall'amministrazione.
4. proroga per la conclusione dei lavori.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali deve essere richiesta tramite PEC, allegando la documentazione che giustifichi le stesse, entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento delle cause di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali è di competenza dell'OPR, che si avvale degli UTR.

La comunicazione di accoglimento/non accoglimento della cause di forza maggiore o delle circostanze eccezionali deve essere trasmessa al richiedente e per conoscenza al Responsabile di Operazione.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali contributi già liquidati al beneficiario, purché lo stesso dimostri, attraverso idonea documentazione probatoria, di avere sostenuto spese per gli interventi finanziati.

### **27.1 Casi non considerati "cause di forza maggiore" e circostanze eccezionali**

Non sono considerate "cause di forza maggiore" e circostanze eccezionali le seguenti fattispecie:

- 1) le esondazioni nelle fasce A e B del PAI;
- 2) le erosioni spondali nella fascia A del PAI;
- 3) i danni provocati dalla fauna selvatica omeoterma;
- 4) la morte delle piante per motivi legati alle condizioni pedologiche o all'andamento climatico così come indicato nella dichiarazione del tecnico all'interno del piano di impianto di cui al paragrafo 12.4.1.

## **PARTE III – DISPOSIZIONI COMUNI**

---

### **28) RICONOSCIMENTO DI ERRORI PALESI**

Gli errori palesi, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, sono errori di compilazione della domanda di aiuto o di pagamento, compiuti in buona fede dal richiedente, che possono essere individuati agevolmente nella domanda di aiuto o di pagamento. La richiesta di riconoscimento dell'errore palese spetta al richiedente/beneficiario.

Si considerano errori palesi:

- gli errori di compilazione della domanda di aiuto relativi a errata compilazione che risultano evidenti in base ad un esame minimale di una domanda quali ad esempio: codice statistico o bancario errato, mappale ove si realizza l'investimento per inversione numeri;
- gli errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie) che emergono tra l'importo della spesa richiesta in domanda e la documentazione allegata.
- gli errori causati dalle non corrette trascrizioni dei numeri di identificazione o di riferimento, che sono evidenziati durante il controllo incrociato tra la domanda e le banche dati (ad esempio cifre invertite; errori nel numero di sezione/foglio o nel riferimento del comune nel registro catastale; numero di una particella limitrofa, risultante da un errore di lettura della mappa; numero di mappa nuovo, conseguente a frazionamento/soppressione di particelle).

La richiesta di riconoscimento dell'errore palese è presentata dal richiedente/beneficiario tramite Sis.Co per le domande di aiuto e tramite PEC per le domande di pagamento.

L'autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione di errore palese, dopo valutazione, è rilasciata o negata:

- dal Responsabile di Operazione dopo la data di chiusura per la presentazione della domanda di aiuto e fino alla data di concessione del contributo.

- dall'OPR nel caso di domanda di pagamento.

L'esito della valutazione deve essere inviato al richiedente/beneficiario.

L'errore palese può essere riconosciuto solo fino all'erogazione del primo pagamento richiesto.

**In entrambi i casi, la domanda di errore palese corregge e sostituisce la domanda di aiuto o pagamento e deve essere presentata con le modalità indicate nel paragrafo 12.**

Il richiedente può presentare solo una domanda di correzione di errore palese per ciascuna domanda di aiuto o di pagamento.

## 29) RINUNCIA

I soggetti beneficiari che intendano rinunciare in tutto o in parte al contributo ovvero in tutto o in parte alla realizzazione dell'impianto progettato, devono darne immediata comunicazione all'Organismo Pagatore Regionale e al Responsabile di Operazione, mediante PEC. La rinuncia totale al contributo o alla realizzazione dell'impianto può essere comunicata dal beneficiario, in alternativa alla PEC, tramite la compilazione di specifico modulo disponibile in Sis.Co.

Qualora sia stato già erogato il contributo, i beneficiari devono restituire le somme già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute, di cui al paragrafo 27.

La rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già:

- informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo in loco o ex post, se la rinuncia riguarda gli interventi che presentano irregolarità;
- comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

La rinuncia parziale dagli impegni assunti, in assenza di cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, è possibile fino al 15% della superficie collaudata<sup>16</sup>, con la restituzione delle somme già percepite relative alla superficie oggetto di rinuncia, maggiorate degli interessi legali. Oltre tale percentuale di riduzione il contributo è revocato e comporta l'eventuale restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.

## 30) MONITORAGGIO DEI RISULTATI

### 30.1 Indicatori

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa operazione, l'indicatore individuato è il seguente:

- Tipologia A (Pioppicoltura): numero di impianti realizzati, numero di ettari realizzati, impianti con certificazione forestale FSC o PEFC, spesa pubblica totale;
- Tipologia B (Arboricoltura a ciclo medio lungo): numero di impianti realizzati, numero di ettari realizzati, impianti con certificazione forestale FSC o PEFC, spesa pubblica totale.

### 30.2 Customer satisfaction

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera c della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'<sup>1</sup>.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

## 31) RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa unionale, nazionale e regionale l'interessato può presentare ricorso o alternativamente esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

### 31.1 Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

<sup>16</sup> La rinuncia pervenuta comporta una nuova istruttoria per valutare l'ammissibilità della domanda alla luce della rinuncia stessa.

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza

### **31.2 Rimedi giurisdizionali**

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previste dall'ordinamento.

## **32) SANZIONI**

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura. I recuperi e l'irrogazione delle sanzioni avvengono secondo le modalità e con i criteri individuati con successivi provvedimenti.

## **33) TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Reg. UE n. 2016/679 e D.Lgs. n. 101/2018) si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'allegato M.

## **34) REGIME DI AIUTO**

Le disposizioni di cui al presente decreto sono redatte nel rispetto del regime Aiuti di Stato/Italia (Lombardia) SA.48439 (2017/XA) "Aiuto alla forestazione e all'imboschimento" e in toto del regolamento (UE) n. 702/2014.

Non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà così come definite dall'articolo 2, par. 14, del regolamento (UE) n. 702/2014, né saranno liquidati contributi alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione.

I richiedenti il contributo devono allegare alla domanda un'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 nella quale devono dichiarare la loro posizione in relazione alla nozione di impresa in difficoltà e quali altri contributi hanno ricevuto nell'ambito di regimi di aiuti di stato e de minimis.

I dati in essa dichiarati sono oggetto di verifica da parte del responsabile della concessione per l'ammissione a finanziamento e da parte del responsabile dell'erogazione per quanto riguarda ogni liquidazione. La normativa di riferimento per quanto riguarda le verifiche propedeutiche alla concessione e all'erogazione dei contributi sottoposti alla disciplina degli aiuti di stato è contenuta all'art. 52 della legge 234/2012 e nel DM 115/2017.

## **35) RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA (CRONO-PROGRAMMA)**

Nella seguente tabella è riportato il crono-programma per il periodo di applicazione della Operazione, il quale tra l'altro stabilisce i termini di conclusione del procedimento, determinati nel rispetto dell'articolo 2 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento.

| <b>CRONO – PROGRAMMA</b>   | <b>Scadenza primo periodo</b>             | <b>Scadenza secondo periodo</b>       | <b>Scadenza terzo periodo</b>          |
|--|---|---------------------------------------|--|
| Apertura raccolta domande a SISCO  | Mercoledì 13 marzo 2019                   | Venerdì 13 settembre 2019             | Mercoledì 11 marzo 2020                |
| Chiusura raccolta domande a SISCO  | Giovedì 12 settembre 2019<br>ore 16:00:00 | Martedì 10 marzo 2020<br>ore 16:00:00 | Giovedì 30 luglio 2020<br>ore 16:00:00 |
| Chiusura delle istruttorie, compresi i riesami   | Venerdì 24 gennaio 2020                   | Venerdì 17 luglio 2020                | Mercoledì 30 ottobre 2020              |
| Termine per il provvedimento di ammissione a finanziamento a cura del Responsabile di Operazione       | Venerdì 7 febbraio 2020                   | Martedì 1° settembre 2020             | Venerdì<br>27 novembre 2020            |
| Termine per la pubblicazione del provvedimento di ammissione a finanziamento sul BURL                  | Venerdì 14 febbraio 2020                  | Martedì 8 settembre 2020              | Venerdì<br>4 dicembre 2020             |
| Fine dei lavori  | Mercoledì 31 marzo 2021                   | Giovedì 31 marzo 2022                 | Venerdì 30 dicembre 2022               |
| Scadenza per la presentazione delle domande di pagamento, salvo le scadenze previste al paragrafo 26.1 | Lunedì 31 maggio 2021                     | Martedì 31 maggio 2022                | Mercoledì 1 marzo 2023                 |

## ALLEGATO A – ELENCO COMUNI CLASSIFICATI “PIANURA” E “COLLINA” DA ISTAT

### Provincia di Brescia

Sono classificati “**pianura**” i seguenti comuni: ACQUAFREDDA, ALFIANELLO, AZZANO MELLA, BAGNOLO MELLA, BARBARIGA, BASSANO BRESCIANO, BEDIZZOLE, BERLINGO, BORGO, SAN GIACOMO, BORGOSATOLLO, BRANDICO, CALCINATO, CALVISANO, CAPRIANO DEL COLLE, CARPENEDOLO, CASTEGNATO, CASTELCOVATI, CASTENEDOLO, CASTREZZATO, CAZZAGO SAN MARTINO, CHIARI, CIGOLE, COCCAGLIO, COLOGNE, COMEZANO-CIZZAGO, CORZANO DELLO FIESSE, FLERO, GAMBARA, GHEDI, GOTTOLENGO, ISORELLA, LENO, LOGRATO, LONGHENA, MACLODIO, MAIRANO, MANERBIO, MAZZANO, MILZANO, MONTICHIARI, MONTIRONE, OFFLAGA, ORZINUOVI, ORZIVECCHI, OSPITALETTO, PADERNO FRANCIACORTA, PALAZZOLO SULL’OGLIO, PAVONE DEL MELLA, SAN PAOLO, POMPIANO, PONCARALE, PONTEVICO, PONTOLIO, PRALBOINO, QUINZANO D’OGLIO, REMEDELLO, ROCCA FRANCA, RONCADELLE, ROVATO, RUDIANO, SAN GERVASIO BRESCIANO, SENIGA, TORBOLE CASAGLIA, TRAVAGLIATO, TRENZANO, URAGO D’OGLIO, VEROLANUOVA, VEROLAVECCHIA, VILLACHIARA, VISANO.

Sono classificati “**collina**” i seguenti comuni: ADRO, BOTTICINO, BRESCIA, CALVAGESE DELLA RIVIERA, CARILO, CASTEL MELLA, CELLATICA, COLLEBEATO, CONCESIO, CORTE FRANCA, DESENZANO DEL GARDA, ERBUSCO, GAVARDO, GUSSAGO, LONATO, MANERBA DEL GARDA, MONIGA DEL GARDA, MONTICELLI BRUSATI, MUSCOLINE, NUVOLENTI, NUVOLERA, OME, PADENGHE SUL GARDA, PAITONE, PARATICO, PASIRANO, POLPENAZZE DEL GARDA, POZZOLENGO, PREVALLE, PROVAGLIO D’ISEO, PUEGNAGO SUL GARDA, REZZATO, RODENGO-SAIANO, ROE’ VOLCIANO, SALO’, SAN FELICE DEL BENACO, SAN ZENO NAVIGLIO, SIRMIONE, SOIANO DEL LAGO, VILLANUOVA SUL CLISI

Tutti i restanti comuni sono classificati “**montagna**”.

### Province di Cremona, Lodi e città metropolitana di Milano

Tutti i comuni sono classificati “**pianura**”, compreso SAN COLOMBANO AL LAMBRO.

### Provincia di Mantova

Tutti i comuni sono classificati “**pianura**”, tranne i seguenti, che sono classificati “**collina**”: CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, CAVRIANA, MONZAMBANO, PONTI SUL MINCIO, SOLFERINO, VOLTA MANTOVANA.

### Provincia di Pavia

Sono classificati “**pianura**” i seguenti comuni: ALAGNA, ALBAREDO ARNABOLDI, ALBONESE, ALBUZZANO, ARENA PO, BADIA PAVESE, BARBIANELLO, BASCAPE’, BASTIDA DE’ DOSSI, BASTIDA PANCARANA, BATTUDA, BELGIOIOSO, BEREGUARDO, BORGARELLO, BORGO SAN SIRO, BORNASCO, BREME, BRESSANA BOTTARONE, BRONI, CAMPOSPINOSO, CANDIA LOMELLINA, CARBONARA AL TICINO, CASANOVA LONATI, CASATI-SMA, CASEI GEROLA, CASORATE PRIMO, CASSOLNOVO, CASTELLETTO DI BRANDUZZO, CASTELLO D’AGOGNA, CASTELNOVETTO, CAVA MANARA, CERANOVA, CERETTO LOMELLINA, CERGNAGO, CERTOSA DI PAVIA, CERVESINA, CHIGNOLO PO, CILAVEGNA, CONFENZA, COPIANO, CORANA, CORNALE, CORTEOLONA, COSTA DE’ NOBILI, COZZO, CURA CARPIGNANO, DORNO, FERRERA ERBOGNONE, FILIGHERA, FRASCAROLO, GALLIAVOLA, GAMBARANA, GAMBOLO’, GARLASCO, GENZONE, GERENZAGO, GIUSSAGO, GRAVELLONA LOMELLINA, GROPELLO CAIROLI, INVERNO E MONTELEONE, LANDRIANO, LANGOSCO, LARDIRAGO, LINAROLO, LOMELLO, LUNGAVILLA, MAGHERNO, MARCIGNAGO, MARZANO, MEDE, MEZZANA BIGLI, MEZZANA RABATTONI, MEZZANINO, MIRADOLE TERME, MONTICELLI PAVESE, MORTARA, NICORVO, OLEVANO DI LOMELLINA, OTTOBIANO, PALESTRO, PANCARANA, PARONA, PAVIA, PIEVE ALBIGNOLA, PIEVE DEL CAIRO, PIEVE PORTO MORONE, PINAROLO PO, PIZZALE, PORTALBERA, REA, ROBBIO LOMELLINA, ROBECCO PAVESE, ROGNANO, RONCARO, ROSASCO, SAN CIPRIANO PO, SAN GENESIO ED UNITI, SAN GIORGIO DI LOMELLINA, SAN MARTINO SICCOMARIO, SANNAZZARO DE’ BURGONDI, SANTA CRISTINA E BISSONE, SANT’ALESSIO CON VIALONE, SANT’ANGELO LOMELLINA, SAN ZENONE AL PO, SARTIRANA LOMELLINA, SCALDASOLE, SEMIANA, SILVANO PIETRA, SIZIANO, SOMMO, SPESA, SUARDI, TORRE BERETTI E CASTELLARO, TORRE D’ARESE, TORRE DE’ NEGRI, TORRE D’ISOLA, TORREVECCHIA PIA, TRAVACO’ SICCOMARIO, TRIVOLZIO, TROMELLO, TROVO, VALEGGIO, VALLE LOMELLINA, VALLE SALIMBENE, VELEZZO LOMELLINA, VELLEZZO BELLINI, VERRETTO, VERRUA PO, VIDIGULFO, VIGEVANO, VILLA BISCOSSI, VILLANOVA D’ARDENGI, VILLANTERIO, VISTARINO, VOGHERA, ZECCONE, ZEME, ZERBO, ZERBOLO’, ZINASCO.



Sono classificati "**collina**" i seguenti comuni: BORGIO PRIOLO, BORGORATTO MORMOROLO, BOSNASCO, CALVIGNANO, CANEVINO, CANNETO PAVESE, CASTANA, CASTEGGIO, CECIMA, CIGOGNOLA, CODEVILLA, CORVINO SAN QUIRICO, FORTUNAGO, GODIASCO, GOLFERENZO, LIRIO, MONTALTO PAVESE, MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA, MONTECALVO VERSIGGIA, MONTECANO, MONTESEGALE, MONTU' BECCARIA, MORNICO LOSANA, OLIVA GESSI, PIETRA DE' GIORGI, PONTE NIZZA, REDAVALLE, RETORBIDO, RIVANAZZANO, ROCCA DE' GIORGI, ROCCA SUSELLA, ROVESCALA, RUINO, SAN DAMIANO AL COLLE, SANTA GIULETTA, SANTA MARIA DELLA VERSA, STRADELLA, TORRAZZA COSTE, TORRICELLA VERZATE, VOLPARA, ZENEVREDO.

Tutti i restanti comuni sono classificati "**montagna**".

**ALLEGATO B – CODICI CULTURA AMMISSIBILI**

L'elenco dei codici coltura ammessi è reso disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia ([www.psr.regione.lombardia.it](http://www.psr.regione.lombardia.it)) in tempo utile per la presentazione delle domande per l'operazione 8.1.01. Eventuali modifiche ed integrazioni ai codici coltura utilizzabili saranno successivamente rese note mediante pubblicazione sul sito web nella sezione bandi.

**ALLEGATO C1 - CLONI DI PIOPPA A MAGGIOR SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (MSA)**

I seguenti cloni sono stati valutati "a maggior sostenibilità ambientale" dal Centro di Ricerca di Agricoltura – Unità di Ricerca per la Produzioni Legnose Fuori Foresta del 17 luglio 2014 (Prot. n. 45879), integrata con note del 10 febbraio 2015 (Prot. N. 8292) e del 27 agosto 2015 (Prot. N. 47314):

| <b>Elenco dei cloni di pioppo a maggiore sostenibilità ambientale (MSA).</b>  |             |  |   |            |
|---|-------------|--|---|------------|
| <b>Individuati dal CRA-PLF (ora CREA - PLF) - 2015</b>  |             |  |   |            |
| <b>N.</b>   | <b>Nome</b> | <b>Fenotipo</b>                            | <b>Densità basale g/cm<sup>3</sup><br/>(I214 = 0,290)</b> | <b>FLA</b> |
| 1   | AF8         | <i>Populus x generosa</i>                  | 0,310   | Sì         |
| 2   | Aleramo     | <i>Populus x canadensis</i>                | 0,320 *   | Sì         |
| 3   | Brenta      | <i>Populus x canadensis</i>                | 0,350   | Sì         |
| 4   | Diva        | <i>Populus x canadensis</i>                | 0,310 *   | Sì         |
| 5   | Dvina       | <i>Populus deltoides</i>                   | 0,330   | Sì         |
| 6   | Eridano     | <i>Populus deltoides x P. maximowiczii</i> | 0,310   |            |
| 7   | Harvard     | <i>Populus deltoides</i>                   | 0,319   |            |
| 8   | Koster      | <i>Populus x canadensis</i>                | 0,320   | Sì         |
| 9   | Lambro      | <i>Populus x canadensis</i>                | 0,357   |            |
| 10  | Lena        | <i>Populus deltoides</i>                   | 0,325   |            |
| 11  | Lux         | <i>Populus deltoides</i>                   | 0,370   |            |
| 12  | Mella       | <i>Populus x canadensis</i>                | 0,330   | Sì         |
| 13  | Moleto      | <i>Populus x canadensis</i>                | 0,390 *   |            |
| 14  | Mombello    | <i>Populus x canadensis</i>                | 0,380 *   |            |
| 15  | Moncalvo    | <i>Populus x canadensis</i>                | 0,360 *   | Sì         |
| 16  | Oglio       | <i>Populus deltoides</i>                   | 0,350   |            |
| 17  | Onda        | <i>Populus deltoides</i>                   | 0,310   |            |
| 18  | San Martino | <i>Populus x canadensis</i>                | 0,300   | Sì         |
| 19  | Senna       | <i>Populus x canadensis</i>                | 0,320 *   |            |
| 20  | Sile        | <i>Populus deltoides x P. ciliata</i>      | 0,340   |            |
| 21  | Soligo      | <i>Populus x canadensis</i>                | 0,349   |            |
| 22  | Stura       | <i>Populus x canadensis</i>                | 0,390   |            |
| 23  | Taro        | <i>Populus deltoides x P. x canadensis</i> | 0,370   |            |
| 24  | Tucano      | <i>Populus x canadensis</i>                | 0,360 *   |            |
| 25  | Villafranca | <i>Populus alba</i>                        | 0,330   |            |
| <b>FLA = Cloni segnalati come di interesse dagli industriali nella riunione in Regione Lombardia del 26.02.2015 alla presenza di pioppicoltori, vivaisti, CRA-PLF e MIPAAF.</b> |             |  |   |            |
| (*) = La densità basale di questi cloni è indicativa, trattandosi di cloni di recente selezione   |             |  |   |            |

**ALLEGATO C2 – SPECIE UTILIZZABILI NEGLI IMPIANTI DI TIPOLOGIA B**

| Nome italiano                | Nome scientifico                   | habitus | Specie principale? | Comuni di pianura ISTAT | Comuni di collina ISTAT |
|------------------------------|------------------------------------|---------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Acer campestre, Oppio        | Acer campestre L.                  | albero  | No                 | Si                      | Si                      |
| Acer riccio                  | Acer platanoides L.                | albero  | Si                 | No                      | Si                      |
| Acer di monte                | Acer pseudoplatanus L.             | albero  | Si                 | No                      | Si                      |
| Ontano nero                  | Alnus glutinosa (L.) Gaertner      | albero  | No                 | Si                      | Si                      |
| Carpino bianco               | Carpinus betulus L.                | albero  | No                 | Si                      | Si                      |
| Bagolaro                     | Celtis australis L.                | albero  | No                 | No                      | Si                      |
| Frassino maggiore            | Fraxinus excelsior L.              | albero  | Si                 | No                      | Si                      |
| Orniello                     | Fraxinus ornus L.                  | albero  | No                 | No                      | Si                      |
| Frassino meridionale         | Fraxinus oxycarpa Bieb.            | albero  | Si                 | Si                      | No                      |
| Noce comune                  | Juglans regia L.                   | albero  | Si                 | Si                      | Si                      |
| Pioppo bianco, Gattice       | Populus alba L.                    | albero  | No                 | Si                      | Si                      |
| Pioppo gatterino             | Populus canescens (Aiton) Sm.      | albero  | No                 | Si                      | No                      |
| Pioppo nero                  | Populus nigra L.                   | albero  | No                 | Si                      | Si                      |
| Pioppo tremolo               | Populus tremula L.                 | albero  | No                 | No                      | Si                      |
| Ciliegio selvatico           | Prunus avium L.                    | albero  | Si                 | No                      | Si                      |
| Ciliegio a grappoli, Pado    | Prunus padus L.                    | albero  | No                 | Si                      | Si                      |
| Pero selvatico               | Pyrus pyraeaster Burgsd.           | albero  | No                 | No                      | Si                      |
| Cerro                        | Quercus cerris L.                  | albero  | No                 | No                      | Si                      |
| Rovere                       | Quercus petraea (Matuschka) Liebl. | albero  | Si                 | No                      | Si                      |
| Farnia                       | Quercus robur L.                   | albero  | Si                 | Si                      | Si                      |
| Salice bianco                | Salix alba L.                      | albero  | No                 | Si                      | Si                      |
| Ciavardello                  | Sorbus torminalis (L.) Crantz      | albero  | No                 | Si                      | Si                      |
| Tiglio selvatico             | Tilia cordata Miller               | albero  | Si                 | Si                      | Si                      |
| Tiglio nostrano              | Tilia platyphyllos Scop.           | albero  | Si                 | Si                      | Si                      |
| Olmo campestre               | Ulmus minor Miller                 | albero  | No                 | Si                      | Si                      |
| Crespino                     | Berberis vulgaris L.               | arbusto | No                 | Si                      | Si                      |
| Corniolo                     | Cornus mas L.                      | arbusto | No                 | Si                      | Si                      |
| Sanguinella                  | Cornus sanguinea L.                | arbusto | No                 | Si                      | Si                      |
| Nocciolo, Avellano           | Corylus avellana L.                | arbusto | No                 | Si                      | Si                      |
| Biancospino selvatico        | Crataegus monogyna Jacq.           | arbusto | No                 | Si                      | Si                      |
| Olivello                     | Eleagnus umbellata L.              | arbusto | No                 | Si                      | Si                      |
| Fusaggine, Berretta da prete | Euonymus europaeus L.              | arbusto | No                 | Si                      | Si                      |
| Frangola                     | Frangula alnus Miller              | arbusto | No                 | No                      | Si                      |
| Ligustro                     | Ligustrum vulgare L.               | arbusto | No                 | Si                      | Si                      |
| Melo selvatico               | Malus sylvestris Miller            | arbusto | No                 | Si                      | Si                      |
| Prugnolo                     | Prunus spinosa L.                  | arbusto | No                 | Si                      | Si                      |
| Alaterno                     | Rhamnus alaternus L.               | arbusto | No                 | No                      | Si                      |
| Spinocervino                 | Rhamnus catharticus L.             | arbusto | No                 | Si                      | Si                      |
| Rosa agreste                 | Rosa agrestis Savi                 | arbusto | No                 | Si                      | Si                      |
| Rosa arvense                 | Rosa arvensis Hudson               | arbusto | No                 | Si                      | Si                      |
| Rosa canina                  | Rosa canina L. sensu Bouleng.      | arbusto | No                 | Si                      | Si                      |
| Rosa gallica                 | Rosa gallica L.                    | arbusto | No                 | Si                      | Si                      |
| Rosa rossa                   | Rosa rubiginosa L.                 | arbusto | No                 | Si                      | Si                      |
| Salice dorato                | Salix aurita L.                    | arbusto | No                 | Si                      | Si                      |
| Salicone                     | Salix caprea L.                    | arbusto | No                 | Si                      | Si                      |

Serie Ordinaria n. 11 - Martedì 12 marzo 2019

| Nome italiano                 | Nome scientifico                          | habitus | Specie principale? | Comuni di pianura ISTAT | Comuni di collina ISTAT |
|-------------------------------|---|---------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Salice grigio                 | Salix cinerea L.                          | arbusto | No                 | Si                      | Si                      |
| Salice dafnoide,<br>S. blu    | Salix daphnoides Vill.                    | arbusto | No                 | Si                      | Si                      |
| Salice ripaiolo, S.<br>lanoso | Salix eleagnos Scop.                      | arbusto | No                 | Si                      | Si                      |
| Salice odoroso                | Salix pentandra L.                        | arbusto | No                 | Si                      | Si                      |
| Salice rosso                  | Salix purpurea L.                         | arbusto | No                 | Si                      | Si                      |
| Salice da ceste               | Salix triandra L.                         | arbusto | No                 | Si                      | Si                      |
| Salice da vimini,<br>vinco    | Salix viminalis L.                        | arbusto | No                 | Si                      | Si                      |
| Sambuco nero                  | Sambucus nigra L.                         | arbusto | No                 | Si                      | Si                      |
| Ginestra dei car-<br>bonai    | Sarothamnus scoparius,<br>Cytisus s. (L.) | arbusto | No                 | No                      | Si                      |
| Lantana                       | Viburnum lantana L.                       | arbusto | No                 | No                      | Si                      |
| Pallon di maggio              | Viburnum opulus L.                        | arbusto | No                 | Si                      | Si                      |

**ALLEGATO D – MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE – RICHIESTA DI ULTERIORI AIUTI**

Alla Regione Lombardia

.....  
.....**Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Operazione 8.1.01 "Supporto ai costi di impianto per forestazione e imboschimento".****DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'**

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ Provincia o Stato Esteroil \_\_/\_\_/\_\_ e residente nel Comune di \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_  
via/piazza\_\_Codice fiscale \_\_\_\_\_, in qualità di titolare/legale rappresentante  
dell'impresa/società \_\_\_\_\_, Codice  
fiscale \_\_\_\_\_, con riferimento alla domanda di contributo n.  
\_\_\_\_\_, essendo a conoscenza di quanto stabilito dalle disposizioni attuative in og-  
getto,***consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R.*****DICHIARA**

di:

- avere  
 non avere

richiesto un contributo per la realizzazione degli interventi finalizzati alla realizzazione di un impianto arboreo **anche con altre "Fonti di aiuto" diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.**

Luogo, \_\_\_\_\_

Firma del dichiarante

data, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**ALLEGATO E - MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE – PERCEPIMENTO DI ULTERIORI FONDI**

A Regione Lombardia

.....

.....

**Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Operazione 8.1.01 "Supporto ai costi di impianto per forestazione e imboschimento".****DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'**

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ Provincia o Stato Estero \_\_\_\_\_  
il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ e residente nel Comune di \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_  
via/piazza \_\_\_\_\_,  
Codice fiscale \_\_\_\_\_, in qualità di titolare/legale rappresentante  
dell'impresa/società \_\_\_\_\_, Codice  
fiscale \_\_\_\_\_, con riferimento alla domanda di contributo n.  
\_\_\_\_\_, essendo a conoscenza di quanto stabilito dalle disposizioni attuative in og-  
getto,

***consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R.***

**DICHIARA**

di non avere percepito un contributo per la realizzazione di un impianto arboreo attraverso altre fonti di aiuto corrispondenti, diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020.

*Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.30 giugno 2003 n. 196, di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.*

Luogo, \_\_\_\_\_

Firma del dichiarante

data, \_\_\_\_\_

**ALLEGATO F – PROSPETTO VARIANTE**

Quadro di confronto tra la situazione prevista al momento della presentazione della domanda di aiuto e quella che si determina a seguito della richiesta di variante

| Codice SISCO              | Descrizione intervento | Superficie ammessa a finanziamento | Superficie variante richiesta | Importo ammesso a finanziamento (€) | Importo variante richiesto (€) | Note |
|---------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------|
|                           |                        |                                    |                               |                                     |                                |      |
|                           |                        |                                    |                               |                                     |                                |      |
|                           |                        |                                    |                               |                                     |                                |      |
|                           |                        |                                    |                               |                                     |                                |      |
|                           |                        |                                    |                               |                                     |                                |      |
| Totale                    |                        |                                    |                               |                                     |                                |      |
| Totale finanziato         |                        |                                    |                               |                                     |                                |      |
| Contributo in percentuale |                        |                                    |                               |                                     |                                |      |
| Contributo (€)            |                        |                                    |                               |                                     |                                |      |

**ALLEGATO G – COSTI STANDARD**

| <b>8.1.01.01.01</b> | <b>TIPOLOGIA A</b>  | <b>u.m.</b> | <b>COSTO STANDARD</b> |
|---------------------|---|-------------|-----------------------|
| D.005.001           | realizzazione impianto: densità 147-165 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 8,0 x 8,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.     | Ettaro      | € 1.348,88            |
| D.005.002           | realizzazione impianto: densità 147-165 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 8,0 x 8,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.        | Ettaro      | € 1.426,88            |
| D.005.003           | realizzazione impianto: densità 147-165 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 8,0 x 8,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.        | Ettaro      | € 1.536,08            |
| D.005.004           | realizzazione impianto: densità 147-165 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 8,0 x 8,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.          | Ettaro      | € 1.567,28            |
| D.005.005           | realizzazione impianto: densità 147-165 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 8,0 x 8,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. | Ettaro      | € 1.511,44            |
| D.005.006           | realizzazione impianto: densità 147-165 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 8,0 x 8,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.    | Ettaro      | € 1.589,44            |
| D.005.007           | realizzazione impianto: densità 147-165 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 8,0 x 8,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.    | Ettaro      | € 1.698,64            |
| D.005.008           | realizzazione impianto: densità 147-165 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 8,0 x 8,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.      | Ettaro      | € 1.729,84            |



| <b>8.1.01.01.01</b> | <b>TIPOLOGIA A</b>  | <b>u.m.</b> | <b>COSTO STANDARD</b> |
|---------------------|---|-------------|-----------------------|
| D.005.009           | realizzazione impianto: densità 166-190 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,5 x 7,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.     | Ettaro      | € 1.409,85            |
| D.005.010           | realizzazione impianto: densità 166-190 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,5 x 7,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.        | Ettaro      | € 1.498,85            |
| D.005.011           | realizzazione impianto: densità 166-190 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,5 x 7,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.        | Ettaro      | € 1.623,45            |
| D.005.012           | realizzazione impianto: densità 166-190 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,5 x 7,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.          | Ettaro      | € 1.659,05            |
| D.005.013           | realizzazione impianto: densità 166-190 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,5 x 7,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. | Ettaro      | € 1.590,89            |
| D.005.014           | realizzazione impianto: densità 166-190 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,5 x 7,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.    | Ettaro      | € 1.679,89            |
| D.005.015           | realizzazione impianto: densità 166-190 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,5 x 7,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.    | Ettaro      | € 1.804,49            |
| D.005.016           | realizzazione impianto: densità 166-190 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,5 x 7,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.      | Ettaro      | € 1.928,49            |
| D.005.017           | realizzazione impianto: densità 191-217 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,0 x 7,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.     | Ettaro      | € 1.483,99            |
| D.005.018           | realizzazione impianto: densità 191-217 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,0 x 7,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.        | Ettaro      | € 1.585,99            |
| D.005.019           | realizzazione impianto: densità 191-217 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,0 x 7,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.        | Ettaro      | € 1.728,79            |

Serie Ordinaria n. 11 - Martedì 12 marzo 2019

| <b>8.1.01.01.01</b> | <b>TIPOLOGIA A</b>  | <b>u.m.</b> | <b>COSTO STANDARD</b> |
|---------------------|---|-------------|-----------------------|
| D.005.020           | realizzazione impianto: densità 191-217 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,0 x 7,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.          | Ettaro      | € 1.769,59            |
| D.005.021           | realizzazione impianto: densità 191-217 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,0 x 7,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. | Ettaro      | € 1.686,87            |
| D.005.022           | realizzazione impianto: densità 191-217 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,0 x 7,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.    | Ettaro      | € 1.788,87            |
| D.005.023           | realizzazione impianto: densità 191-217 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,0 x 7,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.    | Ettaro      | € 1.931,67            |
| D.005.024           | realizzazione impianto: densità 191-217 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,0 x 7,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.      | Ettaro      | € 1.972,47            |
| D.005.025           | realizzazione impianto: densità 218-254 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,5 x 6,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.     | Ettaro      | € 1.609,83            |
| D.005.026           | realizzazione impianto: densità 218-254 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,5 x 6,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.        | Ettaro      | € 1.727,83            |
| D.005.027           | realizzazione impianto: densità 218-254 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,5 x 6,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.        | Ettaro      | € 1.893,03            |
| D.005.028           | realizzazione impianto: densità 218-254 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,5 x 6,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.          | Ettaro      | € 1.940,23            |
| D.005.029           | realizzazione impianto: densità 218-254 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,5 x 6,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. | Ettaro      | € 1.847,47            |
| D.005.030           | realizzazione impianto: densità 218-254 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,5 x 6,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.    | Ettaro      | € 1.965,47            |
| D.005.031           | realizzazione impianto: densità 218-254 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,5 x 6,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.    | Ettaro      | € 2.130,67            |

| <b>8.1.01.01.01</b> | <b>TIPOLOGIA A</b>  | <b>u.m.</b> | <b>COSTO STANDARD</b> |
|---------------------|---|-------------|-----------------------|
| D.005.032           | realizzazione impianto: densità 218-254 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,5 x 6,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.      | Ettaro      | € 2.177,87            |
| D.005.033           | realizzazione impianto: densità 255-301 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,0 x 6,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.      | Ettaro      | € 1.771,43            |
| D.005.034           | realizzazione impianto: densità 255-301 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,0 x 6,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.        | Ettaro      | € 1.910,43            |
| D.005.035           | realizzazione impianto: densità 255-301 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,0 x 6,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.        | Ettaro      | € 2.105,03            |
| D.005.036           | realizzazione impianto: densità 255-301 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,0 x 6,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.          | Ettaro      | € 2.160,63            |
| D.005.037           | realizzazione impianto: densità 255-301 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,0 x 6,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. | Ettaro      | € 2.052,23            |
| D.005.038           | realizzazione impianto: densità 255-301 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,0 x 6,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.    | Ettaro      | € 2.191,23            |
| D.005.039           | realizzazione impianto: densità 255-301 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,0 x 6,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.    | Ettaro      | € 2.385,83            |
| D.005.040           | realizzazione impianto: densità 255-301 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,0 x 6,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.      | Ettaro      | € 2.441,43            |
| D.005.041           | realizzazione impianto: densità 302-358 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 5,5 x 5,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.     | Ettaro      | € 1.945,15            |
| D.005.042           | realizzazione impianto: densità 302-358 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 5,5 x 5,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.        | Ettaro      | € 2.110,15            |
| D.005.043           | realizzazione impianto: densità 302-358 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 5,5 x 5,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.        | Ettaro      | € 2.341,15            |

Serie Ordinaria n. 11 - Martedì 12 marzo 2019

| <b>8.1.01.01.01</b> | <b>TIPOLOGIA A</b>  | <b>u.m.</b> | <b>COSTO STANDARD</b> |
|---------------------|---|-------------|-----------------------|
| D.005.044           | realizzazione impianto: densità 302-358 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 5,5 x 5,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.          | Ettaro      | € 2.407,15            |
| D.005.045           | realizzazione impianto: densità 302-358 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 5,5 x 5,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. | Ettaro      | € 2.277,51            |
| D.005.046           | realizzazione impianto: densità 302-358 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 5,5 x 5,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.    | Ettaro      | € 2.442,51            |
| D.005.047           | realizzazione impianto: densità 302-358 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 5,5 x 5,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.    | Ettaro      | € 2.673,51            |
| D.005.048           | realizzazione impianto: densità 302-358 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 5,5 x 5,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.      | Ettaro      | € 2.739,51            |

| <b>8.1.01.02.01</b> | <b>TIPOLOGIA B</b>   |        |            |
|---------------------|--|--------|------------|
|                     | <b>Difficoltà operativa 2: interventi su particelle su isole raggiungibili solo in barca oppure su terraferma ma su particelle distanti almeno 1.000 m in linea d'aria da strade asfaltate o sterrate (cosiddette "bianche")</b><br><b>Difficoltà operativa 1: tutto il resto</b>  |        |            |
| D.003.001           | <b>realizzazione impianto: 500 piante ad ettaro (intervallo 500-550/ha), sesto d'impianto indicativo 5,0 x 4,0 m. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno</b>   |        |            |
| D.003.001.001       | <b>materiale vivaistico di partenza: n. 70 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 280 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 150 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).</b>  |        |            |
| D.003.001.001.001   | classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico   | Ettaro | € 4.445,28 |
| D.003.001.001.002   | classe 1 di difficoltà operativa, compresa la pacciamatura con film plastico   | Ettaro | € 7.745,28 |
| D.003.001.001.003   | classe 2 di difficoltà operativa, esclusa la pacciamatura con film plastico  | Ettaro | € 4.620,00 |
| D.003.001.001.004   | classe 2 di difficoltà operativa, compresa la pacciamatura con film plastico   | Ettaro | € 7.920,00 |
| D.003.001.002       | <b>materiale vivaistico di partenza: n. 95 piante principali/ha (intervallo 83-107/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 255 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 150 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).</b> |        |            |
| D.003.001.002.001   | classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico   | Ettaro | € 4.537,53 |
| D.003.001.002.002   | classe 1 di difficoltà operativa, compresa la pacciamatura con film plastico   | Ettaro | € 7.837,53 |
| D.003.001.002.003   | classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico   | Ettaro | € 4.712,25 |
| D.003.001.002.004   | classe 2 di difficoltà operativa, compresa la pacciamatura con film plastico   | Ettaro | € 8.012,25 |

|                      |  |        |            |
|----------------------|--|--------|------------|
| <b>8.1.01.02.01</b>  | <b>TIPOLOGIA B</b>   |        |            |
|                      | <i>Difficoltà operativa 2: interventi su particelle su isole raggiungibili solo in barca oppure su terraferma ma su particelle distanti almeno 1.000 m in linea d'aria da strade asfaltate o sterrate (cosiddette "bianche")</i><br><i>Difficoltà operativa 1: tutto il resto</i>  |        |            |
| <b>D.003.001.003</b> | <b>materiale vivaistico di partenza: n. 120 piante principali/ha (intervallo 108-120/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 230 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 150 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).</b> |        |            |
| D.003.001.003.001    | classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico   | Ettaro | € 4.624,90 |
| D.003.001.003.002    | classe 1 di difficoltà operativa, compresa la pacciamatura con film plastico   | Ettaro | € 7.924,90 |
| D.003.001.003.003    | classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico   | Ettaro | € 4.799,62 |
| D.003.001.003.004    | classe 2 di difficoltà operativa, compresa la pacciamatura con film plastico   | Ettaro | € 8.099,62 |
| <b>D.003.002</b>     | <b>realizzazione impianto: 600 piante ad ettaro (intervallo 551-650/ha), sesto d'impianto indicativo 4,0 x 4,0 m. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.</b>  |        |            |
| <b>D.003.002.001</b> | <b>materiale vivaistico di partenza: n. 70 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 350 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 180 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).</b>    |        |            |
| D.003.002.001.001    | classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico   | Ettaro | € 5.041,44 |
| D.003.002.001.002    | classe 1 di difficoltà operativa, compresa la pacciamatura con film plastico   | Ettaro | € 8.341,44 |
| D.003.002.001.003    | classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico   | Ettaro | € 5.216,16 |
| D.003.002.001.004    | classe 2 di difficoltà operativa, compresa la pacciamatura con film plastico   | Ettaro | € 8.516,16 |
| <b>D.003.002.002</b> | <b>materiale vivaistico di partenza: n. 95 piante principali/ha (intervallo 83-107/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 325 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 180 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).</b>   |        |            |
| D.003.002.002.001    | classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico   | Ettaro | € 5.133,69 |
| D.003.002.002.002    | classe 1 di difficoltà operativa, compresa la pacciamatura con film plastico   | Ettaro | € 8.433,69 |
| D.003.002.002.003    | classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico   | Ettaro | € 5.308,41 |
| D.003.002.002.004    | classe 2 di difficoltà operativa, compresa la pacciamatura con film plastico   | Ettaro | € 8.608,41 |
| <b>D.003.002.003</b> | <b>materiale vivaistico di partenza: n. 120 piante principali/ha (intervallo 108-120/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 300 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 180 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).</b> |        |            |
| D.003.002.003.001    | classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico   | Ettaro | € 5.225,94 |
| D.003.002.003.002    | classe 1 di difficoltà operativa, compresa la pacciamatura con film plastico   | Ettaro | € 8.525,94 |
| D.003.002.003.003    | classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico   | Ettaro | € 5.400,66 |
| D.003.002.003.004    | classe 2 di difficoltà operativa, compresa la pacciamatura con film plastico   | Ettaro | € 8.700,66 |
| <b>D.003.003</b>     | <b>realizzazione impianto: 700 piante ad ettaro (intervallo 651-750/ha), sesto d'impianto indicativo 4,0 x 3,5 m. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.</b>  |        |            |
| <b>D.003.003.001</b> | <b>materiale vivaistico di partenza: n. 70 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 385 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 245 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).</b>    |        |            |

Serie Ordinaria n. 11 - Martedì 12 marzo 2019

|                           |  |        |            |
|---------------------------|--|--------|------------|
| <b>8.1.01.02.</b>         | <b>TIPOLOGIA B</b>   |        |            |
| <b>01</b>                 | <b>Difficoltà operativa 2: interventi su particelle su isole raggiungibili solo in barca oppure su terraferma ma su particelle distanti almeno 1.000 m in linea d'aria da strade asfaltate o sterrate (cosiddette "bianche")</b><br><b>Difficoltà operativa 1: tutto il resto</b>  |        |            |
| D.003.003.0<br>01.001     | classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico   | Ettaro | € 5.576,28 |
| D.003.003.0<br>01.002     | classe 1 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico  | Ettaro | € 8.876,28 |
| D.003.003.0<br>01.003     | classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico   | Ettaro | € 5.794,68 |
| D.003.003.0<br>01.004     | classe 2 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico  | Ettaro | € 9.094,68 |
| <b>D.003.003.0<br/>02</b> | <b>materiale vivaistico di partenza: n. 95 piante principali/ha (intervallo 83-107/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 360 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 245 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).</b>   |        |            |
| D.003.003.0<br>02.001     | classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico   | Ettaro | € 5.668,53 |
| D.003.003.0<br>02.002     | classe 1 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico  | Ettaro | € 8.968,53 |
| D.003.003.0<br>02.003     | classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico   | Ettaro | € 5.886,93 |
| D.003.003.0<br>02.004     | classe 2 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico  | Ettaro | € 9.186,93 |
| <b>D.003.003.0<br/>03</b> | <b>materiale vivaistico di partenza: n. 120 piante principali/ha (intervallo 108-120/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 335 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 245 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).</b> |        |            |
| D.003.003.0<br>03.001     | classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico   | Ettaro | € 5.760,78 |
| D.003.003.0<br>03.002     | classe 1 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico  | Ettaro | € 9.060,78 |
| D.003.003.0<br>03.003     | classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico   | Ettaro | € 5.979,18 |
| D.003.003.0<br>03.004     | classe 2 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico  | Ettaro | € 9.279,18 |
| <b>D.003.004</b>          | <b>realizzazione impianto: 800 piante ad ettaro (intervallo 751-850/ha), sesto d'impianto indicativo 3,5 x 3,5 m. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.</b>  |        |            |
| <b>D.003.004.0<br/>01</b> | <b>materiale vivaistico di partenza: n. 70 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 410 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 320 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).</b>    |        |            |
| D.003.004.0<br>01.001     | classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico   | Ettaro | € 6.089,29 |
| D.003.004.0<br>01.002     | classe 1 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico  | Ettaro | € 9.389,29 |
| D.003.004.0<br>01.003     | classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico   | Ettaro | € 6.351,37 |
| D.003.004.0<br>01.004     | classe 2 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico  | Ettaro | € 9.651,37 |
| <b>D.003.004.0<br/>02</b> | <b>materiale vivaistico di partenza: n. 95 piante principali/ha (intervallo 83-107/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter 385 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 320 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).</b>   |        |            |
| D.003.004.0<br>02.001     | classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico   | Ettaro | € 6.181,54 |
| D.003.004.0<br>02.002     | classe 1 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico  | Ettaro | € 9.481,54 |
| D.003.004.0<br>02.003     | classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico   | Ettaro | € 6.443,62 |
| D.003.004.0<br>02.004     | classe 2 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico  | Ettaro | € 9.743,62 |
| <b>D.003.004.<br/>003</b> | <b>materiale vivaistico di partenza: n. 120 piante principali/ha (intervallo 108-120/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter 360 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 320 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).</b>   |        |            |

|                      |  |        |             |
|----------------------|--|--------|-------------|
| <b>8.1.01.02.01</b>  | <b>TIPOLOGIA B</b>   |        |             |
|                      | <b>Difficoltà operativa 2: interventi su particelle su isole raggiungibili solo in barca oppure su terraferma ma su particelle distanti almeno 1.000 m in linea d'aria da strade asfaltate o sterrate (cosiddette "bianche")</b><br><b>Difficoltà operativa 1: tutto il resto</b>  |        |             |
| D.003.004.03.001     | classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico   | Ettaro | € 6.273,79  |
| D.003.004.03.002     | classe 1 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico  | Ettaro | € 9.573,79  |
| D.003.004.03.003     | classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico   | Ettaro | € 6.535,87  |
| D.003.004.03.004     | classe 2 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico  | Ettaro | € 9.835,87  |
| <b>D.003.005</b>     | <b>realizzazione impianto: 900 piante ad ettaro (intervallo 851-950/ha), sesto d'impianto indicativo 3,5 x 3,0 m. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.</b>  |        |             |
| <b>D.003.005.001</b> | <b>materiale vivaistico di partenza: n. 70 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 380 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 450 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).</b>    |        |             |
| D.003.005.01.001     | classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico   | Ettaro | € 6.525,85  |
| D.003.005.01.002     | classe 1 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico  | Ettaro | € 9.825,85  |
| D.003.005.01.003     | classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico   | Ettaro | € 6.831,61  |
| D.003.005.01.004     | classe 2 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico  | Ettaro | € 10.131,61 |
| <b>D.003.005.002</b> | <b>materiale vivaistico di partenza: n. 95 piante principali/ha (intervallo 83-107/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 355 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 450 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).</b>   |        |             |
| D.003.005.02.001     | classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico   | Ettaro | € 6.618,10  |
| D.003.005.02.002     | classe 1 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico  | Ettaro | € 9.918,10  |
| D.003.005.02.003     | classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico   | Ettaro | € 6.923,86  |
| D.003.005.02.004     | classe 2 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico  | Ettaro | € 10.223,86 |
| <b>D.003.005.003</b> | <b>materiale vivaistico di partenza: n. 120 piante principali/ha (intervallo 108-120/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 330 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 450 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).</b> |        |             |
| D.003.005.03.001     | classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico   | Ettaro | € 6.710,35  |
| D.003.005.03.002     | classe 1 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico  | Ettaro | € 10.010,35 |
| D.003.005.03.003     | classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico   | Ettaro | € 7.016,11  |
| D.003.005.03.004     | classe 2 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico  | Ettaro | € 10.316,11 |
| <b>D.003.006</b>     | <b>realizzazione impianto: 1000 piante ad ettaro (intervallo 951-1050/ha), sesto d'impianto indicativo 3,0 x 3,0 m. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno</b>   |        |             |
| <b>D.003.006.001</b> | <b>materiale vivaistico di partenza: n. 70 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 430 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 500 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).</b>    |        |             |
| D.003.006.01.001     | classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico   | Ettaro | € 7.092,52  |
| D.003.006.01.002     | classe 1 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico  | Ettaro | € 10.392,52 |
| D.003.006.01.003     | classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico   | Ettaro | € 7.441,96  |
| D.003.006.01.004     | classe 2 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico  | Ettaro | € 10.741,96 |

|                      |  |        |             |
|----------------------|--|--------|-------------|
| <b>8.1.01.02.01</b>  | <b>TIPOLOGIA B</b>   |        |             |
|                      | <b>Difficoltà operativa 2: interventi su particelle su isole raggiungibili solo in barca oppure su terraferma ma su particelle distanti almeno 1.000 m in linea d'aria da strade asfaltate o sterrate (cosiddette "bianche")</b><br><b>Difficoltà operativa 1: tutto il resto</b>  |        |             |
| <b>D.003.006.002</b> | <b>materiale vivaistico di partenza: n. 95 piante principali/ha (intervallo 83-107/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 405 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 500 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).</b>   |        |             |
| D.003.006.02.001     | classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico   | Ettaro | € 7.184,77  |
| D.003.006.02.002     | classe 1 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico  | Ettaro | € 10.484,77 |
| D.003.006.02.003     | classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico   | Ettaro | € 7.534,21  |
| D.003.006.02.004     | classe 2 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico  | Ettaro | € 10.834,21 |
| <b>D.003.006.003</b> | <b>materiale vivaistico di partenza: n. 120 piante principali/ha (intervallo 108-120/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 380 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 500 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).</b> |        |             |
| D.003.006.03.001     | classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico   | Ettaro | € 7.277,02  |
| D.003.006.03.002     | classe 1 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico  | Ettaro | € 10.577,02 |
| D.003.006.03.003     | classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico   | Ettaro | € 7.626,46  |
| D.003.006.03.004     | classe 2 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico  | Ettaro | € 10.926,46 |



**ALLEGATO H - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DA RENDERE AI FINI DELLE VERIFICHE ANTIMAFIA (ART. 46 D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000)**

\_I\_ sottoscritt\_ (nome e cognome) \_\_\_\_\_  
 nat\_ a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente  
 a \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
 in qualità di \_\_\_\_\_  
 della società \_\_\_\_\_

**consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità**

**DICHIARA**

ai sensi dell' art. 85, comma 3 del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età \*\*::

(cognome e nome) \_\_\_\_\_  
 Nato/a a.....il ..... C.F.....

(cognome e nome) \_\_\_\_\_  
 Nato/a a.....il ..... C.F.....

(cognome e nome) \_\_\_\_\_  
 Nato/a a.....il ..... C.F.....

(cognome e nome) \_\_\_\_\_  
 Nato/a a.....il ..... C.F.....

**Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.**

\_\_\_\_\_ data

\_\_\_\_\_ firma leggibile del dichiarante(\*)

**N.B.: La presente dichiarazione deve essere compilata esclusivamente in formato Word o a stampatello**

la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).

In caso di dichiarazione falsa il cittadino **sarà denunciato all'autorità giudiziaria.**

(\*) La dichiarazione sostitutiva va redatta da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011.

(\*\*) Per "**familiari conviventi**" si intendono "**chiunque conviva**" con i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenni.

**ALLEGATO I - DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COMPLETARE I LAVORI PRIMA DEL TERMINE ULTIMO PREVISTO DAL BANDO**

Alla Regione Lombardia

.....  
.....

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Operazione 8.1.01 "Supporto ai costi di impianto per forestazione e imboschimento".

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ Provincia o Stato Estero

il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ e residente nel Comune di \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_  
via/piazza\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_, in qualità di titolare/legale rappresentante  
dell'impresa/società \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_, con riferimento alla domanda di aiuto n.  
\_\_\_\_\_, essendo a conoscenza di quanto stabilito dalle disposizioni attuative in oggetto,

in riferimento alla domanda di aiuto presentata ai sensi della Operazione 8.1.01 in oggetto

**SI IMPEGNA****nel caso in cui la domanda presentata risultasse ammessa a finanziamento nel 2019**

a completare i lavori e a presentare in SiS.CO la domanda di pagamento del saldo entro il:

- 2 dicembre dell'anno 2019  
 1 dicembre dell'anno 2020

**nel caso in cui la domanda presentata risultasse ammessa a finanziamento nel 2020**

a completare i lavori e a presentare in SiS.CO la domanda di pagamento del saldo entro il:

- 1 dicembre dell'anno 2020  
 1 dicembre dell'anno 2021

Ciò al fine di permettere il collaudo in tempo utile per garantire che la scadenza del titolo di conduzione del terreno oggetto di impianto copra la durata del periodo di impegno, di cui al paragrafo 23.1 del bando.

Il sottoscritto è consapevole che, in caso di mancato rispetto dell'impegno di presentare la domanda di pagamento in SiS.CO entro i sopra citati termini e in assenza di un titolo di possesso dei terreni oggetto di impianto valido per tutta la durata del periodo di impegno (paragrafo 23.1 del bando), la domanda di contributo decadrà totalmente.

Luogo, \_\_\_\_\_

Data, \_\_\_\_\_

Firma del dichiarante

**ALLEGATO L – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI DI STATO**

|                 |                       |                |   |
|-----------------|-----------------------|----------------|---|
| Il sottoscritto | _____                 |                |   |
|                 | <i>(Nome Cognome)</i> |                |   |
| nato/a a        | _____                 | (___)          | il _____ / _____ / _____                              |
|                 | <i>(Comune)</i>       | <i>(Prov.)</i> | <i>(gg/mm/aaaa)</i>                                   |
| residente in    | _____                 | (___)          | _____ <span style="float: right;"><i>(Num)</i></span> |
|                 | <i>(Comune)</i>       | <i>(Prov.)</i> | <i>(Via, Piazza, ecc.)</i>                            |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | legale rappresentante della società _____                |
|                                     | <i>(Ragione sociale)</i>                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | titolare dell'impresa _____                              |
|                                     | <i>(Denominazione)</i>                                   |
| con sede in:                        | _____ (___) _____  |
|                                     | <i>(Comune) (Provincia) (Via, Piazza, ecc.) (Numero)</i> |
| Tel.                                | _____ C.F./P.IVA: _____                                  |

in qualità di:

in via di autocertificazione, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali a carico di chi rilascia dichiarazioni mendaci e forma atti falsi, ai sensi degli Artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000

**DICHIARA**

ai fini della concessione dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014:

- di non essere impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2 par. 1 punto 14 del Regolamento (UE) n. 702/2014, in quanto applicabile;
- di non avere ricevuto altri "aiuti di Stato" o contributi concessi a titolo di 'de minimis' o Fondi UE a gestione diretta a valere sullo stesso progetto di cui si chiede il finanziamento
- di avere ricevuto altri "aiuti di Stato" o contributi concessi a titolo di 'de minimis' o Fondi UE a gestione diretta a valere sullo stesso progetto di cui si chiede il finanziamento che riguardano i seguenti costi e relativi importi come da elenco seguente e di cui è in grado di produrre, se richiesto, la documentazione giustificativa di spesa, e si impegna ad aggiornare ogni eventuale successiva variazione intervenuta fino al momento della concessione dell'aiuto di cui al presente bando

*Deve essere sottoscritta una sola alternativa. Se l'impresa ha ricevuto altri "aiuti di Stato" o contributi nell'anno in corso compilare la tabella che segue:*

| Ente concedente | Riferimento normativo o amministrativo che prevede l'agevolazione | Importo dell'agevolazione | Data di concessione |
|-----------------|---|---------------------------|---------------------|
| _____           | _____   | € _____, ____             | ___ / ___ / _____   |
| _____           | _____   | € _____, ____             | ___ / ___ / _____   |
| _____           | _____   | € _____, ____             | ___ / ___ / _____   |

**SI IMPEGNA**

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato con la presente dichiarazione in occasione di ogni successiva erogazione

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 (Luogo) (Data)

\_\_\_\_\_  
 (Firma)

## ALLEGATO M - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

### Gestione della procedura di erogazione dei contributi collegati al Programma di sviluppo rurale Regione Lombardia

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

#### 1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali raccolti sono dati anagrafici, nome, cognome, il numero di telefono, l'indirizzo e-mail e in generale i dati di contatto dei legali Rappresentanti e delle persone fisiche che aderiscono alle operazioni del Programma di sviluppo rurale.

Il trattamento dei "Dati personali" avverrà al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione dei contributi collegati al Programma di sviluppo rurale Regione Lombardia, di cui al Regolamento 1305/2013, e di ogni altro obbligo e procedimento previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale vigente in materia di agricoltura.

#### 2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità cartacea.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

#### 3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, nella figura del suo legale rappresentante: il Presidente della Giunta, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano.

#### 4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: [rpd@regione.lombardia.it](mailto:rpd@regione.lombardia.it).

#### 5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati pubblici o privati quali:

- Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
- Agenzia delle Entrate;
- Ministero sviluppo economico;
- Ministero delle Finanze;
- Organi Commissione europea;
- Altri soggetti pubblici specificatamente abilitati di volta in volta ai fini dello svolgimento di determinate attività;

I Suoi dati inoltre, vengono comunicati a soggetti terzi fornitori di servizi collegati al Programma di sviluppo rurale, in qualità di Responsabili del Trattamento, nominati dal Titolare. L'elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

#### 6. Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali saranno conservati in conformità ai termini di prescrizione ordinaria, per un periodo di 10 anni a partire:

- dalla data di chiusura del Suo fascicolo aziendale
- dall'ultimo pagamento erogato a Suo favore a valere sui fondi europei, nazionali o regionali, se successivo alla chiusura del Fascicolo aziendale.

#### **7. Diritti dell'interessato**

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [agricoltura@pec.regione.lombardia.it](mailto:agricoltura@pec.regione.lombardia.it) oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente